

ANNO XXXVI - N. 4-5

LUGLIO - OTTOBRE 1984

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
ROMA 1985

ABBONAMENTI ANNO 1985

ANNO L. **33.350**

UN NUMERO SEPARATO » **6.100**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Direzione Commerciale – Piazza G. Verdi, 10 – 00100 Roma
c/c postale n. 387001

Stampato in Italia – Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma – Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(6219068) Roma, 1985 – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Franco Favara)	pag. 617
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara)	» 688
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo)	» 718
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura degli avvocati Paolo Cosentino e Anna Cenerini)	» 727
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura degli avv. Raffaele Tamiozzo e G. P. Polizzi)	» 737
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Baffile)	» 758
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio Laporta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria)	» 804
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura degli avvocati Paolo di Tarsia di Belmonte e Nicola Bruni)	» 824

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Ignazio Caramazza)	pag. 77
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 91
INDICE BIBLIOGRAFICO	» 133

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, *Ancona*; Francesco COCCO, *Bari*; Francesco GUICCIARDI, *Genova*;
Carlo BAFILE, *L'Aquila*; Nicasio MANCUSO, *Palermo*; Rocco BERARDI, *Po-
tenza*; Maurizio DE FRANCHIS, *Trento*; Paolo SCOTTI, *Trieste*; Giancarlo
MANDÒ, *Venezia*.**

NOTA REDAZIONALE

Saluto rivolto dall'Avvocato Generale dello Stato, Giuseppe Manzari, al prof. Antonino De Stefano, che il 10 luglio 1984 ha lasciato la Corte Costituzionale.

Quale Avvocato Generale dello Stato ho sentito il dovere ed ho voluto procurarmi il piacere di vestire oggi la toga per rivolgere al Presidente De Stefano il saluto dell'Istituto, cui ho l'onore di essere preposto — e che ha l'onore di essere l'istituzionale interlocutore di questa Corte — il saluto di tutti i colleghi e quello mio personale.

Non ripercorrerò il cursus honorum del vice Presidente della Corte Costituzionale tanto autorevolmente illustrato con finissime notazioni dal Presidente Elia.

Desidero però portare la testimonianza di chi ha avuto la ventura, negli impegni vissuti, di seguire l'iter dell'ascesa e di assistere al manifestarsi di tante e varie virtù che hanno concorso a fare di uno studioso serio ed intelligente un giurista di razza ed un eminente uomo pubblico.

Antonino De Stefano ha cominciato a segnare la sua traccia quale magistrato della Corte dei Conti, dove seppe subito acquistare grande autorevolezza anche tra i colleghi più anziani e qualificati e godette l'altissima stima e la illimitata fiducia di quel grande Presidente della Corte dei Conti che è stato Ferdinando Carbone, che ne preconizzò il luminoso cammino.

Docente universitario è stato allievo di quel maestro di tutti noi che fu Arturo Carlo Jemolo ed ha saputo seguirne lo stile di vita e di pensiero, impartendo dalla cattedra dei più prestigiosi Atenei d'Italia lezioni assai seguite ed apprezzate.

« Grand Commis », e non aggiungo « dello Stato », perché la espressione nel senso più moderno o comprensivo non tollera più le limitazioni di angusti confini nazionali, ormai fuori del tempo, ha rappresentato nelle Comunità europee con alta dignità l'Istituzione superiore di controllo italiana ed ha ricoperto la prestigiosa carica di Presidente del Collegio dei Revisori dell'« International Institute for management of Technology ».

Come scrittore ha portato acuti e fondamentali contributi nei delicati e vari campi del diritto, accoppiando sempre al sottile intuito giuridico la consapevole attenzione — che è propria delle menti illuminate — alla attualità dei problemi ed all'insegnamento della storia. Il suo « Rivoluzione e Religione nelle prime esperienze costituzionali » ne costituisce alta e significativa espressione.

Giudice della Corte Costituzionale ha poi portato in questo altissimo consesso il frutto maturo di una vita di studio, di lavoro e d'esperienza,

sottoscrivendo come relatore importanti sentenze che restano come tappe fondamentali dell'evolvere — e quale rapido evolvere — di una civiltà giuridica.

Dal diritto civile a quello penale a quello amministrativo, al diritto del lavoro, dai rapporti tra Stato e Regioni a quelli tra Stato e Chiesa, dai problemi della riforma sanitaria a quelli dell'ammissibilità dei referendum non vi è settore giuridico nel quale Antonino De Stefano non abbia lasciato da questo suo alto scranno l'impronta della sua poliedrica cultura.

In questo egli può essere assunto a simbolo di come si è venuta forgiando nei cinque lustri di storia la vostra immagine, Signori della Corte Costituzionale, che è quella carismatica dei depositari di una scienza, di una saggezza e di un equilibrio superiori, che costituiscono al tempo stesso l'ultima risorsa ed il primo presidio per scongiurare i pericoli che possono insidiare la libertà del privato e l'autorità dello Stato, che sono beni entrambi meritevoli di tutela in una democrazia ben ordinata, quale — nonostante tutto continua a essere — ed a crescere — la nostra, anche per non piccolo merito vostro.

La storia di questa nostra epoca travagliata si scrive in gran parte nelle supreme istanze giudiziarie: è questa una verità che ci viene da oltre Atlantico e da oltre Manica, ma che ha preso ormai cittadinanza nel Vecchio Continente, dove l'Italia non fa certo eccezione ed anzi riscopre e rinverdisce lontane e profonde radici della sua storia.

Ebbene il vice Presidente della Corte Costituzionale lascia oggi il suo alto incarico consegnando a voi ed a noi il suo contributo di storia.

Sono parole che posso pronunciare senza velo di rimpianto perché ho la certezza che il Prof. De Stefano continuerà a scrivere altre importanti pagine ed a dire nuove cose importanti al servizio del paese, domani come ieri come sempre.

Lo ascolteremo e lo leggeremo ancora, sempre con fruttuoso arricchimento. Ed uso il plurale non per retorico esercizio di eloquio, ma perché nel pronunciare queste parole ho il privilegio e la certezza di interpretare e di esprimere i sentimenti dei colleghi dell'Avvocatura, che per mio tramite rivolgono al Presidente De Stefano un caldo saluto ed augurio, cui si aggiunge quello mio personale carico di profonda stima e deferente amicizia. Un augurio che è anche facile profezia di nuovi successi in continuità di fecondo lavoro.

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE

- Acque pubbliche - Competenza e giurisdizione - Cognizione diretta del Tribunale superiore - Ricorso contro ordinanza di ammissione ad istruttoria - Sussiste - Presenza di questioni preliminari o incidentali di diritto soggettivo - Irrilevanza, 820.
- Acque pubbliche - Concessione - Ammissione ad istruttoria - Immediata impugnabilità, 820.
- Acque pubbliche - Concessione - Ammissione ad istruttoria in concorrenza - Domande di voltura o rinnovo - Illegittimità, 821.
- Acque pubbliche - Giudizio e procedimento - Tribunale superiore in sede di cognizione diretta - Ricorso - Termine - Decorrenza - Piena conoscenza - Rilevanza, 817.
- Regioni - Bacini idrografici interregionali - Individuazione e delimitazione - Discrezionalità, 623.
- Valle d'Aosta - Grandi deviazioni per uso idroelettrico - Proroga delle concessioni con legge statale - Illegittimità costituzionale - Piano d'interesse nazionale - Limite all'attribuzione regionale, 622.

APPALTO

- Onerosità e difficoltà dell'esecuzione - Revisione del corrispettivo - Clausola di esclusione - Effetti - Mutamento del tipo contrattuale - Esclusione - Allargamento dell'alea normale, 804.

AVVOCATI E PROCURATORI

- Esami di procuratore legale - Commissione giudicatrice - Collegio rappresentativo - Esclusione - Sostituzione membri effettivi - Possibilità per ogni sostituto, 754.

- Esami di procuratore legale - Commissione giudicatrice - Sostituzione - Normativa che consente sostituzione qualunque membro, 754.

CAMBIO E VALUTA

- Residenza ai fini valutari - Lavoratore italiano all'estero - Lavoro autonomo - Altre attività economiche, 636.

COMPETENZA CIVILE

- Comunità europee - Agricoltura - Mangimi - Aiuti ai produttori - Diritto soggettivo, 709.
- Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia residenziale pubblica - Inclusione di fondo nel p.e.l.p. - Omissa opposizione di termini, 748.

COMUNITA EUROPEE

- Aiuti erogati dall'A.I.M.A. - Fermo amministrativo - Limiti, 709.
- Circolazione di autoveicoli - Assicurazione della responsabilità civile - Ravvicinamento delle legislazioni - Controllo della carta verde - Abolizione - Responsabilità degli Uffici nazionali di assicurazione - Limiti, 689.
- Circolazione di autoveicoli - Assicurazione della responsabilità civile - Ravvicinamento delle legislazioni - Controllo della carta verde - Abolizione - Stazionamento abituale del veicolo - Nozione, 688.
- Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione - Autobus usati - Controlli - Limiti, 705.
- Libera circolazione delle merci - Paste alimentari - Presenza di grano tenero - Controlli, 702.

CONTABILITA PUBBLICA

- Contratti della Pubblica Amministrazione - Concorso di idee - Assimilazione all'appalto-concorso - Conseguenze, 756.

CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Atto invasivo - Proposta interna di carattere tecnico e circolare interpretativa - Non sono tali, 622.

ENTI PUBBLICI

- Successione tra enti - Opera Nazionale Pensionati d'Italia - Soppressione - Ripartizione del patrimonio tra le regioni - Eventuali passività anteriori - Assunzione di queste da parte dell'Ufficio liquidazioni Ministero del Tesoro, 804.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA

- Autorizzazione all'occupazione d'urgenza - Competenza - Sindaco - Opere di spettanza comunale - Condizioni, 817.
- Autorizzazione all'occupazione d'urgenza - Fissazione del termine - Motivazione - Necessità, 817.
- Determinazione dell'indennità - Terreno con potenzialità edificatoria - Serio ristoro - Criterio di riferimento, 664.
- Indennità di espropriazione - Qualificazione di un'area come edificabile - Assenza di previsione urbanistica - Rileva per la determinazione del valore dell'area, 666.
- Occupazione d'urgenza - Durata - Scadenza della dichiarazione di pubblica utilità - Termine massimo, 817.
- Occupazione illegittima - Risarcimento del danno - Liquidazione - Rivalutazione - Potere del giudice d'appello - Sussistenza - Criteri, 732.
- Occupazione parziale - Risarcimento del danno - Spese di recinzione del fondo residuo - Sussistenza - Limiti, 733.

- Occupazione temporanea - Area edificatoria in atto coltivata - Indennizzo - Commisurazione al valore edificatorio - Legittimità, 732.

GIURISDIZIONE CIVILE

- Amministratori e dipendenti di enti locali - Responsabilità amministrativa - Giurisdizione dell'A.G.O. - Legittimità costituzionale, 641.
- Decisione della Corte dei Conti - Ricorso per Cassazione - Questione pregiudiziale - Attiene ai limiti esterni della giurisdizione - Ammissibilità del ricorso, 721.
- Decisioni del Consiglio di Stato - Ricorribilità per Cassazione - Sindacato della Cassazione - Limiti, 718.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Appello - Termine breve - Decorrenza - Notifica sentenza all'ente pubblico - Inidoneità - Notifica sentenza al procuratore costituito - Necessità, 737.
- Ricorso giurisdizionale - Giurisdizione esclusiva - Azioni di accertamento - Ammissibilità - Condizione, 756.

IMPIEGO PUBBLICO

- Concorso - Brevità operazioni correzione prove scritte - Eccesso di potere - Sviamento potere - Insussistenza, 754.
- Dirigenti - Orario di servizio - Maggiorazione - Compenso per lavoro straordinario - Esclusione - Questione di costituzionalità - Non manifesta infondatezza, 753.
- Infermità - Causa di servizio - Accertamento nesso causalità - Parere del Comitato pensioni privilegiate - Necessità, 743.
- Infermità - Causa di servizio - Decreto accertamento nesso causalità - Annullamento d'ufficio - Carattere vincolante a tutti gli effetti, 743.
- Orientamento delle carriere - Mera aspettativa di promozione - Non è posizione giuridica acquisita, 658.
- Polizia di Stato - Trasferimento - Normativa applicabile - Trasferimento per motivi di servizio - Motivazione - Non occorre, 755.

- Trattamento economico - Prescrizione - Interessi e rivalutazione monetaria, 755.

IMPUGNAZIONI CIVILI

- Incidentali - Tardive - Ammissibilità - Condizioni, 804.

LOCAZIONE

- Canone - Clausole di adeguamento - Inefficacia legale - Ambito di applicazione, 727.

PENSIONI

- Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - Atti amministrativi attinenti al rapporto di pubblico impiego - Sindacato incidentale di legittimità - Esclusione - Eccesso di potere giurisdizionale, 722.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

- Mancato recapito di lettere raccomandate - Responsabilità dell'Amministrazione - Onere di previo reclamo in via amministrativa, 643.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Opposizione di terzo - Avverso ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, 620.

PROCEDIMENTO PENALE

- Giudice penale - Poteri - Discrezionalità amministrativa - Prezzi - Sindacato - Possibilità, 617.

PROVA PENALE

- Interrogatorio libero di imputato di reato connesso - Condizioni di ammissibilità - Connessione sostanziale di reati - Necessità, 824.

REATO

- Reati associativi - Banda armata - Organizzazione - Requisiti, 824.
- Reati contro la personalità dello Stato - Banda armata - Concorso morale in delitti rientranti nel programma criminoso del sodalizio -

- Concorso desunto dal vincolo di partecipazione al sodalizio - Illegittimità, 824.

REGIONI

- Acque pubbliche - Bacini idrografici interregionali - Interventi statali per opere idrauliche di terza categoria - Legittimità costituzionale, 623.
- Controlli statali - Ispettori statali sull'applicazione degli accordi collettivi - Non concretano controllo anomalo, 645.
- Materia dell'organizzazione degli uffici - Recepimento di accordi collettivi - Adeguamento alle peculiarità - Attribuzione regionale, 645.
- Pareri da parte delle regioni - Termine per esprimerli - Congruità, 623.
- Riforma economico-sociale - Nozione, 645.

RELIGIONE, CULTO E CHIESE

- Enti ecclesiastici - Natura giuridica nell'ordinamento interno - Rappresentanza sostanziale e processuale - Delega da parte del rappresentante ad altro soggetto - Ammissibilità, 730.

SANITA

- Unità sanitarie locali - Personale dipendente - Accordi collettivi - Attribuzione regionale, 645.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

- Accertamento - Competenza dell'ufficio - Inderogabilità - Presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente - Irrilevanza fino al momento in cui non giunge all'ufficio competente, 781.
- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenze - Fusione e incorporazione di società - Realizzo automatico di plusvalenze - Esclusioni - Difetto di iscrizione di plusvalori in bilancio - Intassabilità, 783.
- Imposta sul reddito delle persone giuridiche e imposta locale sui redditi - Consorzio per prestazioni di

garanzie - Ente commerciale - Interessi prodotti dal fondo rischi - Sono soggetti ad ILOR - Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 19 - E innovativa, 772.

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI

- Imposta di registro - Decadenza da agevolazione dovuta a fatto del compratore - Obbligazione solidale del venditore - Permane, 659.
- Imposta sul valore aggiunto - Esercizio d'impresa - Impresa in liquidazione - Concordato preventivo, 778.
- Imposte di fabbricazione - Interessi su pagamento dilazionato - Art. 3 *quater* d.l. 6 luglio 1974, n. 251, introdotto con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346 - Entrata in vigore - Data di pubblicazione della legge di conversione, 796.
- Imposte doganali - Merci perdute - Furto - Non esclude l'imponibilità, 766.
- Imposte doganali - Perdita della merce - Evento successivo alla inosservanza del termine per la presentazione - Irrilevanza, 767.

TRIBUTI (IN GENERALE).

- Accertamento - Notificazione - Nullità - Sanatoria, 780.
- Accertamento - Sanzioni - Provvedimento di irrogazione - Natura - Nascita dell'obbligazione, 792.
- Accertamento tributario - Notificazioni - Irreperibilità del destinatario nel domicilio fiscale - Modalità, 760.
- Accertamento tributario - Prove - Presunzioni - Nozione, 776.
- Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Valutazione - Criteri

tecnici della stima - Censurabilità in terzo grado - Esclusione, 758.

- Contenzioso tributario - Impugnazione - Motivi - Necessità - Richiamo alle deduzioni dei precedenti gradi - Insufficienza, 801.
- Contenzioso tributario - Procedimento innanzi alle commissioni - Appello - Notifica ad istanza di parte e successivo deposito nella segreteria - Nullità insanabile, 800.
- Processo tributario - Composizione delle commissioni tributarie di primo grado - Componenti non « togati » - Idoneità, 618.

TRIBUTI LOCALI

- Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Valore iniziale - Valore risultante da condono - E vincolante, 798.

URBANISTICA

- Valore di mercato dei terreni - Speranza di edificabilità - Previsioni urbanistiche vigenti o « in fieri » - Sono rilevanti, 667.
- Valore di un terreno - Data di riferimento - Speranza di ottenere un permesso di edificare - Bozza di strumento urbanistico attuativo - Rilevanza - Limiti - Sopravvenienza di detto strumento urbanistico - Irrilevanza, 667.
- Vincoli preordinati alla espropriazione - Perdita di efficacia per decorso del quinquennio - Conseguenze - Edificabilità solo nei limiti degli standard urbanistici legali, 665.
- Vincolo di p.r.g. preordinato alla espropriazione - Mancata previsione del limite di durata - Non è lesiva della proprietà, 666.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

29 marzo 1984, n. 79	<i>pag.</i>	617
7 giugno 1984, n. 154	»	618
7 giugno 1984, n. 167	»	620
8 giugno 1984, n. 169	»	622
27 giugno 1984, n. 180	»	636
11 luglio 1984, n. 187	»	622
11 luglio 1984, n. 188	»	623
11 luglio 1984, n. 189	»	641
11 luglio 1984, n. 190	»	643
25 luglio 1984, n. 219	»	645
25 luglio 1984, n. 220	»	658
25 luglio 1984, n. 226	»	659
30 luglio 1984, n. 231	»	664

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

9 febbraio 1984, nella causa 344/82	<i>pag.</i>	688
9 febbraio 1984, nella causa n. 64/83	»	689
21 febbraio 1984, nella causa 202/82	»	702
27 marzo 1984, nella causa 50/83	»	705

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 10 giugno 1983, n. 3987	<i>pag.</i>	666
Sez. Un. civili, 11 novembre 1983, n. 6690	»	718
Sez. Un., 7 dicembre 1983, n. 7293	»	721
Sez. III, 27 febbraio 1984, n. 1398	»	727
Sez. I, 10 maggio 1984, n. 2857	»	758
Sez. I, 15 maggio 1984, n. 2937	»	760
Sez. I, 15 maggio 1984, n. 2943	»	766
Sez. I, 15 maggio 1984, n. 2947	»	767
Sez. I, 17 maggio 1984, n. 3053	»	772
Sez. I, 21 maggio 1984, n. 3109	»	776
Sez. I, 21 maggio 1984, n. 3117	»	778
Sez. I, 24 maggio 1984, n. 3191	»	780
Sez. Un. 25 maggio 1984, n. 3217	»	783
Sez. I, 29 maggio 1984, n. 3273	»	792
Sez. I, 30 maggio 1984, n. 3301	»	796
Sez. I, 13 giugno 1984, n. 3531	»	798

Sez. I, 13 giugno 1984, n. 3539	<i>pag.</i>	800
Sez. I, 13 giugno 1984, n. 3541	»	801
Sez. Un., 16 giugno 1984, n. 3611	»	709
Sez. I civ., 10 luglio 1984, n. 4040	»	730
Sez. I civ., 30 luglio 1984, n. 4553	»	732
Sez. I, 20 settembre 1984, n. 4806	»	804

CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE

Sez. III civ., 3 marzo 1983	<i>pag.</i>	666
---------------------------------------	-------------	-----

LANDS TRIBUNAL FOR SCOTLAND

19 luglio 1984	<i>pag.</i>	667
--------------------------	-------------	-----

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE

20 settembre 1984, n. 18	<i>pag.</i>	817
21 settembre 1984, n. 20	»	820

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 2 aprile 1984, n. 7	<i>pag.</i>	665
Ad. Plen., 5 aprile 1984, n. 8	»	737
Ad. Plen., 18 aprile 1984, n. 9	»	743
Ad. Plen., 23 maggio 1984, n. 11	»	748
Sez. IV, Ordinanza 2 aprile 1984, n. 204	»	753
Sez. IV, 27 aprile 1984, n. 300	»	754
Sez. IV, 31 maggio 1984, n. 423	»	755
Sez. V, 18 maggio 1984, n. 371	»	755
Sez. VI, 15 maggio 1984, n. 260	»	756
Sez. VI, 15 maggio 1984, n. 261	»	756


GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE


Sez. I penale, 18 maggio 1984, n. 309	<i>pag.</i>	824
---	-------------	-----

PARTE SECONDA
INDICE DELLA LEGISLAZIONE

RASSEGNA DI DOTTRINA	pag.	77
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE		
<i>Leggi e decreti</i>	»	91
QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
I. - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	»	91
II. - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	»	93
III. - <i>Questioni proposte</i>	»	97
INDICE BIBLIOGRAFICO	»	133



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1984, n. 79 - Pres. Elia - Rel. Bucciarelli Ducci - Carè ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Procedimento penale - Giudice penale - Poteri - Discrezionalità amministrativa - Prezzi - Sindacato - Possibilità.

(Cost. art. 3; d.l. C.p.S. 15 settembre 1947 n. 896, artt. 7, 8 e 14).

Il giudice penale non incontra alcun ostacolo all'esercizio del suo potere di controllo giurisdizionale sulla legittimità delle deliberazioni adottate dai comitati prezzi.

Il Pretore di Salò con ordinanze di identico contenuto e motivazione, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi), in quanto sanzionano penalmente la violazione di un precetto che verrebbe determinato unicamente attraverso un provvedimento amministrativo (di fissazione dei prezzi di alcuni beni) interamente sottratto — ad avviso del Pretore — al sindacato giurisdizionale del giudice ordinario.

Si dubita nell'ordinanza di rimessione che le norme impugnate possano creare attraverso « l'arbitrio degli organi amministrativi » una « discriminazione di categorie soggette a calmiera nel senso che il Comitato Provinciale Prezzi, non avendo strumenti idonei, discrimina di fatto tra i vari produttori dei beni sottoposti al calmiera; in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che impone parità di trattamento in parità di situazioni » (*omissis*)

La motivazione delle ordinanze dimostra, peraltro, come la discriminazione prospettata dal pretore riguardi non un diverso trattamento in linea generale tra soggetti che si trovano in identiche condizioni, quanto piuttosto le eventuali differenze di trattamento che si potrebbero avere tra i produttori dei diversi beni soggetti a calmiera; differenze determinate da una non corretta valutazione di mercato, per mancanza da parte degli organi pubblici (comitati dei prezzi) di idonei strumenti di indagine, tale da rendere la fissazione dei prezzi puramente arbitraria e da impedire, quindi, al giudice qualsiasi sindacato sull'esercizio del potere discrezionale spettante alla pubblica amministrazione.

Sul punto, tuttavia, questa Corte è già intervenuta con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957, che ha escluso l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 14 del D.L.C.P.S. n. 896/1947, qui impugnato, pronunciandosi su una questione analoga, in cui si lamentava, in relazione ad un diverso parametro costituzionale, la mancata prefissione di criteri per l'esercizio del potere discrezionale del CIP e dei comitati provinciali dei prezzi. La Corte in tale occasione ha affermato che il potere di tali comitati, « lungi dall'essere illimitato », ... « è collegato a elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito ». Rilevava infatti la citata sentenza — né vengono prospettati dal giudice *a quo* argomenti o profili nuovi tali da indurre questa Corte a diversa valutazione — che la determinazione dei prezzi è preceduta da un *iter* istruttorio disciplinato legislativamente, nel corso del quale l'accertamento del costo delle merci viene compiuto da apposite commissioni, di cui fanno parte le stesse categorie interessate, non in maniera simbolica ma con precisi poteri consultivi e deliberanti, tanto che le deliberazioni adottate dai comitati prezzi, essendo ancorate a precisi elementi tecnici, non sono sformite di garanzie giurisdizionali, potendosi ricorrere contro di esse davanti al giudice amministrativo. Pertanto anche in sede ordinaria al giudice penale, chiamato ad applicare le norme impuginate, non incontra alcun ostacolo al pieno esercizio del suo potere di controllo giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti, la cui violazione viene contestata all'imputato.

Mancando, quindi, lo stesso presupposto della arbitraria discriminazione lamentata, cioè l'illimitata discrezionalità della Pubblica Amministrazione, viene meno ogni pretesa violazione del principio di uguaglianza (o più precisamente viene meno la pretesa violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, implicitamente richiamata mediante l'invocazione dell'art. 3 Cost.), denunciata nell'ordinanza di rimessione.

CORTE COSTITUZIONALE, 7 giugno 1984, n. 154 - Pres. Elia - Rel. Paladino - Fidelio (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi (in generale) - Processo tributario - Composizione delle commissioni tributarie di primo grado - Componenti non « togati » - Idoneità.
(Cost., art. 102; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 4).

Premesso che le commissioni tributarie sono giudici « speciali », non può assumersi a parametro l'ordinamento giudiziario e in genere la normativa concernente i giudici « ordinari » (1).

(1) All'affermazione riportata nella massima si è adeguata la proposta di legge n. 1952 (Atti Camera, IX legislatura). Il Parlamento — quando avrà modo di occuparsi del processo tributario (e la Corte costituzionale auspica ciò

(*omissis*) Viene impugnato l'art. 4 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 636, relativo ai « requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie »: con implicito riferimento alle Commissioni di primo grado, perché solo a tali effetti la questione stessa può dirsi rilevante nei giudizi *a quibus*. Quale parametro è poi richiamato l'art. 102 della Costituzione, ma non per quanto concerne il divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali (in ordine al quale la Corte si è già pronunciata, del resto, con le sentt. n. 215 del 1976, n. 196 e n. 217 del 1982), bensì per il contrasto che sarebbe ravvisabile fra la norma impugnata e l'imperativo costituzionale dell'idoneità di ogni giudice, ordinario o speciale che sia, « a svolgere la funzione giurisdizionale ». In ogni caso, la richiesta che sostanzialmente le ordinanze in esame rivolgono alla Corte è quella di paralizzare il funzionamento delle Commissioni tributarie di primo grado — secondo l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente — escludendone, perché inidonei, tutti i componenti diversi dai presidenti e dai vicepresidenti delle Commissioni stesse e delle loro sezioni.

Peraltro, si tratta di un'impugnativa non fondata. Le ordinanze in esame non precisano in qual parte l'art. 102 della Costituzione sarebbe violato, ma si limitano a denunciare — in termini affatto generici — la circostanza che l'idoneità dei componenti delle Commissioni tributarie sia stata vagliata dal legislatore delegato diversamente che « per i giudici togati »: il che fa pensare che il termine di raffronto sia rappresentato — come già nelle eccezioni del ricorrente — dall'« ordinamento giudiziario » di cui al primo comma dell'articolo medesimo. Senonché il riferimento, così ricostruito, appare doppiamente inappropriato: da un lato, perché lo stesso ordinamento giudiziario prevede giudici monocratici come quelli « conciliatori », senza prescrivere per essi alcun requisito specifico di idoneità; d'altro lato, perché tale ordinamento concerne i soli « magistrati ordinari », con la conseguenza che non si può farne un parametro per la valutazione della legittimità costituzionale di norme riguardanti giudici speciali sia pur revisionati, quali sono — secondo questa Corte — le Commissioni tributarie disciplinate dal d.P.R. n. 636. Né sembra sostenibile che il termine di raffronto sia invece costituito, nella prospettiva del giudice *a quo*, dai requisiti che il decreto legislativo sulla revisione del contenzioso tributario stabilisce per quanto attiene ai presidenti ed ai vicepresidenti delle Commissioni e delle loro sezioni: a parte ogni altra considerazione, infatti, tali giudici non vanno necessariamente nominati fra i « magistrati, ordinari o amministrativi, in ser-

avvenga sollecitamente) — dovrà decidere anzitutto se mantenere l'attuale configurazione del giudice tributario come giudice « speciale » (nei primi due gradi) o invece inquadralo, mediante la formula organizzatoria delle sezioni specializzate, nell'ambito della magistratura « ordinaria ».

vizio o a riposo», di cui al quarto comma dell'art. 2, ma possono essere scelti — stando al medesimo comma — fra gli «intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo» ovvero «fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio», che certo non sono equiparabili ai «giudici togati» dei quali ragiona il giudice *a quo*.

Ciò basterebbe per imporre il rigetto dell'attuale impugnativa. Conviene però aggiungere, comunque, che l'idoneità dei componenti delle Commissioni tributarie di primo grado non è garantita unicamente dal «diploma di istruzione secondaria di secondo grado», richiesto dalla lett. a) dell'impugnato art. 4; ma deve od almeno dovrebbe venire puntualmente assicurata mediante il complesso procedimento di scelta regolato dal quinto, sesto e settimo comma del citato art. 2 (procedimento che il giudice *a quo* non censura ed anzi non considera per nulla): dal momento che la scelta stessa non si effettua a caso entro la massa dei diplomati in questione, bensì viene rimessa alle responsabili valutazioni del presidente del Tribunale, sulla base di designazioni dei Consigli comunali territorialmente interessati e di elenchi formati dall'amministrazione finanziaria (nonché di eventuali altri elenchi, appositamente richiesti dal presidente del Tribunale alle «camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri»). Dal che consegue che detti componenti delle Commissioni tributarie di primo grado, nell'intento del decreto n. 636, non dovrebbero risultare meno idonei dei membri delle sezioni specializzate progettate in tal campo da una proposta di legge attualmente all'esame del Parlamento (Camera, n. 560 della IX legislatura), in base alla quale verrebbero appunto prescritti «il diploma di scuola media superiore e un'esperienza quinquennale nelle materie giuridiche o tributarie».

Con tutto questo, rimangono le molte deficienze del contenzioso tributario, ampiamente segnalate in dottrina e dagli operatori del settore, per le quali il Parlamento è ora chiamato a porre rimedio. Ma l'urgenza di un riordino legislativo dell'intera materia non toglie che la questione in esame non abbia fondamento, così come è stata prospettata ed ai fini del giudizio spettante alla Corte.

CORTE COSTITUZIONALE, 7 giugno 1984, n. 167 - Pres. Elia - Rel. Andrioli.

Procedimento civile - Opposizione di terzo - Avverso ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione.

(Cost., artt. 3 e 24; cod. proc. civ., art. 404).

Contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 404 cod. proc. civ. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di conva-

lida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.

(omissis) La Corte deve prendere le mosse dagli orientamenti della Corte di Cassazione in materia pur non nascondendosi che alcuni autori e non pochi giudici di merito — pur senza sospingere il dibattito sullo scrutinio di costituzionalità — si sono impegnati a riconoscere a terzi, i quali lamentino di essere pregiudicati da ordinanze di convalida di sfratto, la legittimazione all'opposizione ordinaria e/o revocatoria: invero, la Corte di Cassazione per un verso ha descritto che soltanto provvedimenti aventi la forma di sentenza possono formare oggetto della opposizione *de qua* per modo che ai terzi pregiudicati altra via non sarebbe aperta all'infuori della azione cognitoria di accertamento negativo del diritto dell'intimante, a favore del quale sia stata resa ordinanza di convalida di sfratto (sentenze 161/1949, 1650/1979, 1651/1981), e per altro verso ha reputato inespugnabile l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. vuoi contro l'ordinanza di convalida di sfratto (sentenze 2616/1964), vuoi contro sentenze di rilascio rese in contraddittorio (sentenze 3635/1954, 151/1967, 508/1976).

Ma poiché il diritto « vivente » non è sempre conforme ai dettami della Carta Costituzionale, è da scrutinare se il sistema applicativo, quale risulta dagli orientamenti del Giudice cui compete la nomofilachia, esibisca carte in regola con gli artt. 3 e 24, e la risposta è negativa.

In disparte che la stessa Corte di Cassazione non esita a dire impugnabili per violazioni di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., provvedimenti decisori che pur rivestano la forma di ordinanza o di decreto, è palese la disparità di trattamento inflitta al terzo, nel campo del diritto di azione in una con il diritto di difesa assicurato dai due primi commi dell'art. 24 (sent. 137/1984, paragrafo 6), a seconda che si assuma lesa da sentenza passata in giudicato o, comunque, esecutiva, pronunciata a seguito di cognizione ordinaria, ovvero da ordinanza di convalida di sfratto consecutiva al difetto di comparizione dell'intimato o di non opposizione del pur comparso intimato.

La discrepanza tanto più è lesiva di quei canoni di ragionevolezza cui si ispira nella giurisprudenza di questa Corte l'art. 3 pur se inserito nell'area coperta dall'art. 24, per quanto si rifletta che la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisivo è da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggior misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva.

La constatata violazione dei richiamati canoni costituzionali vale a dire fondata la proposta questione di illegittimità, ma non è inopportuno aggiungere che non possono preservare da censura l'art. 404 né il pur ipotizzato riconoscimento al terzo lesa della legittimazione a spiegare l'opposizione ex art. 615 c.p.c., per essere questo rimedio riservato a chi

dal titolo esecutivo è identificato come soggetto passivo dell'esecuzione forzata e ai suoi eredi (nonché a coloro che l'art. 602 c.p.c. definisce terzi proprietari — si noti bene — nell'espropriazione forzata, non già nell'esecuzione per consegna o rilascio), né la *querela nullitatis* prospettata dalla Corte di Cassazione perché tale figura, la cui cittadinanza nell'odierno ordinamento ha formato oggetto di critica, per non inserirsi nel procedimento sommario per convalida di sfratto, e per riservare al terzo un trattamento notevolmente diverso da quello che l'art. 668 c.p.c. garantisce all'intimato non comparso, legittimandolo all'opposizione tardiva.

Così giudicando la Corte non arreca offesa al diritto di azione del locatore intimante perché l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida non è automaticamente neutralizzata dalla opposizione di terzo, sol che si ponga mente al combinato disposto degli artt. 373 e « novellato » 407 c.p.c.

L'opposizione di terzo è sperimentabile — è appena il caso di chiarirlo — anche contro l'ordinanza di rilascio prevista nell'art. 30 l. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) (*omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 8 giugno 1984 n. 169 - *Pres. Elia - Rel. De Stefano* - Regione Valle d'Aosta (avv. Romanelli) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Del Greco).

Acque - Valle d'Aosta - Grandi deviazioni per uso idroelettrico - Proroga delle concessioni con legge statale - Illegittimità costituzionale - Piano d'interesse nazionale - Limite all'attribuzione regionale.

(Statuto Valle d'Aosta, art. 7; d.l. 1° febbraio 1977 n. 13, art. 1).

Premesso che i poteri riservati allo Stato da statuti regionali non possono essere tanto assorbenti da eliminare del tutto ogni residua competenza regionale, contrasterebbero con lo statuto valdostano disposizioni di legge statale le quali prorogassero tutte le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice. La Regione Valle d'Aosta è tenuta a rispettare i limiti che discendono dal piano d'interesse nazionale relativo alla nazionalizzazione delle imprese elettriche.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1984, n. 187 - *Pres. Elia - Rel. Bucciarelli Ducci* - Regione Liguria (avv. Pericu), Regione Piemonte (avv. Romanelli), Regioni Veneto e Lombardia (avv. Lorenzoni), e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Atto invasivo - Proposta interna di carattere tecnico e circolare interpretativa - Non sono tali.

Regioni - Pareri da parte delle regioni - Termine per esprimerli - Congruità.

Acque - Regioni - Bacini idrografici interregionali - Individuazione e delimitazione - Discrezionalità.

Una proposta di carattere tecnico (preparatorio ed interno) espressa dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ed una circolare interpretativa indirizzata dal Ministro dei Lavori pubblici agli organi periferici del proprio Ministero non sono atti invasivi di attribuzioni regionali.

Nei casi in cui sia richiesto il parere delle regioni, per l'adozione di un parere dello Stato, questo può fissare un termine entro il quale i pareri stessi devono pervenire e decorso il quale il procedimento deve legittimamente proseguire. In assenza di norma costituzionale che stabilisca la durata minima di detto termine, è sufficiente che esso sia congruo e non irrazionale; può ritenersi congruo il termine di quasi un mese.

Una volta che il legislatore ha ritenuto di introdurre la distinzione tra bacini di carattere regionale e interregionale, attribuendo a questi ultimi prevalente interesse nazionale, tale da non poter essere sacrificato all'autonomia delle Regioni, rientra nella discrezionalità del Governo, cui è affidata la tutela degli interessi nazionali in esame, adottare i criteri tecnico-amministrativi che ritiene rispondenti alla logica della distinzione voluta dal legislatore, quando questi non si manifestino chiaramente contrari ai canoni della ragionevolezza.

III

CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1984, n. 188 - Pres. Elia - Rel. Bucciarelli Ducci - Regione Piemonte (avv. Romanelli), Regione Lombardia (avv. Pototschnig), Regione Emilia Romagna (avv. Giannini) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Regioni - Acque pubbliche - Bacini idrografici interregionali - Interventi statali per opere idrauliche di terza categoria - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 117 e 118; l. 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3).

Il decreto delegato n. 616 del 1977 sebbene disciplini in via generale il trasferimento alle regioni di competenza statali, ed abbia pertanto particolare rilievo nella ripartizione delle sfere di competenza tra Stato e regioni, non assume — per ciò solo — natura di legge costituzionale o comunque rinforzata cosicché esso, per il suo carattere di legge ordinaria, ben può essere modificato da una legge successiva purché questa non violi l'articolo 117 Costituzione.

Premesso che la competenza per le opere idrauliche — ancorché di terza categoria — ricadenti in bacini idrografici interregionali, è rimasta allo Stato, non contrasta con gli artt. 117 e 118 Cost. la l. n. 2 del 1978 che affida all'amministrazione statale l'effettuazione di interventi per il completamento ed il ripristino di opere idrauliche della valle Padana danneggiate dalle alluvioni del 1977.

I

Con il ricorso di cui in narrativa la Regione autonoma Valle d'Aosta chiede sia dichiarata la illegittimità costituzionale del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 13 (Proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice), per violazione dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), che disciplina il regime delle acque pubbliche esistenti nella Regione.

Il decreto legge impugnato dispone, con il primo comma dell'art. 1, che le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite agli enti locali, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono prorogate fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio delle attività elettriche previste dall'art. 4, n. 5, della legge istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque fino al 31 gennaio 1980. Per effetto del secondo comma dello stesso art. 1, sono altresì prorogate sino a tale data le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, assentite alle imprese a partecipazione statale, nonché ad altre imprese autoproduttrici di energia elettrica, di cui all'art. 4, n. 6, della stessa legge n. 1643 del 1962.

Nel ricorso, sottolineata l'importanza, tutta particolare, del patrimonio idrico della Valle, per i suoi caratteri naturali e geografici, si osserva che lo Statuto speciale, per le «acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile», prevede, all'art. 5, la loro appartenenza esclusiva al demanio regionale; mentre, per le altre acque pubbliche, stabilisce, all'art. 7, che esse «sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione», salvo che lo Stato non intenda farle oggetto di un piano d'interesse nazionale. Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione; per esse la Regione subentra nella concessione alla cessazione dell'uso o della preesistente concessione. Il momento della cessazione assume perciò per queste ultime una importanza decisiva, perché segna l'inizio del concreto esercizio dei diritti della Regione. In proposito la ricorrente si richiama alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui, quando l'art. 7 dello

Statuto parla di cessazione della concessione, deve intendersi si sia riferito alla data di scadenza originaria della stessa; sì che a quel momento la Regione diviene *ex lege* concessionaria, con esclusione perciò della possibilità per lo Stato di prorogare o rinnovare la concessione precedente. Cosicché, spostando, con la menzionata proroga, la data di cessazione originariamente prevista, l'impugnato decreto legge si porrebbe in contrasto con l'art. 7 dello Statuto.

Successivamente alla presentazione del ricorso, la legge di conversione del decreto legge impugnato, 31 marzo 1977, n. 92, ha inserito nell'art. 1 un quarto comma, in virtù del quale « sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale ».

Va tenuto, inoltre, presente che la stessa formula di « salvezza » è stata poi ripetuta anche nel successivo d.l. 31 gennaio 1981, n. 13 (convertito con modificazioni in legge 1° aprile 1981, n. 106), con il quale il termine di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, già prorogato al 31 gennaio 1981 dalla legge di conversione del d.l. n. 13 del 1977, è stato prorogato fino al 31 luglio 1981 (e fino al 31 ottobre 1981, in sede di conversione), anche per le concessioni scadenti entro tale data. Si legge, infatti, nel secondo comma dell'art. 1 di tale decreto legge, che « sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ». E sono specificamente « fatti salvi i diritti della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano » nel successivo d.l. 31 ottobre 1981, n. 619 (convertito in legge 22 dicembre 1981, n. 765), con il quale il termine di scadenza suddetto è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 1982. Anche la legge 29 maggio 1982, n. 308, nel dettare norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi, ha disposto, all'art. 20, comma primo, che « resta ferma la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 ». Infine la legge 7 agosto 1982, n. 529, con la quale sono stati disciplinati i rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, prevede, all'art. 8, primo comma, che « nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ».

Dai lavori parlamentari relativi alla conversione in legge dell'impugnato decreto legge n. 13 del 1977, si evince chiaramente che la clausola della « salvezza » dei diritti delle regioni a statuto speciale trae specifica origine da un emendamento con il quale, « richiamata la particolare disciplina nella utilizzazione delle risorse idriche prevista dallo

Statuto della Regione Valle d'Aosta» si è inteso «escludere dall'applicazione del decreto legge le concessioni relative alla predetta regione». Anche se, in prosieguo della discussione, la «salvezza» è stata generalizzata, per «escludere l'applicabilità» del provvedimento anche per le altre Regioni a statuto speciale, e così far «pienamente salve tutte le prerogative e tutti i diritti, anche di natura economica», spettanti alle regioni medesime, onde «eliminare dubbi di illegittimità costituzionale per quanto concerne la tutela dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale», in sede di approvazione non si è mancato di ribadire che con l'emendamento medesimo si intendeva soprattutto «salvaguardare in modo completo e senza possibilità di dubbi i diritti particolari della Valle d'Aosta».

L'Avvocatura dello Stato obietta che il quarto comma inserito dalla legge di conversione nell'art. 1 dell'impugnato decreto legge n. 13 del 1977, va considerato «pleonastico», sulla base della tesi da essa sostenuta: e cioè, che la proroga di cui si discute, riguarda concessioni comprese nel piano d'interesse nazionale relativo alla nazionalizzazione delle imprese elettriche, per cui opera l'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo il quale la concessione gratuita per novantanove anni alla regione «è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale». Non sarebbe, pertanto, ipotizzabile una lesione di diritti della Regione che non esistevano, né può certo «la salvezza di diritti valere a far sorgere diritti non esistenti».

Siffatta conclusione non può essere condivisa. Non v'ha dubbio che la Corte, con la sentenza n. 13 del 1964, alla quale si richiama l'Avvocatura dello Stato, abbia affermato che la nazionalizzazione delle imprese elettriche comporta un piano d'interesse nazionale, essendo stata concepita come strumento di un sistema unitario di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica: sì che la previsione dell'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto per la Valle d'Aosta si è realizzata appunto con la legge di nazionalizzazione. In conseguenza, essendo le derivazioni a scopo idroelettrico uno degli essenziali strumenti per la produzione dell'energia elettrica, la concessione dell'uso dell'acqua per tale scopo non può nascere e non può vivere «se non nell'ambito della riserva stabilita con la legge di nazionalizzazione». Finché le acque siano destinate o debbano essere destinate ad uso di produzione elettrica e nei limiti di tale uso, la Regione Valle d'Aosta — si legge ancora nella sentenza — «non può esercitare alcun diritto o alcun potere incompatibile con la riserva» a favore dell'ENEL; ed è incompatibile con tale riserva «la pretesa di subentrare nella concessione delle acque al momento della cessazione dell'uso o della concessione ai sensi del terzo comma dell'art. 7 dello Statuto, quando le acque servano o debbano servire ad uso idroelettrico».

Ma va egualmente ricordato che la stessa sentenza concludeva richiamando un'affermazione contenuta in una precedente sentenza (n. 4 del 1964), e cioè che lo Stato può legittimamente avvalersi dei poteri che gli statuti regionali gli hanno riservato, ma la competenza statale non può essere « così assorbente da limitare ogni altra competenza regionale fino ad eliminarla affatto ». Pertanto la Corte auspicava che il legislatore provvedesse ad un « contemperamento » tra le esigenze nazionali e quelle regionali, « tenendo presenti i poteri e i diritti delle Regioni a statuto speciale, che sono stati compresi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della riforma »; e invitava il legislatore medesimo, perciò, ad assicurare alle Regioni anzidette il « massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti, compatibili con la nuova disciplina unitaria ».

Con la legge 5 luglio 1975, n. 304, venivano a tal fine dettate le « norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta ». Dai relativi lavori parlamentari risulta, infatti, che tale legge è stata emanata, in accoglimento della raccomandazione rivolta da questa Corte nella richiamata sentenza n. 13 del 1964, per apprestare « equa soluzione al problema concernente i diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico », ed ovviare così alle ripercussioni sfavorevoli, a danno della Regione medesima, derivanti dalle modalità di applicazione della legge di nazionalizzazione n. 1643 del 1962. In questa sede è stato altresì ricordato che la concessione gratuita per novantanove anni alla Regione non va equiparata alle concessioni contemplate nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, ma deve essere considerata — secondo quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 8 del 1958 — « come attribuzione alla Regione di un complesso di poteri, che essa deve esercitare, in luogo degli organi statali, per fini di decentramento »: esercizio che viene appunto esplicato, di norma, mediante il ricorso all'istituto della sub-concessione, espressamente indicato nello stesso Statuto.

In siffatta prospettiva è stato previsto, dal comma secondo dell'art. 1 della legge n. 304 del 1975, che la Regione Valle d'Aosta « sub-concede » le acque pubbliche ad uso idroelettrico all'ENEL e « agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 », in conformità delle disposizioni contenute in quest'ultima legge, nonché nella legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, che ha stabilito le norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta. La sub-concessione da parte della Regione è stata prevista, dal successivo comma terzo dello stesso articolo, anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945, nel caso in cui l'ENEL intenda continuare l'esercizio delle derivazioni. Il comma

secondo dell'art. 20 della citata legge 29 maggio 1982, n. 308, ha in seguito demandato alla Regione Valle d'Aosta — in deroga al menzionato disposto del comma secondo dell'art. 1 della legge n. 304 del 1975 — la potestà di subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 KW, oltre che all'ENEL ed agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge n. 1643 del 1962, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali. Ed infine, la citata legge 7 agosto 1982, n. 529, dopo aver, come già detto, fatti salvi, con il primo comma dell'art. 8, i diritti e le attribuzioni della Regione Valle d'Aosta, ha previsto, nel successivo comma, che « anche per le derivazioni idroelettriche di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304 » (e cioè per quelle assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945), la regione medesima provveda a rilasciare le sub-concessioni all'ENEL o agli altri soggetti di cui alla legge n. 1643 del 1962, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli della medesima legge n. 529 del 1982, nonché dall'art. 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

In tal modo, essendo stata resa « compatibile » — secondo quanto raccomandato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 13 del 1964 — la « concessione novantanovenale » alla Regione con la legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche, il « subentro » della regione medesima nelle concessioni anteriori al 7 settembre 1945, alla loro scadenza, opera pur se esse rientrino nel piano d'interesse nazionale.

Ne consegue che la « proroga » delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, disposta dall'impugnato decreto legge, veniva effettivamente a precludere il « subentro » nella Regione Valle d'Aosta nelle concessioni anzidette alla loro scadenza originaria, rinviandolo al successivo termine della proroga. Men che rivelarsi pleonastica, pertanto, la « salvezza » dei diritti della Regione, introdotta dalla legge di conversione, escludendo l'applicabilità della proroga alle concessioni assentite nel territorio della Valle d'Aosta, è valsa, appunto, a rimuovere l'ostacolo posto al « subentro », ripristinando così la preesistente situazione.

Né maggior pregio riveste l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, perché la concessione novantanovenale possa diventare attuale, e la regione possa a sua volta sub-concedere, è necessario che prima venga redatto il « piano di utilizzazione » delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione, previsto dal primo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 304 del 1975. La mancanza di tale piano — come giustamente si obietta *ex adverso* — non può impedire che la Regione subentri *ex lege* nelle concessioni assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945, alla loro originaria scadenza, e proceda quindi alle conseguenti sub-concessioni, secondo quanto a tal

fine previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge n. 304 del 1975, ed espressamente poi riaffermato dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 529 del 1982. Come sopra si è detto, infatti, la sola condizione per l'esercizio di tale potere da parte della Regione, è da ravvisarsi nel rispetto del piano d'interesse nazionale, relativo alla nazionalizzazione delle imprese elettriche, e dei limiti che direttamente ne derivano.

La Corte, per quanto sopra esposto, ritiene che la dedotta violazione dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta sia venuta meno in sede di conversione dell'impugnato decreto legge. Ritiene, altresì, che la norma di salvaguardia dei diritti delle regioni a statuto speciale, e dunque della Regione Valle d'Aosta, all'uopo inserita (come quarto comma dell'art. 1) dalla legge di conversione nel testo del decreto legge, operi fin dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Con che resta eliminato ogni effetto che possa ricollegarsi, nell'ambito del territorio della Regione Valle d'Aosta, alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, disposta dall'art. 1 del provvedimento suddetto: proroga che, per quanto concerne le concessioni assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 ed ancora in corso al 31 gennaio 1977, nelle quali la Regione Valle d'Aosta ha diritto di subentrare alla loro scadenza originaria, deve appunto intendersi come non avvenuta. A suffragare tale interpretazione vale la considerazione, emergente dai ricordati lavori parlamentari, che l'emendamento in parola è stato ispirato da un intento chiaramente restaurativo di diritti costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale: manifesta appare, dunque, la volontà del legislatore, pur non estrinsecata con apposita espressione, di far retroagire la disposizione che ha modificato *in parte qua* il decreto legge soggetto a conversione, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Venute così meno le ragioni della censura mossa dalla ricorrente Regione — per effetto della modifica apportata, successivamente alla presentazione del ricorso, all'impugnata norma — va dichiarata, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del contendere.

II

La Corte è chiamata a decidere se siano o meno lesivi della sfera di competenza delle Regioni a statuto ordinario (artt. 117 e 118 Cost.) l'atto 3 ottobre 1977 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la lettera 28 ottobre 1977, n. 1668, del Ministro dei Lavori Pubblici, il decreto del Presidente del Consiglio 22 dicembre 1977 e le due lettere circolari 30 dicembre 1977, nn. 1995 e 1996, del Ministro dei Lavori Pubblici. Con tali atti infatti: a) sarebbe stata conservata allo Stato la competenza in tema di opere idrauliche di terza categoria se

relative a bacini idrografici interregionali, in violazione del disposto dell'art. 89, ultimo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; b) lo Stato si sarebbe trattenuta la competenza in tema di opere idrauliche di seconda categoria sulla base della appartenenza a bacini interregionali, anche se la natura delle opere non coinvolga interessi nazionali; c) sarebbe stata trattenuta dallo Stato la competenza in tema di autorizzazioni all'escavazione di sabbia e ghiaia dall'alveo dei fiumi, qualora appartenenti a bacini interregionali, in violazione dell'art. 62, lett. a) d.P.R. n. 616/1977; d) sarebbe stata deliberata dal Governo una individuazione e delimitazione dei bacini idrografici interregionali basata su criteri tecnici del tutto opinabili, che ne avrebbero dilatato esageratamente i perimetri allo scopo di restringere l'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni in materia di opere idrauliche, violando, oltre agli artt. 117 e 118 Cost., anche gli artt. 78 e 89 d.P.R. n. 616/1977. (*omissis*)

Atteso il contenuto dei ricorsi, si deve affrontare in via preliminare il problema dell'ammissibilità dei ricorsi stessi.

Questa Corte si è posta ripetutamente il quesito di quali siano gli atti idonei a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e Regioni ed ha riconosciuto tale idoneità a « qualsiasi comportamento effettivamente significativo dello Stato o di una Regione che possa configurare un atto invasivo dell'altrui sfera di competenza o tale da menomare le possibilità di esercizio di altrui potestà » (ved. da ultimo sent. n. 120 del 2 ottobre 1979). Ed è stato anche ritenuto dalla giurisprudenza della Corte che affinché un atto possa considerarsi invasivo o lesivo dell'altrui competenza deve essere pur sempre « idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante » (ved. sent. n. 111 del 23 aprile 1976).

Anche un atto non definitivo che non invada direttamente la sfera del ricorrente, come ad esempio una circolare ministeriale, può essere oggetto — ha affermato la Corte — di regolamento di competenza, purché l'atto impugnato « consista in una chiara manifestazione di volontà in ordine all'affermazione della propria competenza » (ved. citata sent. n. 120/1979 e sent. n. 123 del 17 luglio 1980).

In relazione al ricorso della Regione Liguria la Corte osserva che degli atti impugnati soltanto due sono suscettibili di produrre conflitto di attribuzione alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti: il decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977 e la conseguente circolare n. 1996/1977 del Ministro dei Lavori pubblici.

Invece l'atto del 3 ottobre 1977, con il quale il Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici individua e delimita cinquanta bacini idrografici che avrebbero carattere interregionale, è dichiaratamente un atto tecnico-amministrativo interno e meramente preparatorio.

Esso non solo non contiene alcuna manifestazione di volontà rivolta all'esterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ma non comporta nemmeno una decisione, costituendo esplicitamente una proposta di carattere tecnico rivolta agli organi amministrativi che dovranno decidere. Tanto è vero che successivamente i cinquanta bacini indicati dal Consiglio Superiore LL.PP. verranno ridotti a ventisette dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977.

Carattere preparatorio, interno all'*iter* amministrativo previsto dall'art. 89 del d.P.R. n. 616/1977, ha anche la lettera del Ministro dei Lavori pubblici del 28 ottobre 1977, n. 1668. Con essa infatti non si fa che trasmettere alle Regioni interessate la cartografia dei cinquanta bacini idrografici proposti dal Consiglio Superiore dei LL.PP., con la richiesta alle Regioni di esprimere sul punto il parere previsto dallo stesso art. 89 e dall'art. 91, n. 5, citati. Anche questa lettera, quindi, non ha alcun contenuto decisorio e non comunica alle Regioni alcuna manifestazione di volontà.

Neppure la circolare del Ministro dei Lavori pubblici n. 1995 del 30 dicembre 1977 è invasiva della sfera di competenza costituzionale spettante alle Regioni. Essa, infatti, è diretta unicamente agli organi periferici dello Stato e sottolinea, in via chiaramente interpretativa, che devono ritenersi tuttora comprese « nella competenza dello Stato sia le funzioni amministrative afferenti all'estrazione di inerti da corsi di acqua sia quelle concernenti le opere idrauliche di seconda e terza categoria ».

Malgrado la inequivocabilità di tale affermazione, essa non va al di là del suo dichiarato intento orientativo ed interpretativo — in una fase normativa di carattere esplicitamente temporaneo e transitorio, in attesa (come afferma lo stesso legislatore nel d.P.R. n. 616/1977) di una disciplina organica definitiva per le opere pubbliche — tanto che essa è destinata soltanto agli organi della stessa amministrazione dei Lavori pubblici, operanti nell'ambito dello Stato-apparato, senza assumere alcun rilievo come chiara manifestazione esterna di volontà dello Stato stesso intesa a sottrarre alle Regioni sfere di competenza costituzionalmente riconosciute...

Quanto al decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977, esso è certamente un atto definitivo rivolto all'esterno dell'Amministrazione statale, come tale idoneo a determinare un conflitto di attribuzioni. Ed è indubitabile che esso incida nella sfera di competenza regionale, in quanto attraverso l'identificazione e la delimitazione dei bacini idrografici interregionali operata con il decreto si vengono in sostanza a ripartire le competenze tra Stato e Regioni in ordine alle opere idrauliche che a tali bacini appartengono, secondo le attribuzioni previste dal citato art. 89.

La prima censura che viene mossa a tale provvedimento concerne il difetto di potere del Presidente del Consiglio dei ministri nel momento in cui lo ha emanato, e cioè — secondo le Regioni — prima ancora dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 che tale potere conferiva. La censura

presuppone però una infondata identificazione tra l'efficacia del testo normativo, fissata dall'art. 137 al 1° gennaio 1978, e la sua entrata in vigore, che rimane determinata a seguito della normale *vacatio* dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 73, terzo comma Cost. e 10 preleggi) e cioè a partire dal 13 settembre 1977, essendo stato il d.P.R. n. 616 pubblicato il 29 agosto 1977 (*G. U.* n. 234). Il termine di un anno, per l'emanazione da parte del Governo dell'atto previsto dagli artt. 89 e 91 citati, decorreva quindi da tale data e nessun rilievo può essere mosso al Governo stesso per avervi provveduto il 22 dicembre 1977.

Né appare fondata la censura relativa all'incompetenza del Presidente del Consiglio ad emanare il provvedimento, che si assume invece di spettanza del Consiglio dei ministri. In effetti il decreto è stato emanato a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, cosicché è stata rispettata l'attribuzione di competenza al Governo contenuta nel citato art. 89.

Altro motivo di impugnativa è la brevità del termine concesso alle Regioni per formulare il loro parere circa la delimitazione dei bacini. Non vi è tuttavia alcuna norma costituzionale che statuisca circa la durata dei termini nelle ipotesi in cui sia richiesto, per l'adozione di un provvedimento dello Stato, il parere delle Regioni. In ogni caso non può ritenersi incongruo o irrazionale il termine di un mese circa, che consentiva alle Regioni di comunicare le proprie osservazioni, come molte di esse — in effetti — hanno potuto fare. La congruità del termine va, peraltro, rapportata ai tempi complessivi concessi allo stesso Governo dall'art. 89, cosicché, se ad esso era stato possibile procedere all'individuazione dei bacini in un mese e mezzo dall'entrata in vigore della normativa (dal 13 settembre al 28 ottobre 1977), non si vede razionalmente perché non fosse sufficiente alle Regioni il termine di oltre un mese (dal 28 ottobre al 30 novembre) per le loro osservazioni.

Comunque nel merito del provvedimento, il Governo, individuando e delimitando i ventisette bacini indicati nell'elenco e nella cartografia allegati al decreto, non ha fatto che esercitare un potere-dovere ad esso conferito dallo stesso d.P.R. n. 616/1977 (art. 89 citato) e non si è attribuita alcuna funzione rientrante in una sfera di competenza delle Regioni protetta da garanzie costituzionali.

Le Regioni Lombardia, Veneto e Liguria contestano, infatti, i criteri tecnici di individuazione e delimitazione dei bacini, assumendo che dall'eccessiva estensione degli stessi verrebbe menomata la competenza ad esse riconosciuta dalla Costituzione e sostenendo inoltre che l'adozione di un criterio meramente geografico non sarebbe sufficiente a qualificare il carattere regionale o interregionale di un bacino. La censura non può essere condivisa perché: da un lato non rientra certamente nel potere di sindacato di questa Corte esaminare il merito dei criteri tecnici posti dal Governo a fondamento della propria decisione; dall'altro lato non si può

considerare in contrasto con la nozione di bacino interregionale — di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 616/1977 — l'identificazione dei bacini stessi quando essi coinvolgano i territori di due o più regioni e si ravvisi nel contempo, da parte del Governo, l'esigenza di soddisfare interessi di natura nazionale. Una volta che il legislatore ha ritenuto di introdurre la distinzione tra bacini di carattere regionale e interregionale, attribuendo a questi ultimi prevalente interesse nazionale, tale da non poter essere sacrificato all'autonomia delle Regioni, rientra nella discrezionalità del Governo, cui è affidata la tutela degli interessi nazionali in esame, adottare i criteri tecnico-amministrativi che ritiene rispondenti alla logica della distinzione voluta dal legislatore, quando questi non si manifestino chiaramente contrari ai canoni della ragionevolezza. Ciò che certamente non si verifica nel caso di specie, essendo la identificazione e la delimitazione dei bacini interregionali sorrette da adeguate motivazioni tecniche ed essendo comunque tale identificazione modificabile attraverso la stessa procedura (cfr. art. 89 citato, primo comma).

In ordine a tale provvedimento il ricorso va, quindi, respinto.

Lo stesso ordine di considerazioni va svolto per quanto riguarda la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1996 del 30 dicembre 1977. Con essa, infatti, il Ministro si limita a comunicare alle Regioni l'adempimento da parte del Governo del disposto degli artt. 89 e 91 del d.P.R. n. 616/1977, attraverso l'emanazione, appunto, del citato decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977.

Non avendo tale decreto invaso una sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita, ne consegue che nemmeno la lettera che porta tale decreto a conoscenza delle Regioni — senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà — può essere lesiva di attribuzioni regionali tutelate da precetti costituzionali.

III

La questione sulla quale si deve pronunciare la Corte è se l'art. 3 (primo e secondo comma) della legge 3 gennaio 1978, n. 2 contrasti o meno con gli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui esclude le Regioni ricorrenti dagli stanziamenti straordinari previsti (in occasione delle alluvioni dell'ottobre 1977) per i lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche di terza categoria, che dichiara essere attualmente di competenza dello Stato.

Osservano le Regioni che tale esclusione contraddice il disposto dell'art. 89 ultimo comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale, a partire dal 1° gennaio 1978, attribuisce alle Regioni la competenza per le opere idrauliche di terza categoria. La norma impugnata, quindi, so-

stengono le Regioni ricorrenti, invaderebbe la sfera di competenza legislativa regionale riconosciuta dall'art. 117 Cost., nonché quella di competenza amministrativa prevista dall'art. 118 primo comma Cost.

La questione è infondata. La legge n. 2 del 1978 aveva lo scopo di intervenire d'urgenza per il completamento o per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate dalla alluvione del 1977 nella Valle Padana. Nel momento in cui il provvedimento veniva discusso e approvato le disposizioni vigenti in materia non dettavano e d'altra parte non dettano neanche attualmente una disciplina compiuta e permanente. Infatti il d.P.R. n. 616 del 1977 al secondo comma dell'art. 89 dispone: « Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma della Amministrazione dei LL.PP. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate a far data dal 1° gennaio 1980 alle Regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali ». Il predetto termine del 1° gennaio 1980 è stato ulteriormente prorogato con successive leggi e infine è stato differito fino all'entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione LL.PP. dal d.l. 12 agosto 1983, n. 372, convertito in legge 11 ottobre 1983, n. 547.

D'altra parte già all'epoca della legge impugnata si prevedeva la necessità di adottare una disciplina organica della difesa del suolo anche allo scopo di fornire un definitivo criterio per la ripartizione di competenza fra Stato e Regioni in materia di opere idrauliche ricadenti nei bacini idraulici interregionali.

La stessa interpretazione dell'art. 89 del d.P.R. n. 616 del 1977, era fino ad allora nettamente contrastata. Infatti le Regioni davano alla sopra citata norma una determinata interpretazione nel senso che a partire dal 1° gennaio 1978 venivano attribuite alle Regioni tutte le opere di terza categoria, anche se appartenenti a bacini interregionali; mentre la Presidenza del Consiglio, con l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, seguiva l'interpretazione ministeriale, avvalorata poi dalla decisione della Corte dei Conti in sede di esame di controllo resa l'8 giugno 1978, n. 881 e dal parere del Consiglio di Stato dato il 24 marzo 1982, nel senso che rimanessero di competenza statale le opere di 2^a e 3^a categoria, rientranti in bacini interregionali.

La legge n. 2 del 1978 con la norma impugnata non ha sottratto in concreto competenze dalla sfera delle Regioni perché al momento della sua entrata in vigore le opere di terza categoria, purché ricadenti nei bacini idrografici interregionali, non erano mai state trasferite — e non solo nelle zone alluvionate — alla competenza delle Regioni ma erano state trattenute nella sfera di competenza dello Stato dal 1978 in poi, come si evince oltre che dalla citata legge n. 2 del 1978, dall'analogo legge

19 gennaio 1979, n. 17, che per interventi in zone colpite da calamità naturali, ripete all'art. 3 lo stesso dettato della norma impugnata, esplicitando che la competenza statale per le opere di 2^a e 3^a categoria riguarda quelle ricadenti nei bacini a carattere interregionale, e da tutte le leggi di bilancio susseguitesesi dal 1978 in poi e precisamente: la legge 4 agosto 1978, n. 482 (relativa alle variazioni di bilancio conseguenti alla attuazione del decentramento regionale), che reca nei capitoli 3402 e 7701 del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici la nuova denominazione, e cioè rispettivamente « manutenzione e riparazione » — oppure « costruzione, sistemazione e riparazione » — di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, nonché di quelle di 3^a categoria ricadenti in bacini idrografici a carattere interregionale»; le leggi 28 marzo 1979, n. 88 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1979), 30 aprile 1980, n. 149 (bilancio di previsione dello Stato per il 1980), 23 aprile 1981, n. 164 (bilancio di previsione dello Stato per il 1981), 20 novembre 1981, n. 652 (assestamento del bilancio di previsione dello Stato per il 1981), 30 aprile 1982, n. 188 (bilancio di previsione dello Stato per il 1982), che tutte ripetono la stessa denominazione ai capitoli di spesa 3402 e 7701 del bilancio dei lavori pubblici (rientranti rispettivamente nelle spese correnti e nelle spese in conto capitale). Né il lamentato contrasto con l'ultimo comma dell'art. 89 del d.P.R. n. 616 del 1977 vale ad integrare il vizio denunciato di legittimità costituzionale. In ogni caso, infatti, il d.P.R. n. 616, sebbene disciplini in via generale il trasferimento alle Regioni di competenze statali, ed abbia pertanto particolare rilievo nella ripartizione delle sfere di competenza tra Stato e Regioni, non assume — per ciò solo — natura di legge costituzionale o comunque rinforzata cosicché esso, per il suo carattere di legge ordinaria, ben può essere modificato da una legge successiva purché questa non violi l'art. 117 Cost.

Infine è certamente da escludere che la norma impugnata leda direttamente la sfera di autonomia garantita alle Regioni dagli artt. 117 e 118 Cost. nella quale rientrano — secondo il dettato costituzionale — i « lavori pubblici di interesse regionale ». Infatti nel caso in esame il legislatore, trattandosi di interventi che si rendevano urgenti e indilazionabili e che, riguardando il bacino del Po, esigevano un indirizzo unitario, vuoi dal punto di vista programmatico, vuoi da quello organizzativo che solo lo Stato con i suoi organi all'uopo preposti poteva adeguatamente assicurare, ha ravvisato un interesse nazionale da tutelare; e la Corte trattandosi di bacini interregionali non ritiene che ricorra l'ipotesi di violazione degli artt. 117 e 118 Cost., laddove si riservano alle Regioni i soli lavori pubblici di interesse regionale.

Con la norma impugnata non si è quindi verificata violazione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1984, n. 180 - Pres. Elia - Rel. De Stefano - Perini ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Siconolfi).

Cambio e valute - Residenza ai fini valutari - Lavoratore italiano all'estero - Lavoro autonomo - Altre attività economiche.

(Cost. artt. 3 e 35; l. 8 ottobre 1976 n. 689, art. 2; l. 23 dicembre 1976, n. 863, art. 2).

Con il principio di eguaglianza non contrasta la diversità di trattamento tra disponibilità valutarie costituite all'estero mediante attività lavorative e mediante altre attività economiche (ad esempio, commerciali, da sfruttamento di beni immateriali) e contrasta invece la diversità di trattamento tra disponibilità valutarie costituite all'estero mediante lavoro autonomo professionale o artistico e mediante lavoro subordinato e artigianale; contrasta pertanto con gli artt. 3 e 35 Cost. l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976 n. 31 (come modificato e sostituito dalle leggi successive) nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicito all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana.

(omissis) Per stabilire gli esatti termini delle questioni sottoposte all'esame della Corte, conviene muovere dal d.l. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni in legge 25 luglio 1956, n. 786, con il quale sono state emanate nuove norme valutarie ed è stato istituito « un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ». Tale decreto all'art. 1 prende in considerazione la c.d. « residenza ai fini valutari », disponendo, negli articoli successivi, una serie di obblighi e di divieti, in materia valutaria, per i « residenti » in Italia, ai quali non sono tenuti, invece, i « non residenti ». Tra le varie categorie di soggetti « considerati residenti » in Italia, il citato art. 1, al n. 4, indica « le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica ».

Successivamente, è stato emanato il d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Esso è stato ispirato — come si è sottolineato nei lavori parlamentari relativi alla sua conversione in legge — dalla improrogabile esigenza di reprimere o, quanto meno, di limitare al massimo il deleterio fenomeno della c.d. « fuga di capitali ». La nuova disciplina « ha trasformato in delitti — puniti, nei casi più gravi, anche con la pena detentiva — tutte quelle attività illecite, tramite le quali il predetto fenomeno era andato assumendo dimensioni sempre più preoccupanti e per le quali la semplice sanzione amministrativa, in precedenza prevista, si era rivelata del tutto insufficiente ». In particolare,

ai fini che qui interessano, va ricordato che l'art. 1 di detto provvedimento prevede al comma secondo sanzioni penali (aumentate nei casi contemplati dai commi successivi) per « chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria ».

Con d.l. 10 agosto 1976, n. 543, il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2 della citata legge n. 159 del 1976 per la dichiarazione di possesso all'estero di disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, veniva prorogato. Nel convertire in legge tale decreto, la legge 8 ottobre 1976, n. 689, apportava ulteriori modifiche al d.l. n. 31 del 1976 ed alla legge n. 159 del 1976. Di tali modifiche va qui menzionato l'inserimento — operato con l'art. 2 — dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. n. 31 del 1976, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione n. 159 del 1976, del seguente comma: « Agli effetti dell'art. 1, n. 4, del d.l. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, per « residenza all'estero » si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo ».

Con d.l. 19 novembre 1976, n. 759, il termine sopra cennato veniva ulteriormente prorogato. In sede di conversione di tale decreto legge, l'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, ha integralmente sostituito il testo dell'art. 1 della legge di conversione n. 159 del 1976, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge n. 689 del 1976. Nel nuovo testo dell'art. 1 — fermo restando il divieto, accompagnato da sanzioni penali, di costituire fuori del territorio italiano, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria — l'ultimo comma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma inserito nel vecchio testo dall'art. 2 della legge n. 689 del 1976, così disponendo: « Agli effetti dell'art. 1, n. 4, del d.l. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi considerata, s'intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo ».

Conclusivamente, per effetto delle riportate disposizioni, sono sottratte alla situazione di illegalità (ed alle conseguenti sanzioni penali) le costituzioni di disponibilità valutarie all'estero, effettuate da cittadini italiani che, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, abbiano svolto « lavoro dipendente o artigianale all'estero », limitatamente ai

mezzi finanziari colà acquisiti attraverso le predette attività lavorative, nei periodi in cui esse si sono svolte.

Delle sette ordinanze di cui in narrativa, le sei del tribunale di Como sollevano questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione — dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (*rectius*, del comma inserito — per effetto dell'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 — dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159); e dell'art. 2, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1976, n. 683 (*rectius*, dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863).

Il tribunale di Como, a sostegno della non manifesta infondatezza della sollevata questione, osserva che, mentre la persona fisica di nazionalità italiana, anagraficamente residente in Italia, può costituire, senza preventiva autorizzazione, fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie con proventi di lavoro, dipendente o artigianale, svolto all'estero, lo stesso diritto non è riconosciuto al cittadino italiano che, pur versando nelle medesime condizioni, costituisca all'estero disponibilità valutarie con proventi di lavoro non dipendente e non artigianale. Pertanto, l'impugnata normativa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani che svolgano lavoro all'estero, discriminandoli esclusivamente a seconda delle forme ed applicazioni del loro lavoro.

L'ordinanza del tribunale di Bolzano deferisce a questa Corte analoga questione, denunciando l'art. 2, comma decimo, della legge 23 dicembre 1976, n. 683 (*rectius*, l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863), in riferimento al solo art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, l'impugnata norma contrasterebbe con il principio di eguaglianza, in quanto sottrae alla situazione di illegale costituzione di disponibilità valutarie all'estero, esclusivamente i cittadini italiani che esercitano attività di artigianato o che siano lavoratori dipendenti, mentre lascia assoggettati al divieto ed alle relative sanzioni penali gli altri cittadini italiani che, nelle stesse condizioni, esercitano all'estero un'attività commerciale, professionale, industriale o comunque di natura economica. La questione, pertanto, è posta dal tribunale di Bolzano con riferimento al solo principio di eguaglianza, ma in termini più ampi rispetto a quella sollevata dal tribunale di Como, in quanto viene prospet-

tata una disparità di trattamento nell'ambito non della sola attività lavorativa, ma di qualsiasi attività economica esercitata all'estero da cittadini italiani. (*omissis*)

La questione sollevata dal tribunale di Bolzano non è fondata. La disparità di trattamento viene, invero, dedotta, come innanzi esposto, ponendo a raffronto attività di lavoro dipendente o artigianale con attività economiche di qualsiasi natura svolte all'estero dal cittadino italiano che abbia conservato in Italia la residenza anagrafica. Ma, come è agevole rilevare, si tratta di situazioni che sotto vari profili si presentano nettamente diverse, e in ordine alle quali non appaiono irrazionali le diverse scelte operate dal legislatore nella sua discrezionalità.

Fondata è, invece, la questione, nei limiti e nei termini in cui è stata posta dal tribunale di Como.

Dai lavori parlamentari relativi alla conversione dei due decreti legge, 10 agosto 1976, n. 543, e 19 novembre 1976, n. 759, emerge che l'impugnata normativa ha inteso favorire quei lavoratori italiani che, recandosi all'estero per temporanee esigenze di lavoro, conservano la residenza anagrafica in Italia; rispetto a quest'ultimo dato formale, cioè, si è accordata prevalenza alla situazione di fatto connessa alla dimora all'estero per tutto il periodo in cui il cittadino italiano vi esplica la propria attività lavorativa. *Favor* che indubbiamente trova ispirazione e fondamento nel precetto dell'ultimo comma dell'art. 35 della Costituzione, secondo cui la Repubblica « riconosce la libertà di emigrazione... e tutela il lavoro italiano all'estero ».

Ma una volta accertata la finalità perseguita dalla normativa in esame, del tutto irrazionale appare l'aver circoscritto la disposizione di favore alle sole ipotesi di lavoro dipendente e di attività artigianale, escludendo così dal beneficio quelle forme di lavoro autonomo, alle quali fa riferimento il titolo III del libro V del codice civile. Si è venuta, in tal guisa, a determinare — come ben rileva il giudice *a quo* — una ingiustificata disparità di trattamento penale, fondata soltanto sulla natura del lavoro esplicito all'estero da cittadini italiani. Disparità nella quale si concreta, pertanto, una violazione del principio di eguaglianza in riferimento al diritto a quella « tutela », che l'art. 35, ultimo comma, della Costituzione vuole assicurata al lavoro italiano all'estero, « in tutte le sue forme ed applicazioni », come si ricava dal combinato disposto con il primo comma dello stesso articolo. Che se, a suffragare la validità della deroga operata dal legislatore al generale divieto, al fine di tutelare la attività lavorativa (dipendente o artigianale) realizzata all'estero personalmente dal cittadino italiano, può valere la considerazione che i redditi scaturenti da tali attività lavorative non implicano esportazioni di capitali dall'Italia (se mai, la sola attività artigianale potrebbe comportare l'esportazione di modeste attrezzature), non va taciuto che la stessa

considerazione può ripetersi per l'attività esplicata all'estero dal professionista e in genere dal lavoratore autonomo.

L'Avvocatura dello Stato, a difesa dell'impugnata normativa, si richiama alla maggior durata della permanenza all'estero, cui è costretto il cittadino italiano che vi espliciti attività di lavoro subordinato o artigianale, rispetto alla brevità della dimora all'estero che richiedono altre prestazioni di lavoro (come quelle artistiche o professionali). Ma l'argomento non appare idoneo a giustificare le diversità di trattamento: innanzi tutto perché la maggiore o minore durata della dimora all'estero non contraddistingue, certo, con carattere di esclusività l'uno o l'altro tipo di prestazione di lavoro; e poi, perché, in linea di fatto, il lavoro temporaneo all'estero ben può svolgersi in un arco di tempo più o meno lungo, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso (si pensi, ad es., ad un lavoro subordinato a carattere stagionale e non ricorrente, e, per altro verso, ad un'autonoma attività artistica o professionale che si espliciti all'estero con periodiche cadenze, alternate a periodi di esplicazione della stessa attività in Italia).

Merita in proposito di venir anche ricordato che in un disegno di legge, presentato dal Governo nella ottava legislatura e recante modifiche ed integrazioni della legislazione penale valutaria (Camera dei deputati - n. 2552), si prevedeva, fra l'altro, la estensione dell'agevolazione *de qua agitur* a tutte le persone fisiche che, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, avessero svolto attività lavorativa all'estero. Infatti, l'art. 1 del disegno in parola, nel sostituire ancora una volta il testo dell'art. 1 del d.l. n. 31 del 1976, convertito con modificazioni nella legge n. 159 del 1976, modificato dall'art. 2 della legge n. 689 del 1976, e successivamente sostituito dall'art. 2 della legge n. 863 del 1976, ne riproduceva testualmente l'ultimo comma, con la eliminazione dell'inciso « dipendente o artigianale ». Nella relazione che accompagnava il disegno di legge si chiariva al riguardo che era stata eliminata « la previsione limitativa contenuta nell'ultimo comma, il quale, consentendo la costituzione di disponibilità ed attività all'estero soltanto al cittadino italiano che ivi abbia conseguito proventi da lavoro dipendente o artigianale, determina una irrazionale disparità di trattamento fra cittadini svolgenti lavoro all'estero, discriminando i medesimi a seconda delle forme e applicazioni del loro lavoro ».

Decaduto il disegno di legge anzidetto per l'intervenuto scioglimento delle Camere, nell'attuale nona legislatura è stato presentato dal Governo ed è tuttora all'esame del Parlamento, un disegno di legge di più ampia portata, per la « revisione della legislatura valutaria » (Senato della Repubblica - n. 316). Esso, nel sostituire il testo dell'art. 1, più volte già citato, non ne riproduce l'ultimo comma, del quale ora si discute; e nella relazione che lo accompagna si chiarisce che la « implicita abrogazione (in luogo dei perfezionamenti di cui al disegno di legge n. 2552) dell'ul-

timo comma dell'art. 1 della legge n. 159 (come successivamente modificata), introduttivo della nozione di "non residenza" in favore dei lavoratori italiani all'estero», si fonda sul convincimento che lo strumento più opportuno per adottare le previste condizioni di favore sia quello « amministrativo regolamentare » (*omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1984, n. 189 - Pres. Elia - Rel. Roehrsen - De Marchis e altro (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Carafa).

Giurisdizione civile - Amministratori e dipendenti di enti locali - Responsabilità amministrativa - Giurisdizione dell'A.G.O. - Legittimità costituzionale.

Cost., artt. 103 e 108; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 265; d.l.P. Reg. Sicilia, 25 ottobre 1955 n. 6, art. 253).

L'attribuzione alla A.G.O. anziché alla Corte dei Conti della giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario. (1)

(*omissis*) La prima questione che viene sottoposta alla Corte costituzionale consiste nel decidere se l'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), il quale attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria i giudizi di responsabilità previsti dai precedenti articoli 261, 263 e 264, violi o meno il disposto dell'art. 103, secondo comma, Cost., in base al quale nelle « materie di contabilità pubblica » la giurisdizione spetta alla Corte dei conti.

La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 103 e 108 Cost., dell'art. 253 del d.l. P. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti della Regione siciliana), successivamente trasfuso nella legge reg. sic. 15 marzo 1963, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana), il quale, riproducendo la normativa statale, a sua volta attribuisce al giudice ordinario la competenza a conoscere della responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali della Regione siciliana per i danni ad essi arrecati.

Le questioni sono entrambi inammissibili.

(1) La Corte conferma l'esistenza di una ampia discrezionalità legislativa in punto di attribuzioni di specifiche « materie » all'una o altra autorità giurisdizionale; principio questo la cui portata eccede l'ambito del caso deciso.

Quanto alla prima questione, essa, in realtà, anche se formalmente proposta sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 103, secondo comma, Cost., solleva un problema che non consiste soltanto nello stabilire se la materia contemplata nell'art. 265, rientri o meno nell'ambito delle « materie di contabilità pubblica ».

Questa Corte ha già da tempo ritenuto (da ultimo sent. n. 185 del 1982) che l'art. 103, secondo comma, Cost., nel riservare alla Corte dei conti « le materie di contabilità pubblica » ha assunto di queste, sotto l'aspetto oggettivo, la mozione tradizionalmente accolta nella legislazione e nella giurisprudenza, per cui detta materia risulta comprensiva sia dei giudizi di conto sia di quelli di responsabilità a carico degli impiegati ed agenti dello Stato e degli enti pubblici in genere i quali cagionino danni allo Stato o ad altra amministrazione.

Senonché la legislazione ordinaria, a partire dalla legge 30 dicembre 1888, n. 5865, ha fatto eccezione per quel che riguarda i giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti preveduti dagli artt. 261, 263 e 264 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che l'art. 265 del medesimo testo unico affida alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria.

Questa situazione comporta alcune notevoli diversità che non toccano soltanto aspetti meramente procedurali dei giudizi in parola: infatti, lo stesso art. 265 stabilisce che l'azione ivi preveduta si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso (mentre l'azione di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti si prescrive nel termine di dieci anni); dinanzi al giudice ordinario non può trovare applicazione il disposto dell'art. 83, primo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (riprodotto nell'art. 52, ultimo comma del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), in virtù del quale la Corte può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto; infine, a norma delle citate disposizioni del T.U. n. 383 del 1934, l'azione di responsabilità può essere promossa soltanto dai competenti organi dell'ente danneggiato (salvo l'intervento sostitutivo della autorità di controllo a norma dell'art. 264 del ripetuto T.U. n. 383), mentre l'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti è promossa dal procuratore generale presso la Corte medesima.

E' agevole allora constatare che i giudizi di responsabilità che si svolgono dinanzi alle due predette giurisdizioni si configurano in modo notevolmente diverso e possono comportare effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili quanto dei soggetti danneggiati.

La questione sollevata dalla Corte dei conti con le ordinanze in epigrafe, di conseguenza, attraverso la denuncia delle cennate specifiche disposizioni, pone sostanzialmente in discussione il complesso della disciplina della responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti degli enti territoriali, poiché si tratta di operare una scelta fra

il regime proprio del giudizio dinanzi ai tribunali ordinari e quello proprio dei giudizi dinanzi al giudice contabile.

Ma un giudizio di questo genere supera le competenze di questa Corte, rientrando nella discrezionalità del potere legislativo, al quale soltanto può spettare di valutare se e quali siano le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia *de qua*.

Conseguentemente va dichiarata inammissibile anche la seconda questione, riguardante l'art. 253 del d.l. P. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6 (« Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana ») sollevata dalla ordinanza 18 ottobre 1978 della Corte dei conti.

Tale norma, infatti, è meramente riproduttiva di quella statale e pertanto una sua declaratoria d'illegittimità costituzionale sarebbe priva di rilevanza, dato che la norma statale rimane in vigore per effetto della precedente dichiarazione di inammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti con le medesime ordinanze.

CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1984, n. 190 - *Pres. Elia - Rel. De Stefano - Manicuti ed altri (n.p.), Banca d'Italia (avv. Giannini e Sangiorgi) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Vittoria)*.

Poste e telecomunicazioni - Mancato recapito di lettere raccomandate - Responsabilità dell'amministrazione - Onere di previo reclamo in via amministrativa.

(Cost., artt. 3, 38 e 113; d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93).

Quando il mittente non ha presentato reclamo in via amministrativa entro il termine perentorio, l'amministrazione postale è liberata da ogni responsabilità per la perdita manomissione o avaria di oggetti raccomandati; conseguentemente è inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del c.d. codice postale (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella parte in cui stabiliscono che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto a nessuna forma di risarcimento, oltre all'indennità prevista dall'art. 28 dello stesso decreto legislativo, nel caso di mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari, o, in genere, titoli di credito, commutanti titoli di spesa dello Stato.

Tre ordinanze deferiscono a questa Corte la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione — degli artt. 6, 28, 48 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale e delle telecomunicazioni), approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che il Ministero delle poste e delle comunicazioni non è tenuto ad alcuna forma di risarcimento, oltre all'indennità prevista dallo stesso art. 28, nei casi di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato. (*omissis*)

Va, innanzi tutto, presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato. Questa in proposito deduce che il tribunale avrebbe omesso di decidere sulla richiesta, avanzata dall'amministrazione delle poste all'atto della sua costituzione nel giudizio *a quo*, di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla Banca d'Italia, la quale, non avendo tempestivamente proposto il reclamo di cui al citato art. 91 del codice postale, sarebbe decaduta da ogni diritto ad indennizzo, essendo ormai tardiva la doglianza del mittente per il mancato arrivo della raccomandata al destinatario. (*omissis*)

Ora, non v'ha dubbio che il codice postale, al comma secondo del menzionato art. 20, subordina espressamente la proponibilità dell'azione giudiziaria contro l'amministrazione delle poste per i servizi dal codice stesso disciplinati, alla previa presentazione di reclamo in via amministrativa, entro un termine perentorio (che, per le corrispondenze raccomandate, è fissato, dal successivo art. 91 in sei mesi dalla data d'impostazione). A sua volta, il citato art. 96, lett. f), prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nel termine previsto dall'art. 91, l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati. Per poter, dunque, esaminare il merito della controversia sottoposta alla sua cognizione, il giudice adito doveva preliminarmente verificare la proponibilità della esperita azione, come, del resto, gli veniva espressamente richiesto dalla stessa amministrazione delle poste. In quella sede andava, infatti, accertato, per ciascun giudizio, se la Banca d'Italia avesse presentato, nel prescritto termine, il reclamo *de quo agitur*: ipotesi, oltre tutto, non esclusa dalla stessa amministrazione resistente, in quanto l'onere della prova del soddisfatto adempimento, che rende proponibile l'azione giudiziaria, incombe ovviamente su chi esperisce l'azione medesima. Soltanto ove fosse stato positivamente superato tale stadio, con l'accertata proponibilità dell'azione, ciascun procedimento avrebbe potuto proseguire il suo corso: ed avrebbero potuto, solo allora, trovar applicazione nel giudizio *a quo*, quelle norme, della cui legittimità costituzionale si dubita in quanto delimitano la responsabilità dell'amministrazione per il mancato recapito delle corrispondenze raccomandate.

In proposito va ricordato che questa Corte ha già affermato, da ultimo con la sentenza n. 300 del 1983, che il requisito della rilevanza, secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento *a quo* un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Ed invero, la pregiudizialità della questione medesima, *conditio sine qua non* ai fini del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, si concreta solo allorché il dubbio investa una norma, dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio innanzi a lui pendente, il giudice *a quo* dimostri di non poter prescindere. Le tre ordinanze di rimessione, alle quali fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, non lueggiano, invece, il profilo sopra indicato; né da esse risulta se l'eccezione di improponibilità dell'azione sia stata presa in esame, e con quale esito. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 25 luglio 1984, n. 219 - Pres. Elia - Rel. Reale - Regioni Lombardia e Trentino-Alto Adige (avv. Pototschnig e Onida), Regioni Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia), Regione Veneto (avv. Viola e D'Aloja), Regione Valle d'Aosta (avv. Romanelli), Regione Liguria (avv. Romanelli e Acquarone), Province autonome di Trento e di Bolzano (avv. Guarino) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Vittoria).

Regioni - Riforma economico-sociale - Nozione.

(Cost., art. 117; Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; Statuto Valle d'Aosta, art. 2; Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4; I. 29 marzo 1983, n. 93, art. 1).

Sanità - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - Accordi collettivi - Attribuzione regionale.

(Cost., art. 117; Statuto Trentino Alto Adige, art. 4; I. 29 marzo 1983 n. 93, art. 9).

Regioni - Controlli statali - Ispettori statali sull'applicazione degli accordi collettivi - Non concretano controllo anomalo.

(Cost., artt. 124, 125 e 127; I. 29 marzo 1983, n. 93, art. 27).

Regioni - Materia dell'organizzazione degli uffici - Recepimento di accordi collettivi - Adeguamento alle peculiarità - Attribuzione regionale.

(Cost., artt. 97 e 117; I. 29 marzo 1983 n. 93, art. 10).

Ad attribuire ad una normativa statale la qualità di riforma economico-sociale non è sufficiente la mera declaratoria del legislatore; detta qualità deve emergere dall'oggetto, scopo e contenuto della normativa, dalla sua motivazione politico-sociale, e dalle innovazioni che essa apporta. Anche una normativa di contenuto cosiddetto procedimentale può asurgere a riforma economico-sociale. La « legge-quadro sul pubblico im-

piego » 29 marzo 1983 n. 93 deve essere qualificata riforma economico-sociale.

Premesso che le U.S.L. non possono venire assimilate agli enti dipendenti dalle regioni e che i dipendenti di esse non sono dipendenti regionali, l'art. 9 della legge n. 93 del 1983 contrasta con l'art. 117 Cost. (e con l'art. 9 dello Statuto Trentino-Alto Adige) in quanto viola lo spazio di competenza assegnato alle regioni (ed alle province autonome di Trento e Bolzano).

L'istituzione di un corpo di cinque ispettori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri col compito di verificare la corretta applicazione anche da parte delle regioni degli accordi collettivi stipulati ai sensi della legge n. 93 del 1983 non concreta un controllo anomalo, posto che a detti ispettori è affidata una attività solo conoscitiva (1).

Spetta alle leggi regionali non la pura e semplice riproduzione dell'accordo sindacale in sede nazionale, ma il suo adeguamento, quando sia necessario, alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici ed alle disponibilità del bilancio regionale; contrasta pertanto con l'art. 117 Cost. l'art. 10, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla «disciplina di legge» in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché dalle disponibilità del bilancio regionale (2).

(omissis) Le regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento con i loro ricorsi denunciano come costituzionalmente illegittimi, ciascuna in riferimento alle disposizioni del rispettivo statuto speciale, l'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) in quanto esso afferma che «i principi desumibili dalla presente legge costituiscono... per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica», capaci quindi, a tenore dei loro rispettivi statuti, di costituire un limite alla loro autonomia legislativa e amministrativa.

Innanzitutto viene negato che la natura di legge di riforma economico-sociale possa desumersi dalla semplice affermazione del legislatore anziché dall'effettivo contenuto della legge, del quale si esclude il

(1) Il principio affermato potrebbe aprire la strada ad una diversa organizzazione dei controlli statali sugli enti regionali e locali.

(2) La sentenza non ha eliminato la disposizione (terzo comma dell'art. 10) che è stata censurata soltanto «nella parte in cui...».

carattere innovatore sostanziale (e non meramente procedimentale) proprio di ogni normativa che voglia assurgere a « riforma economico-sociale ».

La Corte non ritiene che tale censura (la quale dalla Regione Friuli-Venezia Giulia è riferita al combinato disposto degli artt. 1 e 3, n. 1, della legge n. 93 dalla Provincia autonoma di Bolzano alla legge nel suo complesso, dalla Provincia autonoma di Trento all'art. 3 ed alla legge nel suo complesso) sia fondata.

È evidente che la natura di riforma economico-sociale di una normativa non può essere determinata dalla sola apodittica affermazione del legislatore e che essa deve invece ricercarsi nell'oggetto della normativa, nella sua motivazione politico-sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta nei rapporti sociali.

Ora la considerazione di tutti questi elementi consente di attribuire alla legge n. 93 la portata di riforma economico-sociale. La legge costituisce il punto di approdo di un dibattito politico, sociale e dottrinale ultra decennale. A partire dalle note denunce della « giungla delle retribuzioni », attraverso la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta (la Commissione Coppo) le cui conclusioni ufficializzarono sperequazioni e rincorsa di retribuzioni, difetto di informazione del Parlamento e del Governo, mancanza di ogni indirizzo e controllo della dinamica delle posizioni giuridiche ed economiche dei pubblici dipendenti, e la conseguente necessità di una omogeneizzazione dei trattamenti in ambito nazionale, si giunse nel novembre 1978 all'approvazione unanime, da parte del Senato, di una mozione nella quale il Governo veniva impegnato a « proporre al Parlamento una legge-quadro per tutto il settore del pubblico impiego nella quale si definiscano i soggetti ad ogni livello della pubblica amministrazione, titolari della contrattazione sindacale, in particolare l'autorità governativa dotata di poteri di negoziazione con i sindacati dei lavoratori dello Stato e degli enti pubblici e di poteri di indirizzo e coordinamento della politica retributiva di regioni, province, comuni e aziende collegate; si prevedano procedure per la formazione e l'applicazione degli accordi sindacali in detto settore, che dovranno avvenire nel quadro delle direttive fissate dal Parlamento anche in relazione alla spesa pubblica; siano contenute nuove norme per alcuni aspetti comuni del rapporto di impiego, come la selezione, l'assunzione, l'addestramento; e siano previsti ordinamenti unificanti, per grandi branche della pubblica amministrazione, dei principali istituti normativi, come l'orario di lavoro, le ferie, le aspettative, i congedi, i permessi, i trasferimenti, nonché disposizioni tendenti ad adeguare, per quanto possibile, i diritti sindacali dei pubblici dipendenti a quelli dei dipendenti privati ».

La stessa Corte costituzionale, del resto, non aveva mancato l'occasione di sottolineare la necessità di una « disciplina generale che presuppone evidentemente la possibilità di definire una corrispondenza

abbastanza precisa tra qualifiche, mansioni e trattamenti economici », aggiungendo che in tal modo si sarebbe realizzato « nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, quel contenuto essenziale di eguaglianza (in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione) che è richiesto dall'assetto unitario della Repubblica e dal principio del buon andamento della pubblica amministrazione » (sent. n. 21/1978).

In quale misura le finalità della legge n. 93, corrispondenti all'auspicio della Corte costituzionale e alle conclusioni del prolungato dibattito politico-sociale, verranno realizzate, non può essere ancora verificato, a poco più di un anno dall'emanazione della legge stessa. Certo è, però, il proposito del legislatore e finalizzati al suo raggiungimento sono gli strumenti che egli ha scelto e che realizzano sicuramente un *novum* nel rapporto di pubblico impiego.

Negare che la legge realizzi una grande riforma economico-sociale non si può senza dimenticare i principi da essa desumibili, quali sono certamente quello della « disciplina in base ad accordi » sia nella sede nazionale che in quella delle regioni e province a statuto speciale (art. 3), con la definizione della materia riservata a « disciplina di legge » (art. 2); il « principio di omogeneizzazione » delle posizioni e trattamenti (art. 4), quello della « mobilità » (art. 19), quelli in tema di responsabilità (art. 22, secondo comma).

Le difese delle ricorrenti regioni e province a statuto speciale negano la « novità » di tali principi (e quindi la loro attitudine a sostanziare una « riforma »); ma la Corte ritiene che anticipazioni parziali che possono essersi verificate costituiscono punti di partenza o intermedi di un percorso, il cui punto di arrivo nella generalizzazione e sistemazione della legge n. 93 consente di attribuirle senz'altro il valore di riforma economico-sociale.

Nella relazione al disegno di legge poi approvato veniva evidenziata la « svolta di rilievo storico nell'ambito del pubblico impiego, in quanto (la legge) sanziona il definitivo abbandono di un sistema che fino a pochi anni fa era tutto incentrato sul momento autoritativo in favore di un altro sistema che al contrario fa perno sul consenso dei soggetti interessati ».

E, quanto al valore di principio di riforma economico-sociale che deve essere riconosciuto alla omogeneizzazione dei trattamenti prevista dalla legge, si deve sottolineare che già la Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 1978, e proprio nei confronti di regioni e province a statuto speciale, aveva affermato che « il principio ... per cui il trattamento di contingenza dev'essere in linea di massima comune per tutti i lavoratori interessati e comunque contenuto entro certi limiti » (principio ricavato dal d.l. n. 13 del 1977 convertito nella legge n. 91 del 1977) « potrebbe venire classificato tra le "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" ».

Le difese delle ricorrenti affermano che di riforma economico-sociale non si può parlare a proposito di una riforma meramente procedimentale, quale sarebbe appunto quella della legge n. 93. Senonché i principi di questa legge non sono soltanto quelli relativi ai « procedimenti » ed agli « accordi contemplati nella presente legge », ma sono tutti quelli sostanziali, che dalla legge si desumono. E inoltre, anche una riforma di contenuto cosiddetto procedimentale (si pensi, fra l'altro, alla procedura della programmazione) ben potrebbe assurgere a riforma economico-sociale.

Le difese delle ricorrenti osservano ancora che i « principi », dovrebbero essere espressi, non « desumibili dalla disciplina », come dispone il secondo comma dell'art. 1 della legge. Ma si tratta di un falso problema, una volta che si riconosca che nella legge i principi ci sono, né costituisce obiezione di pregio il fatto che, come tante altre norme generali o particolari, essi debbano essere individuati e qualificati in via interpretativa.

Le difese delle ricorrenti affermano infine che primo e secondo comma dell'art. 1 finiscono col dare diversa definizione (« principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione »; « norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ») alla stessa materia normativa, col conseguente rischio di vincolare ai principi fondamentali di cui all'art. 117 anche le regioni e province a statuto speciale. Sostanzialmente analoga è la censura svolta dalla Regione Valle d'Aosta con riferimento all'art. 2 dello statuto e all'art. 117 della Costituzione. Ma anche questa affermazione va respinta.

Quale che sia il grado di perfezione tecnica che si voglia riconoscere alla formulazione dell'art. 1 della legge, la confusione non è possibile quando — come si vede — tutta la legge, e non solo un articolo, venga presa in considerazione.

Tanto meno è possibile supporre che anche le regioni e province a statuto speciale siano soggette all'applicazione degli accordi sindacali raggiunti in sede nazionale. Su questa ipotesi, prospettata dalle regioni ricorrenti e contestata dall'Avvocatura dello Stato, hanno insistito le parti anche nella discussione all'udienza. Ma l'ipotesi è inconsistente, dipendendo da una errata lettura dell'art. 10 della legge n. 93, il quale — benché nell'epigrafe parli di « accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti » — nel testo regola solo gli accordi « riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti », escludendo quindi dal procedimento le regioni a statuto speciale.

Ciò, del resto, è confermato anche dalla circostanza che nel disegno di legge n. 678 il testo dell'art. 9 (poi diventato art. 10 della legge n. 93) prevedeva la partecipazione alla delegazione regionale di « sette membri

in rappresentanza delle regioni anche a statuto speciale » e che, invece, il testo approvato non menziona in alcun modo le regioni stesse.

La difesa della Regione Trentino-Alto Adige afferma inoltre che in ogni caso l'accordo non costituirebbe solo un vincolo all'autonomia regionale, ma di fatto si sostituirebbe alla legge delle regioni, la quale dovrebbe limitarsi ad « approvare » la disciplina contenuta nell'accordo. E ciò perché se « anche l'art. 10 della legge fosse ritenuto non applicabile direttamente alle regioni a statuto speciale, si deve presumere che esso esprima un "principio" desumibile dalla legge e che come tale esso vincoli anche il Trentino-Alto Adige ».

Ma questa « presunzione » non è fondata per le ragioni sopra esposte: l'art. 10 si riferisce letteralmente alle sole regioni a statuto ordinario, e non è possibile desumerne un principio da applicare anche alle regioni e province a statuto speciale. Che se poi la difesa della regione intendesse riferirsi non già agli accordi sindacali nazionali, ma a quelli regionali, per sostenere che anche il cosiddetto loro « recepimento » nella legge regionale costituirebbe violazione alla potestà legislativa della regione, la quale verrebbe vincolata dagli accordi medesimi, basterebbe per dimostrare l'inconsistenza della doglianza, il rilievo che in tale ipotesi le regioni finirebbero con l'approvare per legge il contenuto di accordi da esse medesime liberamente contratti.

Ma ad escludere, in ogni caso, che la legge regionale debba puramente, semplicemente e addirittura formalmente accogliere il contenuto degli accordi sindacali, come la ricorrente asserisce al fine di dimostrare lo svuotamento della sua potestà legislativa, stanno (*a fortiori* per le regioni e le province a statuto speciale) le conclusioni cui la Corte, come più oltre si esporrà, perviene circa la illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge n. 93, che le regioni a statuto ordinario hanno indicato come fonte del loro obbligo di mero « recepimento » dell'accordo sindacale nelle leggi regionali.

Sempre a sostegno della presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 93 (questa volta con riferimento all'art. 3 della Costituzione) la Provincia autonoma di Bolzano afferma che, non sussistendo nella legge alcuna distinzione tra « principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione » e « norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica », si pretenderebbe di attribuire contemporaneamente ad una stessa realtà normativa due distinte qualificazioni giuridiche, con la conseguenza di un trattamento eguale per le regioni e province a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario. Ma l'affermazione non ha fondamento: dalle considerazioni che precedono e da quelle che seguiranno appare ben distinto l'impatto della legge quadro con le leggi delle regioni e province a statuto speciale e con quelle delle regioni a statuto ordinario.

Lo stesso è a dirsi per la denuncia di incostituzionalità che la Provincia di Trento riferisce al complesso della legge ed agli artt. 1, secondo comma, e 2 (in relazione al 3) della legge stessa, in quanto prescrivono ciò che dev'essere disciplinato con legge e ciò che deve formare oggetto di accordo sindacale. Come osservato, questa distinzione tra materia riservata alla legge e materia che presuppone l'accordo sindacale costituisce un principio fondamentale della riforma, mentre la fonte normativa ultima è sempre la legge, non l'accordo sindacale, che, quando ciò è prescritto, ne costituisce il presupposto, necessario.

A questo punto la Corte ritiene di poter concludere che, una volta interpretati correttamente i primi due commi dell'art. 10 della legge n. 93, e quindi esclusa l'applicazione alle regioni e province autonome a statuto speciale del procedimento in essi previsto, le doglianze delle regioni e province fin qui esaminate, cioè relative al sistema della legge, sono infondate.

La Regione Trentino-Alto Adige denuncia di incostituzionalità l'art. 8 della legge n. 93, relativo agli accordi sindacali per « i dipendenti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi e associazioni ». L'ultimo comma del detto articolo stabilisce che « gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma ». La regione rileva che questo procedimento, in sede nazionale, essendo eguale a quello che l'art. 6 stabilisce per i dipendenti dello Stato (con in più la partecipazione agli accordi di cinque membri dell'ANCI, di quattro dell'UPI e di due rappresentanti dell'UNCHEM, senza rappresentanti regionali) e concludendosi con un decreto presidenziale seguito dagli atti amministrativi degli enti locali, estromette totalmente la legge regionale dalla disciplina della materia, con violazione degli artt. 5, n. 1 e 65 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

La censura è fondata. L'art. 5, n. 1, infatti, attribuisce alle province della regione la « potestà di emanare norme legislative » in materia di « ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto », e l'art. 65 stabilisce che « l'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti con legge regionale ».

Trattasi di una competenza legislativa tipica, che lo statuto attribuisce alla regione. La Corte, giudicando in sede di conflitto di attribuzione (sent. n. 100 del 1980), ha già dichiarato che « non spetta allo Stato il potere di dettare la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, senza far salve le attribuzioni spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in base all'art. 65 dello statuto speciale ». È quindi evidente che l'art. 8 della legge n. 93, nella parte in cui dispone per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni e delle province senza

far salve le competenze regionali indicate nello statuto, è costituzionalmente illegittimo e tale deve essere dichiarato.

La Regione Trentino-Alto Adige con riferimento all'art. 4, n. 7, dello statuto, che attribuisce alle regioni potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, denuncia come incostituzionale l'art. 9 della legge n. 93 il quale dispone che per gli accordi sindacali dei dipendenti delle Unità Sanitarie Locali (USL) si applicano «le norme e i procedimenti della stessa legge» e che «è abrogata ogni contraria disposizione». La stessa censura è rivolta all'art. 9 della legge n. 93 dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento all'art. 9, n. 10, dello statuto e anche in relazione alle peculiari esigenze derivanti nella provincia dalla proporzionale etnica e dalla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Infine anche la Regione Lombardia con riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 97 della Costituzione, imputa all'art. 9 della legge n. 93 la violazione della competenza regionale in materia sanitaria, aggiungendo che le regioni risulterebbero escluse dalla delegazione della pubblica amministrazione e quindi da ogni partecipazione all'accordo sindacale.

La questione così variamente sollevata può essere unitariamente esaminata. (*omissis*).

I dipendenti delle USL non sono dipendenti delle regioni: l'art. 9, infatti, parla di «dipendenti delle Unità Sanitarie Locali», mentre l'art. 10 si riferisce al «personale delle regioni a statuto ordinario». Né, d'altra parte, le USL possono venire assimilate a quegli enti «dipendenti dalle regioni, dei quali si tratta nello stesso art. 10 (trattandosi invece, di «una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle Comunità montane», ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge n. 833 del 1978). Pertanto il procedimento richiamato dall'art. 9 risulta non quello dell'art. 10, ma quello centralizzato che l'art. 8 prescrive per i dipendenti dei comuni e delle province e che si conclude col decreto presidenziale di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 93.

Il procedimento esclude, quindi, le regioni e viola lo spazio di competenza che la Costituzione riserva loro nella materia. Spazio che la Corte (sent. n. 307 del 1983), affermando che «l'ente deputato alla supervisione delle esigenze rappresentate dalle Unità Sanitarie Locali per l'assunzione di personale in deroga al blocco vigente per l'anno 1983, ed alla conseguente emanazione, ricorrendone i presupposti, di puntuali provvedimenti autorizzativi, non può essere altri che la regione territorialmente competente», ha riconosciuto alle regioni in virtù della loro autonomia, dichiarando in conseguenza la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, «nella parte in cui non prevede che siano le regioni — anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del Tesoro — a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere

ad assunzione di personale nelle Unità Sanitarie Locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Nella lettura che il suo testo impone l'art. 9 della legge è costituzionalmente illegittimo, conclusione che vale sia per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, che, *a fortiori*, per quanto riguarda le regioni e province a statuto speciale.

La Regione Trentino-Alto Adige denuncia come illegittimo l'art. 26, primo comma, della legge n. 93, in quanto dispone che « la presente legge si applica anche ai dipendenti... delle Camere di Commercio ». La Regione afferma che questa disposizione si pone in contrasto con l'art. 4, n. 8, dello statuto speciale, che le attribuisce, per quanto attiene al personale delle Camere di Commercio, competenza legislativa primaria, concretamente esercitata con la legge regionale 9 agosto 1982, n. 7.

Ma tale contrasto non sussiste sulla base di una corretta interpretazione della norma impugnata e del suo ambito territoriale di operatività. In effetti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del 1982, ha dichiarato la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di trattamento del personale camerale, pure in assenza, nello statuto, di una norma espressa come quella dello statuto Trentino-Alto Adige. E che la competenza della Regione Trentino-Alto Adige debba ritenersi salva anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 93, risulta dal fatto che nessuno dei procedimenti specificamente previsti dalla legge stessa è suscettibile di applicazione diretta ai dipendenti delle Camere di Commercio site in quella regione.

Ciò non esclude, tuttavia, che in applicazione del principio generale della disciplina in base ad accordi che vale anche, come si è visto, per le regioni e province a statuto speciale, queste debbano legiferare anche in materia di personale delle Camere di Commercio col presupposto dell'accordo sindacale in sede regionale.

La Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Bolzano impugnano l'art. 27, quarto comma, della legge n. 93, il quale prevede la nomina di cinque ispettori alla dipendenza della Presidenza del Consiglio col « compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati ... presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla Procura Generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate ». Questa forma di controllo — assumono le ricorrenti — non è prevista dallo statuto speciale e perciò è in contrasto con l'autonomia delle regioni e delle province.

La stessa impugnazione viene proposta dalla Regione Lombardia con riferimento agli artt. 118, 124 e 125 della Costituzione; dalla Regione Ve-

neto con riferimento agli artt. 117, 124 e 125 della Costituzione; dalla Regione Liguria con riferimento agli artt. 124, 125 e 127 della Costituzione. Quello disposto dall'art. 27, quarto comma, della legge n. 93, sarebbe infatti un controllo anomalo, lesivo dell'autonomia regionale legislativa e amministrativa perché diverso dal controllo che si esprime nel visto del Commissario di Governo per le leggi e dal controllo di legittimità di cui all'art. 125 della Costituzione.

La censura di illegittimità non ha fondamento.

L'art. 27, comma quarto, della legge n. 93, infatti, attribuisce agli ispettori solo lo svolgimento di una attività conoscitiva, di verifica, che può essere utilizzata dal Dipartimento della funzione pubblica sia ai fini del coordinamento e della programmazione, sia ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento di cui all'art. 16 della legge n. 93; ed è a questa attività conoscitiva che inerte l'obbligo di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le eventuali irregolarità amministrative riscontrate.

Questa attività conoscitiva attribuita agli ispettori è cosa ben diversa dal controllo sulle leggi regionali, ai fini del visto, disposto dall'art. 127 della Costituzione e dal controllo di legittimità sugli atti amministrativi di cui all'art. 125 della Costituzione, e non può ritenersi che essa violi l'autonomia delle regioni.

La Provincia autonoma di Bolzano impugna come incostituzionali, per contrasto con l'art. 89 dello statuto speciale della regione, gli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della legge n. 93 « nella misura in cui (tale disciplina) pretenda di essere vincolante anche nei confronti della Provincia di Bolzano ».

La incostituzionalità delle disposizioni impugnate deriverebbe dal fatto che esse « attribuiscono il potere di far parte delle delegazioni ed organismi sindacali in questione ai soli rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, ovvero alle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale », senza tenere conto dei « principi rivolti in particolare alla tutela delle minoranze tedesca e ladina », dai quali discende che, in ordine all'esercizio di qualsiasi attività sindacale, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori delle minoranze linguistiche tedesca e ladina « debbano essere garantiti tutti i diritti riconosciuti alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

La Corte ritiene che le norme di legge impugnate non violino quelle di valore costituzionale richiamate come parametro, solo che si affermi come si deve, che tali norme di legge debbono essere applicate per la

Provincia autonoma di Bolzano solo compatibilmente con la tutela delle minoranze disposta con gli artt. 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e 9 delle relative norme di attuazione.

La Provincia autonoma di Bolzano denuncia come incostituzionale l'art. 14 della legge n. 93 concernente gli « accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto », accordi che la detta norma consente al fine di determinare « i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici ».

Poiché il citato art. 14 stabilisce nel secondo comma che tali accordi sono stipulati fra la delegazione sindacale, da un lato, e, « qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato », da una delegazione statale presieduta « dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale » la Provincia di Bolzano assume la illegittimità di « tale disciplina, nella misura in cui debba intendersi riferita anche agli uffici statali della Provincia di Bolzano », per contrasto con i peculiari principi che regolano l'organizzazione dei pubblici uffici anche statali della Provincia di Bolzano stabiliti nell'art. 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e nelle relative Norme di attuazione (art. 5 del d.P.R. n. 752 del 1976, nel testo modificato dall'art. 31 del d.P.R. n. 751 del 1978, art. 13 del d.P.R. n. 752 del 1976), e in virtù dei quali, in ispecie a garanzia della proporzionale etnica e del bilinguismo nel pubblico impiego, è richiesta un'intesa fra il Commissario del Governo e la Provincia di Bolzano per ciò che concerne i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio, la istituzione dei corsi di addestramento linguistico, la determinazione dei posti da mettere a concorso e dei tempi di questo.

La Corte ritiene che la ipotizzata incostituzionalità non esista perché la disciplina dell'art. 14 della legge non è applicabile alla Provincia di Bolzano: ciò che non solo deriva dalla specificità delle disposizioni del suo statuto e delle relative norme di attuazione, ma si può desumere anche dal testo stesso dell'art. 14, secondo comma, il quale, nel regolare le delegazioni per gli accordi relativi ad una pluralità di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, stabilisce che essa sia presieduta « dal Commissario del Governo e dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale », senza menzionare le province autonome. (*omissis*)

La Regione Lombardia impugnando l'intero titolo I della legge n. 93 con riferimento agli artt. 97, 117 e 5 della Costituzione, la Regione Ve-

neto impugnando gli artt. 10 e 12 della legge medesima con riferimento all'art. 113 della Costituzione, la Regione Liguria impugnando gli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge con riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, denunciano che, come risulta dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge confrontato con l'ultimo comma dell'art. 6, il « recepimento » degli accordi sindacali nella legge regionale non sarebbe altro che un atto di formale recezione escludente ogni ambito di autonomia legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e di conseguente determinazione della spesa.

La Regione Liguria parla addirittura di « accordo nazionale e d.P.R. che lo sanziona », e ciò con evidente errore, giacché il d.P.R. è previsto dalla legge n. 93 (art. 6, ultimo comma) solo per gli « accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ».

In effetti, tuttavia, l'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 93, il quale stabilisce che « al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti », non lascia spazio alcuno alla autonomia regionale. Ciò, se non addirittura una negazione, costituisce una non necessaria e inammissibile forzatura del sistema di disciplina « in base » ad accordi regolata nell'art. 3 della legge. E a quanto risulta, nella prassi applicativa della legge n. 93, si pretende una perfetta corrispondenza delle leggi regionali (naturalmente delle regioni a statuto ordinario) al contenuto dell'accordo. Il che non può essere considerato conforme all'art. 117 della Costituzione, il quale attribuisce alle regioni la potestà di emanare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato norme legislative relative agli ordinamenti degli uffici.

Ora il principio della disciplina in base ad accordi desunto dall'art. 3 della legge n. 93 non può essere identificato senza tener conto che, nel regolare la disciplina in base ad accordi, l'art. 3 richiama la necessaria « osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2 ». E ciò significa che, nella sua operatività, il principio della disciplina in base ad accordi va conciliato col principio enunciato nell'art. 2 della stessa legge n. 93, secondo il quale, nelle regioni, deve essere regolato con legge, l'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto, quanto agli ambiti indicati nel medesimo articolo.

Ne consegue che spetta alle leggi regionali non la pura e semplice riproduzione dell'accordo sindacale in sede nazionale, ma il suo adeguamento, quando sia necessario, alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici ed alle disponibilità del bilancio regionale...

Nella sua formulazione, il terzo comma dell'art. 10 della legge n. 93 esclude ogni flessibilità, ogni possibilità di adattamento dell'accordo sindacale nazionale alle peculiarità regionali. Per questo ed in questi limiti esso deve reputarsi in contrasto con l'art. 117 nonché con l'art. 97 della Costituzione.

Questa conclusione dispensa la Corte dall'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 93 che la Regione Lombardia solleva nel suo ricorso anche con riferimento all'art. 81 della Costituzione.

È invece non fondata la specifica censura della Regione Liguria all'art. 11, comma secondo, della legge n. 93, che fa divieto (anche alle regioni) di concedere ai dipendenti trattamenti integrativi e comunque importanti oneri aggiuntivi. Questo divieto costituisce non una proposizione eventuale degli accordi sindacali di cui parla l'art. 10, ma un principio stabilito dalla legge n. 93 e come tale operante prima in sede di accordo, poi in sede di legislazione regionale. Escluderne, dunque, la illegittimità costituzionale non è in contrasto con le conclusioni cui la Corte è pervenuta a proposito del terzo comma dell'art. 10 della legge n. 93.

A questo punto la Corte esprime l'auspicio che nell'applicazione della legge i rapporti tra Stato e Regioni ubbidiscano assai più che a una gelosa, puntigliosa e formalistica difesa di posizioni, competenze e prerogative, a quel modello di cooperazione e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione, che la Corte ritiene compatibile col carattere garantistico delle norme costituzionali.

p. q. m.

(omissis)

2. - *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della regione;

3. - *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

4. - *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla « disciplina di legge » in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché dalle disponibilità del bilancio regionale;

(omissis)

CORTE COSTITUZIONALE, 25 luglio 1984, n. 220 - Pres. Elia - Rel. Maccarone - Brunelli (avv. Mercuri) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato De Francoisci).

Impiego pubblico - Orientamento delle carriere - Mera aspettativa di promozione - Non è posizione giuridica acquisita.

(Cost., art. 76, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 111, 149 e 153; d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 748, art. 65).

Non contrasta con l'art. 76 Cost. un decreto legislativo che, nel preminente interesse della amministrazione, influisce su una mera aspettativa di promozione (subordinata all'esito favorevole di uno scrutinio).

L'art. 2 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265 stabiliva che le promozioni ad ispettore principale del personale dell'Azienda autonoma FF.SS. si conseguivano dopo quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Sulla base di tale norma i ricorrenti avrebbero dovuto essere promossi a decorrere dal 1° gennaio 1971, data di scadenza del quadriennio di loro permanenza nella qualifica di provenienza (ispettore di prima classe).

Senonché, essendo nel frattempo intervenuto il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato, che agli artt. 15 e 149 prevede la promozione per la detta categoria mediante scrutinio per merito comparativo accessibile dopo solo tre anni e sei mesi di effettivo servizio disponendo con l'art. 153 la retrodatazione al 1° luglio 1970 delle promozioni stesse nella prima applicazione del decreto, i ricorrenti appunto in ottemperanza a tale nuova normativa furono promossi con decreto 19 dicembre 1972 a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 1970. (*omissis*)

Secondo il Consiglio di Stato ciò concreterebbe una violazione dei principi e criteri direttivi indicati nella legge di delega n. 775 del 1970, in base alla quale risulta emanato il d.P.R. n. 1077 del 1970 e che, all'art. 16, lett. i, stabilisce fra l'altro che in sede di emanazione delle norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento deve essere garantita ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 «la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite».

Il legislatore delegato andando così oltre i limiti della delega avrebbe operato in contrasto con l'art. 76 Cost. (*omissis*)

Nel merito la questione non è fondata.

La pretesa esorbitanza dai limiti segnati dalla legge delega si verificherebbe anzitutto per effetto della lesione della posizione giuridica acquisita dai ricorrenti sulla base della normativa poi sostituita dal d.P.R. n. 1077. Ma al riguardo deve osservarsi che, secondo la costante giuri-

sprudenza dello stesso Consiglio di Stato, l'ordinamento del personale dipendente dagli Enti pubblici può essere, in linea di principio, disciplinato diversamente nel corso del tempo senza che tale possibilità sia condizionata dalla posizione di carriera alla quale siano già pervenuti i singoli impiegati o categorie di essi, e ciò in quanto la disciplina del rapporto di pubblico impiego è improntata al preminente interesse della pubblica amministrazione e non può, quindi, incontrare limiti nella situazione soggettiva dei dipendenti, salvo ovviamente la limitazione collegata al rispetto delle posizioni giuridico-economiche già acquisite. Ed è appunto a tale concetto che si riferisce la formula della legge di delega invocata dal Consiglio di Stato.

Ora, come risulta da quanto premesso circa lo sviluppo della situazione in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti, nel periodo successivo al 1° luglio 1970, al quale si è estesa la retroattività del d.P.R. n. 1077, e che ne ha reso necessaria l'applicazione ai fini delle promozioni in esame, essi avevano semplicemente maturato il quadriennio di anzianità necessaria ad accedere allo scrutinio per merito comparativo allora previsto per conseguire la promozione. Ed è noto che tale forma di scrutinio implica la considerazione di una serie di elementi attinenti fra l'altro al rendimento, alla capacità, alle specifiche attitudini del soggetto, considerazione che non conduce necessariamente ad una valutazione positiva ai fini della promozione.

Non si trattava quindi nella specie di una « posizione giuridica acquisita », ma piuttosto di una possibilità di promozione apertasi con il maturare del quadriennio di anzianità, cioè si trattava di una mera aspettativa subordinata all'esito favorevole dello scrutinio.

È noto che, per principio pacifico, tale aspettativa non è, per sua natura, da considerare entrata definitivamente nel patrimonio giuridico dell'interessato e la situazione vantata dai ricorrenti non era quindi tale da essere coperta dalla formula della legge di delega che, come si è detto, imponeva il rispetto soltanto delle posizioni giuridiche « acquisite ». (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 25 luglio 1984, n. 226 - Pres. Elia - Rel. Corasaniti - Ripa ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Baccari).

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Decadenza da agevolazione dovuta a fatto del compratore - Obbligazione solidale del venditore - Permane.

(Cost., artt. 3, 24 e 53; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 93).

Il ripristino dell'obbligazione tributaria (nella specie, proporzionale di registro) nella interezza del suo contenuto, dei suoi termini soggettivi e

della sua potenzialità di realizzazione (pluralità di obbligati con vincolo solidale) quando sono rimasti frustrati gli scopi per i quali l'obbligazione stessa era rimasta sospesa (per condizione sospensiva), oltre a rispondere adeguatamente all'interesse del fisco, si rivela equa e razionale in quanto bilancia i vantaggi che dal beneficio fiscale della sospensione ritraggono anche i soggetti venditori (1).

(*omissis*) Entrambe le ordinanze mettono in dubbio la legittimità in riferimento agli stessi parametri — artt. 3, 24, 53 Cost. — dell'art. 93, n. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e cioè della normativa che assoggetta al pagamento dell'imposta di registro il venditore in solido col compratore. E ciò anche se il dubbio è formulato in relazione alla particolare ipotesi di assoggettamento solidale del venditore all'imposta nella misura normale in relazione alla decadenza, dovuta a fatto del compratore, dal beneficio dell'imposizione a misura fissa previsto in materia edilizia. (*omissis*)

Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (sentenze numero 4730 del 1981, n. 3369 del 1977) e cioè per diritto vivente, la normativa in base alla quale le parti del contratto, e quindi anche il venditore, sono tenute in solido al pagamento dell'imposta di registro nella misura normale in caso di decadenza dal beneficio, si concentra nell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, essendo la vicenda ricostruita con riguardo al mancato avveramento di una condizione sospensiva apposta all'obbligazione tributaria quale originariamente prevista dalla detta disposizione e alla conseguente operatività *ex tunc* dell'obbligazione medesima.

(1) La sentenza in rassegna merita un apprezzamento particolarmente positivo soprattutto perché supera con un vigoroso argomento di carattere sostanziale le frequenti quanto superficiali resistenze, anche in sede di produzione legislativa, all'operare (e alla estensione) della solidarietà tra i soggetti che pongono in essere trasferimenti (o cessioni) di beni. Come esattamente rilevato, l'imposizione proporzionale sui trasferimenti (ed il discorso concerne imposta di registro, IVA ed imposte sulle successioni e donazioni), ancorché apparentemente « indiretta », è nella sostanza almeno in parte una imposizione patrimoniale, sul patrimonio dell'alienante (o cedente); tant'è che nel diritto britannico la *capital transfer tax* è gestita dalla amministrazione delle imposte dirette (*Inland Revenue*). Ciò dovrebbe essere tenuto presente — ma raramente lo è — quando si esentano esplicitamente (con norme agevolate) o indirettamente (passando dal « campo registro » al « campo IVA ») taluni trasferimenti, e quando si attenuano per essi le aliquote da applicarsi: si pensi ad esempio alla troppo incondizionata inclusione nel campo IVA dei « terreni » con esclusione di quelli « non suscettibili di utilizzazione edificatoria » (nozione questa non precisata e, a ben vedere, non precisabile). Il discorso meriterebbe di essere allargato al troppo circoscritto spazio lasciato alla solidarietà (tra cedente e cessionario) nella disciplina dell'IVA: il nostro « legislatore delegato », sostanzialmente rifiuta di avvalersi appieno della discrezionalità in proposito lasciata agli Stati membri dalla VI direttiva CEE.

Così individuato il meccanismo normativo oggetto delle censure, può passarsi all'esame di queste, che prospettano:

a) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 3 Cost., in quanto esso, ponendo a carico anche del venditore, sotto il profilo della solidarietà, gli effetti negativi (pagamento dell'imposta nella misura normale e degli interessi) del mancato avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata l'obbligazione tributaria dell'imposta nella misura normale — sebbene tale mancato avveramento sia imputabile al solo compratore — determinerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le parti del contratto;

b) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 24 Cost., in quanto esso non consentirebbe al venditore di agire contro il compratore per costringerlo ad adoperarsi per l'avveramento della condizione;

c) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 53 Cost., in quanto l'imposizione tributaria a carico del venditore, in solido col compratore, prescinderebbe dalla sussistenza specifica della capacità contributiva del primo.

Per il modo stesso in cui opera il meccanismo normativo denunciato, la questione introdotta con la censura *sub c)* assume carattere pregiudiziale, in quanto finisce per toccare l'imposizione del debito d'imposta di registro a carico del venditore, in solido con l'altro contraente, anche indipendentemente dal condizionamento connesso al beneficio fiscale. Il venditore, infatti, è già in origine tenuto, in solido col compratore, al pagamento dell'imposta nella misura normale ed è tale originaria obbligazione solidale (che il condizionamento sospende sostituendola con l'obbligazione — peraltro parimenti a suo carico in via solidale — del pagamento dell'imposta a misura fissa) a riprendere vigore *ex tunc*, come se mai fosse stata condizionata, in caso di mancato avveramento della condizione.

Per ritenere non fondata la questione stessa sotto tale profilo è sufficiente rifarsi agli orientamenti emersi nella giurisprudenza di questa Corte in tema di capacità contributiva con specifico riferimento alle dimensioni soggettive dell'obbligazione tributaria nell'imposta di registro.

Punto fermissimo della detta giurisprudenza è anzitutto che per capacità contributiva deve intendersi la idoneità soggettiva all'obbligazione tributaria desumibile dal presupposto d'imposta, e che il collegamento come istituito dal legislatore fra il presupposto e i soggetti dell'obbligazione non è sindacabile, in riferimento al parametro ora invocato, se non sotto il profilo dell'arbitrarietà e irrazionalità (sentenze nn. 120 e 144 del 1972).

Ciò posto, questa Corte ha ammesso che il collegamento stabilito, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla normativa in argomento con soggetti non direttamente partecipi dell'atto soggetto a

registrazione, e la conseguente imposizione solidale a loro carico del debito d'imposta, non sono irrazionali né arbitrari quante volte intercorrono rapporti economico-giuridici fra i detti soggetti e quelli direttamente partecipi dell'atto (sent. n. 120 del 1972). E sulla base di tale criterio ha escluso l'irrazionalità dell'imposizione solidale a carico del procuratore *ad negotia* di una delle parti contraenti (sent. n. 178 del 1982).

In tal modo questa Corte ha implicitamente ritenuto che non sono irrazionali il collegamento con l'atto, come istituito dalla legge, delle stesse parti contraenti, senza distinzione fra compratore e venditore, e la imposizione tributaria solidale a carico di entrambi.

D'altra parte anche a muovere dalle sole premesse ed affermazioni esplicite di questa Corte sull'argomento, non si vede come potrebbe ritenersi irrazionale o arbitrario il collegamento col presupposto, che sia costituito da un contratto di vendita, delle stesse parti contraenti e quindi del venditore. Senza dire che, se si accedesse a una nozione della capacità contributiva quale capacità economica rivelata dal presupposto, neanche in tal caso potrebbe apparire irrazionale avere ravvisato la capacità contributiva, in relazione alla portata economica dell'affare, nel venditore, che dispone del bene, che ne è oggetto, e ne riscuote il prezzo.

Sotto l'aspetto, pur enucleabile dalla censura *sub c*), del dubbio circa la razionalità dell'attribuzione di una nuova e diversa capacità contributiva al venditore quale base del ripristinamento dell'imposizione a suo carico solidale in conseguenza di un fatto addebitabile al solo compratore, la questione per un verso deve ritenersi senz'altro non fondata, perché, come è stato chiarito, non si tratta di una capacità contributiva nuova e diversa, ma dell'originario collegamento istituito con l'atto di vendita, sulla base del quale collegamento soltanto è ripristinata, in virtù del congegno condizionale, a carico del contraente venditore, l'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale (in luogo dell'obbligazione per l'imposta nella misura fissa, pur essa — a suo carico — solidale). Per altro verso deve ritenersi strettamente connessa, anzi sostanzialmente identica alla questione sollevata con la censura *sub a*) e pertanto esposta a seguirne le sorti.

La questione proposta con la censura *sub a*) concerne la legittimità *ex art. 3, comma primo Cost.* del meccanismo risultante dall'inserimento del congegno condizionale nello schema dell'obbligazione (solidale) tributaria dell'imposta di registro in relazione al noto beneficio, e particolarmente il modo di operare del meccanismo nel senso che il ripristinamento *ex tunc* dell'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale a carico di tutti i contraenti — *rectius*, di tutti gli originari debitori solidali (giacché qui il contratto viene in considerazione solo come presupposto di imposta e la qualità di contraente viene in considerazione solo in quanto criterio di individuazione dei debitori d'imposta) — anche quando il mancato avveramento è imputabile a uno solo di essi (qui il

compratore), determinerebbe un ingiustificato sfavore a danno degli altri (qui il venditore).

Ma un tale meccanismo e il suo modo obiettivo — che è il modo suo proprio — di funzionamento ricorrono, al di là dell'ipotesi di obbligazione solidale tributaria in argomento, in ogni caso di obbligazione solidale condizionata, giacché trovano la loro causa per un verso nella struttura del fenomeno condizionale e per altro verso in quella dell'obbligazione solidale. E da osservare infatti:

a) che il parziale accostamento compiuto dall'art. 1359 c.c. fra mancato avveramento della condizione e inadempimento (imputabile) dell'obbligazione — che sono fenomeni diversi, perché l'avveramento della condizione non è *in obligatione* — col riferire la cosiddetta « finzione di avveramento » della condizione all'imputabilità del mancato avveramento al debitore che vi è interessato, opera nei soli rapporti fra creditore e debitore al fine di garantire il primo nei confronti del secondo, non anche nei rapporti fra debitori solidali al fine di discriminare fra questi rispetto al creditore rendendo esenti dagli effetti del mancato avveramento i debitori incolpevoli;

b) che, anzi, nelle obbligazioni solidali, in relazione al fenomeno dell'inadempimento imputabile dell'obbligazione (cioè dell'inadempimento vero e proprio), vige il principio dell'irrelevanza dell'imputabilità del detto inadempimento a uno solo dei debitori solidali al fine di liberare gli altri (art. 1307 c.c.).

E il discorso vale egualmente per la decorrenza degli interessi, dipendente anche essa dal funzionamento obiettivo del meccanismo (oltre che dalla operatività dell'art. 1282, comma primo c.c.).

Poiché, peraltro, non già la legittimità costituzionale del detto meccanismo in sé è qui messa in dubbio, ma quella della sua adozione nell'obbligazione tributaria in argomento — senza che sia neppure precisato se il dubbio nasca in relazione alla natura di obbligazione *ex lege*, anziché *ex contractu* (nella quale ipotesi esso investirebbe ogni obbligazione tributaria, anzi ogni obbligazione *ex lege*) ovvero in relazione a particolari caratteri dell'imposta di registro — è sufficiente rispondere che la contestata adozione è frutto di scelta legislativa per nulla irrazionale o arbitraria, e che d'altra parte essa non introduce ingiustificata disparità di trattamento né fra le parti contraenti — come impropriamente si osserva nella ordinanza di rimessione (è stato chiarito che qui venditore e compratore vengono in considerazione come coobbligati e non come contraenti) — né fra coobbligati solidali.

Infatti da un lato la misura normativa risponde adeguatamente all'interesse del fisco, ritenuto prevalente dal legislatore, a che l'obbligazione tributaria nella interezza del suo contenuto (ammontare nella misura normale), nonché dei suoi termini soggettivi e della sua potenzialità

di realizzazione (pluralità di obbligati con vincolo solidale), sia ripristinata quando comunque sono rimasti frustrati gli scopi per i quali soltanto l'obbligazione medesima era stata sospesa col beneficio fiscale.

Dall'altro essa controbilancia adeguatamente i vantaggi che dalla sospensione e dal beneficio fiscale ritraggono tutti i coobbligati solidali: nella specie anche il venditore il quale, come è stato opportunamente sottolineato (vedi le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato), beneficia, oltre che della sospensione, delle occasioni più numerose e più favorevoli che l'agevolazione fiscale, come ogni altra forma di incentivazione, induce nel mercato edilizio.

Anche la questione sollevata con la censura *sub a)* è dunque non fondata.

La questione proposta con la censura *sub b)* è del pari non fondata. L'inesperibilità, anche essa risalente alla natura e al funzionamento del meccanismo sopra descritto, di mezzi di tutela preventiva di tipo inibitorio o anticipatorio da parte del condebitore solidale, nel caso di obbligazione sospensivamente condizionata, nei confronti di ogni altro condebitore solidale, che sia in grado di influire col proprio comportamento sul mancato avveramento della condizione sospensiva, non importa per se stessa violazione dell'art. 24 Cost.

A parte la limitatezza della tutela preventiva che in tema di cognizione pendente è data allo stesso creditore (art. 1356 c.c.), la giurisprudenza di questa Corte è infatti nel senso che la denunciata violazione non ricorre per la sola mancanza di mezzi di tutela di un dato tipo, quando ne soccorrono altri (cfr. da ultimo sentenza n. 63 del 1982); e nella specie a favore del detto condebitore soccorrono mezzi di tutela successiva, quanto meno di tipo reintegrativo (regresso).

Né si tratta qui di diritti in relazione alla cui natura sia ipotizzabile, sostenendosene la significanza, l'essenzialità della tutela preventiva del tipo sopra indicato.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 30 luglio 1984, n. 231 - Pres. Elia - Rel. La Pergola - Petermeier ed altri (n.p.) e Provincia di Bolzano (avv. Guarino).

Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità - Terreno con potenzialità edificatoria - Serio ristoro - Criterio di riferimento.

(Cost., artt. 3 e 42; l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, artt. 12, 13, 15 e 24).

La potenzialità edificatoria di un terreno può essere desunta — indipendentemente dalle determinazioni degli strumenti urbanistici — da un

complesso di elementi certi ed obiettivi, relativi alla ubicazione del terreno stesso, alla sua accessibilità, ed alla presenza di infrastrutture. Contrastano con gli artt. 3 e 42 Cost. le disposizioni legislative (nella specie emanate dalla Provincia di Bolzano) che mancano di riferirsi alle caratteristiche essenziali del terreno ablato. Il « serio ristoro » garantito all'espropriato non deve necessariamente corrispondere all'integrale effettivo valore del bene (valore che peraltro rileva come criterio di riferimento) e può tener conto del plusvalore derivante, alla parte non espropriata del terreno (o insieme di terreni messi in comunione), dalla realizzazione della iniziativa pubblica (1).

II

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 2 aprile 1984, n. 7 - Pres. Pescatore - Est. Vacirca - D'Arcangeli (avv. Labriola) c. Comune di Roma (avv. Carnovale).

Urbanistica - Vincoli preordinati alla espropriazione - Perdita di efficacia per decorso del quinquennio - Conseguenze - Edificabilità solo nei limiti degli standards urbanistici legali.

Quando un vincolo urbanistico preordinato alla espropriazione o che comporti inedificabilità perde efficacia per decorso del quinquennio, l'area già assoggettata a vincolo può essere edificata solo nei limiti stabiliti, per la situazione di mancanza degli strumenti urbanistici generali, dall'art. 4, ultimo comma, della legge Bucalossi n. 10 del 1977 (2).

(1-5) Per un commento alle sentenze in rassegna si rinvia allo scritto di FAVARA, *Previsioni degli strumenti urbanistici ed indennità di espropriazione*, in uno dei prossimi numeri di questa *Rassegna*. Per agevolare la lettura della sentenza della Corte di Cassazione francese si riportano, tradotti in italiano, i testi dell'art. 13-15-II, alinea 1 e 2, del Codice dell'espropriazione e dell'art. 112-1 del Codice urbanistico, attualmente vigenti in Francia. I menzionati alinea dell'art. 13-15-II recitano:

« Sono considerati edificabili ai fini del presente codice i terreni che, un anno prima del giorno di inizio della procedura in esito alla quale è dichiarata la pubblica utilità... sono, quale che sia la loro utilizzazione in atto, effettivamente serviti, al tempo stesso, da una via d'accesso, da una rete elettrica, da un acquedotto e, nella misura in cui le norme urbanistiche e sanitarie lo prescrivono per costruire, da una rete fognaria, ed a condizione che queste infrastrutture siano situate nell'immediata prossimità (*à proximité immédiate*) dei terreni in questione ed abbiano portata o capienza atte a sopportare il maggior carico urbanistico.

Nella valutazione dei terreni qualificati edificabili ai sensi del comma precedente, le potenzialità di edificazione non possono essere considerate superiori a quelle che risultano dal limite legale di densità (*plafond légal de densité*).

III

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 giugno 1983, n. 3987 - Pres. Moscone - Est. Maresca - P.M. Corasaniti (concl. diff.) - Rivolta (avv. Giorgianni e Lado) c. Comune di Seregno (avv. Corsetti, Bonomi e Crugnola) (regol. di giurisdizione).

Urbanistica - Vincolo di p.r.g. preordinato all'espropriazione - Mancata previsione del limite di durata - Non è lesiva della proprietà.

Non lede la proprietà privata il piano regolatore generale che, senza espressa previsione di un termine di durata, imponga vincoli di natura sostanzialmente espropriativa (3).

IV

CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE, Sez. III civ., 3 marzo 1983 - Pres. Leon - Rel. Didier - SIVOM c. Pithois.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Qualificazione di un'area come edificabile - Assenza di previsione urbanistica - Rileva per la determinazione del valore dell'area.

L'art. 13-15 II del Codice dell'espropriazione prescrive che il giudizio sulla qualificazione di un terreno come edificabile sia distinto dal giudizio sul valore del terreno previamente qualificato edificabile: l'assenza di strumenti urbanistici rileva per questo secondo giudizio, non anche per il primo (4).

La valutazione dei terreni edificabili tiene conto delle potenzialità di edificazione al tempo stesso legali ed effettive, esistenti alla data di riferimento prevista nel primo comma, della capacità delle infrastrutture sopradette, delle servitù limitanti l'utilizzazione dei suoli e segnatamente delle servitù o limitazioni poste nell'interesse pubblico tra esse comprese le limitazioni amministrative alla facoltà di costruire, a meno che la loro costituzione sia, dall'espropriante, preordinata ad una riduzione dell'ammontare dell'indennità ».

Questo il testo dell'art. 112-1 ove viene definito il *plafond légal de densité*:

« La facoltà di costruire è connessa alla proprietà del suolo. Detta facoltà può essere esercitata nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'utilizzazione del suolo.

Il rapporto tra le superfici calpestabili (*surface de plancher*) di una costruzione e la superficie del terreno sul quale detta costruzione è o sarà situata è denominato densità di costruzione.

Il limite legale della densità di costruzione è pari ad 1. Per la città di Parigi, detto limite è fissato in 1,5. Oltre tale limite, denominato " *plafond légal de densité*", la facoltà di costruire proviene al proprietario dalla collettività (*relève de la collectivité*) alle condizioni stabilite nel presente capitolo ».

V

LANDS TRIBUNAL FOR SCOTLAND, 19 luglio 1984 - Pres. Lord Elliott - David Lowe & Sons Ltd. c. Inland Revenue.

Urbanistica - Valore di un terreno - Data di riferimento - Speranza di ottenere un permesso di edificare - Bozza di strumento urbanistico attuativo - Rilevanza - Limiti - Sopravvenienza di detto strumento urbanistico - Irrilevanza.

Urbanistica - Valore di mercato dei terreni - Speranza di edificabilità - Previsioni urbanistiche vigenti o « in fieri » - Sono rilevanti.

Nella determinazione del valore venale di mercato di un terreno deve tenersi conto delle speranze di edificazione se e nella misura in cui esse sono plausibili, tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti o « in fieri ». Il rischio di non conseguimento del permesso di edificare deve essere computato nella determinazione del predetto valore, anche nei casi in cui il non conseguimento dipenda da un atto dell'autorità amministrativa che riserva il terreno ad utilizzazioni pubbliche (5).

I

Viene in considerazione la normativa altoatesina posta nella legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (« legge di riforma dell'edilizia abitativa »). Le cause di merito vertono sull'opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio; la Corte d'appello di Trento ha sollevato un duplice ordine di questioni di legittimità costituzionale.

La prima delle anzidette questioni ha per oggetto gli artt. 12, 13 e 15 della citata legge provinciale (e successive modificazioni), che il giudice *a quo* assume abbiano offeso gli artt. 3 e 42 Cost.

Ai sensi della normativa censurata l'indennità dovuta all'esproprio consiste nel giusto prezzo che, a giudizio dell'ufficio tecnico provinciale, va attribuito all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. Questo criterio è stabilito dall'art. 12, primo comma. L'art. 13 configura, dal canto suo, i casi in cui l'indennità viene maggiorata. Se l'area da espropriare non è compresa in un centro edificato ma è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l'ammontare dell'indennizzo — determinato, come sopra si è detto, ai sensi dell'art. 12 — è moltiplicato per il coefficiente 2,5; se l'area ha le caratteristiche di un'azienda agricola di montagna, è previsto il coefficiente 3. Per le aree comprese nei centri edificati, escluse le zone di espansione, l'indennità di espropriazione è commisurata al valore agricolo della coltura più redditizia tra quelle che nel comune coprono una superficie superiore al 10 % su quelle coltivate nel comune stesso. Detto valore è inoltre moltiplicato per 3.

Il regime testè descritto offenderebbe l'art. 42 e l'art. 3 Cost., perché la determinazione dell'indennizzo è sempre e necessariamente fondata sul valore agricolo del terreno espropriato, laddove, deduce il giudice *a quo*, l'area espropriata deve, in ogni caso di cui egli è investito, ritenersi provvista di valore edificatorio, o perché è situata nel centro edificato, ovvero perché, sebbene non ricada nel centro, quale risulta dalla perimetrazione disposta dall'autorità amministrativa, essa è, comunque, sicuramente interessata dal processo di urbanizzazione. Ad avviso della Corte d'appello, il valore agricolo — pur dove esso possa essere corretto, grazie alle maggiorazioni previste dalla stessa legge — resta ancora lontano dal valore di mercato, il quale andrebbe calcolato con riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablato.

Il criterio invece adottato dalla legge provinciale sarebbe inficiato dal vizio di aver fatto astrazione dalla realtà, con il risultato, per un verso di condurre a irrazionali discriminazioni fra gli espropriati, per l'altro di non assicurare il serio ristoro garantito secondo Costituzione al soggetto privato.

La Corte d'appello conclude pertanto che la normativa censurata disattende i criteri posti nella sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte in tema di indennizzo. Del resto, la questione è sollevata sull'esplicito assunto che il legislatore altoatesino, nel dettare la normativa dedotta nella presente controversia, si è uniformato alla disciplina statale dichiarata illegittima con la suddetta pronuncia.

Va poi precisato che la violazione dell'art. 3 Cost., è delineata sotto un duplice profilo: *a*) una prima ingiustificata disparità di trattamento degli espropriati starebbe in ciò, che alle aree incluse nel perimetro del centro edificato è attribuito il valore della coltura più redditizia nel territorio comunale, mentre, fuori del centro edificato, il terreno è valutato esclusivamente sulla base del valore agricolo effettivo; *b*) un'ulteriore irrazionalità della disciplina discenderebbe dall'aver la legge provinciale previsto la maggiorazione del valore della coltura più redditizia, che viene moltiplicato per il coefficiente tre, sempre e solo con riguardo alle aree interne al centro edificato, laddove nessun correttivo del valore base della stima è consentito in relazione alle aree esterne al centro.

I criteri discretivi in base ai quali l'indennità è aumentata, e anche sensibilmente, nell'un caso e non nell'altro, sono quindi denunciati come lesivi del principio di eguaglianza, in punto di razionalità. Si assume, in definitiva, che essi non soltanto prescindono dal valore effettivo del bene espropriato, ma non hanno nemmeno alcuna razionale correlazione con il valore agricolo di base, al quale il legislatore provinciale ha inteso riferirsi.

La seconda questione è prospettata in via subordinata all'accoglimento di quella sollevata in via principale. La norma qui denunciata,

sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., è l'art. 24 della legge n. 15 del 1972. In tale disposizione (e nelle rimanenti altre della parte III della medesima legge: artt. 16-33 *bis*) è dettato un particolare regime per le cosiddette zone di espansione. La statuizione censurata dispone che, una volta costituita la comunione tra i proprietari interessati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 15/72, il Comune acquisisce le aree (mediante cessione volontaria, ad un prezzo aumentato del 10 %, rispetto alla stima), mentre la quota di proprietà dei dissenzienti è espropriata ai sensi della stessa legge n. 15/72. Detta norma individua altresì il regime applicabile alla quota non destinata all'edilizia agevolata (cfr. art. 34, commi quarto, quinto e sesto del T.U. 23 giugno 1970, n. 20).

La questione è in sostanza così formulata: una volta ritenuta fondata l'altra questione, proposta in via principale, il valore urbanistico dei terreni torna ad avere rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio; e allora, ad avviso del giudice *a quo*, non può non tenersi conto del fatto che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione — il quale residua allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed è, si soggiunge, restituito agli espropriati — viene perciò stesso ad acquistare un pregio più elevato, subito registrato dal mercato. I proprietari dei fondi collocati fuori dalle aree urbane, che hanno destinazione edilizia fin dall'origine avrebbero il vantaggio che loro deriva dal perdere una parte del terreno ma dal riceverne un'altra trasformata in area edilizia. I proprietari dei terreni compresi nelle aree urbane, prosegue il giudice *a quo*, rimangono soggetti al rischio dell'espropriazione: la liquidazione del relativo indennizzo non corrisponde in alcun caso all'integrale riparazione, ma serve, semmai, a concretare il serio ristoro del sacrificio imposto al privato, secondo le disposizioni che il legislatore ordinario vorrà stabilire in seguito alla pronuncia di accoglimento della questione sollevata in via principale. Anche in questo caso il proprietario è privato di una parte dell'area ma ne acquista in compenso un'altra, destinata all'edilizia residenziale (cfr. art. 20 della legge); l'area restituita al proprietario è peraltro sottratta al rischio di ulteriori espropriazioni a favore dell'edilizia agevolata, è così affrancata dal titolo di espropriazione, che sarebbe « di gran lunga il più frequente ». Senonché, si tratterebbe di una locupletazione *sine causa*. Il vantaggio di cui verrebbe a fruire chi è espropriato in zona di espansione sarebbe anzi doppiamente ingiustificato: anzitutto, perché risulterebbe offeso il principio secondo cui l'indennità di esproprio può al massimo rappresentare il corrispettivo del sacrificio subito dal privato e non può eccederne il valore, giacché, se così fosse, si tratterebbe di un donativo, vietato ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost.; in secondo luogo, perché sussisterebbe un'irrazionale disegualianza nel trattamento indennitario di chi subisce l'esproprio nelle zone di espansione, e di chi è invece espropriato in altra zona.

È pertanto chiesto a questa Corte di pronunciare una sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, per la parte in cui, dove sono previsti il prezzo da versare e l'indennizzo da corrispondere rispettivamente ai proprietari consenzienti e a quelli dissenzienti, detta statuizione non dispone che da « tale prezzo ed indennizzo » si detragga « il plusvalore urbanistico dell'area restituita al proprietario ed irrevocabilmente destinata all'edilizia residenziale privata ».

In ordine logico, viene anzitutto in considerazione la questione proposta in via principale. Opportuno un primo e preliminare rilievo, che concerne la normativa provinciale oggetto della presente controversia. La Corte d'appello di Trento ha sottoposto al giudizio di questo Collegio la legittimità costituzionale dei criteri che presiedono alla determinazione dell'indennità di esproprio. La questione, così come formulata, rimane dunque circoscritta esclusivamente a quest'aspetto della disciplina dettata dal legislatore altoatesino, che investe le aree, comprese nel centro edificato oppure no, alle quali il giudice remittente riconosce, alla stregua della sentenza n. 5 del 1980, valore edificatorio. Ai fini dell'indagine demandata alla Corte rilevano, di conseguenza, solo quelle statuizioni del testo censurato, che si occupano dei criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio: art. 12, primo comma, art. 13, primo comma, art. 15, terzo comma, della legge n. 15 del 1972.

Posto ciò, occorre subito esaminare l'eccezione di inammissibilità della questione, avanzata dalla difesa della Provincia di Bolzano e dal patrocinio del Consorzio fra i comuni di.... Deducono, infatti, la Provincia ed il suddetto Consorzio che i terreni espropriati sono destinati negli strumenti urbanistici ad attrezzature collettive, o ad edilizia abitativa agevolata od economico-popolare: comunque, al perseguimento di scopi pubblicistici. Tali indicazioni di piano, si soggiunge, comportano dichiarazioni di pubblica utilità ai sensi dell'ordinamento urbanistico provinciale, in quanto incidono su aree determinate e le assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione, o che determinano l'inedificabilità. Le indicazioni perdono efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo, qualora, entro i dieci anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione (o all'esproprio) delle aree stesse (cfr. art. 16 T.U. 23 giugno 1970, n. 20: « ordinamento urbanistico provinciale »). Il che implicherebbe che le aree espropriate — prive di valore edificatorio in forza dei vigenti strumenti urbanistici — siano terreni agricoli e come tali vadano considerate anche dopo la richiesta declaratoria di incostituzionalità, la quale non potrebbe, dunque, influire sull'esito della causa di merito. Dalla difesa del Consorzio si eccepisce altresì che la questione è irrilevante per la definizione del giudizio *a quo*: il caso di specie, si dice, riguarda l'espropriazione di un'area che risulta edificata ed urbanizzata ai sensi dell'art. 36 del citato T.U. delle leggi provinciali e perciò cade sotto il disposto del

secondo comma dell'art. 12 della legge n. 15 del 1972, laddove la Corte d'appello non censura questo comma, ma il primo ed il terzo comma della disposizione in parola.

Ora, né tale ultimo rilievo, né quello di ordine generale sopra riferito, possono essere condivisi. Con l'ordinanza si contesta pur sempre il criterio relativo al calcolo dell'indennizzo, in relazione al valore agricolo contemplato nel primo comma del citato art. 12: la disposizione del comma per ultimo richiamato è anzi, come sopra si diceva, la sola del testo censurato, che rilevi per il presente giudizio di legittimità costituzionale.

Del pari, va disatteso il punto di vista secondo cui l'irrelevanza della questione discende necessariamente dalle previsioni degli strumenti urbanistici, che sottrarrebbero l'area espropriata alla libera edificabilità del privato, collocandola fuori commercio e assoggettandola al vincolo posto in funzione del perseguimento degli scopi pubblicistici prefigurati dal legislatore provinciale. Il fatto è che il giudice *a quo* censura *in radice* le norme di legge, che disconoscerebbero il valore inerente alle aree sulle quali insiste il vincolo di inedificabilità o la destinazione del piano. La questione è appunto prospettata — in riferimento ai parametri invocati, e sulla traccia di un orientamento giurisprudenziale sancito anche da questa Corte — nel presupposto che il terreno espropriato ha potenzialità edificatoria indipendentemente dalle determinazioni degli strumenti urbanistici: e in base ad un complesso di elementi certi ed obiettivi, relativi all'ubicazione del terreno stesso, alla sua accessibilità, alla presenza di infrastrutture che attestano una concreta attitudine del suolo all'utilizzazione edilizia. Del resto, l'edificabilità, così intesa, può essere desunta, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, oltre che dall'ubicazione dell'area nel centro abitato, dall'esistenza di strade pubbliche, nelle immediate adiacenze, di collegamento con il nucleo urbano, dall'edificazione già iniziata nella zona, dalla presenza di servizi pubblici necessari alla vita cittadina, e da altri analoghi e puntuali elementi di valutazione, ai quali la Corte d'appello di Trento fa riferimento, per i casi in esame, nelle parti motivate dei provvedimenti di remissione. Questa Corte ha dal canto suo statuito, nella pronuncia n. 5 del 1980, che « per le aree destinate all'edificazione, in quanto poste in zone già interessate dallo sviluppo edilizio, deve ritenersi essenziale tale destinazione e di essa occorre tener conto nella determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, da rapportare al valore del bene ». Deve perciò ritenersi che la rilevanza della dedotta questione sussista: la declaratoria di incostituzionalità è richiesta in quanto indispensabile perché all'area espropriata sia attribuito quel valore, che, ad avviso del giudice *a quo*, la normativa censurata trascura, e preclude, di prendere in considerazione.

Nel merito, la questione è fondata. Le norme denunciate mancano di riferirsi alle essenziali caratteristiche del bene abitato, incorrendo per tal

via nello stesso vizio di astrattezza e divergenza dalla realtà, che la Corte ha rinvenuto nel criterio di determinazione dell'indennizzo, adottato dalla legislazione statale, della quale la sentenza n. 5 del 1980 ha dichiarato la illegittimità costituzionale. Questo criterio, che lede gli artt. 3 e 42 Cost. è, infatti, per quanto qui interessa, sostanzialmente riprodotto nella normativa altoatesina oggetto di censura. La conclusione testé enunciata si impone, poi, anche per la considerazione che la legge provinciale, pur emanando dalla competenza primaria sotto vario riguardo garantita all'ente autonomo (cfr. artt. 4, 8-5) 6) 10) 17) 22) dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) non può certo conformare il diritto di proprietà ed il regime di edificabilità del suolo in difformità dai principi che traggono supporto dal testo fondamentale e caratterizzano l'ordinamento giuridico dello Stato. Il risultato raggiunto nella sentenza n. 5 del 1980 e in altre successive pronunzie di questa Corte (n. 13 del 1980), n. 223 del 1983), sempre in ordine alla disciplina costituzionale dell'indennità di esproprio, vale quindi, *a fortiori*, per l'attuale giudizio. Ciò dispensa la Corte dall'occuparsi di ogni residuo profilo della questione.

Va però precisato che la Corte non ha mai ritenuto, né intende ora affermare, che il serio ristoro, garantito al privato, debba corrispondere all'integrale valore effettivo del bene espropriato. Detto valore viene bensì in rilievo, ma come criterio di riferimento, e non necessariamente, come misura, nella determinazione dell'indennità: il legislatore, anche quello provinciale, gode allora, entro i limiti stabiliti in Costituzione, della discrezionalità di valutazione che giova a contemperare la scelta del valore effettivo con l'adozione di un qualche altro meccanismo normativo, sempre in modo, beninteso, che l'ammontare dell'indennizzo non scada sotto l'indispensabile livello di congruità. Se così è, il criterio del valore agricolo, qual è previsto nelle vigenti disposizioni altoatesine, non può ritenersi lesivo dei principi costituzionali invocati in questa sede, se riferito alle aree prive dell'attitudine edificatoria, intesa nel senso che sopra si è visto. Detto criterio potrebbe, d'altronde, essere ancora correttamente utilizzato in ordine alle stesse aree, che dell'attitudine edificatoria sono, invece, provviste: ma solo a condizione — è appena il caso di aggiungere — che esso sia inquadrato, secondo la formula che verrà prescelta dal legislatore provinciale, in un nuovo, idoneo e razionale schema di previsione dell'indennità di esproprio, il quale tenga adeguatamente in conto anche il valore effettivo dell'immobile, come si è detto, in relazione alle sue essenziali e oggettive caratteristiche.

Resta da esaminare la questione sollevata — con riguardo agli espropri delle aree situate nelle suddette zone di espansione — in subordine all'accoglimento dell'altra, posta in via principale. La Corte d'appello di Trento assume che, una volta riconosciuta la rilevanza del valore edificatorio nella determinazione dell'indennità di esproprio, il particolare regime delle zone di espansione, imperniato sulla comunione dei

proprietary e sulla restituzione ai comunisti delle quote non destinate all'edilizia agevolata, determinerebbe un'ingiustificata locupletazione degli espropriati, con la conseguente violazione degli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost. La questione deve ritenersi inammissibile, anche a prescindere dalla considerazione che la norma da censurare in questo caso fosse l'art. 21, e non, come si dice nelle ordinanze di rinvio, l'art. 24 della legge n. 15 del 1972. Soccorre in proposito più di un rilievo.

In primo luogo, si può dubitare se le censure mosse dal giudice *a quo* nei confronti del citato art. 24 concernano le statuizioni regolatrici della specie, le quali hanno per oggetto esclusivamente l'esproprio ed il relativo indennizzo. La questione posta in via subordinata dalla Corte d'appello di Trento, al pari di quella sollevata in via principale e sopra esaminata, non può, infatti, non riferirsi a queste previsioni della normativa provinciale, le sole a rilevare per la definizione delle controversie demandate a detto Collegio. Con riguardo alle zone di espansione, la violazione degli artt. 3 e 42 Cost. è però argomentata in base alla complessiva disciplina del fenomeno, che investe la restituzione ai proprietari delle quote non destinate all'edilizia abitativa agevolata, e così trascende la sfera del regime indennitario in senso proprio. A parte ciò, occorre considerare come il giudice *a quo* prospetti l'asserito plusvalore delle quote anzidette e l'irrazionale vantaggio, che l'espropriato lucrerebbe a differenza di chi subisce l'esproprio in altra zona. La Corte d'appello di Trento ritiene che si tratti di necessarie ed immediate conseguenze dell'accoglimento della questione da essa posta in via principale. Questo, precisamente, è l'assunto su cui si basa la questione subordinata, ora in esame. Ma la situazione normativa conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, primo comma, 15, terzo comma, della legge n. 15 del 1972, che la Corte ora pronunzia, si atteggia diversamente da come asserisce il giudice remittente. Le conseguenze che egli ipotizza, va precisato, si verificherebbero solo se ed in quanto il legislatore altoatesino non tenesse conto, nel ridefinire il regime indennitario sotto i profili qui censurati, del trattamento di favore che nelle ordinanze di rinvio si assume riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione. D'altra parte, non vi è alcun principio costituzionale che impedisca alla Provincia di Bolzano di adeguare opportunamente le previsioni in materia di indennizzo, che essa è chiamata ad adottare in conseguenza e conformità dell'attuale decisione, anche alle esigenze di una razionale disciplina dell'esproprio nelle zone di espansione, in considerazione del peculiare regime al quale queste soggiacciono.

p. q. m.

1) *dichiara* — limitatamente al regime dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste,

in relazione alle oggettive caratteristiche del bene abitato, dell'attitudine edificatoria — l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (« legge di riforma dell'edilizia abitativa »), come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23 e dall'art. 20 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34;

b) dell'art. 13, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e dall'art. 7 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23;

c) dell'art. 15, terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 9 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10;

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte d'Appello di Trento, con le ordinanze nn. 229, 622, 623 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

II

Deve, in primo luogo, esaminarsi se sia tuttora vigente l'art. 2, comma 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187, il quale stabilisce che « le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati ».

La soluzione positiva data alla questione dalla Corte Costituzionale (sentenza 12 maggio 1982, n. 92, dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza 10 giugno 1983, n. 3987), dalla Sezione V di questo Consiglio (decisione 11 luglio 1983, n. 320) nonché da numerosi Tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lazio, Sez. I, 22 dicembre 1982; *id.*, Sez. II 8 novembre 1982; T.A.R. Marche, 15 ottobre 1982; T.A.R. Abruzzo, 12 novembre 1981 e 8 aprile 1982), va condivisa.

È certo, in primo luogo, che la norma trascritta è stata formulata come disposizione di carattere permanente, suscettibile di trovare indefinitamente applicazione fino alla sua abrogazione, a nulla rilevando la circostanza che con essa si fosse inteso adottare, in seguito alla sentenza

29 maggio 1968, n. 55 della Corte costituzionale, una soluzione temporanea in vista di una generale riforma del regime dei suoli edificabili.

E da ritenere, poi, che la l. 28 gennaio 1977, n. 10, non abbia abrogato la legge n. 1187 del 1968 né espressamente né tacitamente.

Sotto quest'ultimo profilo va rilevato che la legge n. 10 del 1977 non contiene alcuna disposizione incompatibile con la durata limitata di taluni vincoli di piano regolatore generale, né regola la materia dei vincoli urbanistici. Vero è che con la stessa legge si intese elaborare un regime giuridico dei suoli edificabili « in grado di superare le conseguenze della decisione della Corte » (Relazione al disegno di legge n. 500); tuttavia, senza che occorra qui stabilire se il legislatore sia riuscito nell'intento, è sufficiente rilevare che era stato perseguito non già il risultato di abrogare il limite temporale dei vincoli di inedificabilità di piano regolatore generale, bensì quello di porre le premesse per rendere compatibile con la Costituzione una norma che, come l'art. 7 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, attribuisse durata indefinita a tutti i vincoli di piano regolatore generale. Una norma di tale genere, però, non risulta dettata.

Meno agevole è stabilire se la legge n. 1187 del 1968 sia stata abrogata dalla L. 30 novembre 1973, n. 756.

Non possono trarsi elementi decisivi dal titolo della legge (« proroga dell'efficacia della L. 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica »), il quale in realtà si attaglia più alla proposta di legge d'iniziativa parlamentare (Atto Camera n. 2226) che non al testo elaborato dalla Commissione lavori pubblici della Camera e successivamente approvato, con qualche lieve modificazione.

La proposta originaria si risolveva, infatti, in una semplice proroga (« Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, è prorogata di tre anni l'efficacia dei vincoli di cui agli artt. 2 e 4 della L. 19 novembre 1968, n. 1187 »), che non incideva in alcun modo sulla vigenza della norma permanente, ma si limitava a introdurre una deroga temporanea.

Ben diverso è il testo della legge n. 756 del 1973, che così recita: « Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica nonché per la riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Taluni argomenti potrebbero indurre a ravvisare nella legge n. 756 del 1973 una nuova disciplina della intera materia già regolata dall'art. 2 legge n. 1187 del 1968.

In tal senso militano:

a) la circostanza che si sia riprodotta, nella prima parte, la formulazione della norma precedente;

b) il fatto che, accanto alle indicazioni di piano regolatore generale, si siano previste anche quelle contenute in programmi di fabbricazione, innovando in tal modo la precedente disciplina.

Tuttavia, se il termine di cinque anni (decorrente, per ciascun piano, dalla sua approvazione) previsto dalla L. n. 1187 del 1968 si ritenesse sostituito da un termine unico per tutti i piani e indipendente dalla data di approvazione, si perverrebbe a una conclusione in contrasto con l'intenzione del legislatore, che era quella di prolungare e non di abbreviare la durata dei vincoli.

I piani approvati dopo l'entrata in vigore della legge n. 756 del 1973, in questa prospettiva, avrebbero potuto dettare vincoli di inedificabilità destinati a durare al massimo fino al 1° dicembre 1975, e ciò proprio mentre si prorogava fino ad altri due anni la durata di analoghi vincoli imposti cinque anni prima o anche in momenti anteriori (art. 2, cpv. legge n. 1187 del 1968). Ancor più incongrua appare, poi, un'ulteriore conseguenza che deriverebbe dalla tesi dell'abrogazione tacita della legge n. 1187 del 1968 ad opera della legge n. 756 del 1973: la durata dei vincoli di inedificabilità imposti da piani regolatori generali approvati immediatamente prima dell'emanazione di quest'ultima legge si sarebbe ridotta da cinque anni a non più di due, e ciò risulterebbe in contrasto con la finalità della legge, che — come risulta dai lavori preparatori — era stata determinata dall'esigenza di impedire « un vero e proprio terremoto urbanistico » nei comuni che non avevano potuto provvedere all'adozione di strumenti urbanistici esecutivi entro il termine del 1° dicembre 1973 (Atti parl. Camera, VI legislatura, p. 10614).

Deve, infine considerarsi che, se non fosse tuttora in vigore il limite quinquennale di efficacia dei vincoli di inedificabilità, sorgerebbero dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale della relativa disciplina.

Indipendentemente, infatti, dalla questione se il diritto di edificare continui a inerire alla proprietà dell'area anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, come ha ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, apparirebbe comunque di dubbia legittimità una disciplina che consentisse all'amministrazione di negare, indefinitamente e senza indennizzo, a taluni proprietari la facoltà di edificare mentre accorda (sia pur subordinatamente al pagamento di contributi e, nella maggior parte dei casi, all'adozione di programmi pluriennali di attuazione) la stessa facoltà ad altri proprietari, i quali conseguono il duplice vantaggio di poter sfruttare il suolo e di vederne incrementato il valore per effetto dei vincoli gravanti sui fondi vicini. Né

rileva, sotto questo profilo, la circostanza che l'edificazione resti subordinata, salve alcune eccezioni (art. 6 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94), all'adozione discrezionale di programmi pluriennali di attuazione, giacché la semplice inclusione di un'area fra quelle edificabili è sufficiente a far realizzare sul mercato il valore che da tale destinazione deriva.

Pertanto, se non fosse ancora in vigore il limite quinquennale previsto dalla legge n. 1187 del 1968, sarebbe profilabile non soltanto una violazione dell'art. 42 Cost., ma anche una lesione del principio di uguaglianza, sia con riguardo a una disciplina discriminatoria delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, sia con riguardo a una analoga disciplina delle concessioni edilizie, che assuma il diritto di proprietà a presupposto per il rilascio di tali concessioni.

Va, quindi, preferita la interpretazione della normativa vigente che risulti più conforme alla Costituzione.

In base alle considerazioni esposte deve concludersi che la prima legge di proroga n. 756 del 1973 si riferisce soltanto alle situazioni transitorie, ossia ai termini prossimi alla scadenza, e che la legge n. 1187 del 1968 sia rimasta in vigore, come norma permanente subendo una deroga.

Ciò vale, a maggior ragione, per le successive proroghe, accordate con D.L. 29 novembre 1975, n. 562, convertito nella L. 22 dicembre 1975, n. 696 e con D.L. 26 novembre 1976, n. 781, convertito nella L. 24 gennaio 1977, n. 6.

Risolta in senso positivo la questione della attuale vigenza dell'art. 2 legge n. 1187 del 1968, occorre esaminare quali effetti derivino dalla sua applicazione.

La norma predetta stabilisce che le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli di inedificabilità, «perdono ogni efficacia» qualora decorra il termine di cinque anni senza che sia stato approvato il relativo piano particolareggiato o sia stato autorizzato un piano di lottizzazione convenzionato.

Un primo risultato interpretativo sicuro riguarda la decorrenza dell'inefficacia: la legge è chiara nel senso che i vincoli di inedificabilità produrranno i loro effetti fino al momento in cui non si compia il termine quinquennale.

La perdita di efficacia *ex nunc* è, peraltro, meramente eventuale, essendo subordinata alla mancata tempestiva approvazione di uno strumento di attuazione.

Ciò consente di escludere che, in seguito alla perdita di efficacia, riviva la situazione anteriore all'impostazione del vincolo, giacché essa resta definitivamente superata dalla nuova indicazione di piano.

Deve, altresì, sicuramente escludersi che i vuoti lasciati nella disciplina urbanistica vadano colmati con l'espansione delle destinazioni impresse alle aree limitrofe.

Il rinvenimento di zone omogenee costituirebbe, infatti, operazione necessariamente arbitraria, che finirebbe con l'invadere la sfera di discrezionalità dell'amministrazione. Inoltre, poiché l'applicazione della norma sul termine quinquennale comporterebbe il contemporaneo venir meno di tutti i vincoli preordinati alla realizzazione di servizi pubblici, l'espansione generalizzata della destinazione edificatoria privata darebbe luogo a risultati abnormi, determinando il sorgere di quartieri totalmente sprovvisti di spazi verdi, scuole, ospedali e persino strade, in evidente contrasto con le finalità perseguite dalla legislazione urbanistica.

Arbitrato sarebbe anche distinguere fra finalizzazione pubblicistica (implicitamente espropriativa) e destinazione in sé, ammettendo la sopravvivenza di quest'ultima.

Una simile soluzione si imbatte in tre ostacoli: in primo luogo la legge stabilisce che le indicazioni di piano perdano ogni efficacia, mentre la permanenza di una destinazione privata corrispondente equivarrebbe a conservare una parte di detta efficacia. In secondo luogo, in difetto di precisi criteri e di una chiara volontà delle amministrazioni competenti, non è possibile istituire in concreto un sicuro nesso di corrispondenza fra destinazioni diverse.

Infine deve escludersi che destinazioni private rispondano alle medesime esigenze cui si ispirano destinazioni pubbliche simili alle prime soltanto sotto il profilo materiale: il verde privato, ad esempio, non consente di raggiungere le finalità proprie del verde pubblico, così come gli edifici per servizi gestiti in regime privatistico non rispondono alle esigenze proprie degli edifici per servizi pubblici.

Del pari insoddisfacente, per analoghe ragioni, è l'opinione che suggerisce di equiparare le aree già colpite da vincoli decaduti alle c.d. zone bianche, ossia alle zone alle quali gli strumenti urbanistici non abbiano dato alcuna particolare destinazione.

Rispetto a tali zone è stata ammessa in giurisprudenza l'edificazione entro i limiti previsti dal codice civile e dal regolamento edilizio comunale nel presupposto che l'autorità competente, pur contemplandole nel piano, abbia consapevolmente ritenuto indifferente il modo di utilizzazione delle zone stesse.

Per queste aree, dunque, si è posto non il problema di individuare il regime urbanistico in difetto di qualsiasi disciplina di piano, ma quello di interpretare un particolare modo di dettare tale disciplina, consistente nel prendere in considerazione certe aree senza prevedere espressamente particolari vincoli o limitazioni. La questione, affrontata per la prima volta con riguardo al piano regolatore della Città di Roma, approvato con R.D. 9 luglio 1931 n. 981, è stata risolta nel senso che col piano

si fosse inteso non già conservare il preesistente assetto edilizio nelle zone «bianche», ma consentirvi l'edificazione nel rispetto delle norme generali (Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 1955 n. 60).

La stessa soluzione è stata seguita dalla giurisprudenza successiva (Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1969 n. 979; id., 3 luglio 1970 n. 658; id., 22 giugno 1979 n. 335; 1970, I, 1307; 1979, I, 1031), con riferimento a fattispecie realizzatesi tutte prima della entrata in vigore della legge n. 10 del 1977.

A parte ogni rilievo sull'attualità della riferita opinione giurisprudenziale nel vigente sistema, certo è che essa non può essere richiamata nel caso di inefficacia sopravvenuta di vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore generale, e ciò per due ragioni: in primo luogo perché si tratta di accertare il regime dettato dalla legge e non dal piano; in secondo luogo perché sarebbe arbitrario imputare a quelle stesse amministrazioni, che hanno stimato necessario vietare l'edificazione privata in certe aree, la volontà di consentire l'edificazione stessa nei limiti previsti dal codice civile e dal regolamento edilizio.

Deve anche escludersi che rispetto alle aree già assoggettate a vincoli di inedificabilità decaduti trovino applicazione i limiti di volume, e di altezza previsti dall'art. 17 sesto comma, della legge n. 765 del 1967 (rispettivamente 3 mc/mq. e m. 25), giacché tale norma si riferisce esclusivamente all'ipotesi di zone sprovviste di strumenti attuativi, ma contemplate come edificabili nel piano regolatore generale.

E, invece, applicabile l'art. 4, ultimo comma della legge n. 10 del 1977, il quale stabilisce entro quali limiti possa rilasciarsi una «concessione di edificare» nei Comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali.

Detta norma non si riferisce esclusivamente al caso di Comuni del tutto privi di tali strumenti.

Nella fattispecie in essa contemplata rientra anche l'ipotesi di piani generali che abbiano in parte perduto la loro efficacia, né la lettera della disposizione offre elementi per una interpretazione restrittiva, ben potendo un Comune risultare «sprovvisto» di strumento urbanistico generale limitatamente ad una parte del suo territorio.

Al medesimo risultato interpretativo conduce la considerazione della *ratio legis*.

La previsione di una facoltà di edificare entro limiti assai rigorosi (0,03 mc/mq e soltanto fuori del perimetro dei centri abitati) risponde, infatti, all'esigenza di non compromettere, con una intensiva utilizzazione del territorio comunale, ogni possibilità di una futura razionale disciplina urbanistica.

Tale esigenza si avverte a maggior ragione allorché le aree vicine abbiano già ricevuto da un piano una destinazione edificatoria privata,

giacché in simili ipotesi la disponibilità complessiva di zone libere in rapporto al territorio comunale è minore rispetto al caso di totale mancanza di strumento urbanistico generale mentre maggiore ne è il fabbisogno, onde è da ritenere necessario, in attesa di nuove determinazioni della Amministrazione, un regime dei suoli rimasti privi di destinazione che non precluda definitivamente un razionale assetto urbanistico.

Né può obiettarsi che in tal modo le aree comprese nel perimetro dei centri abitati passino per effetto della caducazione dei vincoli, da un regime di temporanea inedificabilità a un regime di inedificabilità permanente. Poiché i Comuni sono obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico generale che copra l'intero territorio, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di piano è per sua natura provvisoria, essendo destinata a durare fino all'obbligatoria integrazione del piano (o del programma di fabbricazione), divenuto parzialmente inoperante.

In caso di inerzia del Comune, poi, il privato che vi abbia interesse può promuovere gli interventi sostitutivi della Regione oppure agire in via giurisdizionale, seguendo il procedimento del silenzio-rifiuto.

In base alle considerazioni sin qui svolte deve concludersi che i ricorrenti abbiano tuttora interesse a coltivare il gravame, giacché l'eventuale accoglimento farebbe loro conseguire una utilità maggiore di quella derivante dalla decadenza dei vincoli di carattere espropriativo: l'annullamento di una previsione contenuta in una variante ad un precedente piano regolatore, in virtù del suo effetto retroattivo, comporta, infatti, la reviviscenza della destinazione preesistente. (*omissis*)

III

I ricorrenti deducono che il piano regolatore generale del comune di Seregno, adottato con delibera consigliare del 5 maggio 1973 e modificato da successiva delibera del 14 aprile 1976, aveva assoggettato i fondi di loro proprietà a un vincolo di uso pubblico, preordinato all'espropriazione, e senza predeterminazione di alcun indennizzo e limite di durata; che l'imposizione di un siffatto vincolo mediante piano regolatore generale e dopo che la Corte competente, con decisione del 29 maggio 1968 n. 55, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 7, n. 2, 3 e 4, e l'art. 40 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 — dovevasi ritenere *contra legem* sin dall'origine, a nulla rilevando in contrario le nuove leggi che si erano succedute (n. 1187 del 1968, n. 756 del 1973 e n. 562 del 1975), in considerazione della loro portata meramente riparatrice; che tale illegittimità incideva su di un rapporto avente contenuto di diritto soggettivo perfetto, qual era appunto il diritto di proprietà del suolo mai degradato a interesse legittimo perché l'attività della pubblica amministrazione si

era svolta in assoluta carenza di potere; che, pertanto, la domanda di risarcimento del danno, come sopra avanzata dagli stessi ricorrenti, era proponibile, e giurisdizionalmente competente a conoscerne era l'autorità giudiziaria ordinaria.

I ricorrenti lamentano la illegittimità della denunciata imposizione anche sotto un secondo profilo, sotto quello, cioè, della genericità del vincolo di uso pubblico in quanto il comune, nell'imporlo, non aveva ritenuto di dover attribuire a esso alcuna destinazione specifica che giustificasse il sacrificio della proprietà privata e, anzi, ne aveva assoggettato la sussistenza e l'operatività alla discrezionalità del sindaco (art. 26 delle norme di attuazione).

Quanto al primo profilo delle deduzioni come sopra svolte dai ricorrenti, giova premettere che con la citata sentenza n. 55 del 1968 la Corte costituzionale, sviluppando un orientamento già accennato nella decisione n. 6 del 1966 e ribadito in quella n. 56 dello stesso anno 1968, aveva dichiarato costituzionalmente illegittime — in riferimento all'art. 42, comma 3, Cost. — le disposizioni dell'art. 7, n. 2, 3 e 4 e dell'art. 40 della L. urb. 17 agosto 1942 n. 1150, nella parte in cui non prevedevano, per le limitazioni aventi contenuto espropriativo, operanti immediatamente e a tempo indeterminato, un indennizzo a favore dei soggetti che avessero un diritto reale sui beni gravati dalle limitazioni medesime.

A seguito di questa decisione, il legislatore prontamente interveniva con la l. 19 novembre 1968 n. 1187, recante « modifiche e integrazioni alla L. urb. 17 agosto 1942 n. 1150 ». Con essa la legislazione precedente era opportunamente adeguata alla ricordata decisione della Corte Costituzionale stabilendosi, fra l'altro, che i predetti vincoli perdessero efficacia qualora, entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale, non fossero stati approvati i relativi piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati.

Successivamente era emanata la L. 30 novembre 1973 n. 756, la quale statui che i vincoli urbanistici sarebbero stati efficaci sino all'entrata in vigore della nuova legislazione sul regime dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge, termine prorogato, una prima volta, di un anno (d.l. 29 novembre 1975 n. 562, convertito nella L. 22 dicembre 1975 n. 696) e, poi, di due mesi (d.l. 26 novembre 1976 n. 781, convertito nella L. 24 gennaio 1977 n. 6) e cioè sino all'entrata in vigore della L. 28 gennaio 1977 n. 10.

Ora la Corte Costituzionale, con sentenza del 12 maggio 1982 n. 92, nell'esaminare alcune questioni di legittimità degli art. 7 (n. 2, 3 e 4), 34, 36 e 40 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, in relazione alle leggi sopra citate, non sussistendo al riguardo un'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale (c.d. « diritto vivente »), ha dovuto procedere direttamente alla interpretazione della complessa normativa. E ha, in primo luogo, escluso che la legge n. 10 del 1977 abbia regolato la materia dei vincoli urbanistici

preordinati a un successivo trasferimento coattivo. Ha, quindi, portato la sua indagine sulla precedente normativa, nell'ambito della quale ha riconosciuto carattere permanente alla legge n. 1187 del 1968, attribuendo, invece, natura temporanea alla legge n. 756 del 1973 e alle successive disposizioni di proroga.

La sopra citata sentenza della Corte Costituzionale osserva in proposito che, mentre questi ultimi provvedimenti, secondo l'espressa previsione contenuta nei medesimi, dovevano avere efficacia sino all'entrata in vigore della nuova disciplina sul regime dei suoli e, pertanto, hanno cessato di essere operanti a seguito dell'emanazione della legge n. 10 del 1977, la legge n. 1187 del 1968 non prevede alcun termine finale, giacché anzi il suo contenuto esclude che razionalmente potesse essere apposta una limitazione di carattere temporale. Onde detto suo contenuto non riguarda una situazione transeunte ma regola in maniera definitiva la materia, sostituendo con le opportune modificazioni e integrazioni le norme della legge urbanistica, dichiarate incostituzionali, relative al contenuto dei piani regolatori alle misure di salvaguardia, alle limitazioni per l'allineamento degli edifici, nonché al termine di efficacia dei vincoli urbanistici. « Rispetto a quest'ultimo punto — prosegue la sopra citata sentenza — non è superfluo aggiungere come la legge concerna non soltanto i piani regolatori già approvati, ma anche quelli che, senza alcun limite temporale, sarebbero stati successivamente adottati ».

Ne discende che un comune ben può adottare un piano regolatore generale che, senza previsione di indennizzo o di un termine di durata, imponga vincoli di natura sostanzialmente espropriativa su aree di proprietà privata, solo avendo — in tal caso — il dovere, a pena di inefficacia dei suddetti vincoli, di approvare entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale, i relativi piani particolareggiati o di autorizzare, entro identico termine, i piani di lottizzazione convenzionati. Ma allora una carenza di potere potrà essere ravvisata non rispetto al piano regolatore generale, ma nei confronti del successivo atto amministrativo, lesivo del diritto di proprietà privata, che il comune abbia eventualmente posto in essere, in applicazione di quel piano, senza la preventiva approvazione dei piani particolareggiati o la preventiva autorizzazione dei piani di lottizzazione convenzionati, nei termini di legge.

Talché non può consentirsi con i ricorrenti quando, a fondamento della domanda di risarcimento del danno dagli stessi proposta dinanzi al giudice ordinario, sostengono che l'attività del comune di Seregno — con l'adozione di un piano regolatore generale che, senza la predeterminazione della relativa indennità o di alcun limite temporale, aveva imposto vincoli aventi contenuto espropriativo — si sarebbe svolta in assoluta carenza di potere. Onde la domanda risarcitoria deve ritenere improponibile.

Egualemente devesi ritenere anche in relazione al secondo profilo delle deduzioni svolte dai ricorrenti, quello — cioè — della genericità del vincolo di uso pubblico per preteso difetto di una sua specifica destinazione.

Al riguardo devesi rilevare che il piano regolatore generale del comune di Seregno, nell'art. 26 delle sue norme tecniche di attuazione, sotto il titolo « norme particolari per la zona delle aree destinate alla formazione di spazi e impianti di uso pubblico », distingue due gruppi di aree: il primo, comprendente aree sulle quali è ammessa la costruzione di edifici di uso pubblico « aventi di norma la destinazione prevista dagli elaborati grafici del piano » (distintamente indicati); e il secondo, comprendente aree sulle quali sono ammessi edifici e impianti di interesse pubblico, del tipo: stazioni di autolinee, biblioteche, impianti per spettacoli sportivi *et coetera*. E nel corrispondente art. 26 delle norme di attuazione del piano, così come modificate dal consiglio comunale con deliberazione n. 283 del 14 aprile 1976, leggesi che il primo gruppo comprende « aree riservate alla creazione di parchi, spazi liberi per il gioco e la ricreazione, per parcheggi e per la realizzazione di impianti, attrezzature ed edifici pubblici o a uso pubblico, come previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e dalla L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 44 ».

Pertanto, la destinazione specifica dei vincoli di uso pubblico risulta sufficientemente determinata. E la preoccupazione manifestata dai ricorrenti, che le previsioni del piano regolatore, *in parte qua*, integrino « un mero inammissibile espediente per vincolare l'edificabilità dei suoli al di fuori di ogni previsione di legge », non può ritenersi giustificata. (*omissis*)

IV

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 1981) d'avoir, pour fixer l'indemnité d'expropriation due à M. Louis Pithois, retenu pour la parcelle concernée la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, « que d'une part, les alinéas 1^{er} et 2 de l'art. L. 13-15-II ont leur domaine propre, le premier définissant les conditions de la qualification de terrain à bâtir, le second fixant les règles d'évaluation pour le terrain ayant reçu cette qualification: que le Sivom et le commissaire du Gouvernement, ayant dénié à la parcelle Pithois, la qualification de terrain à bâtir, faute d'un réseau d'eau adapté à la capacité de construction, l'arrêt attaqué ne leur a reproché d'ajouter une exigence à l'alinéa 2 qu'en violant l'art. L. 13-15-II, alinéa 1^{er}, seul invoqué par eux; que, d'autre part, la condition d'adaptation des réseaux, dont celui d'eau a la capacité de construction de l'emprise, telle que posée par l'alinéa 1^{er} susvisé, n'est pas subordonnée à l'existence d'une

règle locale ou spéciale d'urbanisme; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui aboutit à priver de portée l'exigence d'adaptation sur tous les territoires communaux non soumis, à la date de référence, à une réglementation spéciale d'urbanisme et à créer une confusion entre les règles d'évaluation et celles préalables de qualification à violé l'art. L. 13-15-II, alinéa 1^{er} C. exprop. »;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que, loin d'avoir une incidence sur la qualification juridique du terrain, les possibilités effectives de construction ne peuvent avoir d'influence que sur l'évaluation de ce dernier; qu'après avoir constaté qu'à la date de référence, le terrain, objet de l'emprise; était effectivement desservi à la fois par une voie d'accès, un réseau d'eau et un réseau électrique situés à proximité et avoir relevé qu'aucune réglementation particulière d'urbanisme ne définissait la capacité de construction de ce terrain, la Cour d'appel a fait une juste application des dispositions de l'art. L. 13-15-II, 1^{er}, en qualifiant la parcelle de terrain à bâtir; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; (*omissis*)

V

(*omissis*) È difficile dare una valutazione delle prospettive di ottenere il permesso di edificare, considerate dal punto di vista di un ipotetico acquirente nel marzo del 1979. Assumendo l'ottica di tale data, piuttosto che quella « a posteriori » odierna, si può verosimilmente considerare che tale ipotetico acquirente non si sarebbe aspettato di ottenere immediatamente il permesso di edificare; egli avrebbe dovuto informarsi circa le previsioni degli strumenti urbanistici ed avrebbe così conosciuto che, recentemente, la licenza di edificare era stata rifiutata con la motivazione di prematurità (« *prematurity* »); cosa questa, peraltro, non preclusiva del buon esito di una nuova domanda, in un momento successivo.

Comunque, l'ipotetico acquirente non avrebbe considerato come un ostacolo insormontabile la destinazione urbanistica a « zona verde » (« *green belt* »), qualora fossero emerse esigenze dell'edilizia abitativa. Vi erano già delle costruzioni su tre lati di Stoneyhill e visibilmente l'area in questione non faceva più parte della « zona verde » e neppure era più utilizzabile per scopi diversi dallo sviluppo abitativo. Non vi erano prove manifeste di alcun bisogno di spazi ricreativi. Mr. Farquhar (funzionario del competente ufficio urbanistico) ha fornito utile prova circa cosa un ipotetico acquirente avrebbe conosciuto acquisendo le informazioni del caso presso il suo ufficio: detto acquirente sarebbe stato avvertito della impossibilità di ottenere la licenza di edificare in breve tempo. Comunque, qualche speranza gli sarebbe rimasta, se avesse chiesto di vedere la bozza del piano « locale » concernente il settore occi-

dentale, bozza che designava espressamente Stoneyhill come zona di non prossima urbanizzazione (« *gap site for development* ») e che tale sviluppo avrebbe potuto riguardare anche l'edilizia residenziale.

Riteniamo che tali indicazioni a livello locale non erano contraddette dalla bozza di strumento urbanistico regionale (« *regional structure plan* »), strumento essenzialmente orientativo e che non individuava le singole aree destinate all'edilizia residenziale, compito questo dell'autorità urbanistica del distretto. In ogni caso, il punto di vista del *Lothian Regional* era che Stoneyhill potesse essere esclusa dalla « zona verde » ed usata per edificare, se fosse stata dimostrata la necessità di abitazioni. Peraltro, noi accettiamo la tesi secondo cui nel marzo del 1979 un ipotetico acquirente non avrebbe potuto conoscere l'esistenza di richieste di varianti alla bozza del piano regionale in relazione a necessità abitative.

In questa situazione, il tribunale ritiene che un ipotetico acquirente, nel 1979, avrebbe ragionevolmente sperato di poter ottenere la licenza di edificare entro all'incirca 5 anni. Tuttavia, conveniamo con gli appellanti che, oltre alla prospettiva quanto meno di una attesa, vi era anche un altro rischio: vi era anche il (seppur non consistente) pericolo di non ottenere affatto la licenza di edificare, eventualità questa molto meno remota nel caso di un'area vasta e costosa che in quello di una più piccola. Vi era inoltre il rischio che lo *East Lothian District Council* insistesse sulla previsione di costruzione, in quella zona, di una casa popolare, posto che, secondo quanto affermato da Mr. Farquhar, il Comune aveva perseguito una ben riuscita politica di miscelare edilizia abitativa pubblica e privata. Chiaramente tutto ciò va ad aggiungersi all'incertezza dell'ipotetico acquirente, e deve influire sulla determinazione del valore venale.

D'altro canto, un ipotetico acquirente, pagante il valore venale corrente nel 1979, avrebbe dovuto sopportare un carico fiscale per l'imposta sulla plusvalenza da passaggio dall'uso agricolo a quello edificatorio (« *development land tax* »), se, nel momento in cui avesse dato l'avvio alla realizzazione concreta dell'edificazione, il valore del terreno con licenza di edificare fosse aumentato. Egli avrebbe comunque beneficiato dell'incremento di valore seppur al netto del carico fiscale anzidetto (che peraltro è applicabile solo per quanto eccede i limiti di esenzione). Tuttavia, poiché ciò può riguardare qualsiasi costruttore, non riteniamo che tale onere sia un fattore che incide in modo sostanziale sul prezzo di mercato.

È stato a suo tempo notificato un atto con il quale il comune ha manifestato l'intenzione di acquistare l'area di che trattasi, ai sensi del *Community Land Act* del 1975; tale provvedimento, provocato dalla ri-

chiesta della licenza di edificare avanzata dal dante causa dell'attuale proprietario il 6 luglio 1977, annuncia che il Comune intende acquistare se la licenza edilizia venisse concessa conformemente alla richiesta. Il citato *Community Land Act* è rimasto in vigore fino al 1980; quindi un ipotetico acquirente sarebbe stato consapevole del fatto che, se la licenza di costruire fosse stata a lui concessa, la stessa avrebbe potuto essere ritirata per permettere all'autorità di decidere se acquistare o meno il terreno in questione. Questo fattore poteva in qualche maniera influire sulla commerciabilità e quindi sul valore del terreno. (*omissis*)

Nel marzo del 1979, il tasso bancario era del 13%. Considerando i rischi e gli svantaggi esposti dianzi, riteniamo che un ipotetico acquirente ridimensionerebbe la sua offerta per poter tenerne conto. Una maniera per fare ciò consiste nell'attualizzare al 1979 il valore corrente per acro ad una percentuale che rifletta il rischio. Mr. Ramsay (consulente tecnico per il privato) ha usato il 13% e Mr. Wood (funzionario dell'amministrazione finanziaria) il 12,5%, in relazione a periodi di attesa rispettivamente di 10 e 3 anni. Ovviamente, più il periodo di attesa considerato è lungo, e più bassa dovrebbe essere la percentuale di rischio. Il valore di Mr. Ramsay di 147,000 sterline, se riferito ad una attesa di 5 anni, mostrerebbe un tasso di rischio del 28%. Il valore di Mr. Wood di 316,500 sterline, per una attesa di 5 anni, a 26,000 sterline l'acro, mostra un tasso di rischio di poco più del 10%.

Come già detto, la base della valutazione, secondo la legge del 1976 (sulla « *development land tax* ») è, come in altre leggi fiscali, il valore sul mercato aperto (« *open market value* »), e per vendita sul mercato aperto « non si intende una vendita eseguita da chi vuol vendere la sua proprietà a qualsiasi prezzo » (cfr. la sentenza *Inland Revenue Commissioners* contro *Clay* del 1914). Quindi, con riferimento al 29 marzo 1979, il valore che il terreno avrebbe potuto avere nelle trattative tra una persona disposta a vendere ed una persona parimenti disposta a comperare sarebbe stato influenzato anche dalla speranza di ottenere la licenza di edificare e dai rischi e gli svantaggi dei vari fattori dei quali abbiamo trattato.

Poiché abbiamo accertato che un acquirente arriverebbe alla conclusione che la licenza di costruire verrebbe probabilmente concessa all'incirca dopo 5 anni, non ci resta che determinare l'elemento di rischio che è necessario prendere in considerazione ed esprimerlo in termini di tasso di attualizzazione. Noi determiniamo tale tasso nella misura del 21 per cento.

Applicando tale percentuale alle altre cifre, stabilite e convenute, il nostro calcolo del valore sperato (« *hope value* ») è il seguente:

valore di mercato aperto della terra, presupponendo che sia stata concessa la licenza di costruire per lo sviluppo residenziale di 19,64 acri, a 26,000 sterline l'acro

diciamo 510,000 sterline

valore attualizzato di 1 sterlina differita di 5 anni, al 21 %

0,39

198,900 sterline

La prova di una utilizzazione temporanea del terreno fino all'inizio dell'edificazione è stata vaga, ma se ne può ammettere un modesto uso agricolo durante i 5 anni. Mr. Wood aveva valutato il reddito per 3 anni in 600 sterline, così che se arrotondassimo il valore a 200,000 sterline, ciò rispecchierebbe il valore per l'uso temporaneo.

Quindi stabiliamo che il valore dei 19,64 acri sia di 200,000 sterline. (*omissis*) [traduzione dall'inglese a cura di F.F.]

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 9 febbraio 1984, nella causa 344/82 - Pres. Koopmans - Avv. Gen. Slynn - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Parigi nella causa s.a. Gambetta Auto c. Bureau central français (avv. Funck - Brentano) e Fonds de garantie automobile - Interv.: Governi italiano (avv. Stato Fiumara) e del Regno unito (ag. Bellis) e Commissione delle C.E. (ag. Delmoly).

Comunità europee - Circolazione di autoveicoli - Assicurazione della responsabilità civile - Ravvicinamento delle legislazioni - Controllo della carta verde - Abolizione - Stazionamento abituale del veicolo - Nozione.

(Direttiva CEE del Consiglio 24 aprile 1972, n. 72/166, artt. 1, 2, 3, 4 e 7).

Il veicolo il quale rechi una targa regolarmente rilasciata deve essere considerato come stazionante, ai sensi della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, n. 72/166, nel territorio dello Stato d'immatricolazione, anche se all'epoca di cui trattasi l'autorizzazione ad usare il veicolo era stata revocata (1).

(1) Soluzione conforme a quella proposta dal Governo italiano.

« L'art. 1, n. 4, della direttiva — si era detto nella memoria di intervento —, stabilisce che per "territorio in cui il veicolo staziona abitualmente" si intende "il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato" (primo trattino), ovvero, "qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questi rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui è stata rilasciata tale targa o segno" (secondo trattino). Solo come ulteriore criterio sussidiario, in mancanza di immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo, deve farsi riferimento al domicilio del detentore (terzo trattino).

« Dal disposto dei primi due trattini sopra detti si deduce che la direttiva ha inteso riferirsi al segno di riconoscimento (sia esso una targa di immatricolazione, o una targa assicurativa o altro) che il veicolo *porti con sé* ("rechi", dice il secondo trattino), indipendentemente dalla validità che lo stesso possa avere ai fini della circolazione nello Stato, in cui il segno è stato rilasciato; la direttiva si preoccupa della localizzazione del veicolo e non della legittimità della sua circolazione, che può venir meno per molteplici cause non necessariamente legate al segno di riconoscimento.

« Solo con questa interpretazione (che la seconda direttiva in materia, in corso di elaborazione, intende rendere ancor più chiara, prevedendo espressa-

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 9 febbraio 1984, nella causa n. 64/83 - Pres. Koopmans - Avv. Gen. Slynn - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione francese nella causa Bureau central français (avv. Funck - Brentano) c. Fonds de garantie automobile (avv. Vincent) - Interv.: Governi francese (ag. Bersani), italiano (avv. Stato Fiumara) e del Regno unito (ag. Hower e Bellis) e Commissione delle C.E. (ag. Delmoly).

Comunità europee - Circolazione di autoveicoli - Assicurazione della responsabilità civile - Ravvicinamento delle legislazioni - Controllo della carta verde - Abolizione - Responsabilità degli uffici nazionali di assicurazione - Limiti.

(Direttiva CEE del Consiglio 24 aprile 1972, n. 72/166, artt. 1, 2, 3, 4 e 7).

L'espressione « alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria » di cui all'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, n. 72/166, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce ai limiti e alle condizioni della

mente che per paese di stazionamento abituale deve intendersi lo "Stato del quale il veicolo porta una targa di immatricolazione") la direttiva in questione può trovare concreta applicazione e svolgere i suoi positivi effetti in ordine alla liberalizzazione della circolazione internazionale delle persone e degli autoveicoli. Se così non fosse, occorrerebbe di volta in volta verificare alla frontiera la validità del documento di circolazione; e poiché, malgrado il controllo, non si potrebbe giammai essere certi di tale validità, che potrebbe essere cessata per fatti non accertabili "prima facie", gli Stati sarebbero costretti a richiedere in ogni caso il documento assicurativo, rendendo vana la direttiva.

« Di conseguenza non accettabile appare la tesi secondo cui un veicolo non più abilitato a circolare, secondo le leggi del paese in cui è stato immatricolato, non potrebbe essere considerato "stazionante abitualmente" nel paese di cui ancora porta la targa di immatricolazione, per assimilazione della targa priva di validità ad una targa falsa.

« Se la targa falsa (e dovrebbe considerarsi falsa non solo la targa materialmente falsificata, ma anche quella apposta ad un veicolo diverso da quello per il quale essa è stata rilasciata) correttamente viene ritenuta non comprovante alcuna immatricolazione e quindi alcun territorio di stazionamento, e per tale motivo gli uffici nazionali di assicurazione hanno concordato di escludere espressamente il loro intervento nel caso di danno provocato da veicoli con targa falsa, la targa scaduta, invece, quali che siano gli effetti in ordine alla legittimazione alla circolazione del veicolo cui è applicata, cionondimeno appare da considerarsi ancora significativa ai fini della individuazione del paese di stazionamento abituale del veicolo stesso. La targa scaduta, pertanto, ancorché non valida ai fini della circolazione, non può essere equiparata ad una targa falsa.

« Il caso che ha dato origine alla causa è emblematico. Ivi la targa di origine è stata considerata scaduta per la scadenza della polizza assicurativa

responsabilità civile che si applicano all'assicurazione obbligatoria, fermo restando che il conducente del veicolo al momento in cui il sinistro si è verificato è considerato coperto da una assicurazione valida in conformità a detta legislazione (2).

I

(omissis) 1. — Con sentenza 21 dicembre 1982, pervenuta alla Corte il 29 dicembre successivo, la Cour d'Appel di Parigi ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, n. 72/166, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (G.U. n. L 103, pag. 1), e in particolare della nozione di « stazionamento abituale d'un veicolo ».

2. — La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la società Gambetta Auto e il Bureau Central français dalle compagnie di assicurazione contro gli incidenti automobilistici (BCF) nonché il

(il sistema vigente in alcuni paesi è quello di collegare la targa del veicolo, e quindi la sua circolazione, con l'esistenza di un valido contratto assicurativo): considerato che la direttiva prevede l'intervento degli uffici nazionali nel caso di sinistro provocato da veicolo di altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che detto veicolo sia assicurato o meno, il dettato della direttiva verrebbe ad essere sostanzialmente vanificato se il veicolo con targa scaduta proprio per non essere più assicurato venisse sottratto alla garanzia degli uffici nazionali. Il paese in cui la targa di immatricolazione è stata rilasciata non può rifiutarsi di considerare il veicolo come stazionante abitualmente nel suo territorio finché il veicolo stesso conserva la targa originale (proprio questo rifiuto, per le sue conseguenze sulla rivalsa degli uffici nazionali dei paesi in cui i sinistri si sono verificati, ha indotto questi ultimi a sollecitare la definizione della nozione di stazionamento abituale). E ciò perché quando un paese chiede, ai sensi della menzionata direttiva e del ripetuto accordo fra uffici nazionali, di far entrare e di far circolare sul territorio di altro paese membro i propri veicoli senza che siano assoggettati al controllo della carta verde, detto paese deve altresì farsi carico anche delle conseguenze da ciò derivanti, e cioè deve sostenere l'onere, in via di rivalsa, conseguente ai sinistri che i veicoli, recanti la targa del paese stesso, possano causare all'estero, anche se non fossero abilitati a circolare per mancanza di assicurazione ».

(2) Anche la seconda sentenza ha risposto al quesito in senso sostanzialmente conforme a quanto proposto dal Governo italiano (conforme, successivamente, la sentenza 21 giugno 1984, nella causa n. 116/83, FANTOZZI, ancora inedita).

« La direttiva 24 aprile 1972 n. 72/166/CEE del Consiglio — si era osservato — stabilisce, nell'art. 2, che le sue disposizioni (con eccezione degli

Fonds de Garantie Automobile (FGA), creato per coprire i sinistri provocati da veicoli non assicurati e per i quali il BCF non risponde.

3. — Il 19 luglio 1979 in Parigi, un autoveicolo appartenente alla Gambetta Auto era stato infatti danneggiato, mentre era in sosta, da un veicolo recante una targa d'immatricolazione austriaca, il cui conducente si era dato alla fuga. L'autorizzazione alla circolazione del veicolo austriaco era stata revocata il 9 marzo 1979, poiché il contratto di assicurazione era stato disdetto due giorni prima. Inoltre, non era stato possibile rintracciare il proprietario del veicolo.

4. — Dato che il Tribunal d'instance del IX arrondissement di Parigi aveva respinto la domanda di risarcimento proposta dalla Gambetta, questa interponeva appello. Tanto davanti al Tribunal d'instance quanto davanti alla Cour d'Appel, la Gambetta si richiamava alla direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, che mira a sopprimere, nell'ambito della Comunità, il controllo della « carta verde » per i veicoli che « stazionano abitualmente » in uno Stato membro — o in un paese terzo — per i quali gli uffici nazionali di assicurazione abbiano stipulato un « accordo di garanzia ». Tale accordo è intervenuto il 16 ottobre 1972. La Gambetta

artt. 3 e 4) "hanno effetto dopo che sia stato concluso un accordo fra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente sul territorio di un altro Stato membro indipendentemente dal fatto che siano assicurati o no".

«La direttiva fa riferimento ad un accordo fra gli uffici nazionali di assicurazione, accordo effettivamente intervenuto il 16 ottobre 1972 e, con ambito più esteso, il 12 dicembre 1973, nel quale, all'art. 2, si precisa che il proprietario, il detentore e/o il conduttore del veicolo avente il suo stazionamento abituale in uno Stato e circolante in altro Stato ed ivi soggetto all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, "sono considerati come degli assicurati ai sensi della convenzione tipo fra gli uffici nazionali e come titolari d'un certificato di assicurazione in corso di validità rilasciato dall'ufficio nazionale del paese ove il veicolo ha il suo stazionamento abituale...".

«E la convenzione tipo fra uffici nazionali, nel disciplinare tutto il sistema del certificato internazionale *carta verde* e i rapporti fra i vari uffici, stabilisce all'art. 1, lett. e) che la polizza assicuratrice rilasciata ad un assicurato per coprire la responsabilità derivante dall'uso del veicolo "sarà considerata coprire esattamente le garanzie richieste dalla legge sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli vigente nel paese nel quale il sinistro ha avuto luogo".

«L'art. 2 della direttiva, dunque, va interpretato anche alla luce di quanto previsto dall'accordo stipulato in esecuzione di essa e dalla convenzione in esso richiamata.

«E il principio in materia appare essere quello che l'ufficio nazionale del paese del sinistro, nel provvedere a liquidare il danno causato da veicolo abitualmente stazionante nell'altro paese è tenuto ad agire come una delle

ed il BCF proponevano interpretazioni opposte della nozione di «stazionamento abituale»: secondo la Gambetta Auto, tale nozione significava il territorio dello Stato di cui il veicolo porta la targa di immatricolazione, prescindendo dal se l'immatricolazione sia valida; per contro, il BCF che garantiva l'ufficio austriaco e che agiva per ordine e per conto di questo, sosteneva che l'immatricolazione revocata — come nel caso di specie — andava equiparata ad una falsa immatricolazione e di conseguenza ostava all'applicazione della direttiva comunitaria, nonché dall'accordo di garanzia stipulato fra gli uffici d'assicurazione, e rendeva impossibile nel caso di specie qualsiasi garanzia dell'ufficio austriaco e quindi del BCF.

5. — La questione sollevata dalla Cour d'Appel di Parigi è così formulata:

Posto che il territorio in cui un autoveicolo staziona abitualmente, ai sensi della direttiva 24 aprile 1972 del Consiglio delle Comunità Europee, sia il territorio dello Stato in cui esso è immatricolato, se si possa e si debba considerare come stazionante abitualmente in un paese la vettura per la quale sia stato accertato che essa ha una targa d'immatricolazione di questo paese, qualora sia stato dichiarato dalle autorità competenti, che alla data di tale contratto l'ammissione alla circolazione della vettura stessa era stata definitivamente annullata.

imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile nello stesso paese. L'ufficio nazionale che gestisce il sinistro, cioè, è tenuto ad operare alla stessa stregua degli assicuratori nazionali e risponde, quindi, nei limiti fissati dalla propria legislazione nazionale in tema di assicurazione obbligatoria. Se per il sinistro di cui si tratta, ove causato da veicolo nazionale, le assicurazioni nazionali non risponderebbero in forza delle sole norme sull'assicurazione obbligatoria, non v'è ragione di ritenere che per il medesimo, ove commesso da veicolo estero, debba rispondere l'ufficio nazionale: e ciò perché, appunto, per il veicolo stazionante abitualmente in altro paese non è prevista, in forza della direttiva, una posizione diversa da quella in cui si trovano i veicoli del paese del sinistro in forza dell'assicurazione obbligatoria.

«La disposizione comunitaria va pertanto interpretata come riferentesi a tutto il sistema della assicurazione obbligatoria vigente in un paese, e non, in senso restrittivo, come riferentesi ai soli massimali di legge ivi previsti o ad altre condizioni particolari.

«Questa conclusione, che porta — invero — a differenti risultati da paese a paese, dipende, in effetti, dalla mancata armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione obbligatoria. Proprio per eliminare, infatti, tali incongruenze la seconda direttiva in materia, in avanzato stato di elaborazione, prevede la inefficacia nei confronti dei terzi danneggiati di alcune clausole contrattuali che limitano attualmente l'intervento assicurativo in alcuni paesi, fra le quali quelle relative ai sinistri causati da veicoli rubati».

In tema di *carta verde* cfr. anche la precedente sentenza della Corte di giustizia 9 giugno 1977, nella causa 90/77, in questa *Rassegna*, 1977, I, 512, con nota di MARZANO, *Carta verde e prestazione dei servizi dei «loss adjusters»*.

6. — La direttiva del Consiglio 24 aprile 1972 ha posto in atto un sistema le cui caratteristiche sostanziali si trovano chiaramente illustrate nei tre ultimi considerandi:

« Considerando che la soppressione del controllo della 'carta verde', per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro, può essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione, nazionale, l'indennizzo dei danni che comportano diritto a riparazione causati sul suo territorio da uno di tali veicoli, anche se non assicurato;

considerando che il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità sono coperti da un'assicurazione, e che è quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario; che tuttavia le stesse legislazioni nazionali possono prevedere deroghe per talune persone e taluni tipi di veicoli;

considerando che il regime previsto dalla direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quale gli uffici nazionali dei sei Stati membri abbiano concluso un accordo analogo; »

7. — L'art. 2, n. 1, della direttiva dispone che ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli qualora questi stazionino abitualmente nel territorio di un altro Stato membro.

8. — Per i veicoli del genere di quello di cui trattasi nel caso di specie, l'art. 1, n. 4 dispone che per « territorio in cui il veicolo staziona abitualmente » va inteso « il territorio, dello Stato in cui il veicolo è immatricolato ».

9. — L'art. 2 n. 2, recita:

« Per quanto concerne i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri, le disposizioni della presente direttiva, eccettuati gli articoli 3 e 4, hanno effetto:

— dopo che sia stato concluso un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente sul territorio di un altro Stato membro indipendentemente dal fatto che siano assicurati o no.

— a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'esistenza del suddetto accordo;

— per la durata dell'accordo.

10. — L'art. 7, n. 2, recita:

« Tuttavia i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli stazionanti abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente — ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria — per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli ».

11. — Il regime così stabilito dalla direttiva è stato esteso, con accordo complementare stipulato il 12 dicembre 1973 fra gli uffici nazionali, ai veicoli aventi stazionamento abituale nel territorio di taluni Stati terzi: la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, l'Austria e la Svizzera, in conformità ai principi dell'art. 7, n. 2, della direttiva; con tale accordo, stipulato per una durata indeterminata e denunciabile con preavviso di dodici mesi, gli uffici nazionali degli Stati membri si rendono garanti per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionino abitualmente nel territorio d'uno dei summenzionati paesi terzi. L'art. 2, lett. b), dell'accordo dispone che sono considerati come aventi il loro stazionamento abituale in uno dei paesi indicati nell'art. 1, lett. a): « i veicoli a motore che vi sono immatricolati ».

A complemento della direttiva del 24 aprile 1972, va menzionata la seconda decisione della Commissione 6 febbraio 1974, n. 74/167, relativa all'applicazione della summenzionata direttiva del Consiglio (G.U. n. L. 87, pag. 14), la quale fissa al 15 maggio 1974 la data in cui « ciascun Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera, come previsto dalla convenzione stipulata dagli uffici nazionali d'assicurazione il 12 dicembre 1973 » (art. 1).

12. — Davanti alla Corte, il BCF ha detto di dover sostenere una tesi diversa da quella già svolta dinanzi ai giudici francesi, ed ha fatto proprio l'assunto della Gambetta Auto secondo cui il veicolo di cui trattasi aveva il proprio « stazionamento abituale » in Austria, ai sensi della direttiva. Il Governo italiano e la Commissione hanno proposto la stessa interpretazione.

13. — Va ricordato che la direttiva mira ad abolire il controllo della carta verde alla frontiera. A questo proposito è indispensabile che lo Stato di stazionamento sia facilmente identificabile, il che viene garantito dal rilascio d'una targa d'immatricolazione. Infatti, pretendere che tale targa sia tuttavia valida equivarrebbe a sostituire al controllo della carta verde il controllo sistematico dell'immatricolazione, rendendo la direttiva praticamente inefficace.

14. — Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della direttiva del Consiglio, il veicolo recante questa targa va considerato come stazionante nel territorio d'immatricolazione, anche se l'autorizzazione a servirsene è stata nel frattempo revocata.

15. — Per i motivi sopra esposti, la questione sollevata dal giudice *a quo* va quindi risolta nel senso che il veicolo il quale rechi una targa regolarmente rilasciata dev'essere considerato come stazionante, ai sensi della direttiva n. 72/166, nel territorio dello Stato d'immatricolazione, anche se all'epoca di cui trattasi l'autorizzazione ad usare il veicolo era stata revocata (*omissis*).

II

(*omissis*) 1. — Con sentenza 22 febbraio 1983, pervenuta alla Corte il 22 aprile seguente, la Cour de cassation francese ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, n. 72/166, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (G.U. n. 103, pag. 1).

2. — Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobile (BCF) ed il Fonds de Garantie Automobile (FGA), istituito per coprire i sinistri provocati da autoveicoli non assicurati e per i quali il BCF non risponde.

3. — Il BCF è uno degli uffici nazionali istituito nell'ambito del sistema della carta internazionale di assicurazione (« carta verde »). Una delle particolarità del sistema è che esso si basa su accordi di diritto privato conclusi bilateralmente tra gli uffici nazionali d'assicurazione, in base ad un modello detto « convenzione tipo tra uffici ». In forza dei suddetti accordi, ciascun ufficio nazionale si impegna a definire, nel proprio paese, i sinistri causati dagli autoveicoli immatricolati negli altri paesi membri, muniti della carta verde, e a rimborsare gli uffici esteri che hanno definito i sinistri provocati da autoveicoli assicurati nel proprio paese.

4. — Il 18 luglio 1976, presso Fontvieille (Bouches du Rhône, Francia), un'autovettura con targa tedesca entrava in collisione con un autoveicolo immatricolato in Francia.

5. — Il proprietario dell'autoveicolo francese citava dinanzi al Tribunal de grande instance di Tarascona per il risarcimento dei danni un certo sig. Buchwieser, che dopo l'incidente si era presentato alla gendarmeria come proprietario dell'autovettura tedesca, ma successivamente si era reso irreperibile, e il BCF, invocando un accordo concluso il 7 ottobre 1972 tra gli uffici nazionali in base all'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166.

6. — Nel corso del procedimento dinanzi al suddetto Tribunale risultava che il veicolo tedesco era stato rubato e, di conseguenza, cancellato dal registro automobilistico della Repubblica federale di Germania.

7. — Di conseguenza, il BCF si richiamava all'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166, a tenore del quale l'ufficio nazionale si rende garante per la definizione dei sinistri solo « alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria ». Poiché il veicolo di cui trattasi era stato rubato e la normativa francese esclude dall'assicurazione obbligatoria la responsabilità del detentore o del conducente non autorizzato, il BCF sosteneva di non essere tenuto a risarcire il proprietario dell'autovettura francese.

8. — Il Tribunal de grande instance di Tarascona, dopo aver invitato, con sentenza interlocutoria, il FGA ad intervenire nel procedimento, respingeva, con sentenza 9 febbraio 1979, la domanda di risarcimento nei confronti del BCF, tenuto conto della lettera dell'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166 e della normativa francese, e dichiarava che l'ente che doveva risarcire l'attore non poteva essere che il FGA.

9. — Il FGA interponeva appello contro questa sentenza dinanzi alla Cour d'appel di Aix-en-Provence, la quale, con sentenza 6 luglio 1981, affermava che il BCF doveva assumersi l'onere del risarcimento poiché, nell'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166, il riferimento alle « condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale » concerne la definizione dei sinistri e non l'assicurazione e, di conseguenza, riguarda solo il massimale dell'assicurazione obbligatoria, fissato, all'epoca, in un milione di franchi per i danni materiali.

10. — Adita dal BCF, La Cour de cassation, con sentenza 22 febbraio 1983, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale « sul significato dell'espressione condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 2, n. 2, della direttiva 24 aprile 1972, e sulla questione se un vei-

colo dichiarato fuori circolazione in uno Stato della Comunità Economica Europea in cui era stato immatricolato possa essere considerato come ancora stazionante abitualmente nel suddetto Stato con riguardo all'art. 1, n. 4, della direttiva 24 aprile 1972 ».

11. — La direttiva del Consiglio 24 aprile 1972 ha istituito un sistema le cui caratteristiche essenziali sono chiaramente espone negli ultimi considerandi:

« considerando che la soppressione del controllo della 'carta verde', per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro, essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l'indennizzo dei danni che comportano diritto a riparazione, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli anche se non assicurato; considerando che il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità sono coperti da un'assicurazione e che è quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante di tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario; che tuttavia le stesse legislazioni nazionali possono prevedere deroghe per talune persone e taluni tipi di veicoli; considerando che il regime previsto dalla direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quale gli uffici nazionali dei sei Stati membri abbiano concluso un accordo analogo »;

12. — L'art. 2, n. 1, della direttiva dispone che ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli qualora questi stazionino abitualmente nel territorio di un altro Stato membro.

13. — Per i veicoli del genere di cui trattasi nella fattispecie, l'art. 1, n. 4, stabilisce che per « territorio in cui il veicolo staziona abitualmente » bisogna intendere « il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato ».

14. — In conformità a questa direttiva, veniva stipulata il 16 ottobre 1972, una convenzione complementare fra uffici nazionali (sopra menzionata). L'art. 2, lett. a), di questa convenzione così dispone:

Qualora un autoveicolo abitualmente stazionante in uno Stato il cui ufficio è firmatario della presente convenzione venga messo in circolazione nel territorio di un altro Stato firmatario, membro della CEE, ed ivi assoggettato all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in vigore in quest'ultimo Stato, il proprietario, il detentore e/o il con-

ducente sono considerati assicurati ai sensi della convenzione tipo tra uffici e titolari di un certificato di assicurazione in corso di validità rilasciato dall'ufficio del paese in cui il veicolo staziona abitualmente, indipendentemente dal fatto che siano o no effettivamente titolari di un certificato in corso di validità.

Per quanto riguarda la convenzione tipo tra uffici, l'art. 1, lett. e), precisa che:

Indipendentemente dai termini della polizza, quest'ultima sarà considerata coprire esattamente le garanzie richieste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli del paese in cui il sinistro ha avuto luogo e niente più; queste garanzie rimangono assoggettate alle condizioni e alle limitazioni che detta polizza contiene e che sono consentite dalla legge.

Sulla prima parte della questione.

15. — La prima parte della questione si risolve, in definitiva, nel chiedere se la garanzia che ogni ufficio nazionale deve fornire riguarda la definizione dei sinistri provocati nel suo territorio da autoveicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro, in base alle norme sull'assicurazione obbligatoria in vigore nello Stato in cui esso esercita la sua attività o in base a qualsiasi altra disposizione che non tenga conto dei casi di esclusione dell'assicurazione contemplati dalla normativa di questo Stato.

16. — Il BCF, il FGA e il Governo francese sostengono che la direttiva è intesa a consentire la libertà di circolazione, nell'intera Comunità, degli autoveicoli assicurati in uno Stato membro. A loro avviso, tenendo conto di eventuali massimali di responsabilità, l'ufficio dello Stato in cui si è verificato l'incidente deve considerare l'autoveicolo assicurato contro qualsiasi eventuale sinistro quando l'assicurazione sia obbligatoria per gli autoveicoli di questo tipo in questo Stato. La domanda di risarcimento dei danni causati da un sinistro non potrebbe essere respinta in base ad esenzioni specifiche dell'assicurazione obbligatoria contemplate dalla legge nazionale. L'ufficio incaricato della definizione pagherebbe e recupererebbe la somma corrispondente nello Stato in cui il veicolo staziona abitualmente presso l'ufficio corrispondente, se il veicolo è assicurato, o presso il fondo di garanzia se non lo è.

17. — Dinanzi alla Corte di giustizia il BCF ha espresso un punto di vista diverso da quello difeso dinanzi al giudice nazionale. Esso fa presente che, nell'ambito di una controversia davanti ai giudici nazionali, l'ufficio del paese in cui si è verificato il sinistro è in pratica costretto a sostenere la tesi dell'ufficio nazionale del paese di origine dell'autoveicolo, per conto del quale agisce. Per contro, qualora la Corte

di giustizia venga adita con una domanda d'interpretazione, esso potrebbe adottare una posizione imparziale tenendo conto degli interessi delle Comunità e dell'interesse delle vittime di sinistri causati da autoveicoli immatricolati regolarmente o no, rubati o no, in Stati membri o aderenti.

18. — Esso fa presente che in ogni Stato membro esistono un ufficio nazionale ed un ente di garanzia. In ciascun paese vigerebbe la garanzia di copertura integrale dovuta in base ad obblighi congiunti e complementari degli assicuratori e dell'ente di garanzia. Infatti, qualora la legge nazionale dell'ufficio gestore (ufficio del paese in cui è avvenuto il sinistro) contenga talune clausole di esclusione, l'ente di garanzia del paese di stazionamento si sostituirebbe all'assicuratore quando queste clausole si applicano. L'abbinamento obbligo di garanzia dell'assicuratore/obbligo di garanzia del fondo di garanzia, sarebbe presente in ciascuna normativa e costituirebbe un tutt'uno che consentirebbe alla vittima di essere garantita in ogni caso. Secondo la logica del sistema, l'ufficio nazionale del paese di stazionamento dell'autoveicolo definirebbe tutti i sinistri causati all'estero da questo autoveicolo e ripeterebbe dal suo ente di garanzia le somme pagate in mancanza di copertura assicurativa. L'ufficio gestore non disporrebbe, in proposito, di alcun margine di discrezionalità. Istituyendo una presunzione assoluta di assicurazione, la direttiva non consentirebbe un'interpretazione diversa.

19. — Infatti, prosegue il BCF, il progetto di direttiva presentato al Consiglio il 24 giugno 1970 (G.U. n. 105, pag. 17) stabiliva, all'art. 4, che in assenza di assicurazione ciascuno Stato incarica un ente di accollarsi l'onere finale dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in questo Stato. Successivamente, qualsiasi riferimento ad enti del paese di origine incaricati di accollarsi l'onere dei sinistri sarebbe scomparso dalla direttiva assieme all'art. 4 del progetto, senza che, in pratica, la soluzione cambiasse. Infatti, il Parlamento Europeo avrebbe ritenuto inopportuno l'art. 4, che non indicava chiaramente l'ente cui si riferiva, mentre l'inclusione di quest'ultimo nel sistema avrebbe potuto falsare il funzionamento degli accordi tra uffici.

20. — Il BCF aggiunge che anche il Comitato Economico e Sociale propose di sopprimere l'art. 4 del progetto per evitare qualsiasi allusione all'intervento del fondo di garanzia. Il Comitato avrebbe così spiegato il suo atteggiamento:

« Comunque gli accordi tra gli uffici nazionali garantiscono l'assunzione in carico, da parte dell'ufficio del paese in cui avviene l'incidente, dei danni subiti dalle vittime d'incidenti; la somma pagata da quest'ul-

timo ufficio viene rimborsata dall'ufficio del paese d'origine del responsabile dell'incidente.

In caso di non assicurazione tale ufficio cercherà di trovare, ove fosse necessario, le modalità più appropriate per recuperare la somma versata ».

21. — Il Governo della Repubblica francese osserva che il sistema istituito dalla direttiva si basa su un principio fondamentale secondo cui il paese che chieda l'entrata dei suoi autoveicoli nel territorio di un altro Stato membro senza controllo della carta verde deve assumere a proprio carico le conseguenze che possono derivarne ed in particolare le conseguenze dei sinistri che autoveicoli recanti la sua targa potrebbero causare in un altro Stato membro, anche se non fossero autorizzati a circolare in quanto non assicurati. Come contropartita dell'obbligo dello Stato membro ospitante di astenersi dal controllo della carta verde, la direttiva avrebbe imposto obblighi correlativi agli Stati membri di stazionamento. Il primo, stabilito dall'art. 3, consisterebbe nell'adottare « tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione » e affinché « il contratto di assicurazione copra anche i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati ». Il secondo, stabilito dall'art. 4, consisterebbe, qualora uno Stato membro intenda derogare, nei limiti definiti dallo stesso art. 4, al 1° comma, lett. a), all'art. 3, nell'adottare i provvedimenti idonei al fine di garantire il risarcimento dei danni causati nel territorio degli altri Stati membri da veicoli che non fossero assoggettati all'obbligo di assicurazione.

22. — L'interpretazione suggerita dal Governo francese avrebbe ispirato l'elaborazione delle norme francesi vigenti in materia, ed in particolare delle disposizioni relative all'intervento del Fonds de garantie. La legge 21 dicembre 1972, destinata a trasporre la direttiva nel diritto francese, avrebbe esteso la competenza territoriale dell'ente suddetto, al fine di consentirgli di assumere a proprio carico il risarcimento di danni relativi ad incidenti causati all'estero da autoveicoli immatricolati in Francia e non assicurati, in quanto a questo risarcimento abbia previamente provveduto l'ufficio nazionale del paese in cui si è verificato l'incidente. Correlativamente, il Fonds de garantie sarebbe stato esonerato dall'intervenire a favore delle vittime di incidenti causati in Francia da veicoli non assicurati e immatricolati in uno Stato membro della Comunità.

23. — Dal canto loro, i Governi italiano e britannico e la Commissione sono del parere che la direttiva possa essere interpretata solo nel senso che le domande di risarcimento di danni causati da autoveicoli

provenienti da altri Stati membri devono essere trattate alla stessa stregua delle domande relative ad autoveicoli coperti da assicurazione obbligatoria nello Stato dell'ufficio incaricato della definizione. Questa interpretazione sarebbe peraltro conforme alla convenzione tipo tra uffici ed alla convenzione complementare, sopra menzionate.

24. — Bisogna rilevare come dal settimo considerando della direttiva risulti che la soppressione del controllo della carta verde è contemplata solo subordinatamente alla conclusione, tra gli uffici nazionali di assicurazione, di un accordo secondo il quale ciascun ufficio nazionale garantisca, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale, l'indennizzo per i danni che comportano diritto a riparazione, causati nel suo territorio da un veicolo abitualmente stazionante in un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che sia assicurato o no.

25. — In conformità a questo considerando, l'art. 2, n. 2, della direttiva stabilisce che le disposizioni pertinenti della direttiva hanno effetto:

« dopo che sia stato concluso un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente sul territorio di un altro Stato membro indipendentemente dal fatto che siano assicurati o no ».

26. — La direttiva ha pertanto l'effetto di equiparare qualsiasi veicolo abitualmente stazionante nel territorio di un altro Stato membro ad un veicolo debitamente assicurato, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato del sinistro, al momento in cui il sinistro è avvenuto. Il fatto che la direttiva contempli tale conseguenza, indipendentemente dal se i veicoli « siano assicurati o no », sta ad indicare che il controllo alla frontiera non deve concernere la validità dell'assicurazione per quanto riguarda la persona che ha la responsabilità del veicolo al momento dell'attraversamento della frontiera nazionale, e, a maggior ragione, durante la permanenza nel territorio nazionale.

27. — Nell'ottavo considerando della direttiva si dichiara che l'accordo di garanzia tra gli uffici è basato sulla presunzione che qualsiasi autoveicolo comunitario che circoli nel territorio della Comunità sia coperto da assicurazione. In conformità a questo principio, la direttiva non contempla l'intervento dei vari fondi di garanzia, ma solo quello dell'ufficio nazionale di ciascuno Stato membro. Quest'ufficio deve provvedere al risarcimento, rivolgendosi all'ufficio dello Stato membro di immatricolazione per ottenere il rimborso delle somme erogate. In man-

canza di assicurazione, l'ufficio del paese di stazionamento può rivolgersi a sua volta al fondo di garanzia dello stesso paese.

28. — Ne consegue che, per ogni veicolo al quale si applica la direttiva, l'ufficio nazionale dello Stato membro in cui è avvenuto il sinistro si rende garante per la definizione dei sinistri che devono essere coperti dall'assicurazione obbligatoria di questo paese, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale, indipendentemente dal fatto che il conducente sia o no coperto da un'assicurazione.

29. — In base a queste considerazioni, la prima parte della questione sollevata dal giudice *a quo* va risolta come segue: l'espressione «alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria», di cui all'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166, dev'essere interpretata nel senso ch'essa si riferisce ai limiti e alle condizioni della responsabilità civile che si applicano all'assicurazione obbligatoria, fermo restando che il conducente del veicolo al momento in cui il sinistro si è verificato è considerato coperto da un'assicurazione valida in conformità a detta legislazione.

Sulla seconda parte della questione.

30. — Per i motivi esposti nella sentenza della Corte (Prima Sezione) nella causa 344/82 (Gambetta), la seconda parte della questione va risolta nel senso che il veicolo il quale rechi una targa regolarmente rilasciata dev'essere considerato stazionante abitualmente, ai sensi della stessa direttiva, nel territorio dello Stato d'immatricolazione anche se all'epoca di cui trattasi l'autorizzazione ad usare il veicolo era stata revocata, indipendentemente dal fatto che la revoca dell'autorizzazione renda l'immatricolazione invalida o ne implichi la revoca. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 21 febbraio 1984, nella causa 202/82 - Pres. Mertens de Wilmars - Avv. Gen. Mancini - Commissione delle C.E. (ag. Wägenbaur) c. Repubblica francese (ag. Guillaume e Botte) - Interv.: Governo italiano (avv. Stato Braguglia).

Comunità Europee - Libera circolazione delle merci - Paste alimentari - Presenza di grano tenero - Controlli.

(Trattato CEE, art. 30).

L'applicazione, da parte della Repubblica francese, alle paste alimentari importate, fabbricate esclusivamente con semola di grano duro e legalmente messe in commercio in un altro Stato membro, di un metodo

di controllo del tenore di grano tenero presente nel prodotto diverso da quello adottato nello Stato esportatore ma ugualmente affidabile, non costituisce ostacolo all'importazione del prodotto (1).

(omissis) 1. - Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 agosto 1982, la Commissione delle Comunità Europee ha presentato, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, applicando alle paste alimentari importate prodotte esclusivamente con grano duro un metodo per la determinazione del tenore di grano tenero, nonché tolleranze circa la presenza di grano tenero, atti a costituire ostacoli alle importazioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CEE.

2. - Il ricorso della Commissione riguarda ostacoli che la Francia frapporrebbe all'importazione delle paste alimentari legalmente prodotte e messe in commercio in Italia. Le leggi di entrambi questi paesi presentano la caratteristica comune per cui le paste alimentari debbono essere prodotte esclusivamente con grano duro ed è vietato produrre o mettere in commercio paste alimentari contenenti grano tenero. Il ricorso della Commissione non si riferisce a questo divieto, in ordine al quale è pacifico che esso non crea ostacoli all'importazione per le paste alimentari legalmente prodotte e messe in commercio in Italia, ma alle norme adottate in Francia per garantire il rispetto del divieto stesso.

(1) Il Governo italiano è intervenuto nella causa a sostegno della Repubblica francese, anche in considerazione della rilevanza di massima del problema relativo alla diversità dei controlli. Precisato, innanzitutto, che in Italia la pasta alimentare contenente grano tenero non può considerarsi legalmente prodotta o messa in consumo, e che di « tolleranza » della presenza di una minima percentuale di grano tenero può parlarsi solo in quanto questa sia conseguente ad una impurità naturale della semola di grano duro, a fronte della quale, in considerazione della mancanza di dolo del produttore, il fatto è ritenuto non punibile, il Governo italiano ha ritenuto che, in via generale, non può imporsi che il controllo del rispetto delle norme sostanziali vigenti nel paese esportatore sia operato dal paese importatore secondo i metodi di analisi applicati nel primo paese. Già in altre occasioni la Corte (sentenza 30 settembre 1975, nelle cause riunite 89/74, 18 e 19/75, ARNAUD, in Racc., 1975, 1023, e nelle cause riunite 10-14/75, LAHAILLE, ib., 1053) aveva implicitamente riconosciuto il principio secondo cui, in mancanza di un metodo di analisi comune, il paese importatore può legittimamente applicare il proprio metodo di analisi.

Per una questione relativa allo scarto fra il prezzo d'entrata del grano duro e quello del grano tenero e i riflessi sul mercato delle paste alimentari cfr. la sentenza della Corte 17 dicembre 1981, nelle cause 197-200, 243, 245 e 247/80, in questa *Rassegna*, 1982, I, 256. Per un'altra questione relativa all'applicazione di importi compensativi monetari sulle paste alimentari in considerazione di una ritenuta perturbazione del mercato per il grano duro, cfr. la sentenza della Corte 10 maggio 1979, nella causa 12/78, ITALIA c. COMMISSIONE, *ibidem*, 1979, I, 402.

3. - Sia le autorità francesi che quelle italiane hanno adottato un metodo ufficiale di analisi che consente di rivelare la presenza di grano tenero nelle paste. Il metodo francese, detto « di Montpellier », e il metodo italiano, detto « di Resmini », si differenziano quanto ai particolari ma si basano entrambi sull'identificazione di una proteina contenuta solo nel grano tenero; ogni campione in cui si può ritracciare la presenza di tale proteina contiene necessariamente grano tenero.

4. - La Commissione ha asserito che la disparità fra i due metodi di controllo è tale da creare un ostacolo all'importazione delle paste italiane legalmente prodotte e messe in commercio in Italia. Secondo la Commissione, si deve presumere che le merci fabbricate in un altro Stato membro siano state legalmente prodotte e messe in commercio e sullo Stato membro importatore che intenda vietare la messa in commercio della merce stessa incombe l'onere di dimostrare il contrario basandosi sulle norme sostanziali di controllo vigenti nello Stato membro produttore. La Commissione ha anche espresso dubbi sull'affidabilità del metodo francese e sulla sua corretta applicazione da parte dei laboratori specializzati in Francia.

5. - La tesi principale della Commissione va respinta. Appare chiaramente infatti che l'importazione in Francia delle paste alimentari italiane interamente prodotte con grano duro non è soggetta ad ostacoli in quanto dai risultati di qualsiasi analisi effettuata dal servizio francese di repressione delle frodi può soltanto essere confermata l'assenza di grano tenero. Inoltre, anche se l'art. 30 obbliga gli Stati membri, a contribuire attivamente, a determinate condizioni, alla libera circolazione delle merci legalmente prodotte e messe in commercio in altri Stati membri — in particolare prendendo in considerazione i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli altri Stati membri — tale obbligo non arriva al punto di costringerli ad effettuare controlli secondo i metodi stabiliti dalle leggi degli altri Stati membri. Tale obbligo comporterebbe la necessità di dotarsi dell'ulteriore apparecchiatura corrispondente e di personale specializzato. Questa soluzione, dispendiosa sul piano economico, non presenta alcun interesse per il rispetto della libera circolazione delle merci, in particolare quando quest'ultima può essere efficacemente garantita da altri strumenti.

6. - Per quanto concerne i dubbi espressi dalla Commissione riguardo all'affidabilità del metodo francese e alla sua corretta applicazione, dai chiarimenti forniti dal Governo francese e dal Governo italiano, intervenuto a sostegno delle conclusioni di questo, risulta che lo scopo dei due metodi consiste nel rivelare la presenza di grano tenero nelle paste e non, principalmente, nell'accertare la percentuale esatta di questo in

un determinato campione. I due metodi appaiono sotto questo profilo ugualmente affidabili di talché le leggere differenze che possono per il resto distinguerli non presentano interesse nell'ambito del presente ricorso. Sembra inoltre che la soluzione proposta dalla Commissione comporterebbe risultati meno sicuri di quelli che risultano dalla situazione attuale in quanto il personale incaricato del controllo mancherebbe di esperienza per impiegare il metodo in vigore negli altri Stati membri.

7. - La Commissione ha sostenuto infine che le autorità francesi sarebbero più severe in materia di tolleranze ammesse rispetto alle autorità italiane. Così, l'Italia ammetterebbe in pratica la presenza del 7% di grano tenero, limite al disotto del quale un operatore non sarebbe perseguito o, quanto meno, non sarebbe condannato, mentre in Francia la tolleranza sarebbe solo del 4%.

8. - Va constatato che questa censura della Commissione non è stata provata. Dai chiarimenti dei Governi francese e italiano risulta che la situazione piuttosto è inversa, nel senso che le tolleranze applicate in Italia sono attualmente più rigide di quelle vigenti in Francia.

9. - D'altronde, in quanto non è stato né provato né sostenuto che un divieto di importare paste contenenti grano tenero sarebbe contrario al diritto comunitario, non può ritenersi che prassi amministrative o giudiziarie repressive delle infrazioni a tale divieto rientrino nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, almeno in mancanza di un trattamento discriminatorio nei confronti delle importazioni.

10. - Risulta dal complesso delle considerazioni svolte che il ricorso della Commissione va respinto (*omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 27 marzo 1984,
nella causa 50/83 - Pres. ff. Koopmans - Avv. Gen. Slynn - Commissione
delle C.E. (ag. Prozzillo) c. Repubblica Italiana (avv. Stato Ferri).

**Comunità Europee - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto
equivalente a restrizioni quantitative all'importazione - Autobus usa-
ti - Controlli - Limiti.**

(Trattato CEE, artt. 30 e 36; direttiva del Consiglio 29 dicembre 1976, n. 77/153/CEE;
decreti ministeriali 10 luglio 1980 e 14 dicembre 1982).

*Le autorità italiane, ove ritengano — ai fini dell'immatricolazione di
un autobus la cui costruzione risale ad oltre sette anni — di dover non
soltanto sottoporre il veicolo a visita e prova ma anche conoscere i suoi*

precedenti tecnici per il periodo durante il quale il veicolo ha circolato in un altro Stato membro, possono richiedere la presentazione degli attestati tecnici da esse ritenuti necessari. Spetta alle autorità italiane, in questo caso, valutare tali attestati quando essi non rientrino nelle previsioni della direttiva del Consiglio 29 dicembre 1976, n. 77/143/CEE. Esse non possono però rifiutare puramente e semplicemente di ammettere a visita e prova per l'immatricolazione tutti gli autobus costruiti da oltre sette anni ed importati da un altro Stato membro.

(omissis) 1. - Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 marzo 1983, la Commissione delle Comunità Europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, vietando l'importazione di autobus usati, provenienti da un altro Stato membro, la cui data di costruzione sia anteriore al settimo anno antecedente a quello della richiesta di visita e prova, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CEE.

2. - Importa innanzitutto circoscrivere l'oggetto del ricorso dato che nel parere motivato emanato a norma dell'art. 169, primo comma, del Trattato non si contesta alla Repubblica italiana il fatto di avere vietato l'importazione di vecchi autobus, ma di aver vietato « l'immatricolazione di autobus usati provenienti dall'estero la cui data di costruzione sia anteriore al settimo anno antecedente a quello della richiesta di visita e prova ».

3. - La Commissione fonda il proprio ricorso esclusivamente sull'articolo 1 del decreto ministeriale italiano 10 luglio 1980 (G.U.R.I. n. 191, del 14 luglio 1980) che stabilisce che « non sono ammessi a visita e prova per l'immatricolazione, gli autobus usati provenienti dall'estero, la cui data di costruzione accertata sia anteriore al settimo anno antecedente a quello della richiesta di visita e prova ». La Commissione stessa ha d'altronde riconosciuto che il ricorso non riguarda l'importazione di autobus usati destinati non ad essere immatricolati ma ad essere utilizzati ad altri scopi, ad esempio come rottami.

4. - Ne consegue che il ricorso può essere esaminato solo in quanto inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno ai propri obblighi non ammettendo alla visita e prova ai fini dell'immatricolazione gli autobus, costruiti da oltre sette anni, provenienti dagli altri Stati membri.

5. - Quanto al merito, la Commissione sostiene che l'art. 1 del precitato decreto ministeriale del 1980 costituisce, nella misura in cui concerne gli autobus importati da altri Stati membri, una misura di effetto equi-

valente ad una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

6. - La non ammissione di questi autobus alla visita e prova per la immatricolazione renderebbe infatti impossibile la loro importazione in Italia al fine di una loro utilizzazione come autobus adibiti al trasporto su strada mentre gli autobus già immatricolati in Italia potrebbero continuare a circolare anche oltre sette anni dalla loro data di costruzione.

7. - Nel controricorso, il Governo italiano ricorda di aver già preannunciato, durante la fase precontenziosa, il suo intendimento di modificare la norma di cui è causa, in modo da eliminare la disparità di trattamento tra autobus nazionale e autobus importati. A tal fine, il decreto ministeriale 10 luglio 1980 sarebbe stato nel frattempo sostituito dal decreto ministeriale 14 dicembre 1982 (G.U.R.I., n. 6, del 6 gennaio 1982), il cui art. 1 dispone in maniera generale che gli autobus la cui costruzione sia anteriore al settennio non sono ammessi a visita e prova per la prima immatricolazione in Italia.

8. - La Commissione contesta l'affermazione secondo cui il decreto ministeriale del 1982 ha equiparato nel trattamento i prodotti nazionali e quelli importati. Si tratterebbe di un'identità di trattamento puramente formale, dato che, gli autobus importati debbono, di norma, essere sottoposti alla procedura di immatricolazione. Se il Governo italiano ritenesse veramente che gli autobus usati costituiscono un pericolo per la sicurezza della circolazione, dovrebbe vietarne l'utilizzazione indipendentemente dalla loro provenienza.

9. - Questi argomenti della Commissione debbono essere accolti. Un regime in base al quale gli autobus importati, costruiti da oltre sette anni, sono soggetti a divieti o a restrizioni da non applicare agli autobus già utilizzati sul territorio nazionale costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari vietato dall'art. 30 del Trattato.

10. - Il Governo italiano sostiene tuttavia che, comunque, il regime contestato è giustificato in forza dell'art. 36 del Trattato. I decreti ministeriali del 1980 e del 1982 sarebbero stati ispirati da preoccupazioni inerenti esclusivamente alla sicurezza della circolazione. Tenuto conto dell'impiego degli autobus ai fini del trasporto di persone, la sicurezza tecnica di tali veicoli sarebbe un requisito essenziale per la prevenzione degli incidenti e per la salvaguardia della vita delle persone.

11. - Queste stesse preoccupazioni farebbero comprendere perché un regime meno severo sia applicato agli autobus aventi oltre sette anni che siano già stati utilizzati sul territorio italiano. Infatti, i servizi tecnici

incaricati dei controlli tecnici sugli autoveicoli potrebbero rintracciare i precedenti tecnici del veicolo interessato nel caso in cui lo stesso sia immatricolato in Italia, in particolare, grazie alle attestazioni di controllo rilasciate regolarmente per i veicoli già immatricolati. Mancherebbero elementi tecnici analoghi per quanto riguarda i veicoli importati.

12. - Al riguardo, va innanzitutto constatato che nell'attuale fase di sviluppo del diritto comunitario, spetta agli Stati membri garantire la sicurezza della circolazione sul loro territorio e istituire i controlli tecnici da essi ritenuti necessari a tal fine. Perché tali controlli possano giustificare eventuali ostacoli all'importazione, bisogna tuttavia ch'essi siano necessari per raggiungere lo scopo perseguito.

13. - La Commissione ha ricordato che attualmente la materia è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 29 dicembre 1976, n. 77/143, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U. n. L 47, pag. 47). Contemplando l'obbligo di sottoporre i veicoli a motore a controlli tecnici periodici, la direttiva osterebbe a qualsiasi rifiuto di immatricolazione per considerazioni tecniche.

14. - Questo punto di vista non può essere condiviso. La direttiva si propone, secondo il suo quarto considerando, d'armonizzare per quanto possibile la periodicità dei controlli tecnici e gli elementi da controllare obbligatoriamente. In base all'art. 3, la direttiva non osta a che gli Stati membri sottopongano qualsiasi veicolo ad un controllo prima della sua immatricolazione.

15. - La direttiva disciplina tuttavia i controlli periodici posteriori o, nel caso di importazione di un veicolo usato, anteriori al controllo per l'immatricolazione. A norma dell'art. 5, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, ad un controllo periodico ai sensi della direttiva; tali provvedimenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.

16. - Il Governo italiano ha dichiarato di aver comunicato, in conformità a tale norma, il modulo dell'attestato tecnico periodicamente rilasciato per i veicoli immatricolati in Italia. Esso sarebbe disposto ad ammettere, ai fini dell'immatricolazione di autobus importati da altri Stati membri, la prova che tali veicoli sono stati sottoposti con esito positivo ai controlli tecnici periodici stabiliti nello Stato di precedente immatricolazione in conformità alla direttiva. Dal momento in cui quest'ultima sarà stata applicata per un periodo di sette anni, non sarà pertanto più neces-

sario mantenere in vita il regime speciale in vigore per gli autobus usati provenienti da altri Stati membri.

17. - La Corte ritiene tuttavia che anche prima della scadenza del settennio dall'entrata in vigore della direttiva, il rifiuto totale di ammettere gli autobus usati a visita e prova per l'immatricolazione ecceda quanto necessario per garantire la sicurezza della circolazione sul territorio italiano.

18. - Infatti, le autorità italiane, ove ritengano — ai fini dell'immatricolazione di un autobus la cui costruzione risale ad oltre sette anni — di dover non soltanto sottoporre il veicolo a visita e prova ma anche conoscere i suoi precedenti tecnici per il periodo durante il quale il veicolo ha circolato in un altro Stato membro, possono richiedere la presentazione degli attestati tecnici da esse ritenuti necessari. Spetta alle autorità italiane, in questo caso, valutare tali attestati quando essi non rientrino nelle previsioni della direttiva. Esse non possono però rifiutare puramente e semplicemente di ammettere a visita e prove per l'immatricolazione tutti gli autobus costruiti da oltre sette anni e importati da un altro Stato membro.

19. - Ne consegue che la Repubblica italiana, non ammettendo a visita e prova per l'immatricolazione gli autobus costruiti da oltre sette anni e provenienti da altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del Trattato, e che il ricorso è per il resto irricevibile. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, 16 giugno 1984, n. 3611 - Pres. Greco - Rel. Corda - P.M. Caristo (parz. diff.) - A.I.M.A. (avv. Stato Fiumara) c. S.A.G.I.P. (avv. Davoli e Formiggini).

Competenza civile - Comunità europee - Agricoltura - Mangimi - Aiuti ai produttori - Diritto soggettivo.

(L. 20 marzo 1965, n. 2248 all. E, artt. 2, 4 e 5; regolamento CEE della Commissione 15 maggio 1972, n. 990).

Comunità europee - Aiuti erogati dall'A.I.M.A. - Fermo amministrativo - Limiti.

(R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, art. 2).

In tema di contributi erogati dall'A.I.M.A. in favore dei produttori di mangimi ottenuti con l'impiego di latte in polvere, ai sensi del regolamento CEE della Commissione 15 maggio 1975, n. 990, la posizione del-

l'imprenditore privato ha natura di interesse legittimo nella fase rivolta a conseguire il riconoscimento dell'idoneità all'aiuto, mentre ha natura di diritto soggettivo nella fase successiva diretta a conseguire l'aiuto, una volta ottenuto il riconoscimento (1).

Il potere di un'amministrazione dello Stato di disporre il fermo amministrativo del pagamento di somme dovute al privato, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con un credito anche se ancora non liquido ed esigibile che la stessa o altra amministrazione pretenda nei confronti del privato stesso, può essere esercitato nei confronti di somme dovute dall'A.I.M.A. per provvidenze comunitarie, solo a tutela di crediti dell'A.I.M.A. stessa, derivanti da pagamenti indebiti inoppugnabilmente accertati (2).

(omissis) 1. — Col primo motivo la ricorrente A.I.M.A. ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario imperniata sull'assunto dell'insussistenza di un diritto soggettivo a ottenere gli aiuti elargiti dalla CEE. Al fine di confutare gli argomenti addotti dalla sentenza impugnata per respingere tale eccezione, la ricorrente sostiene che il Regolamento della Commissione CEE 15 maggio 1972, n. 990, prevede la concessione di contributi in favore non di tutte le aziende che trasformano il latte scremato in polvere in mangime per animali, ma solo di quelle che, con apposito provvedimento amministrativo, sono « riconosciute » in possesso di determinati requisiti tecnici, amministrativi e contabili, i quali, peraltro, devono risultare sempre perduranti, all'esito

(1) Nella stessa linea, oltre le sentenze citate in motivazione (Cass., Sez. Un., 14 marzo 1977, n. 1009, in questa *Rassegna*, 1977, I, 391, in tema di aiuti alla produzione di grano duro, e Cass., Sez. Un., 26 aprile 1977, n. 1545, *ibidem*, 1977, I, 532, in tema di rilascio di titoli di importazione di bovini), cfr. anche Cass., Sez. Un., 26 aprile 1977, n. 1561, *ibidem*, 1977, I, 376, e Cass., Sez. Un., 24 giugno 1981, n. 4107, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1, 693, in tema di restituzioni previste dall'ordinamento comunitario alla esportazione di prodotti agricoli.

(2) La pronuncia sul punto non appare convincente.

La Corte Suprema ha esattamente affermato che il fermo amministrativo di cui all'art. 69 della legge cont. Stato ben può essere esercitato, in linea generale, oltre che per una ragione di credito di un'Amministrazione su un debito di altra Amministrazione, anche, ovviamente, per una ragione di credito di un'Amministrazione su un debito della stessa Amministrazione, non essendo necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, perché in tal caso non sarebbe necessario il fermo ma potrebbe operarsi la compensazione (cfr. Corte costituzionale 19 aprile 1972, n. 67, pur citata in motivazione, in questa *Rassegna*, 1972, I, 551).

Diversa, però, ha affermato la Corte, è la posizione dell'A.I.M.A., per le provvidenze comunitarie, per effetto del disposto dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727. È pacifico (e sul punto, ovviamente, non

delle ispezioni e dei controlli. Di modo che esse, proprio per via di tale discrezionale valutazione, si trovano, rispetto alla concessione degli aiuti, in posizione di interesse legittimo; la conseguenza è che la legittimità dell'operato dell'A.I.M.A., nel concedere o rifiutare i contributi predetti, non è soggetta al sindacato del giudice ordinario.

Osservano le Sezioni Unite che la questione di giurisdizione, così come formulata dalla ricorrente A.I.M.A. appare, per un verso, non pertinente al tema in decisione e, per altro verso, infondata.

La ricorrente, invero, sembra essersi soprattutto preoccupata di delineare la consistenza della posizione soggettiva dell'azienda che aspiri ad avere quel « riconoscimento » che la norma comunitaria (l'art. 9, paragr. 2, del Regolamento della Commissione 15 maggio 1972, n. 990/72) pone come condizione per la concessione degli « aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali ».

E, in questa ristretta ottica, è sicuramente nel vero allorché — richiamando le singole disposizioni (punto 8 del « considerando »; art. 8, paragr. 1, lett. a, e paragr. 2, primo comma) che indicano quali accertamenti ciascuno Stato membro deve compiere per individuare le aziende che possono essere ammesse a beneficiare dei contributi — conclude che versa in posizione di interesse legittimo quel soggetto che aspiri a

ci sono dubbi) che nessun'altra Amministrazione può esercitare il fermo amministrativo (o sequestro, pignoramento, ecc.) su debiti dell'A.I.M.A. della natura suddetta: e ciò per la evidente ragione di non frustrare lo scopo delle provvidenze stesse. Peraltro, ha osservato la Corte, neanche l'A.I.M.A. può disporre un fermo amministrativo sulle somme stesse per altre provvidenze, se queste non risultino già indebitamente versate, cioè non dovute a seguito di un accertamento « in modo inoppugnabile ».

Questa ultima conclusione non può essere condivisa. È vero che la norma autorizza l'A.I.M.A. al sequestro, pignoramento, fermo, solo « per il recupero di pagamenti indebiti di tali provvidenze », ma la norma, per quanto riguarda il fermo, va interpretata logicamente, nel senso cioè che il fermo stesso può essere operato quando l'A.I.M.A. vanta una mera ragione di credito, senza che sia necessario l'accertamento, per il più inoppugnabile (non chiaro è, comunque, questo concetto di inoppugnabilità dell'accertamento cui fa riferimento la sentenza): in tal caso infatti il fermo sarebbe « finalizzato » al recupero del credito, allorché certo, liquido ed esigibile. Ma se fosse necessario attendere un accertamento inoppugnabile, non vi sarebbe alcun motivo di applicare il fermo, in quanto opererebbe già la compensazione.

Considerato che, seguendo la tesi della Corte Suprema, l'A.I.M.A. perderebbe la possibilità di tutelarsi in numerosi casi in cui appaiono evidenti irregolarità nei pagamenti (per frodi o altro), per le quali è però necessario attendere un accertamento giudiziale, il che appare del tutto contrario allo spirito della norma speciale, sembra opportuno riproporre la questione in altra occasione all'esame del Supremo Collegio, auspicando un cambiamento di indirizzo.

ottenere il detto riconoscimento di idoneità (per una fattispecie analoga, cfr. la sent. Sez. Un. 26 aprile 1977, n. 1545). Le disposizioni predette, infatti, attribuiscono a ciascuno Stato membro il potere di valutare discrezionalmente la concreta esistenza dei requisiti che le aziende debbono avere per essere ammesse a godere del beneficio. E sembra indubbio che tale discrezionalità appartiene (non alla Comunità, ma) allo Stato membro (e, in particolare, con riferimento al caso in discussione, allo Stato Italiano), il quale esprime il giudizio di idoneità previa valutazione dei propri interessi pubblici interni, essendo indifferente alla Comunità — purché il comando sia integrato nel rispetto dell'interesse sovranazionale fissato — che la scelta cada su un soggetto, piuttosto che su un altro. È chiaro, allora, che l'eventuale illegittimità del provvedimento amministrativo italiano che abbia escluso una determinata azienda dal beneficio deve essere valutata raffrontando l'interesse pubblico con l'interesse privato.

Il caso concreto, però, riguarda la diversa (e, in certo senso, opposta) fattispecie in cui il predetto riconoscimento di idoneità era già avvenuto, di modo che il diritto (di credito), sorto come *fievole*, aveva già trovato espansione proprio nel fatto dell'avvenuto riconoscimento di idoneità a partecipare all'elargizione dei contributi CEE.

Il Regolamento della Commissione prima citato — dopo avere tra l'altro, premesso (nel terzo «considerando») che «è necessario assicurare che il latte scremato e il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali» e che «è opportuno prevedere disposizioni atte ad evitare che il medesimo prodotto benefici diverse volte dell'aiuto»; e, altresì (nell'ottavo «considerando») che ai fini di un efficace «controllo» devono essere ammesse al beneficio solo quelle aziende che «offrono delle garanzie sufficienti» e che, pertanto, «è opportuno sancire l'esistenza di queste garanzie da parte dell'organismo competente dello Stato membro interessato a prescrivere una contabilità conforme ai particolari requisiti per la concessione degli aiuti» — ha disposto (per quanto interessa): che un'azienda produttrice di alimenti composti per animali può beneficiare degli aiuti solo se «è riconosciuta a questo fine dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si effettua la produzione» e «tiene il bilancio mensile» (art. 8, par. 1); che «il riconoscimento è accordato alle aziende che dispongono di impianti tecnici appropriati e di mezzi amministrativi e contabili che permettano l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei requisiti supplementari fissati in applicazione delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 3» (art. 8, par. 2, primo comma).

In concreto il provvedimento amministrativo di riconoscimento era stato emesso (com'è pacifico fra le parti) e, da quel momento, era

sorto il diritto di credito della SAGIP di percepire gli aiuti in relazione alla quantità di latte in polvere scremato utilizzato nella produzione di alimenti per animali.

Ora, però, la ricorrente sembra sostenere che neppure dopo il riconoscimento la posizione soggettiva dell'azienda si era espansa fino ad acquistare la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto la norma comunitaria (il citato Regolamento della Commissione) prevede che lo Stato membro eserciti una serie di controlli tendenti ad accertare la perdurante condizione (dell'azienda) che aveva condotto al riconoscimento. Ed è con riferimento a questa deduzione che, all'inizio, si è detto che la tesi era priva di fondamento.

Già esaminando una situazione analoga (relativa ai produttori di grano duro ammessi a godere dei benefici comunitari), queste Sezioni Unite hanno osservato che la consistenza del diritto soggettivo non viene meno per il fatto che la norma comunitaria prevede un sistema di controlli, poiché la relativa attività non concerne il momento costitutivo della posizione giuridica del soggetto ammesso a godere dei benefici, in quanto è successiva alla fase genetica del rapporto (sent. 14 marzo 1977, n. 1009). E tale conclusione non può non essere riconfermata, soprattutto se si considera che, nel caso in esame, trattasi non di controllo vero e proprio (inteso come atto di accertamento dichiarativo incidente, con efficacia retroattiva, sugli atti compiuti dal soggetto controllato), ma di una semplice « sorveglianza » (termine, questo, che è anche adoperato dal Regolamento della Commissione) esercitata ai fini della eventuale revoca del riconoscimento.

È peraltro vero che, qualora fosse stata disposta la revoca predetta (per il fatto verificatosi, descritto nella parte espositiva), il diritto soggettivo avrebbe perso la propria consistenza e sarebbe degradato a interesse legittimo. Ma nel caso concreto — poiché non erano evidentemente venute meno le condizioni che avevano portato al riconoscimento — non è stato mai pronunciato alcun provvedimento di revoca. Era stato emesso, invece, un provvedimento di « fermo amministrativo » del pagamento, di per sé idoneo a degradare a interesse legittimo il diritto di credito; ma la relativa questione sarà qui di seguito esaminata trattando del secondo motivo di ricorso.

2. — Col secondo motivo (denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, e il difetto di giurisdizione) la ricorrente A.I.M.A. censura la sentenza impugnata per avere escluso che il diritto soggettivo della S.A.G.I.P. fosse degradato a interesse legittimo dopo l'emissione del provvedimento di fermo amministrativo dei pagamenti.

Anche questo motivo di ricorso è, però, infondato.

Come si è detto nella parte espositiva, la S.A.G.I.P. aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che l'A.I.M.A., avendo disposto il fermo amministrativo sulle somme che ad essa spettavano, l'aveva costretta a ricorrere al credito bancario. La fattispecie, perciò, era stata così configurata: è ben vero che col provvedimento di fermo, se è legittimo, il diritto soggettivo si affievolisce e degrada in interesse legittimo; in concreto, però, il provvedimento predetto era illegittimo; il diritto soggettivo, quindi, non ne era rimasto effievolito e la lesione di esso ben legittimava la proposizione dell'azione risarcitoria. Ai fini della proposizione di detta azione, quindi, la S.A.G.I.P. aveva in definitiva chiesto la disapplicazione del detto atto amministrativo, prospettandone un'illegittimità originaria. Ha, cioè, sostenuto che non ricorrevano in concreto i presupposti per l'esercizio del potere di disporre il fermo amministrativo, sia perché la fattispecie concreta era diversa da quella configurata dall'art. 69 della legge sulla contabilità dello Stato (in quanto il credito opposto era della stessa amministrazione debitrice, non di un'altra amministrazione), sia perché il detto credito era di entità inferiore al credito vantato dalla S.A.G.I.P. nei confronti dell'A.I.M.A.

La sentenza impugnata ha accolto la tesi prospettata dalla SAGIP, ma con un ragionamento ancora più radicale. Dopo avere premesso che il fermo amministrativo può essere disposto solo se il creditore (« privato ») abbia un debito verso un'amministrazione diversa da quella che è sua debitrice (che, in caso contrario, si verificherebbe l'ipotesi del « conteggio o della compensazione fra crediti reciproci dei due soggetti; ipotesi questa che non degrada i diritti di credito da estinguere a meri interessi legittimi »), ha espressamente negato che sussistesse alcun credito dell'AIMA verso la SAGIP, osservando che dal fatto oggetto di accertamento da parte del giudice penale poteva, al più, derivare all'AIMA non un credito, ma « la possibilità di vedere diminuito quello (il credito) dell'altra ». Ha rilevato, infine, un'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo nel fatto della sproposizione fra il preteso credito garantito (dell'AIMA) e il credito della SAGIP. Ha concluso, perciò, che l'AIMA, emettendo quel provvedimento, aveva « travalicato i limiti dei suoi poteri ».

Questa conclusione si accorda, in linea teorica, con l'enunciato giurisprudenziale secondo cui il giudice ordinario in tanto può negare applicazione a un atto amministrativo ritenuto non conforme al diritto, in quanto si tratti di controversia ch'egli può conoscere. Deve, cioè, trattarsi di controversia nella quale è configurabile una posizione di diritto soggettivo, nel senso che quest'ultimo non è rimasto affievolito, in quan-

to l'atto amministrativo astrattamente idoneo a determinare l'affievolimento non ha concretamente operato in tal senso, perché illegittimo fin dall'origine, essendo stato emesso « in carenza di potere ».

Ora, la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata è sicuramente da condividere, anche se si rende opportuna la precisazione di alcuni concetti.

Giustamente la sentenza ha disatteso l'assunto della SAGIP, secondo cui l'emissione del provvedimento di fermo amministrativo sarebbe possibile solo nell'ipotesi in cui il credito sia non già dell'Amministrazione che emette il provvedimento, bensì di un'altra.

Infatti è da osservare, in via di principio, che l'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1924, n. 2440 (legge sulla contabilità generale dello Stato), nello stabilire che la sospensione del pagamento può essere disposta « qualora un'amministrazione dello Stato abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni », non esaurisce tutte le ipotesi di credito in relazione alle quali il fermo amministrativo può essere disposto, non potendosi pensare che il legislatore abbia, con l'adozione di quella formula, inteso escludere la possibilità del fermo nel caso in cui si profili la possibilità di un credito (eventuale) da parte della stessa amministrazione debitrice. Deve, ovviamente, trattarsi di un credito ancora illiquido o non ancora esigibile, perché, in caso contrario, si verserebbe nell'ipotesi dell'immediata compensazione, non in quella di fermo preordinato a una compensazione solo eventuale; ma è intuitivo che se l'amministrazione creditrice ha il potere giuridico di chiedere a un'altra amministrazione di sospendere il pagamento nei confronti di un soggetto che sia debitore della prima e creditore della seconda, *a fortiori* ha il potere di « fermare » il pagamento nei confronti del proprio creditore, qualora il *fumus* di un proprio credito tragga origine dalla pendenza di un qualsiasi procedimento dal cui esito derivi quell'accertamento. Questa stessa interpretazione, del resto, ha già espresso la Corte Costituzionale con la sentenza 19 aprile 1972, n. 67, allorché ha affermato che l'art. 69, comma sesto, della legge sulla contabilità generale dello Stato prevede il fermo amministrativo come « diretto a legittimare la sospensione del pagamento di un debito ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato, a salvaguardia dell'eventuale compensazione di esso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa, o altra branca dell'amministrazione statale, considerata nella unicità di soggetto di rapporti giuridici, pretenda di avere nei confronti del suo creditore ».

Da ciò deriva, ovviamente, che l'AIMA può, ricorrendone i presupposti di legge, emettere il provvedimento di fermo amministrativo sui pagamenti che essa stessa deve effettuare.

La legge regolatrice della specifica materia (l'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727), però, esclude categoricamente che un tale provvedimento possa essere emesso in un caso come quello esaminato, ossia nel caso in cui sussista solo il *fumus* di un credito, poiché prescrive che il provvedimento in questione può essere emesso unicamente per il recupero dei pagamenti indebitamente effettuati. La norma, infatti, prescrive che « le somme dovute dall'AIMA agli aventi diritto, in attuazione di provvidenze indicate all'art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1973, n. 532 e all'art. 1 del presente decreto, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, ultimo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'AIMA di pagamenti indebiti di tali provvidenze ».

È chiara, allora, la duplicità delle limitazioni imposte dalla norma. Anzitutto quella soggettiva, poiché le misure esecutive cautelari (compresa quella di autotutela) possono essere adottate dall'AIMA soltanto, e non anche da altri soggetti creditori (fra esse comprese anche le amministrazioni statali); in secondo luogo quella oggettiva, poiché le misure predette possono essere adottate solo nell'ipotesi in cui il credito dell'AIMA sia certo, liquido ed esigibile e derivi, specificamente, dall'avvenuta effettuazione di un pagamento indebito.

È peraltro vero che la norma menziona, in un unico contesto, tanto le misure esecutive, che presuppongono la liquidità e l'esigibilità del credito, quanto quelle cautelari (compresa la misura di autotutela), che, per definizione, presuppongono la illiquidità o la non attuale esigibilità del credito. Ma allorquando la norma chiarisce che le misure stesse possono essere adottate solo per il recupero di indebiti pagamenti delle provvidenze, sancisce il principio che l'AIMA può agire in via esecutiva o cautelare solo se ricorra il presupposto dell'indebito pagamento effettuato. Dispone, perciò, che in presenza di quel fatto (accertato) l'AIMA può: a) agire esecutivamente o cautelatamente sulle somme che già hanno formato oggetto di (indebito) pagamento; b) ovvero disporre il fermo amministrativo su ulteriori somme che dovrebbero essere corrisposte a titolo di provvidenza. Non può, invece, disporre il fermo amministrativo (su somme che dovrebbero essere corrisposte) se non sia stato già accertato, in modo inoppugnabile, con i pagamenti in precedenza effettuati siano stati « indebiti ».

Ora, nel caso concreto, il provvedimento di autotutela è stato emesso senza che ricorresse il presupposto (accertato) del pagamento indebito; ed è con riferimento a tale fatto che la sentenza impugnata ha escluso « l'esistenza del credito ».

Chiaramente, perciò, i giudici di appello hanno inteso, con tale negazione, porre in rilievo l'insussistenza del presupposto di emissione

del provvedimento di fermo amministrativo, ossia l'inesistenza di un credito derivante dalla già avvenuta effettuazione di un pagamento « in-debito ». Ed è ovvio che, difettando il presupposto per l'esercizio del potere di emettere il provvedimento, la fattispecie si presentasse (ai detti giudici) come « tipica » per la disapplicazione del provvedimento stesso, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. (*omissis*)

SEZIONE TERZA

**GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. civili, 11 novembre 1983, n. 6690 - *Pres. Moscone - Rel. Onnis - P.M. Agroì (concl. conf.) - Ministero dei Trasporti (avv. Stato Sernicola) c. S.p.A. A.S.I.J. (avv. Chidichimo, Ricci, Salerno).*

Giurisdizione civile - Decisioni del Consiglio di Stato - Ricorribilità per Cassazione - Sindacato della Cassazione - Limiti.

(Art. 48 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; artt. 360, n. 1 e 362, primo comma, c.p.c.; art. 111 Costituzione).

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite con ricorso per cassazione soltanto per i motivi attinenti alla giurisdizione, nel senso che il controllo della Corte è limitato all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, cioè all'esistenza di quei soli vizi attinenti all'esenza della funzione, con esclusione di ogni sindacato sui modi di esercizio della funzione medesima (1).

...Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi violazione del giudicato sulla giurisdizione derivante dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte in sede di regolamento preventivo ed il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato circa la questione oggetto della pronunzia medesima (articoli 37, 41, 360 n. 1 e 362 cod. proc. civ.), si sostiene che l'impugnata decisione, con l'escludere la possibilità di un qualsiasi intervento autoritativo del Ministero dei trasporti al fine dell'assunzione da parte della Gestione governativa, senza il consenso del concessionario, dell'esercizio di autoservizi pubblici, oggetto di concessione in corso, abbia affermato l'assoluta carenza del potere discrezionale della pubblica amministrazione con l'implicito riconoscimento della natura di diritto soggettivo dell'interesse leso dall'atto amministrativo, in contrasto con la soluzione adottata in sede di regolamento dalla Corte

(1) Giurisprudenza costante - Tanto per citarne alcune: cfr. Cass. S.U., 7 maggio 1981, n. 2957, in *Giust. civ.*, 1981, I, 1955; *id.*, 2 novembre 1979, n. 5687, in *Foro It.*, 1979, I, 2848 con nota di C.M. BARONE; *id.*, 10 gennaio 1979, n. 149, *ibidem*, 2704, con nota di A. PROTO PISANI; *id.*, 21 novembre 1977, n. 5061, in *Mass.*, 1977; *id.*, 13 giugno 1977, n. 2444, in *Foro it.*, 1978, I, 729 con nota redazionale di C. FIUMANÒ; *id.*, 2 febbraio 1976 n. 327, in *Giust. civ.*, 1976, I, 1330.

di Cassazione, la quale, ammettendo l'esistenza dell'anzidetto potere, aveva ravvisato nella società A.S.T.J. una posizione di interesse legittimo, costituente appunto il necessario presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo giova anzitutto richiamare i principi affermati in materia dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo i quali, per il coordinato disposto degli articoli 48 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), 360 n. 1, 362 comma primo, cod. proc. civ. e 111, comma terzo, le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite con ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, nel senso che il controllo della Corte è limitato all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, vale a dire all'esistenza di quei soli vizi che attengono all'essenza della funzione, con esclusione di ogni sindacato sui modi di esercizio della funzione stessa.

Il controllo delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è quindi configurabile quando l'anzidetto organo di giustizia amministrativa abbia giudicato su materia attribuita ad altra giurisdizione, cioè al giudice ordinario o ad altro giudice speciale; su materia riservata al potere legislativo o al potere amministrativo (c.d. eccesso di potere giurisdizionale), o nel caso in cui il ricorrente non possa vantare se non un semplice interesse di fatto non qualificato; ovvero abbia esercitato un sindacato di merito laddove la sua *potestas iudicandi* sia limitata alla sola indagine sulla legittimità dell'atto amministrativo; abbia denegato l'esercizio della propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto, in modo assoluto, di funzione giurisdizionale o che non possa essere oggetto della funzione propria del Consiglio di Stato; vi sia stata, infine, illegittima costituzione del collegio giudicante, atteso che la mancanza dei presupposti costitutivi essenziali dell'organo è riconducibile anch'essa al difetto di giurisdizione.

Al di fuori di tali ipotesi, restano sottratte al sindacato della Suprema Corte le violazioni che dipendono, comunque, da erronea o falsa applicazione di norme giuridiche, da vizio del processo logico della decisione, da una manchevole valutazione delle prove e dell'inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento del processo (cfr. in materia: Cass. S.U. 7 maggio 1981, n. 2957; 2 novembre 1979, n. 5687; 21 novembre 1977, n. 5061; 6 novembre 1975, n. 3720; 18 giugno 1973, n. 1767; 7 luglio 1967, n. 1673; 18 maggio 1965, n. 964).

Ciò precisato, è da respingere preliminarmente l'assunto della società A.S.T.J., secondo cui il motivo di ricorso sarebbe inammissibile, siccome concernente soltanto una delle ragioni giuridiche, distinte ed indipendenti, poste dal Consiglio di Stato a base della decisione impugnata, la quale ove pure il motivo stesso fosse fondato, rimarrebbe tuttavia ferma, valendo a sorreggerla le altre non censurate ragioni.

Invero, i vizi di legittimità (violazione di legge ed eccesso di potere, nonché, in relazione a questo, difetto di motivazione), che hanno indotto il Consiglio di Stato ad annullare il provvedimento ministeriale, sono tra loro strettamente connessi e tutti logicamente e giuridicamente subordinati all'unica premessa di carattere generale, secondo la quale, alla stregua delle leggi regolanti la materia (l. 28 settembre 1939, n. 1822; l. 23 dicembre 1963, n. 1855; l. 18 marzo 1968, n. 368), il Ministero non aveva, nel caso concreto, al di fuori delle tassative ipotesi previste, il potere di emanare un provvedimento ablatorio che incidesse sulla concessione delle autolinee, di cui era ancora titolare la società A.S.T.J., giacché il « rilievo » delle stesse da parte della Gestione governativa avrebbe potuto avvenire solo su base consensuale, con la mera « approvazione » dello stesso Ministero, sentito il parere del comitato per le gestioni governative. Premessa, questa, ulteriormente sviluppata nel senso che il Ministero non poteva neppure unilateralmente disporre, come aveva in effetti disposto col provvedimento impugnato, la protrazione dell'esercizio « provvisorio » delle autolinee da parte della gestione governativa sino al « rilievo » definitivo, dopo che le convenzioni al riguardo stipulate dalla stessa Gestione e dalla società A.S.T.J. su un piano paritetico erano venute a scadenza, e quest'ultima reclamava il ripristino, in suo favore, dell'esercizio degli autoservizi, di cui era rimasta concessionaria.

Ora, è per l'appunto tale generale premessa della decisione impugnata che viene investita dal mezzo in esame, deducendosi la violazione da parte dell'organo di giustizia amministrativa dei limiti esterni della sua sfera giurisdizionale, sicché il mezzo stesso, concernendo l'unica questione di carattere pregiudiziale su cui può esplicarsi il controllo delle Sezioni Unite, è da ritenersi ammissibile, essendo ogni altra censura che riguardasse i particolari vizi di legittimità del provvedimento ministeriale, alla stregua dei richiamati principi, di per se stessa sottratta al sindacato di questa Corte Suprema, e comportando comunque l'eventuale accoglimento del mezzo proposto la caducazione di tutte le altre parti della decisione logicamente dipendenti dalla parte cassata.

Il motivo è peraltro infondato.

La decisione del Consiglio di Stato è intervenuta dopo che le Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo della giurisdizione, avevano dichiarato, in relazione all'oggetto sostanziale della domanda, inizialmente proposta dinanzi al giudice ordinario, la giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando nella pretesa della società A.S.T.J. di recuperare, dopo la scadenza delle anzidette convenzioni con la Gestione governativa, l'esercizio delle autolinee, di cui era tuttora concessionaria, una posizione che, dinanzi al provvedimento ministeriale di carattere autoritativo, diretto a modificare unilateralmente la concessione, aveva natura e consistenza di interesse legittimo.

Ciò posto, non può dirsi che il Consiglio di Stato, con la sua decisione di annullamento del provvedimento ministeriale impugnato, abbia violato i limiti esterni della sua giurisdizione, atteso che ha pronunciato su materia che, alla stregua della menzionata sentenza di queste Sezioni Unite in tema di regolamento preventivo, punto fermo e incontrovertibile nella vicenda processuale, perfettamente rientrava nella sua sfera giurisdizionale, esplicando riguardo all'anzidetto provvedimento il sindacato generale di legittimità che gli competeva, in relazione ai denunciati e rilevati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il Consiglio di Stato, lungi dal negare la propria giurisdizione, in contrasto con il regolamento delle Sezioni Unite, ha dunque esercitato il potere giurisdizionale che gli era stato in materia per l'appunto riconosciuto. Né può dirsi che da esso abbia esorbitato se, nel pervenire al risultato decisorio sopra indicato, ha offerto delle citate leggi una determinata interpretazione che si assume erronea, ciò concernendo esclusivamente il contenuto intrinseco della sua pronuncia, non vincolata in proposito dalla sentenza di regolamento delle Sezioni Unite, la cui funzione si esauriva nella indicazione del Consiglio di Stato come giudice fornito di giurisdizione, libero quest'ultimo di valutare, nell'ambito delle sue attribuzioni, le modalità e la legittimità con cui il potere della pubblica amministrazione era stato nel caso concreto esercitato.

Respinto il primo motivo, si osserva che le considerazioni fin qui svolte dimostrano altresì l'inammissibilità del secondo motivo, con cui, in subordine, denunziandosi violazione della legge n. 1822 del 1939, n. 1855 del 1963 e n. 368 del 1968, nonché dei principi generali in materia di concessioni amministrative di pubblici servizi, si sostiene che nel regime delle citate leggi il rilievo dei servizi di cui trattasi può essere effettuato, ove occorra, anche in via autoritativa, con provvedimento dell'autorità amministrativa competente, la quale può anche adottare provvedimenti di carattere provvisorio nelle more del rilievo definitivo. Siffatte censure concernono invero pretesi errori *in iudicando* della decisione impugnata, implicanti un sindacato, sul modo di esercizio da parte del Consiglio di Stato della funzione giurisdizionale, interdetto a queste Sezioni Unite, alla stregua dei principi più sopra richiamati. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 dicembre 1983, n. 7293 - Pres. Gambogi - Rel. Cantillo - P.M. Miccio (concl. conf.) - Pilon ed altri (avv. Lorenzoni e Benvenuti) c. C.P.D.E.L. (avv. Stato De Francisci).

Giurisdizione civile - Decisione della Corte dei Conti - Ricorso per Cassazione - Questione pregiudiziale - Attiene ai limiti esterni della giurisdizione - Ammissibilità del ricorso.

(Art. 111, terzo comma, Cost.; art. 71 r.d. 12 dicembre 1934, n. 1214).

Pensioni - Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - Atti amministrativi attinenti al rapporto di pubblico impiego - Sindacato incidentale di legittimità - Esclusione - Eccesso di potere giurisdizionale.

(Art. 62 r.d. 12 dicembre 1934, n. 1214).

È ammissibile il ricorso per Cassazione avverso decisione della Corte dei Conti, in quanto la censura proposta comporta una indagine che, diretta a stabilire se la controversia su un punto pregiudiziale possa essere delibata incidenter tantum dallo stesso giudice della causa principale, quale mera questione pregiudiziale, o debba essere necessariamente decisa principaliter con apposito giudizio, costituendo causa pregiudiziale, involge un problema attinente ai limiti esterni della giurisdizione, quando, avuto riguardo al suo soggetto, tale causa pregiudicata appartenga alla giurisdizione diversa da quella del giudice della causa pregiudicata (1).

Se la Corte dei Conti, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva in materia pensionistica, sindachi in via incidentale la legittimità di atti amministrativi rilevanti per l'an o il quantum della pensione, ma direttamente attinenti al rapporto d'impiego e non più impugnabili, si realizza un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale (2).

1. — Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione dell'art. 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti), i ricorrenti sostengono che la decisione impugnata, nel ritenere illegittima la delibera del Comune di Venezia con la quale furono trattenuti in servizio e le altre conseguenziali, attinenti al loro stato giuridico ed economico, ha ecceduto il limite della giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti, la quale, mentre è abilitata ad accertare se un determinato emolumento concesso in base al rapporto di attività sia o non sia computabile in quiescenza, non può spingersi a sindacare la legittimità del provvedimento che lo ha istituito o addirittura, come nella specie, di atti incidenti sulla stessa esistenza del rapporto di impiego.

La censura merita accoglimento alla stregua dei principi enunciati da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 6084 del 1982, con la quale,

(1-2) La sentenza rappresenta puntuale applicazione dei principi di cui alla precedente sentenza di Cass., Sez. Un., 13 novembre 1982, n. 6084, in *Foro it.*, 1983, I, 359.

Cfr. inoltre Cass., 12 dicembre 1979 n. 429, in *Mass.*, 1979; Corte dei Conti, Sez. III, 8 aprile 1977, n. 38474, in *Rep.*, *Foro it.*, 1978, voce *Pensione* n. 336; *id.*, 4 dicembre 1963 n. 16979, in *Foro amm.*, 1964, II, 239 con nota di E. CANNADA BARTOLI, *Disapplicazione di provvedimento impugnabile e giurisdizione della Corte dei Conti*.

Sull'eccesso di potere giurisdizionale cfr. in dottrina, E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, III vol., Milano, Giuffrè, 1976, p. 73; V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 1979, p. 858.

affrontando la stessa problematica in analoga vicenda, esse hanno avuto modo di pronunziarsi su entrambe le questioni che si dibattono nella presente controversia; la prima attinente all'ammissibilità del ricorso, la seconda ai limiti della cognizione incidentale della Corte dei Conti sugli atti di carriera rilevanti ai fini del trattamento pensionistico.

2. — Quanto all'ammissibilità del ricorso — anche oggi contestata dall'Amministrazione con riferimento all'art. 71 del t.u. n. 1214 del 1934, sul rilievo che la censura non attiene ai limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto gli atti del rapporto di impiego sono stati ritenuti illegittimi al solo scopo di statuire sul provvedimento di liquidazione della pensione, e, dunque, nell'esercizio del potere di cognizione incidentale spettante ad ogni giudice, in relazione al quale non si configurano problemi di giurisdizione o di competenza — con la sentenza suddetta è stato osservato che questo principio, valido per le questioni che possono essere decise in via incidentale (posto che la cognizione incidentale è, per definizione, interna alla competenza del giudice adito), non lo è, invece, per quelle che danno luogo ad una causa pregiudiziale; ciò che si verifica nei casi in cui, in base alla disciplina della pregiudizialità nel processo della causa pregiudicata, la controversia sull'antecedente logico debba essere decisa *principaliter* da altro giudice, in un autonomo giudizio di cui costituisca l'oggetto esclusivo.

In queste ipotesi non soccorre più, manifestamente, la competenza incidentale e riprendono vigore, rispetto alla causa pregiudiziale, le ordinarie regole sul riparto della competenza e della giurisdizione; con la conseguenza che se il giudice adito ritenga erroneamente di poter decidere *incidenter* una causa pregiudiziale appartenente ad un diverso apparato giurisdizionale (invece di provvedere, se possibile, a sospendere il processo di sua competenza), la pronunzia adottata al riguardo è viziata per difetto di giurisdizione, in quanto si risolve in siffatto vizio l'errore sulla spettanza della competenza incidentale.

È stato pertanto affermato che l'indagine diretta a stabilire se la controversia insorta intorno ad un punto pregiudiziale possa essere deliberata *incidenter tantum* dallo stesso giudice della causa principale, costituendo una mera questione pregiudiziale, o debba essere necessariamente decisa *principaliter* con apposito giudizio, costituendo, cioè, una causa pregiudiziale, involge un problema attinente ai limiti esterni della giurisdizione quando, avuto riguardo al suo soggetto, tale causa pregiudiziale appartenga ad una giurisdizione diversa da quella del giudice della causa pregiudicata. E si è conseguenzialmente ritenuto che un tale problema si riscontra nelle fattispecie suddette, in quanto occorre stabilire se la Corte dei Conti, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva in materia di pensioni, abbia o non abbia il potere di sindacare in via incidentale, per escluderne l'efficacia ai fini pensionistici, la legittimità

di atti amministrativi che sono rilevanti ai fini dell'*an* e del *quantum* della pensione (perché incidono sull'esistenza o sulla durata dell'impiego, sulla qualifica o sul trattamento economico conseguito, ecc.), ma attono direttamente al rapporto di attività, ragion per cui le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio di tale rapporto.

3. — La sentenza n. 6084 del 1982 ha dato risposta negativa al quesito, enunciando il principio secondo cui la Corte dei Conti ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo *status* del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma non può decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del rapporto di impiego, ove gli atti siano ancora impugnabili, e che resta preclusa quando questi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato.

Questo orientamento, espresso già con precedenti pronunzie (richiamate nella stessa sentenza), viene ora criticato dalla resistente essenzialmente sul rilievo che il potere di disattendere gli atti di carriera illegittimi compete, prima che al giudice della pensione, all'amministrazione tenuta a liquidarla, la quale per due ragioni non sarebbe vincolata dalla definitività di tali atti: sul piano generale, perché l'efficacia degli stessi nel rapporto di quiescenza, che è autonomo da quello di servizio, deve essere nuovamente valutata ai fini del provvedimento pensionistico; con riguardo alle pensioni dei dipendenti degli enti locali, perché la Cassa, in quanto soggetto diverso dall'ente datore di lavoro, è libera di negare la legittimità dei provvedimenti di questo ultimo e, comunque, è a ciò implicitamente abilitata dalla normativa in materia.

La critica non è fondata.

Quanto al primo argomento, è esatto che nel liquidare la pensione — la quale, com'è noto, forma oggetto di un diritto soggettivo perfetto dell'impiegato (v. Corte Cost. n. 97 del 1980) che preesiste al provvedimento di liquidazione, avente natura dichiarativa, ed è regolato da precise disposizioni di legge riguardanti l'*an* e il *quantum* — la Pubblica Amministrazione dispone di un autonomo potere di accertamento dei presupposti in base ai quali, in diretta applicazione della legge, provvede in ordine alla spettanza del trattamento di quiescenza e alla sua quantificazione; e all'uopo deve prendere in esame le vicende del rapporto di impiego relative alla durata del servizio e all'entità dello stipendio percepito, per valutarne le conseguenze secondo i particolari criteri dettati per il rapporto di quiescenza (circa il servizio effettivo e quello utile, la computabilità di determinati servizi ed emolumenti, ecc.).

Senonché questa valutazione non implica il potere di verificare *ex novo* la legittimità degli atti di carriera e di ritenerli inoperanti per vizi che ne avrebbero comportato l'invalidità nel rapporto di impiego, nel quale, invece, sono divenuti definitivi. Tanto si potrebbe ammettere se essi fossero direttamente produttivi di effetti in quiescenza, operando quali fatti costitutivi o conformativi dell'obbligo pensionistico a prescindere dal rapporto di impiego, cioè avulsi dal contesto organizzatorio nel quale si sono formati ed hanno operato. Ma così non è, posto che quei provvedimenti esauriscono in esso la loro efficacia diretta e assumono rilievo in quiescenza non di per sé, ma appunto in quanto atti del medesimo rapporto, per gli effetti che hanno prodotto sullo stato giuridico ed economico dell'impiegato.

Essi vengono in considerazione, cioè, quali elementi qualificativi delle posizioni dal medesimo conseguite nel rapporto di attività, in base alle quali va stabilito il trattamento di quiescenza, e hanno, dunque, il valore di meriti antecedenti della fattispecie pensionistica, dei quali si deve tenere conto secondo il contenuto e il grado di stabilità risultante da quel rapporto.

Si configura perciò un'ipotesi di efficacia oggettiva indiretta tra rapporti distinti per struttura e funzione e tuttavia legati per qualche aspetto da un nesso di necessaria dipendenza, in quanto talune vicende dell'uno sono destinate a ripercuotersi nell'altro; nei quali casi i provvedimenti da cui esse derivano incidono indirettamente sul rapporto dipendente, ma in questo la loro legittimità non può essere messa in discussione allorché siano diventati incontestabili nel rapporto in cui hanno operato. Né ciò contrasta con l'autonomia del rapporto di pensione, che rispetto agli atti di carriera si manifesta, come si è visto, nel potere-dovere dell'amministrazione di qualificarne gli effetti alla stregua della legge regolatrice della pensione; laddove, se si riconoscesse all'amministrazione il potere di accertare la legittimità di detti atti, si verrebbe a sancire, in pratica, l'irrilevanza del rapporto di impiego quale concretamente si è svolto, posto che la carriera potrebbe essere ricostruita, sia pure agli effetti della pensione, in modo affatto diverso (e, ovviamente, non solo in senso favorevole al soggetto obbligato).

4. - Il rilevato collegamento oggettivo fra i due rapporti vale a respingere anche il secondo argomento, nella parte in cui fa leva sulla diversa soggettività giuridica della C.P.D.E.L.

Tanto meno è vero, poi, che il potere di disattendere gli atti di carriera trovi fondamento nella specifica disciplina delle pensioni erogate dalla Cassa.

Come normalmente accade, anche nella determinazione di tali pensioni non sono computabili tutti gli emolumenti corrisposti in attività, in quanto, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge 15 dicembre 1959,

n. 1077, fanno parte della retribuzione pensionabile gli emolumenti che sono previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi (a seconda della categoria di appartenenza) e presentano le caratteristiche indicate in dette norme, per cui debbono essere fissi, continuativi o ricorrenti e costituire remunerazione della normale attività lavorativa relativa al posto ricoperto dall'iscritto.

Ciò significa, però, che in sede di liquidazione della pensione occorre verificare se l'emolumento di cui si discute sia contemplato in una delle fonti normative suddette e se, alla stregua delle stesse, abbia i requisiti ora ricordati, mentre nulla consente di ritenere che l'amministrazione possa negare la legittimità dei provvedimenti definitivi in base ai quali gli emolumenti provvisti di quei requisiti sono stati corrisposti.

5. — Sul piano dell'accertamento giudiziale della pensione, le considerazioni svolte conducono a confermare, quindi, il principio come sopra enunciato da queste Sezioni unite e risulta conseguenzialmente chiaro, nella specie, l'eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte dei Conti ritenuto illegittimi atti non più impugnabili nel rapporto di impiego, in ordine ai quali ogni questione era perciò preclusa. Infatti, tanto i provvedimenti con i quali gli attuali ricorrenti vennero tratti in servizio come impiegati civili dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno (limite di età previsto, peraltro, per i vigili urbani e non per gli altri impiegati del Comune di Venezia), quanto i provvedimenti con i quali furono collocati a riposo con i benefici della legge n. 336 del 1970, erano diventati definitivi molto tempo prima della liquidazione della pensione, non essendo stati impugnati nella sede giurisdizionale competente.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte dei Conti, affinché riesamini la controversia alla stregua del principio di diritto qui riaffermato. (*omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 febbraio 1984, n. 1398 - Pres. Guerrieri - Est. Iannotta - P.M. Minetti (concl. conf.) - Comunità Israelitica di Roma (avv. L. Calabrese) c. Istituto Centrale di Statistica (avv. Stato Catricalà).

Locazione - Canone - Clausole di adeguamento - Inefficacia legale - Ambito di applicazione.

(D.l. 24 luglio 1973 n. 426, art. 1, quarto comma; l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 8; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56).

L'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione (c.d. clausole Istat), dirette a compensare eventuali effetti della svalutazione monetaria, disposta dall'art. 1, 4° comma, del D.L. 24 luglio 1973, n. 426, concerne soltanto i contratti di locazione soggetti a proroga e non investe pertanto quei contratti di locazione aventi termine finale scadente dopo la data della proroga stessa (1).

(omissis) Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. 24 luglio 1973, n. 426, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., lamenta che il Tribunale, nonostante l'accertamento in fatto della scadenza della locazione *de qua* in data successiva a quella della proroga legale, abbia ritenuto inoperante la clausola contrattuale di revisione del canone sul presupposto erroneo della inefficacia delle clausole di adeguamento (cosiddette clausole Istat), a partire dall'entrata

(1) La sentenza in rassegna è conforme all'indirizzo, che può ritenersi ormai definitivo, instaurato da SS.UU. 6 aprile 1981 n. 1923 (in *Foro It.*, 1981, I, 960), che hanno risolto il contrasto esistente nella giurisprudenza della stessa sez. III in ordine alla estensione o meno ai contratti liberi da proroga legale della inefficacia (disposta dall'art. 1, 4° comma, del D.L. 426 del 1973) delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione (cfr. in senso contrario a detto indirizzo Cass. 22 giugno 1973 n. 3510, in *Foro It.*, 1979, I, 1676; in senso conforme: Cass. 18 maggio 1978 n. 2419, *ibidem*, 1978, I, 2507 e Cass. 25 giugno 1979 n. 3550, *ibidem*, Rep. 1979, voce *Locazione*, n. 523; nonché, successivamente all'avvento delle SS.UU., Cass. 15 gennaio 1982 n. 247; Cass. 23 aprile 1982 n. 2535; Cass. 6 luglio 1982 n. 4031; Cass. 20 novembre 1982 n. 6275 (citare in motivazione).

Tale indirizzo interpretativo della Cassazione, che ha avuto il plauso di una parte della dottrina (v. per tutti PREDEN, in *Giust. civ.*, 1982, I, 491) non ha

in vigore del citato decreto legge n. 426 del 1973, indistintamente per tutte le locazioni in corso e non soltanto per quelle soggette a proroga legale.

A sostegno della diversa tesi della limitata operatività di detta sanzione di inefficacia per le sole locazioni prorogate, la ricorrente richiama l'accertamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con le sentenze n. 1923, e n. 1925 del 6 aprile 1981.

La censura è fondata.

Con le sentenze indicate le Sezioni Unite hanno composto il contrasto manifestatosi nella giurisprudenza di questa Sezione ed affermato il principio che l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare eventuali effetti della svalutazione monetaria, disposta dal quarto comma dell'art. 1 del D.L. n. 426 del 1973, concerne soltanto i contratti di locazione soggetti a proroga e non investe quindi tutti i contratti di locazione, compresi quelli con termine finale scadente dopo la data della proroga stessa.

Tale conclusione rappresenta il risultato di una penetrante indagine ermeneutica che, valorizzando l'elemento letterale e quello logico-sistematico, fa leva in particolare:

a) sul rilievo dell'inserimento della discussa disposizione nell'unico articolo di un decreto legge recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con conseguente limite derivante dai confini segnati dall'oggetto stesso della disciplina legislativa;

b) sullo stretto collegamento dei vari commi dello stesso articolo che porta ad escludere un blocco dei canoni anche per i contratti non prorogati, dei quali non viene fatta alcuna menzione né diretta né indiretta;

c) sulla inconfigurabilità di un blocco generalizzato dei canoni in rapporto alla mancata previsione del divieto di aumento dei canoni anche nell'ipotesi di rinnovazione del contratto con altro conduttore, previsione costituente, nella normativa sia precedente che successiva, un elemento ricorrente ed essenziale in quanto volto ad evitare l'elusione

mancato, peraltro, di sollevare riserve anche di carattere costituzionale (cfr. Pret. Messina, ord. 7 dicembre 1981, in *Arch. locazioni*, 1982, 405; *idem*, 21 luglio 1981, in *Giur. cost.*, 1981, II, 1555) sulle quali, a tutt'oggi, la Corte costituzionale non si è pronunciata. È da rilevare che, se da un lato appare alquanto dubbia la conformità di tale interpretazione restrittiva all'intento antinflazionistico proprio del D.L. n. 426 del 24 luglio 1973 (come di tutte le coeve misure di emergenza disposte in quell'occasione dal Governo), dall'altro sembra pressoché certo che il legislatore del 1978, nell'emanare le disposizioni transitorie della legge 27 luglio 1978 n. 392, ebbe ad operare nel presupposto incontestato della *inefficacia totale* delle clausole di adeguamento contenute nei contratti di locazione; altrimenti risultando, quanto meno, incongrua la disciplina recata dall'art. 65, 3° e 5° comma, e dall'art. 71, 4° comma, della citata legge.

del divieto di legge che sarebbe, invece, facilmente conseguibile mediante la disdetta del contratto, non vincolato quanto alla durata, e la instaurazione di un diverso rapporto locativo con un nuovo conduttore;

d) sulla conciliabilità dell'interpretazione accolta con le finalità ispiratrici della legge.

Siffatto orientamento, già ribadito in numerose decisioni successive (Cass. n. 247/82; n. 2535/82; n. 4031/82; n. 6275/82), deve essere tenuto fermo non essendo state addotte dal resistente ragioni nuove atte ad infirmarlo.

Il resistente Istituto di Statistica sottolinea in particolare la finalità antinflazionistica del D.L. 426 del 1973 (e di altri provvedimenti legislativi dello stesso periodo) per rappresentare il generale blocco dei canoni come la naturale conseguenza dello scopo perseguito dal legislatore.

Ma al riguardo è stato già rilevato dalle Sezioni Unite (nelle sentenze citate) che l'obiettivo antinflazionistico non è il solo avuto di mira dal legislatore; che nella discussione in Parlamento il riferimento alla « generalizzazione del blocco » fu fatto con riguardo al « blocco dei contratti »; che lo scopo predetto, nell'ambito della scelta dei mezzi rimessa alla discrezionalità dello stesso legislatore, poteva essere conseguito, sia pure in modo meno pieno, operando sui canoni delle sole locazioni prorogate costituenti, peraltro, la parte più cospicua dei contratti di locazione; che un'estensione del blocco dei canoni alle locazioni libere, incidendo in modo notevole sull'autonomia delle parti, avrebbe richiesto un'espressa manifestazione di volontà legislativa.

È da precisare a quest'ultimo riguardo che anche quando il legislatore ha espressamente disposto il parziale divieto di aumento dei canoni relativi ai contratti non prorogati (art. 1 *bis*, comma terzo, della legge 12 agosto 1974, n. 351 e art. 1 *ter*, comma quarto, della legge 31 settembre 1975, n. 363) lo ha fatto unicamente per i contratti sottratti a proroga per ragioni di reddito del conduttore e scadenti comunque entro e non oltre la data della proroga fissata dagli stessi provvedimenti legislativi.

Il che conferma l'interpretazione di cui innanzi, nel senso che anche quando è stata esplicitamente regolata la misura del canone per i contratti non prorogati, il legislatore ha escluso dalla specifica disciplina le locazioni con scadenza eccedente il *dies ad quem* della proroga legale.

In definitiva, se la finalità antinflazionistica ispirò il divieto di aumento dei canoni e l'inefficacia delle clausole di adeguamento, è lecito ritenere che ciò avvenne nell'ambito del « blocco dei contratti » in relazione cioè alle locazioni prorogate.

Ne consegue che fino alla scadenza convenzionale del contratto, finchè questo non risulti cioè attratto nella disciplina vincolistica della pro-

roga (dettata anche da provvedimenti legislativi successivi al D.L. 426 del 1973, i quali mantennero ferma la disposizione di detto decreto qui in discussione) il regime del corrispettivo è quello autonomamente previsto dalle parti, per cui restano operanti anche le clausole di adeguamento (cosiddette clausole Itat) (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I civ., 10 luglio 1984, n. 4040 - Pres. Falcone - Est. Corda - P.M. Ferraiuolo (concl. conf.). - Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Vittoria) c. Congregazione femminile delle serve dei poveri « Boccone del povero » (avv. Cipollone).

Religione, culto e chiese - Enti ecclesiastici - Natura giuridica nell'ordinamento interno - Rappresentanza sostanziale e processuale - Delega da parte del rappresentante ad altro soggetto - Ammissibilità.

(Legge 27 maggio 1929 n. 848, artt. 4 e 27; R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, artt. 7, 8 e 9; C/C 1917, canoni 1649 e 1653).

Gli enti ecclesiastici sono, nell'ordinamento civile italiano, persone giuridiche private e pertanto per essi non vige, in via generale, il principio, che vale invece per le persone giuridiche pubbliche, secondo cui la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'ente non può, salvo che ciò sia consentito da una precisa disposizione di legge, essere delegata a persona diversa da quella cui la legge attribuisce poteri di rappresentanza (e in specie non può essere delegata ad un procuratore generale) (1).

(*omissis*) Col primo motivo (denunciando la violazione di legge) la ricorrente censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto che l'ente ecclesiastico potesse essere rappresentato in giudizio dal « procuratore generale » del legale rappresentante. Sostiene che ciò sarebbe erroneo, perché gli enti ecclesiastici sono « persone giuridiche pubbliche » e, pertanto, al loro rappresentante legale non è consentito di delegare ad altri i propri poteri di rappresentanza. Aggiunge che ad analoga conclusione si perverrebbe in concreto se si ritenesse che gli enti predetti sono persone giuridiche private, giacché quel potere di delega, appunto per le persone giuridiche private, esiste solo se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente lo consentano: e, di fatto, lo statuto della Congregazione, interpretato al lume dei canoni 1649, 1653 del (vecchio) codice di diritto

(1) Sulla delegabilità dei poteri di rappresentanza da parte degli organi delle persone giuridiche private e in particolare delle società di capitali cfr. Cass. 28 luglio 1977 n. 3373 (in *Foro It.*, 1978, I, 142); Cass. 14 febbraio 1977 n. 681 (*ibidem*, 1977, I, 1821), entrambe citate in motivazione.

canonico, vieterebbe al legale rappresentante di farsi rappresentare in giudizio da altro soggetto.

La censura è infondata.

La disputa dottrinale se l'ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica nel nostro ordinamento (tenuto conto che vi sono enti che, per l'ordinamento canonico sono persone giuridiche e che tali, invece, non sono per il nostro ordinamento) sia persona giuridica pubblica o privata può dirsi definitivamente risolta nel senso che è persona giuridica privata. Ha influenzato questo convincimento il fatto che gli istituti ecclesiastici restano sottoposti all'ordinamento canonico, per quanto riguarda la loro struttura, il coordinamento delle loro attività generali con i fini perseguiti dalla Chiesa cattolica (sempre che ciò non sia in contrasto con la legge italiana), nonché la considerazione che essi non fanno parte dell'organizzazione statale, ma di un diverso ordinamento giuridico indipendente e sovrano (art. 7 Cost.). Ciò non esclude, peraltro, che se ai detti istituti vengono affidate, dall'ordinamento italiano, attribuzioni pubbliche, essi possono inserirsi nell'ordinamento predetto come enti pubblici. Ma questa è una ipotesi particolare che, in ogni caso, non riguarda il caso concreto.

La natura privata degli istituti ecclesiastici non è contraddetta dal fatto che lo Stato, per l'interesse allo svolgimento dell'attività religiosa, possa intervenire accordando aiuti economici, ovvero possa intervenire sottoponendo a controllo l'attività da essi svolta: ciò, infatti, non implica di necessità la pubblicità dell'ente, essendo più che normale, e comprovata da numerosissimi esempi, la possibilità che un'attività siffatta sia esercitata nei confronti dei soggetti privati.

Stabilito, quindi, che gli enti ecclesiastici riconosciuti sono persone giuridiche private, non vige per essi, in via generale, il principio che vale, invece, per le persone giuridiche pubbliche, per le quali è operante la regola che la rappresentanza, sostanziale e processuale, non può essere delegata a persona diversa da quella cui la legge attribuisce, appunto, ipotesi di rappresentanza.

È principio generale del nostro ordinamento, in tema di persone giuridiche pubbliche, che il soggetto preposto a un organo (e, generalmente, anche quello preposto a un ufficio) non possa delegare ad altri — se una precisa norma di legge non lo consente, espressamente o implicitamente — le proprie attribuzioni. E così, se quel soggetto è colui che ha la rappresentanza processuale della persona giuridica pubblica, gli è del tutto preclusa la possibilità di farne delega a un soggetto diverso.

Principio opposto, però, vale per le persone giuridiche private, per le quali la giurisprudenza esprime ormai costantemente la regola che l'organo investito della legale rappresentanza di un ente che ha personalità giuridica può validamente delegare ad altro soggetto, pur estraneo, il potere di rappresentanza giudiziale dell'ente, col conseguente conferimen-

to della legittimazione processuale (cfr., fra le altre, le sent. 5751/77, 3533/77, 3373/77, 735/77, 681/77, 552/77).

La giurisprudenza, tuttavia, non omette di precisare che (proprio con riferimento alla persona giuridica privata) ciò è possibile, in relazione ai singoli casi, solo se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono. Ed è proprio con riferimento a questo limite di applicabilità della regola generale che la ricorrente Amministrazione statale deduce, in via subordinata, la concreta inoperatività della regola predetta, richiamando, da un lato, le norme dell'ordinamento statale (gli articoli 4 e 27 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 7, 8 e 9 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262) che stabiliscono quali requisiti debbano avere gli enti ecclesiastici per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e, dall'altro, le norme del codice di diritto canonico (can. 1649 e 1653) che disciplinano la rappresentanza processuale degli istituti predetti, alla luce delle quali dovrebbe essere interpretato lo statuto della Congregazione.

Senonché, in proposito, è sufficiente osservare che le norme statali sopra richiamate concernono unicamente la rappresentanza sostanziale (mentre, nel caso concreto, si verte in tema di rappresentanza processuale) e che le norme canoniche, pure invocate dalla Amministrazione ricorrente, riguardano la rappresentanza processuale davanti alle giurisdizioni ecclesiastiche. E questo rilievo, unito al fatto che lo statuto della Congregazione (allegato agli atti del giudizio di merito ed esaminabile direttamente da questa Corte, poiché la materia controversa concerne la legittimazione *ad processum*) non contiene alcuna disposizione che vieti al legale rappresentante dell'ente di farsi rappresentare, nei giudizi davanti al giudice statale da persona diversa, consente la sicura conclusione che la Congregazione predetta, in quanto persona giuridica privata, può legittimamente esercitare quella facoltà che il nostro ordinamento riconosce a qualsiasi persona giuridica privata (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I civ., 30 luglio 1984 n. 4553 - Pres. Falcone - Est. Senofonte - P.M. Dettori (concl. conf.). - Stipa (avv. Giacobbe e Carrozza) c. ANAS (avv. Stato D'Amico).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione illegittima - Risarcimento del danno - Liquidazione - Rivalutazione - Potere del giudice d'appello - Sussistenza - Criteri.

(Cod. civ., artt. 1223, 1224 e 2043; cod. proc. civ., art. 115).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione temporanea - Area edificatoria in atto coltivata - Indennizzo - Commisurazione al valore edificatorio - Legittimità.

(Legge 25 giugno 1865 n. 2359, artt. 71 e 73; cod. civ., artt. 1223, 1224, 2043 e 2054).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione parziale - Risarcimento del danno - Spese di recinzione del fondo residuo - Sussistenza - Limiti.

(Cod. civ. artt. 1223, 1224, 2043 e 2054).

Il giudice di appello ha il potere-dovere di aumentare, anche d'ufficio, l'ammontare del danno, liquidato nella sentenza di primo grado per risarcimento di occupazione illegittima di terreni, e ciò al fine di adeguarlo al valore effettivo del bene al momento della decisione d'appello, ma tale possibilità non consegue in modo automatico alla svalutazione monetaria intervenuta medio tempore, essendo il valore dei terreni massimamente influenzato da fattori molteplici di altra natura e segnatamente dalla situazione locale di mercato (1).

Il danno dipendente dall'occupazione temporanea di un'area con vocazione edificatoria, ancorché in concreto destinata a coltura agricola, va commisurato agli interessi legali sul valore edificatorio non già sul valore agricolo (2).

Il diritto al risarcimento della spesa di recinzione del fondo può essere riconosciuto al proprietario del fondo parzialmente occupato soltanto nel caso di preesistenza della recinzione all'occupazione ovvero solo se il medesimo proprietario fornisca la prova che la recinzione, prima inesistente, si sia resa necessaria per effetto della esecuzione dell'opera pubblica (3).

(omissis) Con il primo motivo, lo Stipa, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1223, 1224, 2043 e 2727 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), si duole che la Corte d'appello, pur prestando formale adesione al principio di rivalutabilità dei debiti di valore, lo abbia, in concreto, disapplicato, negando la rivalutazione del debito dell'A.N.A.S. (che — secondo il ricorrente — avrebbe dovuto, invece, rivalutare in dipendenza del fatto notorio rappresentato dalla

(1) Cfr. Cass. 17 febbraio 1983 n. 1218 (in *Foro It.*, Mass. 1983, col. 245); Cass. 8 maggio 1982 n. 2859 (*ibidem*, Mass. 1982, col. 591); Cass. 7 novembre 1981 n. 5879 (*ibidem*, Mass. 1981, col. 1196); Cass. 11 giugno 1979 n. 3286 (*ibidem*, Mass. 1979, col. 663); tutte citate in motivazione.

(2) Affermazione conforme alla interpretazione accolta da SS.UU. 15 marzo 1982 n. 1673 (in *Giust. civ.*, 1982, I, 1516 e in *Giur. It.*, 1983, I, 1, 121), a composizione del contrasto giurisprudenziale precedente; conformi da ultimo, Cass. 2 maggio 1983 n. 3016 (in *Foro It.*, Mass. 1983, col. 629; Cass. 24 marzo 1983 n. 2057 (*ibidem*, col. 423); Cass. 9 marzo 1983 n. 1754 (*ibidem*, col. 364); Cass. 26 febbraio 1983 n. 1464 (in *Foro It.*, 1983, I, 626); tutte citate in motivazione.

(3) Cfr. Cass. 26 aprile 1974 n. 1195 (in *Foro It.*, Mass. 1974, col. 296); Cass. 12 dicembre 1972 n. 3576 (*ibidem*, Mass. 1972, col. 1039); Cass. 16 marzo 1972 n. 777 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 237).

svalutazione monetaria intervenuta tra la data della sentenza di primo grado e quella d'appello) sulla base di un argomento (immutato valore dei ruoli nella zona considerata), da un lato, ancorato ad un dato apodittico (staticità del mercato locale) e, dall'altro, non pertinente, perché le condizioni di mercato avrebbero potuto, comunque, spiegare una qualche rilevanza nell'economia della decisione soltanto ove fosse in discussione l'aumento di valore delle aree, non già la rivalutazione del debito conseguente al fatto illecito.

Il motivo non è fondato.

Se è vero, infatti, che nella materia è pacificamente riconosciuto al giudice d'appello il potere-dovere di aumentare (anche d'ufficio) l'ammontare del danno, liquidato dalla sentenza appellata, al fine di adeguarlo al valore effettivo del bene al momento della decisione, è parimenti certo che codesta esigenza non scaturisce automaticamente dal mutato potere di acquisto della moneta, poiché il valore dei suoli è massimamente influenzato da fattori molteplici di altra natura e segnatamente dalle condizioni della situazione locale di mercato (Cass. 1218/1983, 2859/1982, 5879/1981. 977/1978), alle quali la Corte di merito (nell'ambito dell'orientamento giurisprudenziale, in questa sede non contestato, secondo cui il risarcimento spettante al proprietario illegittimamente spossessato del bene deve essere commisurato al valore di esso al momento della decisione: sentenze citate, cui « adde »: Cass. 2991/1980, 2406, 3286 e 3790/1979) ha, nel caso di specie, fatto, appunto, riferimento sottolineandone non già — come il ricorrente sostiene — la staticità, ma la mancanza di prova dell'andamento eventualmente diverso rispetto a quello accertato dal giudice di primo grado e capace, quindi, di indurre ad una corrispondente quantificazione del danno in misura maggiore.

Con il secondo motivo, deducendo contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), il ricorrente censura la decisione impugnata perché, dopo aver riconosciuto che la parte residua del fondo aveva perduto la sua edificabilità, per effetto della costruzione dell'opera pubblica, ha ritenuto di dover ridurre sensibilmente il relativo deprezzamento, sulla base di considerazioni del tutto ipotetiche e arbitrarie, (in quanto non risultanti dagli atti del processo) quali la pretesa utilizzabilità dell'area come corte di eventuali costruzioni o una persistente appetibilità della stessa da parte dei proprietari di unità immobiliari retrostanti prive di adeguato sbocco sulla via pubblica.

Neppure questo motivo è fondato.

La statuizione impugnata è frutto, infatti, di un apprezzamento discrezionale e logicamente motivato del giudice di merito riguardante dati (fatti) di comune esperienza e, quindi, non bisognosi di prova specifica (art. 115, cpv., c.p.c.), in quanto fondati sull'*id quod plerumque accidit* (Cass. 479/1980, 1219/1978), né diversamente apprezzabili in questa sede di legittimità o, comunque, suscettibili di revisione, in mancanza di

elementi (neppure dedotti) atti a far ritenere possibile una deviazione nel caso concreto dall'agire che, nelle condizioni date, la generale esperienza normalmente propone.

Fondato è, invece, il terzo motivo, col quale si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 71 e 73 l. 2359/1865, 1223, 1224, 2043 e 2054 c.c.; errata e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), per aver la Corte d'appello commisurato il danno dipendente dall'occupazione temporanea dell'area agli interessi legali non sul valore edificatorio, ma su quello agricolo della medesima.

E noto, infatti, che il contrasto giurisprudenziale creatosi sulla questione è stato definitivamente composto dalle Sezioni unite di questa Corte, che con la sentenza n. 1673/1982 (conf. Cass. 3016, 2057, 1754, 1464 e 346/1983, nonché nn. 6427 e 5566/1982) ha accolto la tesi ora riproposta dal ricorrente, in base alla considerazione che quand'anche il fondo, di natura edificatoria, sia concretamente sfruttato a scopi agricoli al momento dell'occupazione, il proprietario perde, dall'inizio di quest'ultima, la facoltà di utilizzare il bene e viene, quindi, meno la possibilità di presumere il protrarsi dello sfruttamento agricolo in luogo di quello edilizio.

A questo indirizzo, ormai consolidato, il Collegio, in mancanza di nuovi stimoli per il riesame, intende uniformarsi, con conseguente accoglimento del mezzo.

Col quarto motivo, il ricorrente, deducendo errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché, nuovamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 2043 e 2054 c.c., lamenta che la sentenza impugnata non gli abbia riconosciuto il diritto al conseguimento della somma occorrente per la recinzione dell'area residua solo perché non era stata dimostrata la preesistenza di siffatta protezione del fondo; mentre la circostanza sarebbe del tutto priva di rilevanza, configurandosi l'esigenza della recinzione come conseguenza immediata e diretta dell'occupazione del bene e della sua parziale utilizzazione per la realizzazione dell'opera pubblica.

Il motivo è infondato.

Il risarcimento del danno è, infatti, finalizzato alla reintegrazione della sfera patrimoniale del danneggiato e non può essere, quindi, da lui invocato per il conseguimento di indennizzi relativi alla (non ipotizzabile) perdita di beni o altre utilità che non facessero parte del suo patrimonio al momento dell'illecito. Sotto questo aspetto, è, dunque, evidente che, il diritto alla spesa di recinzione può essere riconosciuto al proprietario del fondo parzialmente occupato soltanto nel caso di preesistenza del manufatto; contrariamente, il diritto non spetta, salva la prova da parte del danneggiato che la recinzione (prima inesistente) si sia resa necessaria per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica, che, modificando lo stato dei luoghi, abbia esposto la parte residua al pericolo di immissioni nuove o più gravi di quelle originarie e non pre-

venibili se non mediante l'apprestamento di adeguate opere protettive. A questi criteri è coerentemente ispirata la giurisprudenza di questa Corte nella materia (v. sentenze nn. 3576 e 777/1972, 1195/1974), alla quale si è uniformata la decisione impugnata, che, sul punto, non merita pertanto, censura e che deve essere, quindi, cassata soltanto in relazione all'accoglimento del terzo motivo, con assorbimento del quinto (relativo al regolamento delle spese di lite) e rinvio per nuovo esame, limitatamente al motivo accolto, ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, che si atterrà nella decisione al corrispondente principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese di questo stadio del processo.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 5 aprile 1984, n. 8 - *Pres. Pescatore - Est. Lignani. Comune di Campi Bisenzio (avv. Predieri) c. Conti (avv. Lessona e Marchetti).*

Giustizia amministrativa - Appello - Termine breve - Decorrenza - Notifica sentenza all'ente pubblico - Inidoneità - Notifica sentenza al procuratore costituito - Necessità.

Anche nei confronti degli enti pubblici non difesi dall'Avvocatura dello Stato il termine abbreviato per l'appello non comincia a decorrere dalla notificazione della sentenza presso la sede dell'ente, ma solo dalla notifica effettuata presso il procuratore costituito in primo grado. (1)

(omissis) 1. — La prima questione da risolvere è quella della tempestività dell'appello; in ragione di essa il ricorso è stato deferito all'adunanza plenaria.

Come risulta dalla esposizione dei fatti, la sentenza del Tribunale amministrativo è stata notificata al Comune soccombente ad istanza della parte vittoriosa, mediante consegna di copia autentica, diretta al Sindaco, a mani di un impiegato comunale, nella sede del Comune, in Campi Bisenzio. Se si ritiene la notifica fatta in tal guisa idonea a far decorrere il termine breve (sessanta giorni), non vi è dubbio che

(1) La decisione riportata segna un brusco revirement della Adunanza Plenaria il cui precedente contrario era solo del 1979 ed aveva trovato persino il placet della Cassazione nella richiamata sentenza 6350/1983.

Per quanto la questione appaia priva di un sostanziale rilievo fino a quando il Consiglio di Stato continuerà a fare largo uso dell'errore scusabile per rimettere in termini il gravame tardivo, è interessante esaminare la differenza tra gli approcci utilizzati per arrivare alle due soluzioni contrapposte da Ad. plen. 9/79 e 8/84.

La decisione più antica (si fa per dire) è tutta centrata sull'esame dei sistemi normativi applicabili, individuati nei tre complessi costituiti in ordine successivo dalle norme della L. 1034/1971, dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato, R.D. 17 agosto 1942, n. 607 ed infine dai principi generali ricavabili dal codice di rito.

In questa ottica l'Ad. plen. del 1979, rilevata la mancanza di disposizioni specifiche nella legge sui T.A.R., riteneva di poter fare applicazione dell'art. 82 del R.D. 607/1942, facendogli dire più di quanto in realtà vi sia scritto: difatti nel primo comma si dispone solo che le *comunicazioni* delle decisioni vengano date alle autorità interessate, il che appare privo di rilievo, per quanto con-

l'appello risulta tardivo (sia pure di soli tre giorni) come eccepito dall'appellato (e si può porre, al più, il problema della eventuale rimessione in termini per errore scusabile). Se, invece, si ritiene che quella notifica non fosse idonea a dar corso al termine breve, l'appello è da considerare senz'altro tempestivo, giacché è pacifico che quando esso è stato proposto non era ancora decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, né d'altra parte, erano state compiute altre notificazioni oltre quella di cui si discute.

Se si volesse avere riguardo alla giurisprudenza di quest'Adunanza plenaria (decisione 23 marzo 1979, n. 9), la questione sarebbe risolta *de plano* nel primo senso. In quella decisione, infatti, è stato affermato a seguito di maturo esame, che nei confronti degli Enti pubblici il luogo di notificazione della sentenza del Tribunale amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per appellare, è il domicilio reale (sede) dell'ente, e non il domicilio eletto per il giudizio. Tale principio risulta mutuato e fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione (sent. 27 ottobre 1983, n. 6350) per quanto concerne la decorrenza del termine per l'impugnativa delle decisioni del Consiglio di Stato davanti alla Corte di cassazione. Numerose decisioni delle Sezioni giurisprudenziali di questo Consiglio, inoltre, si sono uniformate a questo orientamento (es. decisioni nn. 745 e 839 del 1982 della Sez. V; decisione n. 270 del 1982 della Sez. IV; decisione n. 408 del 1982 della Sez. VI).

2. — Nondimeno, il principio in parola non si può dire del tutto consolidato. A parte l'ordinanza emessa dalla Sezione V nel presente giudizio, la stessa Sezione lo ha apertamente disatteso con decisione 15 luglio 1983, n. 326; e, in precedenza, aveva affermato il principio contrario (idoneità della notifica solo se eseguita presso il procuratore

cerne il diverso problema delle notifiche ad istanza di parte; ed il secondo comma prescrive che le notificazioni siano fatte nelle forme stabilite per la notifica dei ricorsi, col che sembrano richiamarsi le modalità per l'esecuzione delle notifiche ma non quelle concernenti il destinatario, soprattutto dopo che questo si sia costituito in giudizio con il patrocinio e l'assistenza di un legale.

La presente sentenza invece, consapevole delle difficoltà di trovare un apiglio normativo convincente in un sistema così eterogeneo anche sotto il profilo temporale, muove dallo studio delle ragioni di ordine pratico per approdare poi all'esame della funzione processuale della notifica della sentenza.

Sotto il primo profilo essa evidenzia il maggior interesse dell'ente pubblico a che la sentenza venga notificata al legale in modo che questi possa subito esprimersi in proposito, richiamando tacitamente una tematica propria del rapporto particolare che ha l'Avvocatura dello Stato con l'Amministrazione difesa.

Per quanto poi concerne la funzione l'Ad. plen. esclude che si tratti di un mezzo per assicurare la conoscenza della sentenza, preferendo considerarla

costituito) con riferimento, bensì, al caso di notificazione diretta alla parte privata, ma con argomentazioni pienamente utilizzabili anche per il caso della notificazione ad ente pubblico (decisione 10 luglio 1982, n. 615).

Inoltre, dopo che quest'Adunanza plenaria si era pronunciata nel senso dinanzi ricordato, il quadro normativo ha subito una importante innovazione, rappresentata dalla promulgazione della L. 3 aprile 1979 n. 103, che ha ribadito e reso generale il principio che tutti gli atti giudiziari (compresi quelli attinenti alla giurisdizione amministrativa) diretti alle Amministrazioni dello Stato debbono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato; sicché questa stessa Adunanza plenaria, con decisione 6 maggio 1980, n. 12, ha riconosciuto che per le Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato il luogo della notificazione della sentenza in primo grado è l'ufficio dell'Avvocatura e non la sede dell'Amministrazione o dell'organo emanante l'atto impugnato.

In tale situazione, si giustifica dunque un riesame critico dell'orientamento affermato con la decisione n. 9 del 1979, la quale del resto, era intervenuta dopo una esperienza troppo breve del doppio grado di giudizio della giustizia amministrativa (appena quattro o cinque anni dalla proposizione dei primi appelli) perché potesse esprimere un giudizio definitivo.

3. — Riprendendo, dunque, in esame la questione nella sua completezza, si può innanzitutto affermare un criterio orientativo di massima; e cioè che non conviene differenziare il regime degli atti processuali a seconda della qualità della parte che ne sia autrice o destinataria, a meno che non vi siano congrue ragioni, o di ordine pratico, o di diritto positivo, in senso contrario.

come una sorta di interpello dell'intendimento della parte avversaria di continuare il giudizio o di definirlo.

Sotto questo profilo essa afferma anzitutto la irrilevanza di notifiche ad istanza dell'ufficio o di un terzo e giunge poi a rilevare che si tratta di un istituto ignoto al regolamento di procedura del 1907, di cui pertanto esclude l'applicazione.

Sono ancora da segnalare due interessanti rilievi contenuti nella decisione: uno concerne « l'esistenza di una regola generale secondo la quale gli atti processuali debbono essere notificati nel domicilio eletto per il giudizio » desunta sia dal codice di rito sia dalle norme di procedura per i giudizi amministrativi; l'altro riguarda la considerazione dell'art. 3 della l. 3 aprile 1979, n. 103, che ha riconosciuto per le Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato come luogo della notifica della sentenza l'ufficio dell'Avvocatura stessa, effettuata per supportare l'esame critico del precedente orientamento (Ad. plen. 9/79) ed affermare che « non conviene differenziare il regime degli atti processuali a seconda della qualità della parte, a meno che non vi siano ragioni di ordine pratico o di diritto positivo in senso contrario ».

Si tratta evidentemente di due spunti notevoli sui quali sarà interessante seguire l'evoluzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato.

Quanto alle ragioni di ordine pratico, non se ne ravvisano tali che siano sufficienti a giustificare un regime della notifica della sentenza di primo grado alle Amministrazioni pubbliche non statali, differente da quello vigente per la stessa notifica nei confronti delle parti private e delle Amministrazioni statali. Se si ha riguardo alla convenienza per la parte che promuove la notifica, non vi è dubbio che la notifica è più agevole presso il procuratore costituito che non nel domicilio reale (che non di rado è una località diversa da quella in cui si è svolto il giudizio).

Se si ha riguardo alla convenienza per la parte che riceve la notifica, non si ravvisano elementi risolutivi per ritenere preferibile una soluzione piuttosto che l'altra. Se è vero che il difensore dell'Ente pubblico, ancorché investito di ampio mandato, non può, d'ordinario, promuovere l'appello di sua iniziativa, senza una formale deliberazione dell'ente, è anche vero che presumibilmente nessun ente pubblico delibera, in materia, senza aver prima acquisito il parere del difensore. D'altro canto, sta di fatto che nel giudizio civile si applica pacificamente agli enti pubblici la regola generale della notifica presso il procuratore, senza che nessuno vi abbia mai ravvisato una fonte d'inconvenienti tale da giustificare l'adozione di una regola diversa.

4. — Passando al diritto positivo, si deve osservare che, in effetti, la decisione n. 9 del 1979 (cit.), è motivata con argomenti desunti dai testi normativi: si fa riferimento, da un lato, all'assenza di disposizioni espresse, sul punto, nell'art. 28 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (mentre per la notificazione dell'appello è espressamente richiamato l'art. 330 cod. proc. civ.); e, dall'altro, all'esistenza di disposizioni specifiche, relative alla notifica delle decisioni, nel regolamento di procedura approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 642: in particolare, l'art. 87, secondo comma, per il quale «la notificazione delle decisioni ad istanza delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi».

Quanto al primo aspetto (mancanza di disposizioni espresse che richiamino l'art. 185 cod. proc. civ.) si deve riconoscere che, in realtà, né la legge del 1971, né alcun'altra disposizione trattano esplicitamente del modo di notificare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Tuttavia non può negarsi l'esistenza di una regola generale secondo la quale gli atti processuali debbono essere notificati nel domicilio eletto per il giudizio. Tale regola è desumibile, oltre che dal codice di procedura civile, nonché da talune disposizioni espressamente dettate per il processo davanti ai giudici amministrativi (art. 28 della legge n. 1034 del 1971, sul punto della notificazione del ricorso in appello; art. 37, secondo comma, T.U. n. 1054 del 1924, in tema di proposizione del ricorso incidentale; art. 38, reg. proc. 1907, in tema di intervento), ma

soprattutto dalla norma che prevede l'elezione di domicilio « per gli atti e gli effetti del ricorso » nella città in cui ha sede l'autorità giurisdizionale, ed anzi precisa che, in mancanza, il domicilio s'intende eletto presso la segreteria del giudice adito (art. 35 secondo comma, T.U. n. 1054 del 1924).

Proprio quest'ultimo aspetto dimostra che l'elezione di domicilio nella città sede del giudice non è una facoltà concessa alla parte perché se ne serva nel proprio interesse, ove lo ritenga, ma è, al contrario, un onere imposto alla parte nell'interesse dell'ufficio giurisdizionale e delle controparti. L'istituto stesso dell'elezione di domicilio, dunque, sottintende e presuppone la regola per cui, una volta che il domicilio sia stato eletto o s'intenda eletto nella segreteria, quello è il luogo in cui possono e debbono essere dirette tutte le comunicazioni e notificazioni attinenti al processo.

Il fatto poi che le leggi processuali amministrative contengano le disposizioni espresse dianzi citate, riferite ad ipotesi determinate, appare non già come l'introduzione di eccezioni ad una (ipotetica) regola in senso contrario, bensì all'opposto, la conferma della regola; conferma che si è ritenuto opportuno esplicitare, perché gli atti in questione (proposizione dell'appello, del ricorso incidentale, dell'intervento in giudizio), pur presupponendo un rapporto processuale in corso, sono costitutivi di un rapporto nuovo (quanto al grado e al giudice, nella prima ipotesi; quanto alla materia del contendere, nella seconda; quanto ai soggetti, nella terza) sicché, mancando una norma espressa, si sarebbe potuto ragionevolmente dubitare dell'applicabilità della regola dettata per gli atti processuali in senso stretto.

In questa luce, appare del tutto irrilevante la questione se nel giudizio amministrativo il difensore legale assuma o meno anche la rappresentanza della parte, oltre che l'assistenza (per vero, del resto, nella stragrande maggioranza dei casi viene conferito espressamente un mandato con rappresentanza). Inoltre, con riferimento proprio al caso della notificazione della sentenza, la Corte di cassazione (sent. 19 febbraio 1981, n. 1036) ha ritenuto indifferente che la notifica sia fatta « alla parte presso il procuratore » ovvero « al procuratore quale rappresentante della parte », ricorrendo, in un caso e nell'altro, l'intermediazione del professionista legale.

5. — Conviene, a questo punto, sottolineare la funzione strettamente processuale della notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine per appellare; e conviene farlo anche per dimostrare l'impossibilità di assimilare quest'atto alla notifica della decisione (definitiva) del Consiglio di Stato, di cui all'art. 87 reg. proc. 1907, che ha funzione, invece, eminentemente stragiudiziale.

La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione (art. 285 cod. proc. civ.) non ha la funzione di portare la parte soccombente a conoscenza dell'esistenza e del contenuto della sentenza stessa; se così fosse, il termine decorrerebbe dalla conoscenza comunque acquisita, sempreché se ne possa dare la prova (non diversamente da ciò che avviene per il termine per impugnare gli atti amministrativi, compresi quelli per i quali è prescritta la notificazione) o, quanto meno, dalla notificazione fatta, per avventura, anche dall'ufficio o da un terzo.

La notificazione in parola, è invece, una sorta d'interpello: come è stato messo in luce da autorevole dottrina, con la notificazione della sentenza la parte vuole esprimere la volontà di concludere il processo, mettendo in moto i termini per l'impugnazione. Ciò che viene reso noto al destinatario della notificazione non è dunque, in realtà, la sentenza bensì la volontà della controparte di abbreviare i termini del processo.

Coerentemente, non solo è inefficace (ai fini di cui si discute) la notificazione fatta per iniziativa dell'ufficio o di un terzo, ma è inefficace, altresì, quella che, pur essendo fatta ad istanza di parte, non palesi inequivocamente il soggetto richiedente; come si argomenta dalle pronunce della Corte di cassazione (tra le altre, sent. 10 dicembre 1981, n. 6540) nelle quali si afferma che «la prescrizione dell'art. 285 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte può ritenersi adempiuta quando, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relazione di notifica, non vi sia comunque incertezza assoluta sulla parte istante, cioè sia possibile individuare la parte a cui richiesta è stata eseguita la notificazione». Ed il rigore formale, in proposito, è tale che si ritiene inefficace la notificazione richiesta bensì nell'interesse della parte, ma da un difensore non munito di procura e come tale non abilitato a rappresentare la parte stessa (Cass., 28 luglio 1975, n. 2913).

6. — Se questa è la natura e lo scopo della notificazione della sentenza di primo grado (ed è tale anche nell'ambito del processo giurisdizionale amministrativo) si deve dire che si tratta di un atto ignoto al regolamento di procedura del 1907, e ad esso totalmente estraneo, sicché la sua disciplina non può essere desunta dall'art. 87 del regolamento stesso; mentre pare chiaro che il legislatore del 1971 (legge n. 1034, art. 28, secondo comma) quando ha parlato della notificazione della sentenza come evento che segna il decorso del termine breve per l'appello, ha inteso riferirsi all'analogo e ben caratterizzato istituto della procedura civile.

Ne consegue, inoltre, che trattandosi di atto formale e tipico, che incide restrittivamente sulle facoltà processuali della parte cui la notificazione è diretta (imponendole il termine breve in luogo di quello lungo), esso può ritenersi compiuto ed idoneo allo scopo solo in quanto siano integralmente rispettate le prescrizioni formali, comprese quelle relative al luogo della notificazione, e con l'esclusione di ogni equipollente, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza in materia di processo civile.

Si può dunque concludere che, anche nei confronti degli enti pubblici non difesi dall'Avvocatura dello Stato, costituiti in giudizio, il termine breve per l'appello decorre dalla notificazione della sentenza fatta valere presso il procuratore costituito, a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., e non da quella eventualmente fatta presso la sede dell'ente.

7. — Applicando la suddetta regola al caso in esame, ne consegue che la notificazione fatta ad istanza del sig. Conti al Comune di Campi Bisenzio nella sua sede si deve considerare inidonea ai fini di cui si discute; e che l'appello proposto dal Comune è tempestivo e ricevibile. *(omissis)*

CONSIGLIO DI STATO - Ad. Plen., 18 aprile 1984, n. 9 - Pres. Pescatore - Est. Rosini. Ministero dell'Interno (avv. St. Laporta) c. Monacelli (avv. Ricci e Dinacci).

Impiego pubblico - Infermità - Causa di servizio - Accertamento nesso causalità - Parere del Comitato pensioni privilegiate - Necessità.

Impiego pubblico - Infermità - Causa di servizio - Decreto accertamento nesso causalità - Annullabilità d'ufficio - Carattere vincolante a tutti gli effetti.

Nell'ordinamento vigente è necessario l'intervento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ogni volta che debba dichiararsi con decreto la dipendenza dell'infermità dell'impiegato da causa di servizio sia per il riconoscimento del diritto alla retribuzione durante l'aspettativa, sia per il rimborso delle spese di cura, sia per l'equo indennizzo, sia per il trattamento di quiescenza privilegiato (1).

(1-2) Con questa decisione l'Adunanza Plenaria ha accolto la tesi già chiaramente esposta nel parere della Commissione speciale 22 giugno 1981, n. 161/116/81 (in Consiglio di Stato, 1983, I, 373) alla cui lettura si rinvia anche per una più chiara intelligenza del principio massimato.

Si è dovuta operare una ricostruzione coerente del sistema normativo concernente il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio oltre che ai fini dell'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 anche per il trattamento privilegiato pensionistico, quale risultante dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale mentre ha introdotto il Comitato per le pensioni privile-

Quando sia stata riconosciuta la dipendenza della infermità da causa di servizio senza l'intervento del Comitato per le pensioni privilegiate l'Amministrazione può annullare d'ufficio il relativo decreto ma non può disapplicarlo per negare l'equo indennizzo (2).

(*omissis*) — A norma dell'art. 68, settimo e ottavo comma, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, col riconoscimento che l'infermità dell'impiegato dipende da causa di servizio l'Amministrazione assume questi obblighi:

- a) di corrispondergli tutti gli assegni durante l'eventuale aspettativa;
- b) di assumere a suo carico le eventuali spese di cura di ricovero e di protesi;
- c) di concedergli un equo indennizzo — da liquidarsi a cura dell'art. 49 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 — nel caso che a seguito della malattia l'impiegato abbia perduto l'integrità fisica.

Nel procedimento finalizzato alla concessione e alla liquidazione dell'equo indennizzo è previsto l'intervento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che deve pronunciarsi (art. 55 d.P.R. n. 686 del 1957) « sulla dipendenza della menomazione della integrità fisica da causa di servizio » oltre che, se del caso, sulla categoria cui la menomazione va ascritta e sulla misura dell'indennizzo da liquidare.

Peraltro il Comitato può trovarsi di fronte a un giudizio, sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, che è stato pronunciato per gli altri effetti, diversi dalla concessione dell'equo indennizzo (e che questa sia, anzi, l'ipotesi normale, si ricava dagli artt. 35, 51, 52 e 53 d.P.R. n. 686 del 1957; ed è significativo il caso in esame, per cui l'Amministrazione ha riconosciuto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio a norma del titolo IV, capo 2°, del d.P.R. n. 686 del 1957 che regola la concessione della aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, benché non si trattasse di concedere l'aspettativa alla sig.ra Monacelli che non l'aveva richiesta); un giudizio, s'intende, dell'Amministrazione attiva, con effetto costitutivo. La rilevanza del giudizio del Comitato, allora, postula che esso abbia un oggetto diverso

giate ordinarie con funzioni del massimo rilievo nel procedimento per l'attribuzione della pensione privilegiata ha nel contempo attribuito efficacia vincolante ai provvedimenti già adottati di accertamento della dipendenza della infermità da cause di servizio.

Onde evitare la possibilità di un aggiramento dell'esame del suddetto Comitato attraverso il riconoscimento richiesto per fini diversi da quelli pensionistici, il Consiglio di Stato ha dovuto affermare la necessità dell'intervento del Comitato ogni volta che l'Amministrazione si pronunciasse sulla dipendenza in questione a qualunque fine ciò avvenga.

dal riconoscimento — già effettuato *aliunde* — della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Su questa linea interpretativa s'è consolidata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ponendo in evidenza, alla stregua dei dati normativi letterali, che il Comitato deve esprimersi non già su questa relazione (tra la infermità e la causa di servizio) ma su quella tra l'infermità e la menomazione, per stabilire se questa dipenda da quella; e che, comunque, non può riprendere in esame le questioni già risolte, esplicitamente o implicitamente, dai precedenti atti di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio; i quali sono produttivi di tutti gli effetti giuridici loro attribuiti dalla legge, fra cui quello di costituire un presupposto, non più contestabile, per l'attribuzione dell'equo indennizzo, se l'infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio abbia prodotto, fra l'altro, una menomazione dell'integrità fisica (Ad. plen. 10 aprile 1970, n. 2).

Il rilievo che in tal modo resta sottratta alla competenza del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie proprio la problematica più strettamente giuridica della vicenda (il giudizio della dipendenza dell'infermità da causa di servizio), non poté essere eluso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico sulle pensioni (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), il cui art. 163 stabilisce che nel caso in cui l'Amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento definitivo, sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolte con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato.

Questa norma è stata interpretata dalla Corte dei conti (Sez. controllo Stato, 14 giugno 1979, n. 982), nel senso che per « provvedimento definitivo » debba intendersi quello adottato in sede di concessione dell'equo indennizzo, previo parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in ordine a tutti i fatti costitutivi, compresa, quindi, la dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Richiamandosi al carattere non definitivo dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio « a futura memoria » disciplinato dagli artt. 31-43 R.D. 5 settembre 1895, n. 603, nonché alle norme del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (artt. 35 e 42) che, invece, ricollegano effetti diretti a detto accertamento, ai fini del diritto agli assegni durante l'aspettativa e al rimborso delle spese di cura, la Corte ha ritenuto che questi effetti sono i soli prodotti dell'accertamento, che lascerebbe impregiudicata ogni questione ai fini della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in ordine ai quali dovrebbe sempre intervenire il Comitato « a garanzia sia del-

l'erario che dei pubblici dipendenti », esprimendo il proprio parere anche sulla dipendenza della infermità da causa di servizio.

Questa interpretazione restrittiva dell'art. 163 t.u. n. 1092 del 1973 non è stata condivisa dalla Commissione speciale per il pubblico impiego di questo Consiglio, che nel parere del 22 giugno 1981, n. 161 ha osservato: che essa non trova giustificazione nella lettera della norma, la quale, d'altra parte, ispirata com'è dalla esigenza di evitare provvedimenti contraddittori e di assicurare la coerenza dell'azione amministrativa, avvalorata la tesi della irretrattabilità dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, estendendone l'efficacia anche ai fini pensionistici; che l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio viene effettuato, ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 686 del 1957, non soltanto ai fini del diritto alla retribuzione durante l'aspettativa e al rimborso delle spese di cura, ma anche ai fini della concessione dell'equo indennizzo, come risulta sia dal riferimento, nell'art. 35, ai « benefici previsti dall'art. 68, settimo e ottavo comma, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 », fra i quali rientra anche l'equo indennizzo, sia dall'art. 51 del d.P.R. n. 686 del 1957, che disciplina il procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo nel presupposto che sia già concluso quello per la dichiarazione della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, sia dagli artt. 51 e 52 dello stesso d.P.R. n. 686 del 1957, che prescrivono accertamenti da parte degli organi tecnici solo per quanto concerne aspetti che non abbiano formato oggetto del precedente procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio; e che l'esigenza garantistica, posta dalla Corte a fondamento dell'intervento del Comitato, sarebbe per sé sufficiente a dimostrare che detto organo debba esprimere il proprio parere su tutti i profili in sede di liquidazione dell'equo indennizzo, ove si ammettesse che altri effetti economicamente rilevanti possano derivare da provvedimenti, per la cui adozione il Comitato è chiamato ad esprimere alcun parere.

Per assicurare la coerenza dell'azione amministrativa non resta — ha considerato la Commissione speciale nel suindicato parere — che riconoscere la necessità dell'intervento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie tutte le volte in cui debba dichiararsi con decreto — ai fini del riconoscimento del diritto dell'impiegato sia alla retribuzione durante l'aspettativa, sia al rimborso delle spese di cura, sia all'eventuale equo indennizzo, come pure se del caso, al trattamento di quiescenza privilegiato — la dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Il fondamento normativo di tale soluzione sta nel rinvio operato dall'art. 68, ultimo capoverso, t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 35 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 386, alle norme procedurali del r.d. 5 settembre

1895, n. 603; che, trattandosi di un rinvio formale, deve ora intendersi riferito a quelle del titolo II, capo II, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092: tra gli organi ivi previsti figura il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che deve essere sentito (art. 177) nel caso in cui la Commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che l'infermità dipenda da causa di servizio nonché quando l'Amministrazione ritenga di non uniformarsi al parere contrario della stessa Commissione medica.

L'Adunanza plenaria condivide la soluzione suggerita dalla Commissione speciale per il pubblico impiego e la costruzione ermeneutica che la sorregge; la quale è confortata dalla collocazione sistematica della norma sul Comitato (art. 166 t.u. n. 1092 del 1973), elencato tra gli organi titolari di competenze nel procedimento di attribuzione del trattamento privilegiato di quiescenza, subito dopo la commissione medica ospedaliera, nella Sezione I, Capo II del titolo II del t.u. sulle pensioni. Dopo l'entrata in vigore di esso (1° giugno 1974), pertanto, il decreto di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, previsto dagli artt. 35 e segg. d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, deve essere preceduto dal parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ai sensi dell'art. 177 cit.

I decreti di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, se emessi, dopo il 1° giugno 1974, senza l'intervento del Comitato, sono illegittimi per vizio del procedimento.

L'Amministrazione può, dunque, annullarli in via di autotutela. Se, tuttavia, non lo fa, non può disapplicarli per negare l'equo indennizzo; in sede di concessione dell'equo indennizzo i decreti di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, che non siano stati rimossi, sono vincolanti per l'Amministrazione; conclusione, questa, che costituisce applicazione di noti principî.

I decreti di cui trattasi, infatti, non hanno il carattere di atti procedurali (la cui illegittimità può essere rilevata in sede di emissione del provvedimento conclusivo), essendo costitutivi di effetti autonomi ai fini della concessione dell'equo indennizzo.

Illegittimamente, dunque, il Ministero dell'interno ha negato alla signora Monicelli l'equo indennizzo per l'insussistenza — ritenuta dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie — del presupposto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dopo aver riconosciuto tale dipendenza col decreto del 13 febbraio 1979.

Va confermata, pertanto, la decisione di primo grado che ha annullato il d.m. del 12 luglio 1980 siccome viziato da tale illegittimità; salvi restando, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
(omissis)

CONSIGLIO DI STATO - Ad. Plen., 23 maggio 1984, n. 11 - Pres. Pescatore - Est. Lignani. Curi ed altro (avv. Bartolomei) c. Comune di Pedaso (avv. Castellani). Regione Marche ed altri (non cost.).

Competenza civile - Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia residenziale pubblica - Inclusione di fondo nel p.e.e.p. - Omessa apposizione di termini.

L'inclusione di un fondo nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare è sufficiente a degradare il diritto soggettivo del proprietario ad interesse legittimo; sicché ogni eventuale contestazione riguardo alla legittimità dell'espropriazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ivi comprese le contestazioni attinenti alla mancata apposizione di termini. L'art. 13 della legge n. 2359 del 1965 (legge generale sulle espropriazioni) è inapplicabile alle espropriazioni conseguenti all'attuazione di un PEEP, perché sostituito ed assorbito dalle disposizioni speciali che delimitano nel tempo, ope legis, l'efficacia del piano stesso, nonché da quelle (es. programmi di attuazione) che in vario modo disciplinano i ritmi temporali di attuazione di esso (1).

(omissis) 1. — La sentenza del Tribunale amministrativo regionale merita senz'altro conferma (come ha già osservato la IV Sezione nell'ordinanza di rinvio a quest'Adunanza plenaria) nella parte in cui ha dichiarato irricevibile (per tardività) il primo dei quattro ricorsi riuniti, relativamente all'impugnazione della delibera 5 aprile 1976, n. 26, del Consiglio comunale di Pedaso, ed ha dichiarato, ancora, inammissibile il secondo ricorso.

È vero, infatti (e valgano, sul punto, le più diffuse argomentazioni dell'ordinanza di rinvio), che il piano di zona per l'edilizia economica

(1) È noto l'annoso contrasto giurisprudenziale che divide il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, con riferimento alle conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'articolo 13 della legge generale sulle espropriazioni (n. 2359 del 1965). Secondo la linea che il Consiglio di Stato ha sempre mantenuto ferma, l'omessa indicazione del termine nella dichiarazione di pubblica utilità (o nell'atto che ne svolge le funzioni) comporta la semplice illegittimità dell'atto medesimo, con tutte le conseguenze relative (inoppugnabilità in caso di mancata tempestiva eccezione, giurisdizione del giudice amm.vo). Secondo l'orientamento invece della Corte di Cassazione, in linea generale l'omessa indicazione dei termini sarebbe produttiva dell'inefficacia dell'atto dichiarativo della pubblica utilità, con la conseguenza che gli atti successivi sarebbero viziati da carenza di potere e quindi rientrerebbero nella cognizione del giudice ordinario.

Quando tuttavia si verta in tema di provvedimenti ablatori finalizzati alla esecuzione di piani di edilizia economica e popolare, il contrasto di fondo fra i due Consessi scompare. Entrambi infatti sembrano d'accordo nel ritenere non necessaria l'esistenza di una dichiarazione esplicita di pubblica utilità, in quanto la vis degradatoria è riconnessa alla semplice inclusione del bene

e popolare (PEEP) è atto direttamente impugnabile, sin dalla sua approvazione, che il relativo termine decorre dalla notificazione del piano ai proprietari interessati, salva la possibilità della prova della piena conoscenza acquisita *aliunde*; che nella specie, a prescindere dalla notificazione (la cui effettuazione è controversa), è incontestabile il fatto dell'avvenuta presa di conoscenza in data certa; e che alla data di proposizione del ricorso il termine decorrente dalla suddetta presa di conoscenza era ampiamente scaduto.

Allo stesso modo, è da confermare che la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 5 aprile 1975, quale atto meramente interno e preparatorio, non era suscettibile d'impugnazione diretta.

Infine, si deve confermare che era suscettibile d'impugnazione il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione, e ciò per le seguenti ragioni:

a) nella parte in cui tale impugnazione può intendersi diretta contro il PEEP, essa è tardiva per le ragioni già dette;

b) nella parte in cui può intendersi diretta a contestare la legittimità dell'esproprio, è inammissibile perché l'atto impugnato, sotto questo profilo, ha una funzione meramente preparatoria;

c) nella parte in cui essa può intendersi come diretta a contestare il *quantum* dell'indennità, è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di questione attinente a diritti soggettivi, come tale riservata al giudice civile.

2. — Rimangono, dunque, da prendere in considerazione le doglianze contenute nel terzo e nel quarto dei quattro ricorsi riuniti in primo grado. Si tratta dei ricorsi proposti, rispettivamente, contro il decreto d'occupazione d'urgenza e contro quello di espropriazione.

privato nel PEEP; entrambi convengono ora che la giurisdizione in tema di illegittimità del procedimento espropriativo per carenza di potere derivante dall'omessa prefissazione dei termini ex art. 13 l. 2359/1865 spetta al giudice amministrativo. Tuttavia, mentre tale conclusione è stata sempre sostenuta dal Consiglio di Stato, ad essa la Cassazione è pervenuta solo molto di recente (Cass. SS.UU. 8 settembre 1983, nn. 5515, 5516, 5517) mutando l'orientamento precedentemente consolidatosi (v. Cass. 15 luglio 1974, n. 2125, Cass. 18 ottobre 1976, n. 3552 e da ultimo Cass. 27 aprile 1981, nn. 2510, 2516).

Per quanto concerne invece la seconda parte della massima, e cioè l'inapplicabilità dell'art. 13 l. 2359/1865 alle espropriazioni conseguenti all'attuazione di un PEEP, l'Adunanza Plenaria supera alcune precedenti pronunzie delle Sezioni (v. ad es. Cons. Stato 2 giugno 1981, n. 432), che avevano ritenuto l'illegittimità del decreto di espropriazione mancante dell'indicazione dei termini iniziale e finale, anche nell'ipotesi in cui detto decreto costituisse attuazione di uno strumento urbanistico avente durata rigorosamente prestabilita.

Convieni sottolineare, comunque, che relativamente a tali ricorsi (in sé considerati tempestivi ed ammissibili) sono tuttavia inammissibili le doglianze in qualche modo riferibili alle scelte effettuate in sede di formazione del PEEP. Ciò perché, come si è già avvertito, il piano è divenuto a suo tempo inoppugnabile per decorso dei termini, e pertanto, come non è possibile l'impugnazione tardiva, allo stesso modo non è consentito rimetterlo indirettamente in discussione mediante l'impugnazione contro gli atti applicativi.

3. — Ciò premesso, viene in esame la questione più rilevante, in ragione della quale il ricorso è stato deferito all'Adunanza plenaria; e cioè quella dell'ammissibilità ed, eventualmente, della fondatezza delle doglianze sollevate dai ricorrenti con riferimento al fatto che né il decreto d'occupazione né quello d'esproprio sarebbero stati preceduti da un atto idoneo a delimitare nel tempo il potere d'espropriazione, derivante dalla dichiarazione di pubblica utilità.

Com'è noto (e com'è stato ripetutamente riaffermato anche da questo Consiglio) la disposizione di cui all'art. 13 della legge generale sulle espropriazioni (n. 2359 del 1865), secondo la quale nella dichiarazione di p.u. debbono essere stabiliti « i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori », esprime un principio generale, di rilevanza costituzionale; e cioè il principio per cui l'efficacia della dichiarazione di p.u. non può mai avere durata illimitata, affinché non accada che i beni privati rimangano soggetti, a tempo indefinito, ad una espropriazione preannunciata ma non ancora attuata.

La prefissione di un limite temporale alla dichiarazione di p.u. adempie ad una duplice funzione di garanzia; da un lato, essa è la riprova dell'attualità dell'interesse pubblico che si vuol soddisfare, e della serietà ed effettività del relativo progetto; dall'altro, essa garantisce al proprietario (già concretamente inciso nel godimento del bene o comunque nella sua commerciabilità, ma temporaneamente senza indennizzo) che la situazione si risolverà entro un tempo definito, o con la formale espropriazione (ed il relativo pagamento dell'indennità) o con la restituzione del bene alla piena libertà.

4. — Se, in linea di massima, non sorgono dubbi sulla necessità della prefissione del termine, si pongono varie questioni su aspetti secondari, ma di grande importanza. Una prima questione è quella degli effetti della omessa indicazione del termine nella dichiarazione di p.u., o nell'atto che ne tiene luogo (o, in certi casi, nel primo atto successivo).

Secondo una linea giurisprudenziale (espressa da questo Consiglio, sia con talune pronunce esplicite sul punto, sia con un numero notevole di decisioni che, senza affrontare direttamente la questione, la presuppongono risolta in questo senso) tale omissione dà luogo alla mera

illegittimità-annullabilità della dichiarazione di p.u., con la conseguenza, tra l'altro, che, in mancanza di tempestiva ed utile impugnazione di questa, il vizio non può essere dedotto in sede di ricorso contro l'espropriazione.

Secondo un'altra linea giurisprudenziale (espressa dalla Corte di Cassazione), invece, l'omissione rileva come causa d'inefficacia dell'atto, sicché, indipendentemente dall'eventuale ricorso contro la dichiarazione di p.u., gli atti conseguenziali (e in particolare il decreto d'esproprio) sarebbero radicalmente viziati per difetto di presupposto (carenza di potere).

Una seconda questione, connessa alla prima, è quella della giurisdizione; seguendo la tesi dell'illegittimità-annullabilità, infatti, si riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo; seguendo la tesi dell'inefficacia e della conseguente carenza di potere, si riconosce la giurisdizione del giudice ordinario.

La tesi dell'inefficacia, peraltro, pone gravi problemi di ordine sistematico. Non ci si può nascondere, infatti, che l'ipotesi di un atto amministrativo totalmente incapace di produrre gli effetti cui è rivolto (atto nullo) è considerata eccezionale, e viene ricollegata, in genere, a situazioni d'incompetenza assoluta, di difetto di attribuzioni, o a radicali vizi di forma, tali da impedire lo stesso riconoscimento della qualità di atto amministrativo.

Il caso della dichiarazione di p.u. manchevole di una clausola accessoria, ancorché indispensabile, quale la fissazione dei termini, non sembra rientrare in questo schema.

La presente controversia, tuttavia, può essere risolta anche prescindendo dal problema ora accennato.

La questione, infatti, si pone in termini diversi quando il potere espropriativo si fonda, come nella fattispecie, sull'inclusione del fondo nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare.

Vero è che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 27 aprile 1981, n. 2510), ha affermato che anche quando il potere espropriativo si fonda sull'approvazione del PEEP, la doglianza del privato relativa alla mancata apposizione dei termini (fondata o infondata che sia) si pone, comunque, come denuncia di (asserita) carenza di potere, e deve, pertanto, essere giudicata dal giudice ordinario. Ma più recentemente la stessa Corte (sentenze 8 settembre 1983, nn. 5515, 5516 e 5517), ha mutato il proprio avviso sul punto, affermando che l'inclusione di un fondo nel PEEP è sufficiente a degradare il diritto soggettivo del proprietario ad interesse legittimo; sicché ogni eventuale contestazione riguardo alla legittimità dell'espropriazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ivi comprese le contestazioni attinenti alla mancata apposizione dei termini.

Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione è senz'altro da condividere, e giova sottolineare che la soluzione così data alla questione della giurisdizione si giustifica e si impone indipendentemente dalla circostanza che si ritenga (come, in effetti, ha ritenuto la Corte con le pronunce ora citate) che la durata legale dell'efficacia del PEEP assolve, da sola, alle esigenze cui, in altro contesto, sopperiscono i termini di cui all'art. 13 (sicché è superflua l'imposizione di specifici termini ai singoli atti espropriativi).

Ed invero, anche chi volesse sostenere che il limite generale della durata del PEEP non esime l'Amministrazione dal dover specificare i termini entro i quali debbono essere compiute le singole espropriazioni, non potrebbe evitare di riconoscere che la precisazione di tali termini non avrebbe, comunque, la sua sede propria nello stesso atto di approvazione del PEEP, ma l'avrebbe, semmai, nel provvedimento (già appartenente alla fase di attuazione del piano) di cui, all'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865: quel provvedimento, cioè, che segue alla pubblicazione del piano particolareggiato delle espropriazioni ed alla presentazione delle osservazioni, e con il quale il Presidente della Giunta regionale dichiara, « ove occorra », la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e, in ogni caso, si pronuncia sulle osservazioni degli interessati ed indica l'indennità provvisoria di espropriazione.

In sintesi: si ritenga, o meno, necessaria la fissazione dei termini ex art. 13 anche per le espropriazioni relative ad un PEEP, è certo che tale atto di fissazione dei termini dovrebbe semmai intervenire non già nella fase di fissazione del piano, bensì in quella della sua attuazione. E perciò, di fronte alla violazione di un tale dovere (ammesso che esista) il privato appare titolare non di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo.

5. — Spetta, dunque, al Giudice amministrativo, e non al Giudice ordinario, risolvere la questione se l'art. 13 della legge generale delle espropriazioni sia interamente applicabile anche per le espropriazioni relative all'attuazione di un PEEP.

A tale quesito si deve dare risposta negativa. L'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 è sostituito ed assorbito, per le espropriazioni conseguenti ai piani di zona, dalle disposizioni speciali che delimitano nel tempo *ope legis*, l'efficacia del piano stesso, nonché da quelle (ad esempio programmi di attuazione) che in vario modo disciplinano i ritmi temporali di attuazione di esso.

Non ha pregio l'obiezione (prospettata dagli appellanti anche come censura di costituzionalità) che in tal modo l'assoggettamento del privato ad una futura espropriazione viene protratto per un tempo eccessivo, sì da vanificare la stessa *ratio* dei termini perentori.

Ed invero si deve replicare: primo, che anche a norma della legge del 1865 (che richiede bensì l'apposizione dei termini, ma non stabilisce un termine massimo, ed, inoltre, consente la proroga) sarebbero concepibili, e legittimi, termini decennali o ultradecennali; secondo, che l'esigenza di delimitare nel tempo il potere espropriativo va equilibrata con quella, contrapposta, di permettere all'Amministrazione pubblica una programmazione di ragionevole ampiezza; terzo, che la diminuzione di garanzia derivante dalla maggiore durata del vincolo è compensata, per il privato, dalle diverse garanzie derivanti dalla complessità e pubblicità del procedimento di formazione del PEEP e dagli inerenti limiti alla discrezionalità dell'Amministrazione. L'eccezione d'incostituzionalità è, dunque, manifestamente infondata.

Si può dunque concludere, su questo punto, per il rigetto dell'appello. (*omissis*)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, Ordinanza 2 aprile 1984, n. 204 - Pres. Mezzanotte - Est. Santelia-Milani ed altri (avv. Puoti) c. Ministero delle Finanze e Ministero del Tesoro (avv. Stato Fiengo).

Impiego pubblico - Dirigenti - Orario di servizio - Maggiorazione - Compenso per lavoro straordinario - Esclusione - Questione di costituzionalità - Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme secondo le quali l'orario di lavoro dei dirigenti statali è maggiorato di dieci ore settimanali rispetto a quello dei pubblici dipendenti, ed inoltre gli stessi dirigenti sono tenuti, ove particolari esigenze del servizio lo richiedano, a protrarre la propria prestazione lavorativa anche oltre l'orario predetto restando escluso il diritto al compenso per il lavoro straordinario (1).

(1) Sull'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 si era già pronunciato il Consiglio di Stato (par. Comm. spec. 2/76 del 25 marzo 1976 pubbl. in Cons. di St. 1980, p. 1253), rilevando che i dirigenti generali sono tenuti a prolungare le prestazioni giornaliere di servizio dopo il normale orario senza diritto ad alcun compenso e quindi senza neppure lo straordinario.

Sempre sull'orario dei dirigenti statali si ricorda Sez. VI, 24 novembre 1981, n. 710 secondo la quale, non essendo determinabile preventivamente il loro orario di lavoro, deve considerarsi lecito il provvedimento che congloba in una misura forfettaria gli eventuali compensi aggiuntivi per lavoro straordinario.

Per qualche riferimento cfr. Corte Costituzionale 7 maggio 1975, n. 101 che ha riconosciuto legittimo l'art. 1, n. 4, l. 22 febbraio 1934, n. 370 ai sensi del quale le disposizioni sul riposo settimanale e domenicale non si applicano al personale direttivo dell'azienda.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 aprile 1984, n. 300 - Pres. Paleologo - Est. Cortese. Ministero di Grazia e Giustizia (v. avv. Stato Gargiulo) c. Cappiello (avv. Cappiello e Lorenzoni) ed altro (n.c.).

Avvocati e procuratori - Esami di procuratore legale - Commissione giudicatrice - Collegio rappresentativo - Esclusione - Sostituzione membri effettivi - Possibilità per ogni membro.

Avvocati e procuratori - Esami di procuratore legale - Commissione giudicatrice - Sostituzione - Normativa che consente sostituzione qualunque membro.

Impiego pubblico - Concorso - Brevità operazioni correzione prove scritte - Eccesso di potere - Sviamento potere - Insussistenza.

La Commissione giudicatrice degli esami per la iscrizione nell'albo dei procuratori legali, pur essendo composta di membri di diversa estrazione, non costituisce un organo collegiale rappresentativo poiché la sua composizione mista è prevista in ragione della specifica competenza tecnico-professionale propria dei vari componenti, sicché ciascuno di essi, può essere sostituito da un membro supplente indipendentemente dalla corrispondenza della categoria di provenienza (1).

La espressa previsione normativa della possibilità per il membro supplente di sostituire qualsiasi membro effettivo della Commissione giudicatrice degli esami per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali esclude la possibilità di una interpretazione che imponga la sostituzione di un membro con un supplente appartenente alla medesima categoria (2).

La breve durata delle operazioni di concorso non costituisce di per sé sintomo di sviamento di potere quando risulti verbalizzato che tutti gli elaborati sono stati esaminati, a meno che il tempo dedicato a ciascuno di questi non sia palesemente insufficiente per un'adeguata valutazione (3).

(1-3) Non constano precedenti sulle prime due massime che appaiono coerenti con le norme di cui all'art. 1 n. 5 legge 23 marzo 1940, n. 254. Sui principi generali, cfr. GARGIULO, *I collegi amministrativi*, Napoli, Jovene, 1962, 74 e segg. Sul tempo necessario per le operazioni concorsuali si ricorda il parere della Sez. I, 8 novembre 1974, n. 1423/73 (pubbl. in Cons. St. I, 1139) che ritenne illegittime le operazioni di una Commissione che in soli 50 minuti aveva stabilito i criteri di massima ed aveva classificato e graduato 45 concorrenti esaminando i fascicoli personali ed i titoli rispettivi, e Sez. VI sent. 14 luglio 1982, n. 365 (ivi 1982, I, 1003) secondo la quale l'assoluta inadeguatezza del tempo di svolgimento delle operazioni concorsuali evidenzia l'eccesso di potere a meno che la brevità del tempo non sia giustificata dal ridotto numero dei candidati e dalla semplicità dei loro titoli da valutare.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 maggio 1984, n. 423 - *Pres. Paleologo - Est. Monterosso. Papalia (avv. Ferrari) c. Ministero Interno (avv. Stato Bruno).*

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trasferimento - Normativa applicabile - Trasferimento per motivi di servizio - Motivazione - Non occorre.

Nei confronti del personale della Polizia di Stato possono trovare applicazione le norme ed i principi che disciplinano il rapporto di lavoro della generalità dei dipendenti civili dello Stato, solo se non sussista una particolare regolamentazione del rapporto di lavoro degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della P.S. e — anche in tal caso — solo se le norme e i principi suddetti sono compatibili con i principi che si ricavano dall'ordinamento speciale della Pubblica Sicurezza.

Con riferimento al provvedimento di trasferimento, cioè ad un atto suscettibile di immediata diffusione all'esterno, la indicazione di ragioni di servizio per loro essenza riservate si pone in contrasto con preminenti principi di interesse pubblico; deve pertanto escludersi la sussistenza di un obbligo di motivazione (1).

(1) Il contenuto e la motivazione di questa decisione sono conformi a quanto già espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con il parere I 29/78 del 10 novembre 1978 (in Cons. Stato 1981, I, 477) cui si rinvia.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 18 maggio 1984, n. 371 - *Pres. Laschena - Est. Conti. Comune di Crocetta del Montello (avv. Steccanella e Faraone) c. Manildo (avv. Manildo e Viola).*

Impiego pubblico - Trattamento economico - Prescrizione - Interessi e rivalutazione monetaria.

In tema di trattamento economico dei dipendenti di Enti Pubblici il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 2948 cod. civ. quando, ai fini della liquidazione, l'Amministrazione non deve compiere alcuna operazione di verifica, trattandosi di emolumenti determinati dalla legge (sia pure attraverso un rinvio) anche nel quantum. Il termine di prescrizione è invece decennale allorquando, in carenza di un atto amministrativo, le competenze, pur discendendo direttamente dalla legge, non possono essere riconosciute senza che l'Amministrazione abbia valutato le posizioni individuali dei soggetti contemplati dalla norma, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione dei benefici.

Qualora il ritardo o l'inadempimento delle prestazioni retributive a favore dei pubblici dipendenti sia addebitabile alla Pubblica Amministrazione, viene meno il principio dell'insensibilità delle obbligazioni pecuniarie alla svalutazione monetaria, in relazione all'esigenza di tener fermo il potere di acquisto delle somme costituenti il credito di lavoro.

Il riconoscimento della rivalutazione monetaria si attua mediante un meccanismo automatico di reintegrazione della perdita subita con l'applicazione degli indici ISTAT; tale riconoscimento è strettamente connesso con i diritti del dipendente per le prestazioni effettuate e non può essere riportato tra le questioni patrimoniali conseguenziali: rispetto ad esso non può non affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15 maggio 1984, n. 260 - Pres. Quartulli - Est. Barberio Corsetti. Università degli Studi di Sassari (avv. Melis) c. Ruin (avv. Bassu).

Contabilità pubblica - Contratti della Pubblica Amministrazione - Concorso di idee - Assimilazione all'appalto-concorso - Conseguenze.

Il concorso di idee è una forma di gara progettuale atipica per molti versi assimilabile all'appalto-concorso dal quale si differenzia solo nello scopo — che è quello di un sondaggio di elaborati intellettivi — e nella parte finale che lascia libera l'Amministrazione di valutare la convenienza dell'acquisto del progetto giudicato migliore.

Ne deriva che proprio lo scopo di questa procedura, che non sbocca direttamente nell'aggiudicazione dell'opera progettata, ma che consiste nell'esplorazione di una serie di possibilità operative, salva la discrezionalità amministrativa circa la realizzazione dell'opera, deve far concludere che l'obbligo del rispetto delle forme richieste dal bando, ove queste non rivestano carattere di indispensabilità, non può essere più onerosa di quello previsto per la procedura dell'appalto-concorso.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15 maggio 1984, n. 261 - Pres. Quartulli - Est. Vacirca. Manfredini ed altro (avv. Tesauro) c. Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi ed altro (avv. Stato Braguglia).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Giurisdizione esclusiva - Azioni di accertamento - Ammissibilità - Condizione.

Nel processo amministrativo le azioni di mero accertamento non sono in via generale consentite in materia di tutela di interessi legiti-

timi, la quale si realizza esclusivamente mediante l'annullamento di provvedimenti o mediante pronunzie dichiarative dell'illegittimità del silenzio assimilabile a provvedimento. Allorché però si chieda la tutela di diritti soggettivi, anche non patrimoniali, l'azione di mero accertamento è ammessa nel processo amministrativo negli stessi limiti in cui sarebbe ammissibile in un processo civile, e cioè quando sussista un interesse ad eliminare una situazione di incertezza (1).

(1) Il principio enunciato deve ormai ritenersi consolidato e perfettamente in linea con l'evoluzione giurisprudenziale in materia di giurisdizione esclusiva. Per un'organica prospettazione del problema e una completa rassegna giurisprudenziale v. Cons. Stato Ad. Plen. 26 ottobre 1979, n. 25 e, successivamente, Cons. Stato Sez. IV 26 settembre 1980, n. 952.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1984, n. 2857 - Pres. Mazzacane - Est. Caizzone - P.M. Cecere (conf.). Nelli (avv. Nelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Valutazione - Criteri tecnici della stima - Censurabilità in terzo grado - Esclusione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 40).

La controversia sulla scelta del criterio della stima, ha carattere tecnico-economico ed è ricompresa nell'estimazione semplice, sottratta al giudice di terzo grado, ove non presupponga la risoluzione di questioni di applicazione della legge (1).

(omissis) Col secondo mezzo, denunciando violazione di legge, i ricorrenti si dolgono che la Corte del merito abbia qualificato il secondo motivo d'impugnazione, relativo a preteso « errato calcolo della plusvalenza realizzata » da parte del giudice tributario di rinvio, come questione di estimazione semplice e, come tale, l'abbia dichiarata improponibile per difetto di giurisdizione.

Essi sostengono di aver censurato (subordinatamente al rigetto del primo motivo d'appello) non già l'entità dei valori accertati ma il « criterio, il metodo ed il sistema di applicazione di detti valori al caso di specie » e cioè quel capo della decisione del giudice tributario di rinvio che aveva ridotto ai tre quarti — in considerazione del fatto che era stata trasferita soltanto la nuda proprietà dell'azienda alberghiera non solo — come era giusto — il valore di realizzo, ma anche il valore di bilancio, o di costo, ovvero iniziale, il che gli appellanti assumevano come erroneo. Una tale questione — sostengono gli odierni ricorrenti —

(1) Decisione da condividere pienamente. La distinzione tra la stima (in senso stretto) e i criteri che la informano era stata proposta da TESAURO, *Nuovi orientamenti su « estimazione semplice » e « estimazione complessa »* 2 (in *Giur. It.*, 1977, I, 1, 597) per sostenere che sui criteri della stima, anche se non giuridici, è proponibile l'impugnazione di terzo grado. La pronuncia si esprime in senso negativo riaffermando che la valutazione estimativa (sinonimo di estimazione semplice) non riguarda soltanto la mera stima ma abbraccia l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento degli stessi ai fini della determinazione della base imponibile. Su ciò esiste ormai un orientamento consolidato (v. da ultimo Cass. 13 ottobre 1983, n. 5960, in questa *Rassegna*, 1984, I, 135).

in quanto coinvolgente la questione giuridica dell'immutabilità del valore di bilancio e della sua esclusiva rilevanza ai fini dell'accertamento della plusvalenza (Cass. 1706/1971) avrebbe dovuto essere considerata come di estimazione complessa e, pertanto esaminata dalla Corte d'appello.

Anche questa censura è infondata.

A tale riguardo va precisato che il giudice tributario di rinvio — come giustamente fa rilevare la controricorrente sia nel controricorso che nella memoria illustrativa — non ha affatto « ridotto » ai tre quarti il valore iniziale ma lo ha semplicemente accertato ed individuato in rapporto alla fattispecie concreta — trasferimento della nuda proprietà — seguendo il criterio della omogeneità dei termini iniziale e finale, ai fini della mera quantificazione della plusvalenza demandatagli dalla Commissione Tributaria Centrale; il che poteva certamente fare nei limiti dell'estimazione semplice assumendo nel proprio calcolo — mera operazione matematica — il dato offertole dall'U.T.E. il quale aveva valutato la piena proprietà.

Per altro verso, la doglianza mossa dagli appellanti avverso l'operato del giudice tributario di rinvio atteneva alla pretesa erroneità di tale calcolo, poiché lo stesso giudice (v. comparsa conclusionale di appello p. 19) non avrebbe considerato che « l'immobile era, nel caso di specie, l'unico bene costituente l'impresa stessa, che è stato interamente alienato sia pur limitatamente alla nuda proprietà ».

Tanto premesso, è agevole rilevare che la controversia in ordine alla scelta del criterio di valutazione e la determinazione del valore imponibile, nel caso di specie, non presupponeva la risoluzione di questioni giuridiche di sorta ed al riguardo è anche opportuno rilevare che i ricorrenti in questa sede non hanno indicato quale sarebbe stata la norma giuridica violata dal giudice tributario di rinvio — e dalla Corte d'appello che ne ha avallato l'operato — nell'accertamento del valore iniziale della nuda proprietà dell'immobile in questione, tant'è che hanno denunciato la violazione di una norma (art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) che non regola di certo tale accertamento, ma esclusivamente determina la competenza in materia della Corte d'appello e detta le regole procedurali della relativa impugnazione.

Al contrario, si è trattato di controversia di carattere tecnico attinente alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all'espletamento di questo e, con puntuale riferimento al caso di specie, di controversia economico-contabile in ordine all'incidenza della nuda proprietà dell'immobile nel complesso dei beni costituenti l'azienda alberghiera ai fini del calcolo della plusvalenza che i contribuenti pretendevano fosse ridotta dalla Corte d'appello da L. 32.000.000, come accertato dal giudice *a quo*, a L. 4.500.000.

Orbene, una tale questione, per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass. S.U. 1160/74, 1926/75, 3465/77, 5581/81, 1240/81, 3609/81, cfr. anche i criteri di 5960/83) deve qualificarsi come questione di estimazione semplice e, pertanto, bene ha la Corte del merito — sia pure con motivazione assai stringata che può essere integrata con le presenti osservazioni in punto di diritto — ritenuta la domanda di cui al secondo motivo d'appello improponibile (invero « per difetto di giurisdizione »; *rectius*: per difetto di « competenza funzionale » — cfr. Cass. Sez. Un. 2350/83). (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 maggio 1984, n. 2937 - Pres. Mazzacane - Est. Rocchi - P.M. Valente (conf.). Monacelli c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei).

Tributi in genere - Accertamento tributario - Notificazioni - Irreperibilità del destinatario nel domicilio fiscale - Modalità.

(T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38; c.p.c. artt. 139, 140 e 148).

La notifica dell'accertamento e di tutti gli atti del procedimento tributario va sempre eseguita nel domicilio fiscale; conseguentemente se il contribuente abbia trasferito la residenza in altro comune senza darne comunicazione all'ufficio tributario, la notifica sarà legittimamente eseguita nel domicilio fiscale a norma dell'art. 38 lett. f (destinatario irreperibile).

Quando invece il contribuente abbia spostato l'abitazione, l'ufficio o l'azienda nell'ambito dello stesso Comune deve essere diligentemente ricercato, anche attraverso ricerche anagrafiche delle quali deve darsi atto nella relazione (1).

(*omissis*) Il ricorso è infondato.

Il testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 contiene all'art. 38 norme sulle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente (e che sono ripetute parzialmente nell'art. 32 del vigente d.P.R. 26 otto-

(1) La sentenza, con diligente completezza fa il punto della posizione faticosamente raggiunta dalla giurisprudenza (v. *Relazione Avvocatura Stato*, 1976-80, II, 472 e le successive sentenze 29 marzo 1983, n. 533 e 16 aprile 1983, n. 2631 in questa *Rassegna*, 1983, I, 533 e 744) e contiene molte esatte considerazioni e riflessioni su tematiche discusse nelle numerose annotazioni comparse su questa *Rassegna*.

E ormai un punto fermo importante la affermazione che l'ufficio non deve inseguire il ricorrente al di fuori del domicilio fiscale; la notifica ex art. 38 lettera f, che poi corrisponde a quella dell'art. 143 c.p.c., è legittimamente

bre 1972, n. 636, integrato dall'art. 32-bis introdotto con l'art. 20 l. n. 739 del 1981) le quali rappresentano una limitata deroga alle norme del codice di procedura civile.

Ai fini del decidere vengono esclusivamente in considerazione le norme del d.P.R. n. 645 del 1958, trattandosi di notificazione anteriore all'entrata in vigore della riforma tributaria.

Alla lettera c) dell'art. 38 si precisa che la notificazione deve essere fatta nel Comune di domicilio fiscale del contribuente, la cui nozione è data dall'art. 9 del t.u. con riferimento al Comune di iscrizione anagrafica (nello stesso senso dispone l'art. 58 del vigente d.P.R. n. 600 del 1973).

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità, o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente (persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, o all'azienda, o residualmente, portiere, ed, in ulteriore subordine vicino) l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; affigge avviso del deposito alla porta della abitazione, o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con ricevuta di ritorno. La notificazione si perfeziona con la spedizione della raccomandata, indipendentemente dalla consegna del plico al destinatario (Cass. 2989/80).

In base all'art. 38 lett. f), invece, quando nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione (e cioè nel comune di domicilio fiscale) non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito (prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ.) si affigge nell'albo del Comune; e la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo (nella specie vengono in considerazione le date 13, 21 novembre 1972), ed il messo (legittimato alla notifica in luogo dell'ufficiale giudiziario) è esonerato

eseguita ogni volta che non è possibile rinvenire un legame tra il destinatario e un luogo determinato nel domicilio fiscale.

Parallelamente va a consolidarsi l'altra affermazione che il contribuente possa legittimamente occultarsi all'interno del Comune di residenza.

Le ragioni di tale diversa conclusione, come già altre volte rilevato, non persuadono.

Il domicilio fiscale, che è distinto dalla residenza anche se con essa materialmente coincidente, non è soltanto l'indicazione di un Comune ma anche della precisa individuazione in un luogo circoscritto (abitazione, ufficio o azienda); ogni variazione, sia del Comune che del luogo circoscritto non comunicata all'ufficio tributario è irrilevante per l'ufficio che conosce l'indicazione dichiarata dalla parte; né può valere, ai fini dell'identificazione del domicilio fiscale, la sola variazione anagrafica perché il domicilio fiscale deve essere autonomamente tenuto in evidenza.

Quando in sostanza si dice che la notificazione va sempre eseguita nel domicilio fiscale che deve necessariamente esistere (il che giustifica l'inapplicabilità dell'art. 143 c.p.c.) non si dovrebbe poi pretendere che sia ogni volta verificata la residenza anagrafica, che è altra cosa.

dall'obbligo dell'avviso che, giusta il tenore originario della precedente lettera e), non era prescritto in nessuno dei casi in cui la notificazione non avveniva in mani proprie.

Specifica ulteriormente la lettera g) che non si applica, fra l'altro, la norma dell'art. 143 cod. proc. civ.; tale disposizione si spiega agevolmente atteso l'ingranaggio del domicilio fiscale come punto obbligatorio di riferimento per le notifiche.

Infine si precisa, nell'ultimo comma dell'art. 38 cit., che le variazioni del suddetto domicilio e le elezioni di domicilio non risultanti dalla dichiarazione dei redditi hanno effetto solo dal trentesimo giorno da quello della concreta variazione (nel caso di specie, avvenuta nell'ottobre del 1975, mentre la notifica, radicata sul domicilio fiscale in Udine, è avvenuta nel 1972).

Con sentenza n. 189 del 1974 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 lett. e) che — come si è appena sottolineato — consentiva al messo di non dare notizia al destinatario della notificazione non fatta a mani proprie; ma ha precisato nel dispositivo che era fatta salva l'ipotesi disciplinata dalla lett. f). La portata oggettiva della sentenza è chiarissima: in tutti i casi in cui la notificazione non è fatta a mani proprie del destinatario, il messo è tenuto, giusta i principi generali, a provvedere all'invio della raccomandata, dal quale si prescinde solo quando il destinatario risulta irreperibile (quando cioè: « nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è né abitazione, né ufficio né azienda del contribuente »).

La richiamata sentenza n. 189 del 1974 ha avuto cura di coordinare la questione di cui veniva ad essere specificamente investita (circoscritta alla sola cautela aggiuntiva della spedizione della raccomandata) con le modalità caratteristiche della notificazione tributaria, con particolare riferimento a quelle attinenti al *luogo* in cui la notifica deve essere effettuata. Proprio perché questo luogo si identifica con il domicilio fiscale, che rappresenta un punto fermo ed imprescindibile nei rapporti fra contribuente e fisco (e deve essere indicato in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari), la ricerca del contribuente cui l'atto va notificato, risultando circoscritta al predetto luogo, va compiuta con particolare diligenza per quanto attiene a tutti gli ulteriori adempimenti preordinati al raggiungimento dello scopo della notificazione, che è quello di portare l'atto all'effettiva conoscenza del destinatario. Ha osservato, nella ricordata decisione, la Corte che l'omissione di una formalità di semplice esecuzione, come la spedizione di una lettera raccomandata, ad un indirizzo già noto, non trova una giustificazione razionale, restringendo senza ragione la possibilità del destinatario di giungere alla conoscenza effettiva del contenuto dell'atto indirizzatogli.

Da ciò il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. che viene tuttavia espressamente escluso con riguardo all'ipotesi della lett. f) riguardante la notificazione da eseguirsi, pur sempre, nel Comune di domicilio fiscale senza che, peraltro, in esso vi sia effettiva abitazione, ufficio, o azienda del contribuente, il che potrebbe accadere, sia per errore da questi commesso nell'indicare il luogo del domicilio fiscale; sia per trasferimento non notificato nelle dovute forme all'ufficio tributario, e nemmeno registrato in sede anagrafica; sia, infine, per qualunque altro motivo. In tale caso la notificazione va effettuata col solo deposito della copia, perché non può addossarsi all'amministrazione finanziaria l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale; né deve essere inviata alcuna lettera raccomandata «essendo ignoto ogni recapito del contribuente entro l'ambito del territorio in cui debba essere ricercato»; nel che, soggiunge la Corte cost., è da ravvisare una analogia con il rito della notificazione agli irreperibili (in assoluto) di cui all'art. 143 cod. proc. civ. (disciplina rispetto alla quale sono state introdotte delle opportune modificazioni).

Nella sentenza n. 189 del 1974, sono enucleabili, pertanto, per contrapposizione, due distinte, ma complementari, *rationes decidendi* che portano da un lato alla pronuncia di incostituzionalità e dall'altro alla limitazione di questa pronuncia con esclusione dell'obbligo (altrimenti generalizzato) dell'invio della raccomandata nell'ipotesi di «irreperibilità» del contribuente, di cui la Corte riconosce la razionalità.

Esiste piena sintonia fra la richiamata pronuncia della Corte costituzionale e gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione.

È stato infatti ritenuto che la disposizione contenuta nella lett. f) dell'art. 38 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che disciplina in via generale le notificazioni in materia di imposte erariali (e trova applicazione per tutti gli atti del procedimento tributario, amministrativo o contenzioso), esonera l'ufficiale notificante dall'obbligo di dare notizia della notificazione effettuata al destinatario nell'ipotesi in cui nel Comune di domicilio legale non vi è (effettiva) abitazione, ufficio od azienda del contribuente, essendo sufficiente il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune medesimo, nel qual caso la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo (Cass. 3527/79, 1503/78).

Si è precisato, inoltre, che nelle forme di notificazione previste per le ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna dell'atto al destinatario, o a persona a lui legata da particolari rapporti considerati dalla legge come idonei ad assicurare il recapito dell'atto, sia in via generale nel codice di rito (artt. 140 e 143 cod. proc. civ.), sia nelle leggi speciali (ad esempio: art. 38, lett. f), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), il depo-

sito dell'atto nella casa comunale rappresenta, insieme con l'affissione dell'avviso nell'albo, un elemento della fattispecie di carattere essenziale, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare in possesso del documento a lui destinato. Conseguentemente se non risulta compiuta l'attività di consegna dell'atto, o quella sostitutiva prevista dalla legge, non vengono in considerazione le norme che disciplinano gli effetti della fattispecie, nemmeno quelle che ne sanciscono la nullità, ma si versa in caso di inesistenza della notificazione (Cass. 475/81, 3527/79 cit., 2720/78).

In relazione alla enucleazione della carenza di effettiva abitazione, ufficio od azienda del contribuente nel luogo di domicilio legale, quale condizione di applicabilità delle modalità notificatorie ex art. 38 lett. f), si sottolinea la indispensabilità che il messo notificante svolga tutte le ricerche che il caso concreto richiede e faccia menzione dell'esito negativo di esse nella sua relazione (Cass. 4174/79, 6152/79).

Con estrema puntualità una recente decisione (n. 2631 del 1983) ha messo in chiaro che, qualora il contribuente abbia trasferito la propria abitazione (o ufficio o azienda) in un Comune diverso da quello ove è il suo domicilio fiscale, senza darne comunicazione all'ufficio tributario, la notificazione dell'avviso di accertamento dell'imponibile, è ritualmente eseguito, a norma dell'art. 38 lett. f) d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, mediante deposito dell'atto nella casa comunale dove è stato fissato il domicilio fiscale e mediante affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito, senza spedizione di alcuna raccomandata e senza necessità di ricerche anagrafiche, se non al fine dell'accertamento del fatto che il contribuente si è trasferito in altro Comune, non essendo richiesto l'accertamento del nuovo recapito.

Il modello di notificazione ex art. 38 lett. f) presenta, infatti, autonomia di fattispecie; non si tratta, nonostante il contrario sembrerebbe risultare dalla superficiale lettura di talune decisioni di questa Corte, di una rettifica del modello legale dell'art. 140 cod. proc. civ., ma di una figura *sui generis* che si radica sul presupposto del domicilio fiscale come domicilio necessario, sicché il contribuente in tesi non è mai di domicilio sconosciuto, ma è solo e sempre domiciliata *ex lege* nel Comune di iscrizione anagrafica, che sotto questo profilo assume una rilevanza pregnante, e di cui deve accertare solo nell'ambito di quel Comune, sia pure con ogni diligenza, l'effettiva abitazione, ufficio od azienda, poiché in difetto di tali elementi diventa applicabile la modalità notificatoria dettata dall'art. 38 lett. f) cit., rispetto alla quale il richiamo all'art. 140 cod. proc. civ. potrebbe risultare fuorviante ove si pretenda di tracciare una sorta di parallelismo fra le due ipotesi, mentre è evidente il carattere estremamente riduttivo del richiamo, avente il mero significato di indicare *per relationem* che deve essere inviata al notificando la lettera raccomandata secondo le modalità più analiticamente descritte in detta

norma, la quale, nella economia del codice di rito civile, ha una sua ben specificata portata cui non può né deve essere ricondotta la autonoma fattispecie di notifica contemplata dalla legge tributaria all'art. 38 in esame, riprendendo vigore le norme di diritto comune solo in quanto non espressamente derogate.

Pertanto fra le disposizioni applicabili alle notificazioni tributarie va annoverato l'art. 148 cod. proc. civ., che fa obbligo all'ufficiale giudiziario di procedere alle opportune ricerche ed il cui *proprium* attiene per le notifiche siffatte al mutamento di indirizzo verificatosi nell'ambito dello stesso Comune di domicilio fiscale, mentre sono del tutto irrilevanti, attesa la centralità essenziale del suddetto domicilio, le variazioni che comportano lo spostamento del contribuente in altro Comune (cfr. di recente Cass. 2237/1983 con specifico riferimento alla notificazione ex art. 145 cod. proc. civ. alle società, nonché Cass. 624/81, 4378/79, 6154/78).

È stata, pertanto, riconosciuta la nullità della notifica dell'avviso di accertamento nelle forme dell'art. 38 lett. f) qualora il messo notificatore si sia limitato ad accertare che il destinatario non abitava più all'indirizzo indicato nell'atto da notificare, procedendo alla affissione nell'albo pretorio, senza effettuare, come previsto dall'art. 148 cod. proc. civ. (la cui applicabilità non è esclusa dall'art. 38 lett. g) del t.u. citato) ricerche anagrafiche del notificando. (Cass. 624/81).

In effetti sulla imprescindibilità delle ricerche anagrafiche quale *condicio sine qua non* della notificazione ex art. 38 lett. f) si riscontra qualche discrasia nella giurisprudenza di questa Corte che altre volte ha ritenuto non necessaria la menzione della effettuazione di tali ricerche (cfr. Cass. 4086/80). Probabilmente la linea di composizione dei due indirizzi va rinvenuta nella possibilità del superamento dell'elemento formale attraverso il dato effettuale, (consentendosi in giudizio l'integrazione delle risultanze anagrafiche con la reale localizzazione del contribuente, prescindendo dalla mancata ricerca anagrafica ogni qualvolta risulti acclarato *a posteriori* in giudizio che quelle ricerche non avrebbero comportato acquisizioni tali da incidere sulle adottate modalità notificatorie).

Nella specie è accaduto che il messo, non avendo rinvenuto il contribuente all'indirizzo di Via Solferino 31, corrispondente all'iscrizione anagrafica, si è dato carico di compiere le opportune ricerche, ed ha appurato, dandone atto nella relata, che il notificando si sarebbe trasferito a Monza ad un certo indirizzo di Via Ponchielli, in ciò esauendo il proprio compito e potendo correlativamente procedere alla notificazione con le modalità dettate dalla suddetta lett. f) dell'art. 38, perché l'ambito territorialmente circoscritto dalle ricerche da compiere rendeva del tutto irrilevante tale «indirizzo» extracomunale, verificandosi precisamente quella circostanza di carenza di abitazione, ufficio, o negozio nell'ambito

del territorio del Comune di domicilio fiscale, che fa correre l'alea al contribuente di essere ritenuto a conoscenza legale degli atti che si siano uniformati alle indicate modalità (non comprendenti l'invio della raccomandata).

Inattaccabile dal punto di vista formale, atteso l'esauriente tenore della «relata» di notifica, la modalità seguita ex art. 38 lett. f) risulta rispondente alla legge anche sotto il profilo sostanziale, dato che al momento della notifica il Monacelli non aveva in Udine abitazione, ufficio o negozio e la sua pretesa circa il mantenimento di un «recapito» al vecchio indirizzo di Via Solferino, anche se esatta in punto di fatto, risulterebbe del tutto irrilevante in punto di diritto, dato che il «recapito» non è criterio di collegamento cui l'ordinamento giuridico attribuisce una qualche rilevanza nel sistema delle notificazioni: né in quello generale, né in quello specifico proprio del procedimento tributario.

La Corte d'Appello nell'impugnata sentenza ha dato ampio spazio all'indagine sulla effettività della abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente, in una situazione in cui questi non pretende che l'accertamento negativo in tal senso reso non sia condivisibile, ma sostiene che, avendo mantenuto in Udine quantomeno un «recapito», questa circostanza sarebbe stata impeditiva di per sé dell'applicabilità della norma di cui all'art. 38 lett. f) e quindi avrebbe ricondotto la notificazione nell'alveo della fattispecie retta dalla norma caducata dalla pronuncia di incostituzionalità, diventando essenziale il profilo della incidenza o meno di quella pronunciata sul rapporto *de quo*, problema di cui dovrebbe tornare ad occuparsi la Corte in sede di rinvio, restando ancora aperta al contribuente la «chance» di vedere riconosciuta la tempestività del ricorso alla Commissione e quindi di ottenere l'esame nel merito delle ragioni giuridiche fatte valere contro l'accertamento. (*omissis*)

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 maggio 1984, n. 2943 - Pres. Granata - Est. Cantillo - P.M. Paolucci. Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta) c. Soc. Fariello e Luise.

Tributi erariali indiretti - Imposte doganali - Merci perdute - Furto - Non esclude l'imponibilità.

(d.P.R. 26 gennaio 1973 n. 43 art. 37; l. 22 dicembre 1980 n. 891, art. 22 *ter*).

*A norma dell'art. 37 del d.P.R. 26 gennaio 1973, n. 43, come interpretato autenticamente con l'art. 22 *ter* della legge 22 dicembre 1980, n. 891, la perdita della merce, a seguito della quale si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria, va intesa nel significato di di-*

spersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto; non può di conseguenza rientrare nel concetto di perdita il furto delle merci introdotte nel territorio doganale (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 maggio 1984, n. 2947 - Pres. Bologna - Est. Sensale - P.M. La Valva. Unioncamere (avv. Pesce) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fiumara).

Tributi erariali indiretti - Imposte doganali - Perdita della merce - Evento successivo alla inosservanza del termine per la presentazione - Irrelevanza.

(d.P.R. 26 gennaio 1973 n. 43, artt. 36, 37).

La perdita, la distruzione e le altre cause ostative al sorgere della obbligazione tributaria previste dall'art. 37 del d.P.R. 26 gennaio 1973, n. 43 devono verificarsi anteriormente al momento in cui l'obbligazione tributaria deve considerarsi sorta e conseguentemente nel caso di mancata osservanza del termine per la presentazione delle merci alla dogana, che fa presumere definitivamente immessa al consumo la merce, non ha rilevanza il successivo sequestro della merce ordinato dalla autorità sanitaria (2).

I

(omissis) Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, l'Amministrazione Finanziaria critica la sentenza per avere affermato che il furto di merce sottoposta a vincolo doganale non realizza la presunzione di definitiva immissione al consumo, laddove il concetto di perdita o distruzione, enunciato da detta norma ai fini dell'esclusione del tributo, implica sempre la dispersione della merce medesima, come ha definitivamente chiarito, con interpretazione autentica, l'art. 22 *ter* del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.

La censura è fondata.

Com'è noto, nell'esegesi dell'art. 37 cit. — secondo cui il presupposto del tributo doganale « si considera non avverato », nelle fattispecie di « perdita o distruzione della merce » dovuta a caso fortuito, forza mag-

(1-2) Sulla prima massima per l'orientamento anteriore alla legge di interpretazione autentica v. Cass. 18 gennaio 1980 n. 431 in questa *Rassegna*, 1980, I, 640.

Sulla seconda massima, di rilevante interesse, non constano precedenti specifici.

giore o a fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo — questa Corte era pervenuta alla conclusione che l'espressione « perdita o distruzione » non è un'endiadi, ma indica due serie di fatti aventi natura diversa, giacché il termine « distruzione » designa ogni evento di eliminazione fisica della merce, mentre il concetto di « perdita » è idoneo a comprendere ogni ipotesi di soggettiva impossibilità di disporre della stessa, con la conseguenza che fra le fattispecie di quest'ultimo tipo può essere annoverato anche il furto, quale sottrazione del prodotto alla disponibilità del detentore (v. sent. n. 431 del 1980 e n. 6148 del 1978; a questo insegnamento si è attenuta la sentenza in esame).

Senonché la legge n. 891 del 1980, nel convertire il d.l. n. 613 dello stesso anno, ha aggiunto l'art. 22 *ter*, il cui primo comma dispone che « la parola perdita », che si legge nel detto art. 37 (e nell'art. 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161) « va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto ». E in forza di questa norma, alla quale il secondo comma della stessa disposizione espressamente conferisce valore di interpretazione autentica, si deve riconoscere che per volontà esplicita del legislatore il furto mai è stato compreso nel concetto di « perdita » della merce: questa realizza una causa estintiva dell'obbligazione tributaria doganale solo in quanto si risolve nell'inutilizzabilità assoluta e oggettiva della merce medesima; e tale conseguenza non produce la delittuosa sottrazione, che determina soltanto il venir meno della disponibilità della cosa da parte di un soggetto per effetto dell'impossessamento da parte di altri.

Giova aggiungere che questa disciplina è stata recentemente ritenuta conforme all'ordinamento comunitario dalla Corte di giustizia delle comunità europee (sentenza 5 ottobre 1983, in cause riunite 186 e 187/82), la quale, investita della questione con richiesta di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte di appello di Catania (ordinanza del 18 giugno 1982), ha osservato che in ottemperanza alle direttive del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74, e 25 giugno 1979, n. 79/623 — relative all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di obbligazioni doganali — fattispecie estintive di tali obbligazioni possono essere previste solo con riguardo ad eventi che impediscano in modo oggettivo l'immissione della merce al consumo, escludenti, cioè, che essa possa ricevere la destinazione economica finale cui è correlata l'applicazione dei dazi, laddove in caso di furto è lecito presumere che le cose sottratte entrino ugualmente nel circuito commerciale della comunità; e da ciò ha tratto la conseguenza che nella nozione di perdita della merce, contemplata dalla direttiva n. 79/623 come fatto impeditivo o estintivo dell'obbligazione doganale all'importazione, non rientra il furto, quali che ne siano le modalità (dando altresì atto che questo principio risulta in concreto applicato negli ordinamenti interni di tutti gli Stati membri).

Quanto detto evidenzia, poi, anche, la *ratio* della diversa disciplina del furto rispetto alla dispersione della merce e perciò è del pari privo di consistenza il dubbio, adombrato nella memoria della resistente, in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 22 cit. sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. (*omissis*)

II

(*omissis*) Anche le censure formulate con il secondo motivo sono infondate.

L'art. 36 del t.u.l.d. stabilisce che per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale (1° comma) e che, a tali effetti, si presume definitivamente immessa in consumo la merce che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti (5° comma). Quando la dogana, cui le merci estere siano state presentate, consente che le stesse siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana, rilascia la bolletta di cauzione, nella quale, fra l'altro, viene determinato il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione (1° e 5° comma); e qualora le merci stesse non vengano presentate alla dogana di destinazione, procede al recupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'art. 305, 1° comma, per il mancato scarico della bolletta di cauzione (art. 145, ultimo comma). In tal caso correlandosi gli artt. 141 e 145 con le disposizioni contenute nell'art. 36, se ne deduce che la mancata presentazione delle merci nel termine assegnato con la bolletta di cauzione ne fa presumere la definitiva immissione in consumo, realizzando il presupposto dell'obbligazione tributaria con conseguente obbligo del pagamento dei diritti doganali, che non esime, ai sensi dell'art. 338, 1° comma, dal pagamento dell'ammenda stabilita dall'art. 305, 1° comma, salvo che la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata, nel qual caso, escludendo il sequestro la immissione in consumo, sono dovute soltanto le sanzioni previste.

L'art. 37, 1° comma, correlato all'art. 36, 5° comma, indica i limiti della presunzione d'immissione delle merci in consumo, stabilendo che si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che la inosservanza dei vincoli doganali (e quindi, anche la mancata presentazione della merce nel termine assegnato) ovvero la mancanza in tutto o in parte di essa all'atto della presentazione, della verifica e dei controlli (questi ultimi — sempre che la presentazione sia avvenuta — anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo) dipende dalla perdita o distru-

zione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo: perdita da intendersi, secondo la interpretazione autentica della norma, contenuta nell'art. 22 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, nel senso di (oggettiva) dispersione e non di sottrazione della disponibilità, onde il furto deve ritenersi non essere stato mai compreso nel concetto di perdita (v. sent. n. 5769 del 31 ottobre 1981).

Del pari, ai sensi dell'art. 37, 2° comma, si considera non avverato il presupposto relativamente ai cali naturali e ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali.

Poiché gli eventi indicati nell'art. 37 operano come cause ostative del sorgere dell'obbligazione tributaria, cioè del realizzarsi del presupposto di essa, è da ritenere che essi debbano verificarsi anteriormente al momento in cui l'obbligazione stessa deve considerarsi già sorta e, quindi, con riguardo alla ipotesi di mancata osservanza del termine assegnato per la presentazione delle merci alla dogana, quando la presunzione di immissione in consumo non abbia ancora definitivamente operato.

Questa interpretazione appare come la più coerente alla lettera della norma («si presume... fatta eccezione soltanto»), nel cui contesto gli eventi, previsti quali eccezioni, sono considerati come impeditivi del sorgere stesso della presunzione (cioè se ricorre l'eccezione, non si presume la immissione in consumo della merce) e non come determinanti la eliminazione postuma di una presunzione già operativa, essendosi già prodotti gli effetti voluti dalla legge quando nessuno degli eventi impeditivi si sia verificato prima del momento cui la presunzione stessa è correlata. Inoltre essa si fonda sulla *ratio* della norma, diretta ad evitare frodi doganali che potrebbero facilmente consumarsi ove si consentisse al contribuente d'invocare, senza limiti di tempo, un evento successivo che in nessun caso potrebbe giustificare la mancata osservanza del termine di presentazione della merce, posto che la norma richiede che l'inosservanza *dipenda*, cioè sia determinata dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore (o per le altre cause indicate nell'art. 37).

Né alla mancata presentazione possono accomunarsi (per trarne un principio contrario a quello qui accolto) le ipotesi dei cali, della rispedizione all'estero, della distruzione per mancanza di convenienza, del sequestro a seguito di contrabbando, le quali, tutte, presuppongono specifici accertamenti da parte dell'autorità doganale (v. art. 37 per i cali naturali o tecnici; artt. 323 e ss., per la ipotesi di contrabbando) o un'apposita autorizzazione di detta autorità da concedersi su istanza dell'interessatario della bolletta nel concorso di determinate condizioni (v. art. 135, per la rispedizione all'estero o per la distruzione giustificata da mancanza di convenienza dell'uso): accertamenti e autorizzazioni che impediscono la evasione tributaria, presuntivamente conseguente, invece, alla

mancata presentazione delle merci nel termine prescritto, e che attribuiscono alle ipotesi richiamate connotati del tutto diversi, tali da non potersene desumere un fondamento uniforme, comune anche alla ipotesi che viene in esame nella presente controversia.

D'altra parte, la legge doganale non lascia il contribuente privo di tutela, consentendogli di giustificare il ritardo con il quale la merce estera sia presentata alla dogana di destinazione (art. 319, secondo comma, lett. a) e di denunciare la perdita o distruzione entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui egli ne sia venuto a conoscenza, in modo da consentire all'autorità doganale l'accertamento delle cause della perdita e la sua dipendenza da caso fortuito o da forza maggiore. È evidente, infatti, che soltanto in presenza di una causa giustificativa del ritardo dimostrato dal contribuente e della tempestiva denuncia della perdita (dimostrazione e denuncia che nel caso concreto sono mancate), potrebbe porsi l'ulteriore problema (che è estraneo alla presente controversia) se l'autorità doganale possa concedere una dilazione del termine assegnato (sì da prorogare il sorgere dell'obbligazione tributaria) in modo che la perdita verificatasi durante l'ulteriore termine concesso possa operare come evento in presenza del quale il presupposto della obbligazione debba considerarsi come non avverato; o, anche, se pur in mancanza di una espressa proroga, l'evento verificatosi durante il giustificato ritardo possa produrre gli effetti medesimi; o, infine, se la perdita, pur verificatasi successivamente alla scadenza del termine, possa ricollegarsi ad un evento di forza maggiore o di caso fortuito precedente, dal quale in rapporto di accertata consecuzione causale, la perdita debba considerarsi dipendente.

Corretta, pertanto, è la conclusione, cui è pervenuta la Corte del merito, della imidoneità a vincere la presunzione di definitiva immissione in consumo della merce, della distruzione della merce medesima da parte dell'autorità sanitaria, essendosi questa, verificata dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione ai controlli doganali, in dipendenza di un furto anch'esso avvenuto dopo tale termine, senza che il contribuente abbia mai giustificato la mancata osservanza o abbia mai provveduto a denunciare l'avvenuta perdita.

Deve, infine, dichiararsi la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali sollevate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Quanto alla prima (disparità di trattamento rispetto alla ipotesi di sequestro per contrabbando, che esonera dal pagamento dei diritti doganali), bene ha osservato la Corte del merito che la diversità dei presupposti delle due ipotesi esclude la dedotta disparità di trattamento, poiché il sequestro per contrabbando determina la disponibilità (e quindi la incamerabilità) da parte dell'erario della merce contrabbandata e cioè la non immissione in consumo della merce medesima, mentre la mancata presentazione non solo impedisce che la merce possa essere acquisita

allo Stato, ma ne determina la immissione in consumo, realizzando il presupposto dell'obbligazione tributaria, in virtù della presunzione contenuta nell'art. 36, quinto comma.

Quanto alla seconda (duplicazione della sanzione stabilita dall'art. 305, primo comma, attraverso la imposizione di un onere tributario, che essendo diretto a sanzionare il comportamento del contribuente, avrebbe la stessa natura punitiva), è agevole osservare che è errato il presupposto da cui essa muove, poiché il pagamento dei diritti doganali è correlato non al comportamento in sé del contribuente, ma al significato obiettivo tipico che esso assume, nella previsione della legge, di immissione in consumo della merce e di realizzazione del presupposto dell'obbligazione tributaria, mentre il comportamento, come tale, è autonomamente sanzionato dall'art. 305, primo comma, sì che il comportamento medesimo produce il duplice effetto di far presumere, in virtù della legge, l'elemento costitutivo della fattispecie impositiva e di dar luogo a una infrazione che, come tale, la legge assoggetta a sanzione. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 maggio 1984, n. 3053 - Pres. Scanzano - Est. Rocchi - P. M. Leo (diff). Consorzio Garanzia Collettiva Fidi c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico).

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone giuridiche e imposta locale sui redditi - Consorzio per prestazioni di garanzie - Ente commerciale - Interessi prodotti dal fondo rischi - Sono soggetti ad ILOR - Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 19 - È innovativa.

(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 2; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 51; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26; l. 12 agosto 1977, n. 675, art. 19).

Un consorzio costituito fra piccole imprese per facilitare l'accesso al credito bancario mediante garanzie collettivamente organizzate ed un fondo rischi costituito con varie risorse è un ente commerciale (art. 2, lett. b) d.P.R. n. 598/1973) in quanto esercita una attività commerciale intermedia del credito e di gestione del fondo (art. 51, d.P.R. n. 597/1973); conseguentemente gli interessi che maturano sul fondo rischi costituiscono reddito d'impresa, sono da assoggettare a ritenuta d'acconto e non d'imposta (art. 26 d.P.R. n. 600/1973) e non sono esenti dall'ILOR (art. 1 lett. c) d.P.R. n. 559/1973). L'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che, nell'ambito di una legge d'incentivazione industriale, ha stabilito che la attività di prestazione di garanzia mutualistica esercitata da consorzi e cooperative non costituisce attività commerciale, ha portata innovativa (1).

(1) Decisione importante, anche se sul punto specifico non più attuale, che fissa alcuni concetti sulla nozione, a contorni molto indefiniti, di reddito di impresa con particolare riferimento ai consorzi.

(*omissis*) Con il primo motivo, il ricorrente — denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599; 2 lett. c), 19, 20, 21 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia deduce *a*) che erroneamente ed immotivatamente la C.T.C. ha ritenuto il Consorzio una impresa commerciale e definito commerciale la sua attività, senza considerare che il Consorzio è privo di qualsiasi organizzazione aziendale, di persone e di mezzi, sua propria e che la sua attività è puramente mutualistica e « interna », esaurendosi nei rapporti con i consorziati e la banca convenzionata; e *b*) che il fondo rischi, costituente l'unico patrimonio del consorzio, non costituisce utile d'impresa.

Con il secondo motivo, il ricorrente — denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 — deduce che erroneamente la C.T.C. ha escluso il carattere interpretativo e, quindi, la efficacia retroattiva dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, (secondo il quale l'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitate dai consorzi e dalle cooperative... non costituisce attività commerciale agli affetti di cui all'art. 51, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

In via subordinata, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme indicate nel primo motivo, ove esse si applichino anche ai consorzi-fidi o comunque, ad aziende di mera erogazione, e non di produzione di ricchezza per eccesso di delega rispetto alla Legge 9 ottobre 1971, n. 823, (che stabiliva doversi emanare norme miranti ad un trattamento tributario differenziato per i redditi derivanti dall'esercizio di impresa commerciale); nonché per contrasto con i valori costituzionalmente protetti della parità di trattamento e della tutela della cooperazione mutualistica senza fine speculativo.

Entrambi i motivi principali sono infondati.

In ordine al primo motivo va precisato che il Consorzio è costituito da piccole e medie imprese, operanti nella regione lariana, a favore delle quali l'ente esplica un'azione tendente a favorire la concessione di fidi bancari con tassi agevolati.

La materia imponibile, poi, secondo l'ufficio fiscale, è costituita dagli interessi attivi che maturano sul c.d. fondo rischi in deposito presso gli Istituti di credito.

In queste premesse, la questione da risolvere è quella del se le ritenute sugli interessi bancari dal Consorzio percepiti siano o meno a titolo di imposta definitiva, e non di acconto, così come previsto dall'art. 26, del d.P.R. n. 600; solo, infatti, nell'ipotesi che dette ritenute risultino a titolo di imposta definitiva, non rientrando il Consorzio FIDI tra i soggetti passivi dell'Irpeg, il reddito costituito dagli interessi bancari in oggetto risulterebbe sottratto all'imposizione dell'Ilor per il disposto del-

l'art. 1, secondo comma sub c) del d.P.R. n. 599, del 1973. L'indagine va, dunque, rivolta ad accertare se il Consorzio sia esente dall'Irpeg, perché non riconducibile ai tipi di soggetti passivi previsti dal d.P.R. n. 598/73 art. 2, in quanto non svolge attività commerciale ai sensi dell'art. 51 del decreto n. 597/73, o se, invece, realizza (in via esclusiva o principale) una attività avente carattere commerciale. In tale prospettiva, la Corte rileva che l'attività realizzata dal Consorzio, in attuazione dei propri fini istituzionali, è stata accertata dalla C.T.C., in termini sostanzialmente coincidenti con quanto espone il ricorrente (che non ha, quindi, ragione di denunciare un difetto di motivazione); consiste nel rendere accessibile, in modo più facile e a migliori condizioni, il credito bancario alle piccole e medie imprese ed è posta in essere *attraverso operazioni di natura commerciale*, quali sono sicuramente quelle di intermediazione del credito, ai sensi dell'art. 2195, n. 2 c.c. (Cass. n. 611/65). Sintomatico appare al riguardo il meccanismo stesso attraverso il quale il Consorzio attua i propri fini istituzionali, meccanismo che si concreta attraverso l'allestimento di garanzie collettive, consistenti sia *nella prestazione di fideiussioni*, in favore degli istituti eroganti il credito, che il Consorzio rende possibile «raccolgendo e convogliando», e cioè, «organizzando», le adesioni di tutti gli imprenditori associati; sia *nella gestione e finalizzazione del fondo rischi*, sul quale le aziende di credito possono immediatamente e direttamente soddisfarsi.

Tale fondo — integrato ed alimentato a) dai contribuenti di organizzazioni ed enti vari, pubblici e privati; b) dal versamento, da parte degli imprenditori associati, di somme commisurate ad una frazione degli interessi corrisposti agli istituti di credito che erogano i mutui; c) dagli interessi corrisposti dalle banche sul danaro depositato — costituisce patrimonio autonomo, ancorché esclusivo, del Consorzio, che ne ha la piena disponibilità e ne utilizza istituzionalmente la produttività. Il Consorzio, dunque, non si limita alla attività di «raccolta» e di «convogliamento» delle fideiussioni degli associati a scopo di garanzia collettiva né si limita ad un'azione tendente alla concessione di fidi bancari con tassi agevolati (attività queste che, peraltro, implicano organizzazione e finalità imprenditoriali, dirette comunque, al conseguimento di utilità economiche, nonché rapporti esterni con le banche), ma estende il suo intervento alla raccolta ed alla gestione, in qualità di titolare, di un fondo devoluto in via immediata alla garanzia delle operazioni di credito in favore dei consorziati.

Orbene, siffatta attività si propone, ad un tempo, come *intermediaria del credito*, a livello organizzativo imprenditoriale e *produttiva di reddito*, nella misura in cui il fondo-rischi si accresce degli interessi attivi sui depositi, interessi che, ai fini in oggetto, costituiscono, comunque, dei «ricavi», anche se non rappresentano il corrispettivo di un servizio reso.

La natura dell'attività istituzionale posta in essere dal Consorzio-fidi esclude, dunque, per il suo carattere e la sua organizzazione di mezzi e di beni, la non riconducibilità dell'ente ai tipi di soggetti passivi dell'Irpeg e, conseguentemente esclude che le ritenute sugli interessi in oggetto avvengano a titolo di imposta definitiva.

A sostegno del secondo motivo, il ricorrente assume che a risolvere ogni dubbio circa il carattere non commerciale dell'attività svolta dal Consorzio-Fidi è intervenuto lo stesso legislatore con la norma denunciata, la quale, avendo carattere squisitamente interpretativo, doveva ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame.

Vale ricordare che la qualificazione di una legge come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giuridiche non può fondarsi sul mero titolo del testo legislativo, ma presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa, per la quale la legge, essendo rivolta ad imporre una data interpretazione di una precedente norma, con efficacia retroattiva, non è suscettibile di applicazione autonoma, ma si integra con la norma interpretata, nel senso che la disciplina da applicarsi ai singoli casi concreti deve essere desunta cumulativamente da questa ultima e dalla norma interpretativa.

In particolare, poi, va osservato che il carattere interpretativo di una legge dipende esclusivamente dal contenuto della medesima, caratterizzato dalla concorrenza di un momento logico-assertivo, consistente nella enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente, cui la nuova norma si ricollega nella formula e nella *ratio*; nonché di un momento precettivo, con il quale il legislatore conferisce valore normativo alla interpretazione della norma anteriore escludendo ogni altra (Cass. nn. 2289/74 e 5822/81, ancora Cass. n. 2132/82 in motivazione).

Orbene la legge in esame, che reca in rubrica « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore », ha finalità e contenuto di *legge di incentivazione* e come tale non contiene alcun « apprezzamento interpretativo », circa il significato di una precedente normativa, ma si limita a definire, nel quadro del programma incentivante perseguito dall'intero provvedimento, l'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitate dai consorzi e dalle cooperative *come attività non commerciale*, ai fini dell'art. 51 del d.P.R. n. 597/73 e dell'art. 4 del d.P.R. n. 633/72. Tale enunciazione deve, dunque, essere ritenuta una « innovazione », suscettibile di applicazione autonoma e irretroattiva e *non* come una « interpretazione » di norme pregresse, priva in quanto tale di autonomia e svincolata dal principio di irretroattività.

È evidente che detta irretroattività si riferisce al sistema che regola la successione nel tempo delle leggi tributarie, sistema secondo cui la

fattispecie impositiva deve essere regolata in base alla legge vigente nel momento della sua attuazione.

Resta l'eccezione di incostituzionalità proposta nei termini di cui in precedenza.

Nota la Corte, in primo luogo, al riguardo, che, il preteso vizio di eccesso di delega (che si sarebbe realizzato attraverso la disapplicazione del principio del « trattamento tributario differenziato per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese o di attività commerciali ») presuppone la natura « non commerciale » dell'attività svolta dal Consorzio-Fidi, natura che rimane, invece, esclusa, alla stregua delle considerazioni che precedono: il che assorbe ogni questione di differenziazione nel senso proposto.

In secondo luogo, va rilevato che il preteso contrasto con « i valori costituzionalmente protetti della parità di trattamento e della tutela della cooperazione mutualistica senza fine speculativo » presuppone anch'esso l'esistenza, appunto, di una « cooperazione mutualistica », esclusa nella specie dalla organizzazione imprenditoriale con protezione esterna, assunta dal Consorzio e dal carattere commerciale della relativa attività.

L'eccezione va, pertanto disattesa, perché manifestamente infondata o, comunque, irrilevante, giacché la tutela della cooperazione (considerata dal legislatore delegato nel titolo III D.P. 601/73) non deve condurre necessariamente all'esecuzione pretesa. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 maggio 1984, n. 3109 - Pres. Falcone - Est. Contu - P.M. Catelani (conf.). Soc. Coop. Edilizia 42 (avv. Malorni) c. Ministero delle Finanze (avv. Laporta).

Tributi in genere - Accertamento tributario - Prove - Presunzioni - Nozione.

Per poter ritenere raggiunta la prova per presunzioni non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire il fatto ignoto come unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, bastando che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti (1).

(*omissis*) Con il terzo motivo la ricorrente — denunciando violazione dell'art. 2727 e segg. cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. — sviluppa l'accenno fatto nel secondo motivo alla utilizzazione di presunzioni

(1) Giurisprudenza ormai costante: v. *Relazione Avvocatura Stato*, 1976-80, II, 463.

non conformi al dettato legislativo e deduce in particolare che la commissione tributaria centrale avrebbe ritenuto erroneamente provati presuntivamente dei fatti che non apparivano come l'unica, logica e necessaria conseguenza di fatti noti, o che risultavano addirittura smentiti da risultanze documentali.

Anche tale censura è destituita di fondamento.

La tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente è contraddetta dal più recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui in tema di prova per presunzioni non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, bastando che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza colte dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa tale probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto con quello accertato (Cass. 7026/82 - 1978/78).

Tali principi, da cui non vi è motivo per discostarsi, sono pienamente compatibili con la decisione impugnata, con la quale è stato ritenuto l'intento speculativo della società cooperativa per effetto del meccanismo di assegnazione degli appartamenti, consistente nell'iscrizione degli assegnatari nel libro dei soci a distanza di molti anni dalla costituzione della società e senza che la maggior parte dei soci ordinari avessero tratto vantaggi apparenti dall'adesione alla società, pur avendo necessariamente contribuito alle spese di costruzione, posto che la stessa era stata realizzata senza contributi da parte di chicchessia. Tali circostanze sono idonee, sul piano logico, a far presumere l'assenza del fine mutualistico ed il perseguimento di un fine di lucro e ciò è sufficiente per valorizzarle come prove presuntive.

Il ricorso all'efficacia probatoria delle presunzioni appare quindi legittimo ed è sorretto da motivazione adeguata, in quanto le risultanze documentali relative all'esistenza dei requisiti formali previsti dalle norme sulle società cooperative ed alla qualità di soci degli assegnatari sono state prese in esame e ritenute superate, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, a causa del sintomatico ingresso tardivo degli assegnatari nella società. E l'efficacia probatoria di tale circostanza, al fine di escludere il fine mutualistico, non può essere disconosciuta, posto che il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, nonché su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se si ritenga di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari (Cass. 671/83 - 1384/81). (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 maggio 1984, n. 3117 - Pres. Bologna - Est, Pannella - P.M. Leo (conf.). Ministero delle Finanze (Avv. Stato Laporta) c. Freda.

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto - Esercizio d'impresa - Impresa in liquidazione - Concordato preventivo.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74 bis).

L'impresa in liquidazione è pur sempre una impresa in attività come pure lo è la impresa assoggettata a concordato preventivo, anche se con cessione dei beni ai creditori; di conseguenza gli atti inerenti alla fase di concordato preventivo sono da considerare compiuti nell'esercizio di impresa (1).

(omissis) Con l'unico mezzo di annullamento la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1, 4, 21, 74 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 come modificato con d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e con riferimento agli artt. 2272 e segg. c. c. e 160, 167 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censura come erroneo il pensiero della Corte di merito là dove ha ritenuto che la disposizione dell'art. 74 bis del succitato decreto sia configurabile quale norma eccezionale, non applicabile agli istituti affini al fallimento ed alla liquidazione coatta amministrativa, come il concordato preventivo.

Sostiene — viceversa — che quella norma, alla stregua dei principi generali e fondamentali della vita delle imprese commerciali ed in particolare delle società commerciali, costituisce l'applicazione normale di una disciplina desumibile del sistema, secondo cui anche le operazioni di liquidazione dei beni sono manifestazioni dell'esercizio dell'impresa.

Aggiunge che se sono soggette al pagamento del tributo IVA le operazioni poste in essere in sede di liquidazione fallimentare o coatta amministrativa a maggior ragione sono da ritenersi assoggettabili all'imposta predetta le operazioni compiute in sede di concordato preventivo, in cui non può dirsi verificata neppure la cessazione della « gestione » dell'impresa.

In ogni modo — conclude la ricorrente — le operazioni compiute in esecuzione del concordato preventivo devono essere sempre qualificate

(1) Decisione di evidente esattezza. L'impresa in liquidazione non cessa d'essere una impresa a tutti gli effetti e parimenti non viene a mancare lo status di imprenditore con il concordato preventivo che mira appunto allo scopo di salvare l'impresa. Perfettamente logica è quindi la norma dell'art. 74 bis del d.P.R. n. 633/1972 che dichiara soggette all'IVA le operazioni compiute successivamente all'apertura del fallimento e all'inizio della liquidazione coatta amministrativa; non occorre una norma per avere la certezza che nelle altre procedure concorsuali l'impresa resta in vita.

attinenti all'esercizio dell'impresa sia che si guardino sotto il profilo di una funzione liquidatoria sia che si guardino sotto quella di una funzione recuperatoria dell'impresa in dissesto.

La censura è fondata.

Per una esatta comprensione della questione sottoposta all'esame di questa Corte è opportuno prendere le mosse dall'affermazione espressa nella decisione impugnata, secondo la quale le operazioni di liquidazione dei beni da parte di società in istato di liquidazione non sarebbero assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto né conseguentemente ai relativi adempimenti prescritti dalla legge, non essendo esse effettuate nell'esercizio dell'impresa.

L'inesattezza dell'assunto si rivela alla luce di due osservazioni.

1°) Nel concetto di « esercizio di impresa » non si può arbitrariamente escludere la fase della liquidazione, se si tiene presente che la cessazione del perseguimento dell'oggetto consistente nella produzione dei beni o servizi non vuol dire estinzione dell'impresa ma perseguimento di un nuovo oggetto consistente nel « realizzare » i beni e nel « saldare » i rapporti giuridici esistenti.

Per le società (sia esse di persone che di capitali) il legislatore ha fissato precise regole riflettenti l'« esercizio della impresa » nelle sue due distinte fasi: la prima relativa alla gestione dell'attività sociale; la seconda riguardante la liquidazione dei beni e la cancellazione dal registro delle imprese.

Per l'imprenditore individuale il fenomeno non è dissimile — anche se problematico è il tema delle prove — sul rilievo che non deve considerarsi cessata l'attività commerciale di lui nella fase della liquidazione, nella quale egli può compiere operazioni della stessa natura di quelle normalmente svolte nell'attività di gestione.

2°) Con riferimento all'imposta IVA il legislatore non ha mostrato di voler distinguere l'esercizio dell'impresa in due fasi: quella riguardante l'attività di gestione e quella riflettente il momento della liquidazione; al contrario, ha previsto l'assoggettamento alle prescrizioni di dichiarazioni e di registrazione di tutte le operazioni dell'impresa sino alla data della dichiarazione finale — nel caso di cessazione dell'attività — consistente nella esposizione anche delle ultime « transazioni » (termine economico) dei beni, compresi quelli destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o dei soci dell'impresa in sede di attribuzione finale dopo l'estinzione delle passività (artt. 28, 29, 30, 35 e 2, 2° comma, n. 5 d.P.R. 633/72, art. 14 d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897).

È evidente, quindi, che l'art. 74/bis, aggiunto al testo originario (d.P.R. 633/72) dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 successivamente modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, non deroga ai principi fissati dal legislatore sull'imponibilità delle operazioni effettuate nell'esercizio dell'impresa, costituendo esso un'evidente chiarifica-

zione dell'originario intento legislativo, diretta ad escludere ogni dubbio sulla sottoposizione al tributo di tutte le operazioni di liquidazione delle imprese commerciali, anche se coattive, cioè conseguite con l'intervento delle autorità giurisdizionali ed amministrative in sede di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa.

Alla stregua della suesposta osservazione va chiarito inoltre che la mancata previsione nell'art. 74 *bis* succitato della procedura di concordato preventivo, accanto alle altre due procedure concorsuali, non costituisce affatto una manifestazione implicita di volontà negativa del legislatore, ma semplicemente la conseguenza naturale della natura giuridica di detto istituto, in virtù della quale non si tende a liquidare l'impresa ma a sistemare, nel modo previsto dalla legge, le ragioni dei creditori per salvare dal fallimento l'impresa medesima, tant'è che all'imprenditore è dato di continuare l'esercizio dell'attività commerciale, sotto la vigilanza ed il controllo del commissario giudiziale e con l'obbligo di non compiere atti se non nell'interesse del suo commercio e dei creditori e di chiedere, per gli atti tipici ed in genere per quelli di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione scritta del giudice delegato (art. 167 l.f.).

Anche nella particolare ipotesi in cui il debitore abbia offerto ai creditori la cessione dei beni esistenti nel suo patrimonio e per effetto della sentenza di omologazione del concordato i beni passino in proprietà ai cessionari, il liquidatore (o i liquidatori art. 182 l.f.) nominato dal Tribunale deve provvedere alla realizzazione economica dei beni stessi per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori medesimi.

Anche in questa fattispecie, sia che al liquidatore si voglia attribuire la qualifica di mandatario alla vendita per conto dei creditori sia che lo si voglia considerare una figura giuridica assimilabile a quella del curatore, egli è pur sempre un continuatore del procedimento economico della realizzazione dei beni dell'impresa, con l'obbligo per lui di provvedere agli adempimenti di cui alla legislazione sull'IVA secondo le regole fissate dall'art. 74 *bis*, la quale norma, — per quanto detto innanzi — non rientrando nell'ambito di una disciplina eccezionale ma dovendo essere ricondotta all'art. 1 del d.P.R. 633/72, trova applicazione anche nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 maggio 1984, n. 3191 - Pres. Santuosso - Est. Tilocca - P.M. Grossi (conf.). Cantoni c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Cosentino).

Tributi in genere - Accertamento - Notificazione - Nullità - Sanatoria.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, art. 21 e 24; c.p.c. art. 156, 157, 160).

Tributi erariali diretti - Accertamento - Competenza dell'ufficio - Inderogabilità - Presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente - Irrilevanza fino al momento in cui non giunge all'ufficio competente.

(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12).

La notificazione dell'accertamento è inesistente quando sia eseguita in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed è viziata di nullità sanabile quando sia eseguita nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario. La nullità della notifica dell'accertamento è sanata dalla proposizione del ricorso contro di esso (1).

La competenza dell'ufficio tributario è inderogabile; è quindi nullo l'accertamento emanato da ufficio incompetente e priva di effetti la dichiarazione presentata ad ufficio incompetente fino a quando non perviene all'ufficio competente (2).

(omissis) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, lett. f), d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nonché difetto di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Deduce, precisamente, il ricorrente che la notifica dell'accertamento, per essere stata effettuata alla madre e nel di lei domicilio senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 38, lett. f), d.P.R. n. 645 del 1958, trasfuso nell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, deve intendersi inesistente e non meramente nulla.

Il motivo è infondato.

È esatta l'affermazione del ricorrente secondo la quale l'atto di accertamento dell'Ufficio imposte dirette di Modena doveva essere notificato secondo le modalità previste dall'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 e già stabilite dall'art. 38, lett. f), del d.P.R. n. 645 del 1958, non avendo egli a Modena, sede del suo domicilio fiscale, abitazione né ufficio né azienda. Stabilisce precisamente la predetta norma che in tale ipotesi l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del

(1-2) La prima massima è importante, oltre che per la riaffermazione della sanabilità della nullità della notificazione (Cass. 23 Maggio 1978 n. 1408, in *Foro It.*, 1979, I, 1855, 10 dicembre 1983 n. 7308, *ivi*, 1984, 1905), per aver messo sullo stesso piano l'art. 21 del d.P.R. n. 636/1972 e l'art. 91 C.P.C. (v. *Relazione Avvocatura Stato*, 1976-80, II, 477) e per aver precisato che il ricorso contro l'accertamento costituisce già sanatoria della notifica (Cass. 20 maggio 1980 n. 3306, in questa *Rassegna*, 1981, I, 226; 27 aprile 1984, n. 2646, *ivi*, 1984, I, 569).

Sulla seconda massima la giurisprudenza è ormai costante (sent. 27 aprile 1984 n. 2646 già citata).

termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Nella specie, l'accertamento suindicato venne notificato al ricorrente, sempre a Modena, ma mediante consegna alla madre, nella casa di abitazione della medesima, sita in via Solini, 16, della quale egli era comproprietario e nella quale aveva abitato sino al suo trasferimento all'estero. La notificazione è certamente invalida; ma si tratta di invalidità riconducibile nella categoria delle nullità sanabili, in base al complesso normativo di cui agli artt. 160, 156, 157 e 291 c.p.c. e artt. 21, 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (successivamente sostituiti dagli artt. 13 e 15 d.P.R. n. 739 del 1981) e non, come invece sostiene il ricorrente, in quella dell'inesistenza giuridica della notificazione, insuscettibile di sanatoria.

Questa Corte ha avuto occasione di precisare ripetutamente che l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima sia effettuata in modo non assolutamente previsto dalla normativa; tale, cioè, che non possa essere sussunta nel modulo legale della figura e che, di contro, si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa (2 maggio 1977, n. 1670; 26 gennaio 1981, n. 572).

Nella specie l'operazione notificatoria presenta vari ed indubbi riferimenti con il ricorrente, da far ritenere, sia pure in astratto e a priori, che essa, per quanto invalida, avrebbe ugualmente conseguito il suo fine istituzionale, avrebbe, cioè, determinato nel destinatario la piena e compiuta conoscenza dell'atto.

Una volta che l'invalidità del procedimento di notificazione s'inquadra nell'ambito della nullità, essa deve ritenersi sanata con l'impugnazione dell'atto notificato, proposta, peraltro entro il termine di decadenza, dal destinatario.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 9 del t.u. n. 645 del 1958 e dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1958. Egli sostiene precisamente che la competenza degli uffici fiscali sia derogabile e che, pertanto, il nuovo accertamento, effettuato dall'Ufficio delle imposte dirette di Modena posteriormente a quello eseguito dall'Ufficio di Milano, sia radicalmente nullo.

Anche questo motivo va respinto.

L'art. 12, comma IV, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone, riproducendo la norma già contenuta nell'art. 29 del t.u. n. 645 del 1958, che la presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli indicati nei commi precedenti si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente. Da tale norma si evince chiaro il principio dell'inderogabilità della competenza per territorio degli uffici delle imposte dirette; principio, del resto, ripetutamente affermato da

questa Corte (15 dicembre 1980, n. 6492; 19 ottobre 1977, n. 462; 5 luglio 1980, n. 4277). Difatti, la competenza territoriale degli uffici in parola è determinata dall'interesse generale che gli accertamenti degli imponibili siano compiuti da quegli organi dell'amministrazione tributaria che, secondo le presunzioni derivanti dalle norme di legge in materia, sono i più idonei per lo svolgimento dell'attività accertatrice (Cass., sent. n. 6492 del 1980). Dal principio dell'inderogabilità della competenza territoriale degli uffici delle imposte discende la nullità assoluta dell'accertamento eseguito dall'ufficio incompetente (Cass. sent. n. 4462 del 1977; n. 4277 del 1980) e il conseguente potere-dovere dell'ufficio competente a procedere ad un nuovo e valido accertamento. Il ricorrente, nonostante avesse il domicilio fiscale a Modena, presentò la dichiarazione all'Ufficio delle Imposte dirette di Milano e tale dichiarazione non risulta mai pervenuta all'ufficio competente di Modena, che legittimamente e doverosamente ha proceduto all'accertamento impugnato, una volta rilevato che ad esso non era stata presentata la dichiarazione dei redditi. (omissis)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 25 maggio 1984, n. 3217 - Pres. Gambogi - Est. Corda - P.M. Sgroi (conf.). Soc. SNAM (avv. Guerra) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenze - Fusione e incorporazione di società - Realizzo automatico di plusvalenze - Esclusione - Difetto di iscrizione di plusvalori in bilancio - Intassabilità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100 e 106).

La fusione o incorporazione di società non dà luogo di per sé, come effetto necessario, al realizzo di plusvalenze, nemmeno nel caso che l'incorporante sia unico azionista dell'incorporata. Ciò non esclude che in occasione delle operazioni di fusione possa emergere una plusvalenza per iscrizione in bilancio; ma ove ciò non accada la fusione non dà luogo a plusvalenza tassabile (1).

(1) L'approfondita pronunzia, ricollegandosi all'altra importante decisione delle Sez. Unite 9 ottobre 1979, n. 5220 (in questa *Rassegna* 1981, I, 184) ha esaminato sotto i vari aspetti il problema della emersione di plusvalenze in occasione della incorporazione di una società in altra.

Della sentenza sono particolarmente interessanti le parti ancora attuali per la vigente normativa.

Che l'incorporazione di per sé sola non è causa di realizzo è oggi espressamente affermato nell'art. 16 del d.P.R. n. 698/1973 e probabilmente in passato era questa la soluzione più corretta. Sembra tuttavia alquanto debole la distin-

(omissis) 1. - La Commissione Tributaria Centrale ha risolto positivamente il problema della configurabilità — e, quindi, della tassabilità in R.M. (cat. B) e in imposta sulle società — di una plusvalenza nel caso in cui una società per azioni si fonda per incorporazione in un'altra società per azioni, unica azionista della società incorporativa, e, negli atti necessari per la fusione, il patrimonio della predetta società incorporata sia riportato col valore ad esso precedentemente attribuito.

Il caso concreto riguardava un rapporto tributario sorto nel vigore del t.u. n. 645 del 1958; di modo che erano applicabili le norme in esso contenute (artt. 81, 100, 104, 106 e 119), non invece la norma successiva che ha escluso l'imponibilità (art. 16, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598). E, dichiarando di applicare le norme predette, il giudice tributario ha ravvisato la sussistenza del presupposto di imponibilità nel fatto che all'estinzione della società incorporata conseguirebbe la attribuzione (« distribuzione ») al socio della plusvalenza, cioè dell'intero patrimonio che, al momento, ha un valore superiore a quello che aveva al momento dell'acquisto; « socio » che, in concreto, si identifica con la società incorporante.

Contro tale pronuncia la ricorrente ha proposto i due seguenti motivi di ricorso.

Col primo assume che è erronea l'individuazione del presupposto di imponibilità nell'estinzione della società incorporata, e sostiene che la fusione integra, invece, una fattispecie semplicemente « modificativa ».

Col secondo, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 106 del t.u. n. 645 del 1958, sostiene che il presupposto tipico della tassabilità è il realizzo, o la distribuzione, o la iscrizione in bilancio della plusvalenza e che, nel caso concreto, nessuno di tali casi può ritenersi verificato.

Tali motivi, data la sostanziale unicità della questione trattata, possono essere esaminati congiuntamente.

zione tra la estinzione della società incorporata come soggetto passivo della imposta, in un ambito tributario, e la non estinzione ai fini civilistici aventi rilievo determinante nello stabilire se i beni sono usciti dal patrimonio del soggetto; dovrebbe essere prevalente il diritto tributario, e se il soggetto è estinto come soggetto del rapporto di imposta l'incorporazione ai fini tributari non può non essere una successione (a titolo universale). Questo si dice soprattutto per precisare che è necessario cristallizzare la situazione di reddito e di patrimonio dei soggetti estinti (che possono essere più di uno) e definirla tributariamente, evitando di fare un unico coacervo, sul presupposto che non vi è estinzione, tra il buono e il cattivo di ciascun soggetto estinto e della società incorporante e risultante dalla fusione.

Con questa precisazione si può anche convenire sul punto che la incorporazione, quale successione a titolo universale, non comporta di per sé e necessariamente emersione di plusvalenza. È ben probabile tuttavia che le plusvalenze emergano in bilancio come necessario passaggio delle operazioni di fusione (cfr. C. BAFILE, *Considerazioni sull'emersione di plusvalenze della società*

2. - Giova premettere che erroneamente la Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che il principio giuridico espresso dalla sentenza di questa Corte da essa citata (sent. 7 giugno 1974, n. 1687) fosse espressione di un enunciato « pacifico » nella giurisprudenza.

In realtà, sulla questione oggi dibattuta le numerose pronunce finora intervenute hanno seguito due contrastanti orientamenti.

Nel senso della tassabilità si era espressa la sentenza 1687/74, la quale aveva affermato che la plusvalenza accertata ai fini dell'imposta con riferimento alla società che si estingue è definitiva e non più suscettibile di variazione, coincidendo l'estinzione della società a vantaggio della quale la plusvalenza si è formata, con la cessazione di ogni attività della medesima e con la conclusione di un ciclo produttivo. In relazione a tale momento, pertanto, acquista rilevanza giuridica, ai fini impositivi, il valore effettivo del patrimonio della società estinta, il quale può risultare costituito, oltre che dal capitale iniziale di conferimento, anche dagli eventuali aumenti di valore dei beni della società (mai prima tassati perché non evidenziati). A questo orientamento hanno, espressamente o implicitamente, prestato adesione le sentenze 2225/75, 462/78, 725/78, 2379/79; 3749/79, 4143/80 e 4808/80.

Nel senso della non tassabilità si era, invece, pronunciata la sentenza 2101/73, seguita poi dalle sentenze 4282/78, 5923/78, 2440/78; 6261/80 e 5018/81, in base al rilievo che quando i cespiti della società incorporata, ancorché suscettibili di rivalutazione, sono trasferiti al valore loro precedentemente attribuito nel bilancio della società medesima, la configurabilità di una plusvalenza tassabile deve restare esclusa, in quanto — tenendo conto delle modalità di detto trasferimento e del perdurare della fusione e destinazione del complesso dei beni di detta società incorporata, sia pur come parte di un altro e più ampio complesso — i maggiori valori riscontrabili rispetto alla indicata iscrizione in bilancio restano allo stato potenziale e, perciò, diventano tassabili solo e quando

incorporante nell'operazione di fusione, in questa *Rassegna*, 1982, I, 769; v. anche Cass. 25 novembre 1980, n. 6261, *ivi*, 1981, I, 574); possono risultare già dalla situazione patrimoniale dell'incorporanda (art. 2502 c.c.), come sottolinea la sentenza in esame (oggi questo non basta per ritenere realizzata la plusvalenza in capo all'incorporata, come stabilisce espressamente l'art. 16) o più frequentemente dal bilancio della società risultante dalla fusione, ed in tal caso saranno incontestabilmente tassate.

Sotto questo profilo particolare rilievo assume la questione, specificamente esaminata, della società incorporante che è unica azionista dell'incorporata. Questa è una particolare incorporazione che non dà luogo a cambio delle azioni e può quindi consentire di continuare a portare nel bilancio dell'incorporante i valori ufficiali del bilancio dell'incorporata, anche se molto lontani dal reale, senza incontrare le difficoltà che il rapporto di cambio ordinariamente impone. Sotto questo aspetto il problema meriterebbe maggiore approfondimento.

verranno realizzati, o distribuiti, o iscritti nel bilancio della società incorporante.

La ragione del contrasto — com'è agevole constatare — nasce principalmente nel diverso modo di intendere i concetti di « plusvalenza » e di « realizzo » (della plusvalenza).

Alcuni punti fermi, che in sede giurisprudenziale consentono un più sicuro orientamento, sono stati però espressi dalla sentenza 9 ottobre 1979, n. 5220, di queste stesse Sezioni Unite che, sebbene relativa alla diversa fattispecie della permuta senza conguagli di beni sociali (in concreto si trattava di stabilire se desse luogo a plusvalenza assoggettabile a imposta di ricchezza mobile un contratto di permuta di immobili che una società per azioni aveva stipulato « senza conguagli » e, quindi, senza apportare alcuna variazione in bilancio), ha affermato dei principi giuridici che, ad avviso del Collegio, possono essere utilizzati anche per la risoluzione del problema oggi sottoposto al suo esame.

Tali principi sono i seguenti.

a) In via generale, la plusvalenza, in quanto ritenuta (dalla legge) imponibile in ricchezza mobile, trova sul piano concettuale inquadramento tra i « redditi prodotti »; ai fini della imponibilità (in ricchezza mobile), quindi, occorre anche in questo caso il sorgere di una ricchezza nuova, correlata in un rapporto eziologico con un fattore della produzione. Essa, perciò, costituisce presupposto di imposizione quando sia *realizzata*: diventa, cioè, imponibile nel momento in cui si perfeziona il diritto in base al quale il bene esce dal patrimonio del soggetto cui ha appartenuto e si trasforma nel corrispondente valore (affermazione, questa, che dimostra piena adesione a quella impostazione dottrinale secondo cui per aversi plusvalenza tassabile è necessario che al posto del bene che esce dal patrimonio sia comunque acquisito o un altro bene, sostitutivo, o anche un vantaggio economico per il soggetto che del bene si è spogliato, purché lo stesso sia in ogni caso concretamente e precisamente valutabile in denaro).

b) Quando la plusvalenza è realizzata da un soggetto tassabile in base al bilancio può, oltre il realizzo, fungere da presupposto di tassabilità, per espressa disposizione di legge, anche l'iscrizione in bilancio, oltre l'eventuale distribuzione ai soci, prima del realizzo; e poiché, in base alle osservazioni svolte nelle relazioni ministeriali alla legge, insieme al presupposto del realizzo deve ricorrere il carattere di « certezza » (della plusvalenza) — di modo che traspare come il realizzo sia preso in considerazione in quanto « attributivo del carattere di certezza della plusvalenza » — ne deriva che l'imponibilità è subordinata al fatto che quel soggetto, in sede di formazione del bilancio, abbia di sua iniziativa attribuito al cespite che esce dal patrimonio sociale un valore maggiore di quello che aveva al momento nel quale era stato acquisito (in modo

che, in caso di permuta senza conguaglio, non ricorre il presupposto di tassabilità, o quantomeno la tassabilità resta allo stato potenziale, proprio perché nessuna plusvalenza è stata iscritta in bilancio).

c) Nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio, la legge (art. 119, secondo e terzo comma, del t.u.) prevede casi tassativi in cui l'ufficio può procedere (solo) alla integrazione e correzione delle impostazioni mancanti o inesatte. L'ufficio, cioè, può fare ulteriori accertamenti al fine di individuare redditi che in concreto non siano stati indicati ma che, secondo la legge e il principio della verità, avrebbero dovuto essere iscritti in bilancio, ma non può — perché non lo prevede la legge — accertare il valore realmente conseguito dal contribuente, salva l'ipotesi che si tratti di procedere alla constatazione di una simulazione (nel caso della permuta, cioè, non può procedere ad accertare, contro il dato risultante dall'iscrizione in bilancio, il valore del negozio).

d) Dall'applicazione di tali principi non deriva affatto la possibilità dell'evasione fiscale, ben potendo la plusvalenza essere presa in considerazione e assoggettata all'imposta al momento finale dell'operazione e cioè in sede di alienazione del bene; e ciò è pienamente conforme alla legge, perché l'imposta di ricchezza mobile prescinde dal numero delle operazioni e dei passaggi di ricchezza, e, in tema di plusvalenza, guarda esclusivamente al risultato finale, identificato nella differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto e quello ricavato dalla cessione.

3. — Si tratta ora di stabilire quanto gli affermati principi possono giocare con riferimento a una plusvalenza ravvisata nel fatto dell'avvenuta fusione, per incorporazione, di una società per azioni in una società di analoga natura.

Il contrasto giurisprudenziale al quale prima si è fatto cenno ha tratto spunto, anche, dalle diverse definizioni che possono essere date dal fenomeno giuridico della fusione per incorporazione di una società in un'altra. Allorquando il problema è stato imposto in termini puramente civilistici si è giunti (aderendo a una certa impostazione) a negare l'estinzione della società incorporata e a ritenere, quindi, che il fatto della prosecuzione dei rapporti sociali originari in una più ampia composizione costituisce elemento per negare il presupposto della plusvalenza imponibile, ossia l'uscita del cespite dalla società predetta. Ma quando l'analisi del problema è stata condotta in aderenza ai principi della norma tributaria si è, per l'opposto, rilevato che nell'ambito del t.u. del 1958 la fusione è sicuramente considerata come fenomeno « estintivo » della società destinata a fondersi (v., in particolare, l'art. 22, il quale prescrive che, nei casi di fusione di soggetti tassabili in base al bilancio, la società risultante dalla fusione e incorporante deve presentare, entro tre mesi, « la dichiarazione relativa all'ultimo esercizio dei diritti estinti ») e non semplicemente « modificativo »; di modo che,

verificatasi quella estinzione, si verificherebbe, per ciò solo, quella uscita del cespite della società incorporata che è il primo presupposto del verificarsi della realizzazione della plusvalenza.

Ora, ad avviso del Collegio non può negarsi che una consistente parte di verità sia insita in ciascuna delle due riassunte prospettazioni, quantomeno nel senso che nell'ambito di una controversia tributaria possano venire in considerazione gli aspetti squisitamente « civili » del fenomeno di fusione, con la conseguente necessità di far ricorso, per risolvere i relativi problemi, agli apporti che la dottrina e la giurisprudenza hanno dato in questo campo.

Non v'è dubbio, perciò, che quando debbano essere riguardati gli aspetti strettamente tributari della questione (quali, ad esempio, l'individuazione del soggetto d'imposta, o del momento in cui sorge il rapporto tributario), il fenomeno predetto deve essere definito alla luce della norma tributaria, la quale, parlando espressamente di « estinzione » della società incorporata, esprime in modo chiaro l'idea del venir meno di un soggetto d'imposta (e, perciò, della c.d. « cristallizzazione » del valore dei suoi beni a quel momento). Ed è ovvio che gli effetti tipici della norma tributaria non potrebbero essere messi nel nulla contrapponendo a quell'enunciato l'osservazione che l'originario soggetto non cessa del tutto di esistere, ma semplicemente perde la propria identità.

Quando, però, si deve stabilire qual'è la sorte giuridica dei beni che dalla società incorporanda (e, in concreto, questo particolare aspetto della questione sarà esaminato più avanti, allorché saranno prese in esame le contrastanti posizioni delle parti, come definita nell'ultima prospettiva fatta in questo giudizio di legittimità), non è certo alla norma tributaria che occorre fare riferimento, bensì alle norme « civili », e soprattutto all'interpretazione di esse quale emerge dai più recenti apporti di pensiero e di pratica giurisprudenziale.

Nella controversia in atto si è verificato, come facilmente intuibile, che ciascuna delle parti ha elaborato una propria costruzione giuridica del fenomeno in esame.

Così, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che, verificatasi la estinzione della società incorporata (e, quindi, lo scomparire di un autonomo soggetto tributario, col conseguente « trapasso » del patrimonio a un altro soggetto, individuato in astratto nei soci e, in concreto, nell'unico socio) si verificherebbe, per effetto dell'annullamento delle azioni della società incorporata, la « distribuzione » ai soci di un *quid novi* che è rappresentato dal valore del patrimonio (o addirittura dall'intero patrimonio, quando si ha l'annullamento delle azioni); ciò che farebbe escludere l'applicabilità dei principi affermati da queste Sezioni Unite in tema di permuta senza conguaglio, perché in quel caso (della permuta) non si avrebbe realizzo, in quanto nel patrimonio del soggetto che effettua la permuta subentra un altro bene dello stesso valore (sicché la plusva-

lenza si realizzerà al momento della sua cessazione), mentre nel caso della fusione per incorporazione si ha il trapasso dell'intero patrimonio del soggetto estinto nel patrimonio di un altro soggetto (i soci, o l'unico socio). A ciò aggiunge che applicando al caso della fusione i principi già espressi in tema di permuta, proprio perché attraverso la fusione si opera il detto trapasso, si finirebbe per consentire di far scomparire le plusvalenze già conseguite dalla società destinata a fondersi, restando le stesse assorbite con le eventuali perdite della società incorporante. La conseguenza sarebbe che se in concreto non subiscono danno i soci, perché « nella specie sono gli stessi » subirebbero danno, invece, i creditori e il fisco; ma mentre i primi hanno il potere di opporsi alla fusione (art. 2503 cod. civ.), nessun potere è attribuito all'Amministrazione finanziaria « che in tal modo viene a vedersi sottratta ogni possibilità di tassazione delle plusvalenze già realizzate ».

Nella memoria illustrativa, poi l'Amministrazione resistente sviluppa i concetti esposti e conclude che quando una società di capitali è l'unica incorporante della società estinta, non si fa luogo all'operazione di cambio delle azioni, ma la semplice acquisizione, alla prima, del patrimonio della seconda. Il valore di detto patrimonio « è acquisito dal soggetto incorporato non in cambio delle azioni, ma in loro luogo; le azioni infatti si annullano perché non c'è più la indispensabile alterità soggettiva tra l'azionista e la società azionaria »; di modo che se il detto patrimonio comprende beni il cui valore è maggiore degli originari costi non ammortizzati, « emerge certamente una plusvalenza tassabile, perché cristallizzata e certa (data la estinzione della società) e « distribuita » all'azionista ormai unico proprietario dei beni.

La ricorrente, invece, sostiene (nella prima memoria) che dalla fusione per incorporazione non deriva ai soci alcunché di « aggiuntivo » ma si verifica esclusivamente il « concambio di azioni che, per definizione, debbono avere il medesimo valore ». Nella seconda memoria, poi, aggiunge, che se l'incorporante è l'unico azionista della società incorporata, poiché egli non ha alcun interesse alla fissazione di un rapporto di cambio (giacché le azioni sono destinate all'ammortamento), si verifica semplicemente che i beni della società incorporata passano a lui col medesimo valore economico di quelle azioni che verranno, appunto, annullate. Non vi sarebbe, quindi, « trasferimento » di beni (nel senso di « distribuzione di plusvalenze ») perché al posto di quelle azioni l'azionista incorporante si troverà, a conclusione dell'operazione, semplicemente dei beni (accompagnati dalle correlative passività) del medesimo valore dei titoli predetti.

4. — Da quanto esposto emerge chiaro che le parti in contesa divergono, nelle loro impostazioni, su un problema del tutto particolare.

Esse, invero, sembrano concordare sulla questione di fondo; il momento rilevante per stabilire se un plusvalore economico si traduca in una plusvalenza tassabile è quello in cui un bene, o un complesso di beni, esce dalla sfera giuridica del soggetto cui ha appartenuto; momento che, in caso di fusione di due società (in concreto: fusione per incorporazione), è quello in cui la società incorporanda delibera di fondersi e redige quella sorta di « bilancio straordinario » che l'art. 2502 cod. civ. denomina « situazione patrimoniale della società al tempo della deliberazione ».

Laddove, invece, le parti divergono profondamente è nella risposta al quesito del « come » la plusvalenza possa ritenersi realizzata a quel momento.

Secondo l'Amministrazione finanziaria (che sviluppa, con questo argomento, la tesi fatta propria dalla Commissione Tributaria Centrale), con la delibera di fusione i beni ritornano agli azionisti, perché negozino il cambio con le azioni della nuova società; e già il fatto che i detti beni (plusvalenti) ad essi ritornino, appena escono dalla sfera della società, concretizza quella fattispecie di « distribuzione » che la legge tributaria considera come presupposto di imponibilità della plusvalenza.

In contrario, la contribuente sostiene che la fusione per incorporazione, nel caso che gli azionisti della società incorporanda siano diversi dalla società incorporante, dà luogo a una semplice operazione di scambio (delle azioni); di modo che, apparendo quel « ritorno » di beni plusvalenti ai soci come fittizio e non reale, non si è affatto verificata alcuna « distribuzione ». Del pari, questa ultima non si verifica se la società incorporante è l'unico azionista della società incorporata perché in tal caso si verifica semplicemente l'annullamento delle azioni della seconda società, col correlativo passaggio dei beni alla società incorporante (in quanto incorporante, non in quanto « socio ») al medesimo valore, anche se di fatto plusvalenti, delle azioni che, appunto, verranno annullate. Escluso, perciò, che si sia verificata quella « distribuzione » considerata dalla norma tributaria, il presupposto dell'imponibilità dovrà essere ricercato unicamente nella « iscrizione in bilancio ». Ma in concreto, non essendo stata la plusvalenza iscritta in bilancio (cioè nel « bilancio straordinario » redatto dalla società incorporanda ai fini della fusione) difettava completamente il presupposto dell'imposizione, tenuto anche conto che la Finanza non ha il potere di « correggere » le poste di bilancio in caso di omessa rivalutazione di un cespite.

5. — Ora, tenendo conto dei principi già espressi da queste Sezioni Unite nella ricordata sentenza, nonché della già prestata adesione alla impostazione civilistica che, in tema di fusione di società, esclude l'estinzione (quantomeno nel senso voluto dalla resistente) della società incor-

porata, pare ineluttabile dover concludere per la fondatezza della tesi espressa dalla ricorrente.

Allorquando si verifica la fusione per incorporazione si ha, bensì, il venir meno di un soggetto d'imposta, ma non la estinzione vera e propria della società incorporata, il cui patrimonio semplicemente confluisce in una più ampia sfera giuridico-economica. Rimane, allora, escluso che si verifichi quella « uscita » del bene economicamente plusvalente dalla società incorporata e, più ancora, quella acquisizione ai soci che la norma tributaria considera sotto la specie della « distribuzione »; se, infatti, il patrimonio della società incorporata confluisce nella più ampia sfera di cui si è idetto, esso non ritorna ai soci neppure per un momento. Ed è ovvio, che, se non ritorna ai soci, non si verifica quella « distribuzione » che, nella fattispecie esaminata, potrebbe costituire l'unico presupposto dell'imponibilità.

Non si intende, con ciò, affermare e concludere che, in caso di fusione di una società in un'altra, non possano mai verificarsi delle plusvalenze imponibili. Si vuole, invece, semplicemente affermare che, in detta fattispecie, l'imponibilità delle plusvalenze non si verifica in modo necessario e automatico.

La plusvalenza è, infatti, tassabile solo quando « si verifica »; ed essa, nel caso di soggetti tassabili in base al bilancio, si verifica solo quando « risulti dal bilancio ». Più in particolare, nel caso di fusione di due società tassabili in base al bilancio, essa si verifica solo nell'ipotesi che venga, come tale, iscritta nella « situazione patrimoniale » di cui all'art. 2502 cod. civ. Laddove è chiaro che se la plusvalenza non risulta da tale atto, anche se può ritenersi verificata in senso economico, non potrà mai essere considerata come imponibile, perché non si è verificata in senso giuridico. Una indiretta conferma si ha nel disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 marzo 1965, n. 170, il quale — concludendo agevolazioni tributarie per le trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali, attuate in un prefissato periodo di tempo — dichiara non assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile le plusvalenze che risultano dal bilancio. Onde è chiaro che, se le plusvalenze risultanti dal bilancio sono considerate « non assoggettabili ad imposta », quelle non risultanti dal bilancio sono considerate semplicemente inesistenti.

In conclusione, quindi, in caso di fusione per incorporazione di due società, la plusvalenza imponibile si verifica solo quando la società incorporanda, nel redigere (ai sensi del cit. art. 2502 cod. civ.) la « situazione patrimoniale » (che è il « bilancio » cui occorre fare riferimento per giungere all'imponibilità delle plusvalenze) abbia per avventura dato atto, mediante iscrizione, dell'accresciuto valore economico di un bene, o del complesso dei beni. Ma è chiaro che se il bene, o il complesso dei beni (anche l'intero patrimonio) viene iscritto allo stesso valore che aveva

al momento dell'acquisto, difetterà completamente il presupposto dell'imponibilità, una volta stabilito che, in simile ipotesi, non è consentito all'ufficio tributario di correggere le «risultanze del bilancio» ossia di procedere alla rivalutazione delle poste iscritte. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1984, n. 3273 - Pres. Granata - Est. Caturani - P.M. Valente (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta) c. Fallimento Soc. Zironi.

Tributi in genere - Accertamento - Sanzioni - Provvedimento di irrogazione - Natura - Nascita dell'obbligazione.

L'obbligazione per la sanzione nasce al momento della consumazione dell'illecito, avendo il provvedimento che la irroga natura dichiarativa; conseguentemente il credito per sanzioni relative a fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, può essere insinuato nel passivo anche se non è ancora intervenuto il provvedimento sanzionatorio (1).

(*omissis*) Con unico motivo denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 nonché degli art. 21 e segg. in relazione agli artt. 41 e segg. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), si assume, contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata sentenza, che l'atto di irrogazione della sanzione non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie cui la legge ricollega il sorgere dell'obbligazione relativa alla pena pecuniaria, la quale esiste fin dalla commessa infrazione tributaria, onde ha errato la Corte d'appello quando ha negato che il credito per pena pecuniaria da infrazioni IVA potesse essere collocato al passivo fallimentare, identificando il momento in cui si costituì la relativa obbligazione con quello di irrogazione della sanzione, successivo nel caso di specie, alla dichiarazione di fallimento della società.

La censura è fondata.

Il problema che il ricorso sottopone all'esame del Collegio è stato già affrontato e risolto dalla recente sentenza di questa Corte 13 set-

(1) Ancora una conferma del principio affermato con le sentenze 13 settembre 1983, n. 5552 e 19 marzo 1984, n. 1867, in questa *Rassegna*, 1983, I, 949 e 1984, I, 382. Da segnalare la precisazione che il credito può essere insinuato con riserva ancora prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il quale potrà sempre intervenire dopo la dichiarazione di fallimento.

tembre 1983, n. 5552 che ha affermato il principio secondo cui anche in tema di violazione alle norme sull'IVA, il procedimento sanzionatorio ed il conseguente atto irrogativo della sanzione pecuniaria hanno la funzione di accertare nei suoi termini anche quantitativi una obbligazione pecuniaria collegata ad un fatto costitutivo precedente (consumazione dell'illecito tributario) e che se tale fatto è anteriore al fallimento dell'autore della violazione, il relativo credito dello Stato è ammissibile al concorso dei creditori nella procedura fallimentare.

Le considerazioni che sorreggono tale statuizione non sono scalfite da quanto ha dedotto in questa sede la difesa della resistente in favore della tesi contraria.

La sentenza impugnata, per pervenire alla conclusione della natura costitutiva dell'atto che irroga la sanzione pecuniaria, pur prendendo le mosse dall'esame dell'accertamento tributario in generale, ha poi fermato l'indagine sulle caratteristiche intrinseche del procedimento riflettente l'applicazione delle sanzioni ed ha concluso la propria esposizione osservando che, qualunque sia la tesi che voglia accogliersi circa la natura giuridica dell'accertamento tributario (anche se la Corte di appello mostra di condividere la teoria costitutiva), sussistono in materia di violazione di sanzioni pecuniarie autonome ragioni che valgono a far ritenere più attendibile la tesi che sostiene la natura costitutiva (ed in tal caso a maggior ragione rispetto all'accennato problema più generale) dell'atto che irroga la sanzione pecuniaria.

Deve premettersi che, ai fini della decisione del ricorso, non è necessario prendere posizione circa la natura giuridica dell'accertamento tributario in genere (su cui comunque cfr., nella motivazione nel senso del suo carattere meramente dichiarativo, la sent. 2478/70).

L'indagine avrà quindi per oggetto il tema delle violazioni delle norme tributarie e dell'applicazione delle corrispondenti sanzioni con particolare riferimento alla I.V.A. che interessa il presente giudizio.

L'argomento-principe addotto dalla impugnata sentenza a favore della tesi che sostiene il carattere costitutivo dell'atto che irroga la sanzione pecuniaria è il seguente: il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita il potere della pubblica amministrazione è caratterizzato da un ampio potere discrezionale, di talché all'atto conclusivo di applicazione della sanzione deve riconoscersi la qualifica di provvedimento, espressione del momento dell'autorità, con carattere costitutivo della pretesa fiscale.

L'argomento, anche se suggestivo, in quanto fa leva sulla (originaria) indeterminatezza della pena pecuniaria (diversamente dalla soprattassa che, com'è noto, si concreta in una somma fissa) non coglie nel segno in quanto non tiene conto del modo attraverso cui per legge si esplica il potere sanzionatorio della p.a.

L'esercizio di questo potere che prende l'avvio allorché si è consumato l'illecito tributario con la violazione dell'obbligo imposto dall'ordinamento al contribuente, non implica in realtà alcuna potestà di carattere discrezionale amministrativo ove si rifletta che l'amministrazione, nell'ambito del relativo procedimento che conduce all'irrogazione della sanzione, non gode di alcuna libertà di scelta, non può determinarsi secondo criteri di pratica opportunità, né può procedere ad alcuna ponderazione degli interessi che sono coinvolti nella relativa procedura.

Trattasi invece di fattispecie la quale è caratterizzata dall'esercizio di una potestà-funzione, in cui l'attività della pubblica amministrazione, essendo dominata dal principio di stretta legalità, deve svolgersi secondo canoni precisi per pervenire all'emanazione dell'atto irrogativo della sanzione. In tal caso, invero, la situazione giuridica derivante dall'atto conclusivo del procedimento converge necessariamente con la situazione giuridica preesistente: un atto irrogativo di sanzione pecuniaria per violazione di un obbligo tributario può spiegare i propri effetti che il diritto gli assegna solo in quanto la violazione dell'obbligo preesista nella realtà giuridica; il che implica che l'atto medesimo si limita a dare attuazione alla volontà di legge risultante dal « fatto » della violazione dell'obbligo giuridico e ne specifica soltanto il contenuto.

La stessa possibilità di non irrogare la sanzione, prevista dall'art. 48 ultimo comma del d.P.R. 1972, n. 633, secondo cui gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito d'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, mentre da un lato è conferita al giudice tributario (e non alla p.a. creditrice), dall'altra non si risolve in alcuna valutazione di carattere discrezionale amministrativo.

Infatti, gli organi del contenzioso tributario esercitano soltanto un potere di accertamento della ricorrenza delle precise condizioni cui la legge ricollega l'effetto giuridico della non applicabilità della sanzione (potere esteso dall'art. 39 *bis* del d.P.R. 1981, n. 739 alle altre imposte), mentre difetta qualsiasi scelta discrezionale circa l'opportunità o meno di far corso all'applicazione della pena, in quanto la relativa indagine si esaurisce nel « dichiarare » se sussiste in concreto il dubbio ragionevole che abbia dato causa alla violazione dell'obbligo.

In realtà deve ribadirsi in questa sede che il potere dell'amministrazione, nella fase del procedimento che conduce all'irrogazione della sanzione, è strettamente limitato e si riassume nella determinazione in concreto della pena tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge attraverso una statuizione che costituisce espressione solo in questo ambito del merito amministrativo, non sindacabile dal giudice ordinario ma

soltanto dalle commissioni di primo e secondo grado, ai sensi degli artt. 16, 26, 29 e 40 del d.P.R. n. 636/72 (sent. S.U. 928/78), mentre per quanto concerne gli altri momenti del procedimento si è di fronte ad atti di mero accertamento che, in quanto tali si limitano a specificare, come si è accennato, il contenuto di una obbligazione preesistente.

La struttura della fattispecie che si verifica allorché è commessa una violazione agli obblighi tributari va, pertanto, apprezzata tenendo presente che il fatto idoneo a produrre l'obbligazione si risolve nella consumazione dell'illecito tributario allorché è stato leso l'interesse la cui violazione è sanzionata dalla pena pecuniaria. In quel momento sorge il diritto dello Stato ad ottenere il pagamento della sanzione ed il corrispondente obbligo del trasgressore, mentre il procedimento previsto dalla legge ai fini dell'irrogazione della pena esplica la funzione di rendere liquido ed esigibile un credito già esistente.

La difesa della resistente, a sostegno della tesi della natura costitutiva dell'atto di irrogazione della pena pecuniaria, ha fatto particolare riferimento alla disciplina giuridica contenuta nel d.P.R. citato, specie per quanto riguarda la decorrenza degli interessi (art. 61). L'argomento tuttavia è privo di fondamento in quanto fa leva sul contenuto di disposizioni che sono dettate per venire incontro ad esigenze di pratica opportunità secondo precise scelte di politica legislativa e che quindi non costituiscono dati decisivi per ricavare dalla corrispondente disciplina la conformazione in astratto della fattispecie da cui nasce il diritto dello Stato alla pena pecuniaria.

Le considerazioni che precedono, mentre sono confermatrice dell'indirizzo già accolto da questa Corte con la menzionata sentenza 5552/83, non consentono tuttavia di ribadire quanto si è ritenuto nell'altro precedente 229/82, allorché si è statuito che l'ammissione al passivo del fallimento di un credito dell'amministrazione per pena pecuniaria per violazione di norme tributarie postula il provvedimento irrogativo della sanzione.

Deve invece rettificarsi questo principio (che si riferiva comunque a fattispecie in cui anche dopo la sentenza dichiarativa del fallimento ed in sede di ammissione al passivo non era ancora intervenuto l'atto irrogativo della sanzione pecuniaria) nel senso che, sia o meno stato emesso il suddetto atto amministrativo, per l'ammissione con riserva del relativo credito dell'amministrazione finanziaria al passivo del fallimento (quando l'atto irrogativo della sanzione non sia ancora intervenuto neanche in sede di ammissione al passivo), è decisivo che all'atto della dichiarazione di fallimento si sia già consumato l'illecito tributario, essendo questo il momento in cui si realizza la fattispecie costitutiva del diritto di credito che si fa valere al concorso con gli altri creditori. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 maggio 1984, n. 3301 - Pres. Scanzano - Est. Senofonte - P.M. Benanti (conf.). Ministero delle Finanze (vice avv. gen. Stato Azzariti) c. Soc. Esso Italiana.

Tributi erariali indiretti - Imposte di fabbricazione - Interessi su pagamento dilazionato - Art. 3 quater d.l. 6 luglio 1974, n. 251, introdotto con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346 - Entrata in vigore - Data di pubblicazione della legge di conversione.

(d.l. 6 luglio 1974, n. 251, art. 3 quater; l. 14 agosto 1974, n. 346).

La disposizione dell'art. 3 quater del d.l. 6 luglio 1974, n. 251, introdotta con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 356, che aumenta il tasso degli interessi con decorrenza « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » è entrata in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione e non nel normale termine di vacanza di quindici giorni dalla pubblicazione (1).

(omissis) Con il primo motivo, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 quater d.l. 6 luglio 1974, n. 251, convertito con l. 14 agosto 1974, n. 346, in quanto alla Corte d'appello sarebbe sfuggito che il nodo centrale della lite è costituito dall'individuazione della data di entrata in vigore non dell'emendamento innovativo di cui alla norma citata, ma della legge di conversione che lo ha introdotto, e sostiene che se la Corte avesse indirizzato (come avrebbe dovuto fare) in questa direzione la propria indagine, piuttosto che riprodurre acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado, non avrebbe potuto accogliere la domanda di rimborso, poiché la legge di conversione non è soggetta al termine di *vacatio* ed entra, quindi, in vigore dalla data della pubblicazione, con la conseguenza che gli interessi contestati sarebbero stati, nel caso di specie, legittimamente riscossi.

La censura è fondata.

L'art. 3 quater del d.l. n. 251 (aggiunto dalla legge di conversione n. 346), dopo aver fissato il termine minimo di dilazione per il pagamento dell'imposta e il parametro di determinazione del saggio degli interessi, dispone che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il Ministro per le Finanze dovrà prevedere « che il nuovo livello del saggio d'interesse dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui versamenti effettuati a *partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* ». È, dunque, esatto che la Corte di merito, ancorando la propria indagine alla data di entrata in vigore del-

(1) Viene riconfermata l'esatta interpretazione già affermata con la sentenza 16 giugno 1983, n. 4126, in questa *Rassegna*, 1983, I, 925.

l'emendamento innovativo, malgrado la chiara dizione della norma, che fa, invece, esplicito riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non ha percepito il vero tema del dibattito, correttamente individuato dalla ricorrente nell'esigenza di stabilire se per « data di entrata in vigore della legge di conversione » debba intendersi quella della sua pubblicazione (17 agosto 1974) ovvero la data del successivo 1° settembre, coincidente con la scadenza del termine di *vacatio* previsto dall'art. 73 Cost.

Sul problema questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi nel primo senso con le sentenze n. 6448/1980, nn. 2299 e 4126 del 1983, accogliendo l'opinione prevalente secondo la quale gli effetti delle leggi di conversione (evitare la decadenza *ex tunc* delle norme contenute nel decreto legge, esonerare il governo da ogni responsabilità per la sua adozione, conservare oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto e per il futuro l'efficacia delle norme convertite) si producono immediatamente, al momento della pubblicazione, e fondando il proprio convincimento, in mancanza di espresse statuizioni, sulla disciplina costituzionale (art. 77 Cost.) delle leggi di conversione (volta a sostituire con un titolo giuridico definitivo e certo il decreto, per sua natura, provvisorio e caducabile), nonché sulla considerazione che la legge di conversione, istituzionalmente caratterizzata dalla riproduzione di un provvedimento suscettibile di efficacia immediata, non può che essere simmetricamente sottratta alla regola della *vacatio*.

Queste argomentazioni sono state integrate dalla sent. 4126/1983 cit. mediante il rilievo che, diversamente opinando, deriverebbe dalla pretesa *vacatio* della legge di conversione un inammissibile vuoto normativo nel caso di pubblicazione della medesima al sessantesimo giorno dalla data (di pubblicazione) del decreto, il che induce ulteriormente a ritenere che essa debba entrare in vigore all'atto della sua pubblicazione.

La ricorrente oppone, però, che un problema di entrata in vigore delle leggi di conversione pure e semplici e, quindi, di applicazione delle regole relative alla *vacatio legis* (istituto connesso con la pubblicazione) non sarebbe neppure configurabile, poiché tali leggi si perfezionano e diventano efficaci con l'approvazione e la promulgazione, indipendentemente dalla pubblicazione.

La tesi (contrariamente destinata a ritorcersi in danno della deducete) viene prospettata al dichiarato fine di coniugare il riferimento temporale contenuto nell'art. 3 *quater* cit. (« data di entrata in vigore ») non alla legge di conversione, bensì all'emendamento innovativo di cui si discute, operante — si sostiene — *ex nunc*, al pari di ogni altro emendamento della stessa natura e, quindi, soggetto alla normale *vacatio*.

Ma già sul piano letterale la trasposizione del dato temporale (dalla legge di conversione, cui è testualmente riferito, all'emendamento) si rivela arbitraria e priva di giustificazione; indipendentemente dalla con-

siderazione che la disposizione così strutturata sarebbe palesemente superflua, perché non altro potrebbe significare che l'emendamento diventa obbligatorio... quando entra in vigore (e non può pensarsi che il legislatore sentisse il bisogno di una precisazione simile: Cass. 1426/1983).

Sul piano sistematico, poi, la tesi, pur contenendo nella premessa un nucleo di verità, non è condividibile nella sua assolutezza e nelle conseguenze che ne vorrebbero trarre.

Se è vero, infatti, che per impedire la decadenza del decreto-legge basta la promulgazione (e, secondo alcuni, anche la sola approvazione) della legge di conversione, è altrettanto certo che questa, in disparte gli obblighi di attivazione a carico dei pubblici poteri che alla promulgazione conseguono, non può, senza la pubblicazione, considerarsi obbligatoria e, quindi, efficace nei confronti dei consociati (art. 10 disp. prel., 73 Cost.), sì che si atteggia, sotto questo secondo aspetto, in maniera non dissimile da ogni altra legge, nel senso che, al fine indicato, dalla pubblicazione non è dato prescindere, salva naturalmente la questione relativa all'individuazione del momento della sua entrata in vigore.

Il problema rifluisce, così, nell'alveo già segnato dalle precedenti sentenze di questa Corte, il cui indirizzo, in mancanza di altri stimoli per il riesame, deve essere, dunque, confermato. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 giugno 1984, n. 3531 - Pres. Scanzano - Est. Rocchi - P.M. Leo (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta) c. Marchili.

Tributi locali - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Valore iniziale - Valore risultante da condono - E vincolante.
(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6).

Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore dei beni immobili il valore iniziale è quello definitivamente accertato in uno dei possibili modi (decorrenza dei termini, concordato, decisione definitiva), ivi compresa la definizione per condono (1).

(*omissis*) Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e dell'art. 6 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, come convertito con legge 19 dicembre 1973, n. 823, nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.).

(1) Decisione di evidente esattezza.

Deduce, in particolare, l'Amministrazione ricorrente che l'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 istitutivo dell'INVIM, dopo aver indicato come valore finale « quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato » per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione, prosegue (allo stesso secondo comma) stabilendo doversi assumere come valore iniziale « quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto » (salva l'ipotesi, che nella specie non viene in rilievo, di precedente valutazione tabellare del bene); e che, in tale presupposto normativo, andava assunto quale valore iniziale dell'immobile in oggetto quello di L. 4.800.000 risultante dall'applicazione del condono richiesto in relazione alla controversia riguardante l'imponibile dell'imposta di successione e non quello ritenuto dalla Commissione tributaria centrale pari al valore « dell'ammontare accertato dall'Ufficio ai fini dell'imposta di successione » (L. 11.300.000).

Trattasi, in sostanza, di stabilire se agli effetti della INVIM dovuta in occasione alla vendita di alcuni beni qualche tempo prima pervenuti, per successione, alle parti venditrici, il valore iniziale degli immobili deve essere considerato pari a quello « accertato » dall'Ufficio ai fini dell'imposta di successione ovvero a quello « definito », allo stesso effetto, in applicazione del c.d. condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823).

Il ricorso è fondato.

Rileva la Corte che, per valore iniziale « analogamente accertato » in relazione al precedente acquisto, deve intendersi — nel contesto logico-sistematico della disposizione richiamata — quello « definitivamente accertato », prescindendosi dal modo dell'accertamento, che potrà egualmente avvenire per effetto di inutile scadenza dei termini del ricorso contro l'avviso d'accertamento di maggior valore, di concordato, di decisione non più impugnabile dalle competenti commissioni tributarie; od, infine, — come nella specie — di determinazione automatica conseguente all'applicazione di norme dettate per agevolare la definizione delle controversie tributarie.

Tale interpretazione trova puntuale conferma nelle parole della relazione ministeriale allo schema del decreto delegato istitutivo dell'INVIM, secondo cui « per gli immobili trasferiti debbono assumersi, di norma, quali valori, finale e iniziale, quelli dichiarati o quelli maggiori definitivamente accertati agli effetti dell'imposta di registro o di successione ».

In tale prospettiva appare, quindi, esatto il rilievo dell'Amministrazione finanziaria nel senso dell'immodificabilità del valore iniziale dell'immobile in oggetto, quale dichiarato nella denuncia INVIM (L. 4.800.000), in quanto corrispondente a quello derivato dall'applicazione della legge di condono fiscale come « maggior valore definitivamente accertato », in conformità e per gli effetti di cui alla disposizione richiamata (e ferma, al riguardo, in punto di fatto, la pacifica e incontestata corrispondenza

tra il dichiarato nella denuncia INVIM ed il definitivamente accertato agli effetti dell'imposta sul precedente trasferimento *mortis causa*).

Né vale rilevare che l'art. 6 d.P.R. 643/1972, espressamente richiamandosi ai « valori accertati » per il precedente trasferimento, non vincolerebbe in alcun modo ad assumere come valore iniziale quello dichiarato.

Tale rilievo, infatti, appare sicuramente ininfluenza in tutti quei casi nei quali — come nella specie — il valore imponibile del precedente trasferimento risulti definitivamente accertato e, in quanto tale, cioè, per corrispondente importo, dichiarato come valore iniziale nella denuncia INVIM; rimanendo in detti casi intangibili sia il valore imponibile del precedente trasferimento (ai fini INVIM), sia l'identico valore dichiarato come iniziale nella denuncia INVIM.

In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio della causa alla Commissione tributaria centrale perché provveda in applicazione del principio affermato. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 giugno 1984, n. 3539 - Pres. Falcone - Est. Senofonte - P.M. Caristo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta) c. De Luca.

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Procedimento innanzi alle Commissioni - Appello - Notifica ad istanza di parte e successivo deposito nella segreteria - Nullità insanabile.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22).

È nullo l'appello notificato ad istanza di parte e successivamente depositato nella segreteria e la nullità non è sanabile con la partecipazione dell'appellato al giudizio (1).

(*omissis*) L'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. (richiamati innominatamente dall'art. 39 d.P.R. 636/1972), deduce che, quand'anche si volesse considerare non semplicemente irregolare, ma nulla la notificazione dell'appello eseguita a richiesta dell'ufficio tributario, la nullità sarebbe stata, nel caso di specie, sanata dall'avvenuta comparazione dei contribuenti (sia pure al fine di eccepire l'inammissibilità) e dal sostanziale raggiungimento dello scopo, per effetto dell'acquisizione degli atti da parte della Commissione di secondo grado.

(1) Simile è altra sentenza in pari data n. 3542.

Giurisprudenza ormai fermissima; v. da ultimo, 26 settembre 1983, n. 5692, in questa *Rassegna*, 1983, I, 954.

La censura non è fondata. In fattispecie analoghe, questa Corte ha già espresso il proprio orientamento sulla questione, rilevando che i principi di comminatoria legale delle nullità processuali e di sanatoria delle medesime per raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.) non sono utilizzabili nel caso specifico, che attiene al compimento di atti non (semplicemente) viziati, ma del tutto estranei, sul piano strutturale e funzionale, alla serie procedimentale disegnata dalla legge e dominata da un impulso officioso, che non ammette equipollenti e non può essere quindi, sostituito da atipiche iniziative di parte (sentenze numero 6027/1980, n. 1312/1981, n. 3442/1982, n. 5692/1983).

Queste ultime, infatti, si risolvono in avocazioni arbitrarie della legittimazione ad attivare il procedimento di notificazione e, dunque, nel compimento di atti che, non essendo riferibili al soggetto legittimato, sono giuridicamente inesistenti e, quindi, non idonei ad integrare il « tipo » legale né suscettibili di sanatoria, per l'evidente impossibilità logica di ipotizzare il recupero di atti che non esistono (cfr. Cass. 1/1979, *Foro it.* 1979, I, 1; Cass. 1613/1975, *Giust. civ.*, 1975, I, 1082). (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 giugno 1984, n. 3541 - Pres. Falcone - Est. Scordo - P.M. Caristo (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Stipo) c. Cefis.

Imposte e tasse in genere - Contenzioso tributario - Impugnazione - Motivi - Necessità - Richiamo alle deduzioni dei precedenti gradi - Insufficienza.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 15, 22, 26 e 39).

Anche nel procedimento innanzi alle commissioni tributarie trovano applicazione i principi dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione e della formazione del giudicato interno. Il Giudice dell'impugnazione non può pertanto conoscere una questione non dedotta nel ricorso, nemmeno se dibattuta nei precedenti gradi, non potendo avere valore il richiamo generico alle ragioni esposte nelle precedenti fasi del giudizio (1).

(1) Decisione da condividere pienamente. Più in generale è stato affermato che il procedimento innanzi alle commissioni, anche in primo grado, non può non osservare il principio della domanda (Cass. 30 marzo 1983, n. 2290 e 2296 in questa *Rassegna*, 1983, I, 535 e 542). Più specificamente nel giudizio di impugnazione, il ricorso deve consentire di conoscere l'ambito dell'impugnazione sì da poter individuare le parti della decisione che si intendono impugnare e quelle sulle quali si va a formare il giudicato e, per il giudizio di terzo grado, di verificare l'ammissibilità dell'impugnazione (v. Cass. 15 luglio 1983, n. 4868, *ivi*, 948).

(*omissis*) Col primo motivo, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, denunciando la violazione degli artt. 15, 22, 25, 37 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., sostiene che la decisione impugnata è incorsa nel vizio di ultrapetizione, ha violato il giudicato ed è affetta da motivazione carente e contraddittoria. Pone infatti rilievo che, con il ricorso alla Commissione centrale, il Cefis aveva posto in discussione il tema del criterio di tassazione di un atto a titolo oneroso concernente la riunione alla nuda proprietà di un usufrutto costituito sotto il vigore della vecchia legge di registro, ma non aveva contestato che l'atto sottoposto a registrazione avesse avuto ad oggetto — come avevano ritenuto le decisioni rese nei primi due gradi — la rinuncia ad un diritto di usufrutto, punto sul quale si era perciò formato il giudicato, che non poteva essere travolto per ragioni che la parte non aveva neanche prospettato.

Il motivo — che si traduce nella denuncia di un *error in procedendo* e che, come tale, implica il potere del giudice di legittimità di un diretto esame degli atti al fine del suo accertamento — è sostanzialmente fondato.

La Commissione tributaria di secondo grado, respingendo l'appello proposto dal Cefis, ritenne che l'impugnativa avverso l'accertamento era basata su due argomentazioni che non meritavano adesione, e cioè sulla tesi che la tassazione non fosse stata effettuata, illegittimamente, con i criteri dettati dall'art. 24 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e che fosse erronea, in quanto avrebbe dovuto avere come base la capitalizzazione del valore della rendita.

Sul primo punto la Commissione osservò che, benché l'usufrutto fosse stato costituito sotto il vigore della vecchia legge, all'atto sottoposto a registrazione era applicabile la nuova normativa di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che assoggetta ad imposta proporzionale sia la rinuncia pura e semplice all'usufrutto, sia la costituzione di diritti reali di godimento, nel cui novero rientra la rinuncia traslativa; sul secondo rilevò che l'Ufficio si era attenuto ai criteri di valutazione dettati dall'art. 45 del d.P.R. n. 634/1972, determinando il valore dell'usufrutto sulla base di una tabella di sopravvivenza in relazione al valore della piena proprietà. I giudici tributari decisero dunque l'impugnazione sulla premessa logico-giuridica della esistenza di una rinuncia ad un diritto di usufrutto che non fu neanche oggetto di dubbio o di discussione.

Il ricorso prodotto dal contribuente contro questa decisione fu articolato in due motivi, diretti precisamente contro i due punti discussi e decisi in sede di appello, mercè la contestazione del fondamento delle argomentazioni in ordine sia alla mancata adozione degli stessi criteri adottati per la tassazione per l'atto che diede origine al distacco dell'usufrutto della nuda proprietà al successivo atto di consolidamento, e sia alla erronea determinazione della base imponibile, alla stregua dell'art. 43 del d.P.R. n. 634/1972, in relazione all'art. 45.

È esatto perciò che la Commissione centrale, ponendosi (e risolvendo in senso negativo) il problema, più radicale, se fosse stato realmente costituito un usufrutto e, quindi, se l'atto sottoposto a registrazione contenesse o meno la rinuncia all'usufrutto, ha violato l'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, annullando la decisione impugnata per motivi diversi da quelli dedotti dalla parte. Deve infatti ritenersi, in conformità della giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 6081/79; 3025/80; 1400, 1754, 2391 e 6552 del 1981; 4764/83), che anche nel procedimento innanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina introdotta dalla riforma e, segnatamente in forza dell'art. 39, che estende al contenzioso tributario le norme fondamentali del processo civile, trovano applicazione i principi dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione e della formazione del giudicato interno.

Non potrebbe, d'altra parte, ritenersi che l'onere della riproposizione delle questioni decise (esplicitamente o implicitamente) sia stato nella specie adempiuto con il generico richiamo alle ragioni esposte nei ricorsi prodotti nei gradi precedenti: l'esigenza della specificazione dei motivi è proprio di ogni processo di impugnazione — e quindi anche di quello tributario (cfr. Cass. 2967 e 3175 del 1981; 2296 e 4868 del 1983) —, essendo funzionalmente correlata alla necessità di delimitare il *thema decidendum* portato alla cognizione del giudice superiore, necessità che non sarebbe soddisfatta se a tale scopo fosse indispensabile una ricerca di tutte le deduzioni svolte dalle parti nei precedenti gradi di giudizio richiamate con un generico ed onnicomprensivo riferimento, poiché mancherebbe in tale ipotesi l'individuazione e la motivazione della doglianza cui è correlata la richiesta di riesame del giudice dell'impugnazione. Sarebbe perciò vano, nel caso in esame, accertare se nelle precedenti fasi il resistente abbia realmente sottoposto ai giudici tributari il tema della effettiva esistenza del diritto dell'usufrutto oggetto della rinuncia, dovendosi riconoscere che sul punto, per l'accertata mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, si era formato il giudicato. (*omissis*)

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 settembre 1984, n. 4806 - *Pres. Santosuosso - Est. Sensale - P. M. Morozzo della Rocca* (parz. diff.) - Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio liquidazione (O.N.P.I.) (avv. Stato Vittoria) c. Società Cooperativa Gran Sasso s.r.l. (avv. Zaccagnini) e Regoime Abruzzi (avv. Valentini).

Enti pubblici - Successione tra enti - Opera Nazionale Pensionati d'Italia - Soppressione - Ripartizione del patrimonio tra le regioni - Eventuali passività anteriori - Assunzione di queste da parte dell'Ufficio liquidazioni Ministero del Tesoro.

(d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 117; d.l. 18 agosto 1978, n. 481 conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641, artt. 1 «sexies» e 1 «novies».

Impugnazioni civili - Incidentali - Tardive - Ammissibilità - Condizioni.
(c.p.c., art. 334).

Appalto - Onerosità e difficoltà dell'esecuzione - Revisione del corrispettivo - Clausola di esclusione - Effetti - Mutamento del tipo contrattuale - Esclusione - Allargamento dell'alea normale.
(c.c., art. 1664).

La disciplina fissata dagli artt. 1 «sexies» e 1 «novies» del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, sub art. 1 legge 21 ottobre 1978 n. 641, rispondendo alla «ratio» che le regioni destinatarie del patrimonio ONPI debbano destinarlo all'assistenza degli anziani, esclude che esse debbano far fronte ad eventuali passività anteriori che sono assunte dallo Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro. Pertanto, eventuali azioni nascenti dai precedenti rapporti obbligatori dell'ente soppresso non possono in alcun modo incidere sull'acquisto dei beni alle Regioni (1).

(1) Per un'ipotesi analoga cfr. Cass., 29 maggio 1982, n. 3318, in *Giust. civ. Mass.* 1982, 1212, in cui un'obbligazione assunta prima della sua soppressione dall'ente gioventù italiana rimane a carico dell'Amministrazione del Tesoro e non si trasferisce alla Regione subentrante nella proprietà dell'immobile cui inerisce l'obbligazione.

Per una ipotesi in cui alla soppressione di un ente si accompagna, invece, una successione in tutti i rapporti attivi e passivi assimilabile a quella universale, cfr. Cass. 13 luglio 1982, n. 4121, *Foro it. Mass.* 1982, 858. Per ipotesi analoghe a quest'ultima, in cui il trasferimento delle situazioni attive e passive è collegato alle funzioni svolte dall'ente successore, cfr. Cass. 5 dicembre 1980, n. 6334, *Giust. civ. Mass.* 1980, 2631; Cass. 12 dicembre 1980, n. 6422, *Giust. civ.*

L'art. 334 c.p.c., nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che questa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, e che inoltre si ricollegghi ad un interesse insorto proprio per effetto della impugnazione principale (2).

La clausola del contratto di appalto che esclude l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1664, comma 1, c.c., più che contenere una rinuncia in senso tecnico ad un diritto attribuito dalla legge, ne impedisce il sorgere, essendo la norma in questione dispositiva. Tale clausola non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio economico naturalmente insito in questo tipo di contratto (3).

(omissis) Ai sensi dell'art. 335 c.p.c., deve preliminarmente disporsi la riunione del ricorso principale del Ministero del Tesoro, del ricorso incidentale della Regione Abruzzo e dei ricorsi incidentali della Coopera-

Mass. 1980, 2671; Cass. 11 ottobre 1978, n. 4516, *Giust. civ. Mass.* 1978, 1886 (tutte in materia di enti ospedalieri).

In dottrina, cfr. SANDULLI A. M., *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1982, pagg. 189 e ss.; VIGNOCCHI, *Successione tra enti pubblici*, Novissimo Digesto Italiano, XVIII vol., pagg. 615 ss.

(2) La sentenza è conforme ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, inaugurato da App. Napoli, 18 settembre 1958, in *Riv. dir. proc.* 1958, II, 488 con nota adesiva di LASERRA. Conformi tra le altre, Cass. 19 marzo 1981, n. 1619, in *Giust. civ. Mass.* 1981, 626; Cass. 15 ottobre 1981, n. 5417, in *Giust. civ. Mass.* 1981, 1920; Cass. 30 ottobre 1981, n. 5741, in *Giust. civ. Mass.* 1981, 2023; Cass. 26 febbraio 1982, n. 1231, in *Giust. civ. Mass.* 1982, 465; Cass. 17 gennaio 1983, n. 374, in *Foro it. Mass.* 1983; Cass. 14 marzo 1983, n. 1880, in *Foro it. Mass.* 1983, 389.

In dottrina, in senso critico dell'orientamento della giurisprudenza, cfr. CERINO-CANOVA, *Fermenti di novità riguardo alla impugnazione incidentale tardiva*, in *Giur. it.* 1983, I, 1, 295; LIEBMAN, *Arbitrarie limitazioni all'impugnazione incidentale tardiva*, in *Riv. dir. proc.* 1969, 573; ATTARDI, *Limiti di applicazione del gravame incidentale tardivo*, in *Riv. dir. proc.* 1965, 173 ss.

(3) Nel senso del carattere dispositivo della norma contenuta nell'art. 1664, cfr. Cass. 22 febbraio 1974, n. 529, in *Giust. civ. Mass.* 1974, 251; Cass. 25 novembre 1977, n. 5137, in *Giust. civ. Mass.* 1977, 205; Cass. 14 luglio 1980, n. 4514, in *Giust. civ. Mass.* 1980, 1922; Cass. 13 luglio 1955, n. 2206, *Giur. op. pubbl.* 1956, I, 257. In dottrina v., per tutti, RUBINO, *L'appalto*, in *Trattato di dir. civ.*, Torino 1980, 702 ss.

Sulla compatibilità della clausola di esclusione della revisione dei prezzi con la natura commutativa dell'appalto, cfr. Cass. 23 aprile 1981, nn. 2404 e 2405, in *Giust. civ. Mass.* 1981, 912; Cass. 19 marzo 1980, n. 1818, *Rass. Adv. Stato* 1981, I, 410; Cass. 6 giugno 1977, n. 2326, *ibidem*, 1977, I, 572. In dottrina, RUBINO, *cit.*, 704. In senso contrario, cfr. Cass. 25 novembre 1977, n. 5137, *cit.*, e Cass. 25 giugno 1960, n. 1676, in *Giur. sic.*, 1961, 716 (in motivazione). In dottrina, GIANNATTASIO, *L'appalto*, Milano, 1977, 127.

tiva Gran Sasso, proposti contro la sentenza resa dalla Corte d'appello di Roma in data 2 maggio 1981.

Con il primo motivo del ricorso principale il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 117 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; 1 *sexies* e *novies* del d.l. 18 agosto 1978 n. 481 sub art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva di esso Ministero. Si sostiene, per contro, che l'art. 1 *sexies* del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, ripartendo fra le regioni a statuto ordinario, secondo la regola dell'inerenza al territorio regionale contenuta nel primo comma dell'art. 117 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'intero patrimonio dell'ONPI (fatta eccezione per i beni costituenti la sede sociale dell'Ente), ha inteso riferirsi sia alle attività sia alle passività. Aggiunge che, essendo intervenuta la soppressione dell'ONPI mentre il contratto con la cooperativa era ancora in corso di esecuzione, sarebbe stato necessario esaminare gli effetti che la norma dettata dall'art. 1 *sexies* del decreto 481/78 avrebbe potuto produrre su tale situazione. In questa prospettiva, la tesi, secondo la quale la presenza dell'immobile nel patrimonio dell'ONPI costituiva il presupposto necessario e sufficiente della sua attribuzione alla Regione e della estraneità di questa al rapporto che aveva dato causa alla costruzione dell'immobile, non avrebbe retto al rilievo che, postulando un acquisto a titolo originario, si rendevano «acefale» situazioni attive inerenti al rapporto, proiettandosi oltre la sua conclusione (come le azioni di garanzia); si attribuiva all'ufficio di liquidazione dell'Ente soppresso la possibilità di esercitare il diritto di recesso (negandola alla Regione), con l'effetto di lasciare incompleta la costruzione, e la scelta della *reductio ad aequitatem*, nel caso fosse stata esperita la azione di risoluzione per eccessiva onerosità, col risultato di sottrarre il bene alla Regione ove la *reductio* non fosse stata offerta. In realtà, secondo il Ministero, oggetto di liquidazione erano non i contratti in corso, ma i crediti e i debiti derivanti da contratti già eseguiti, mentre il trasferimento dei beni, essendo collegato a quello delle funzioni, importava anche la successione nei rapporti inerenti alle funzioni attribuite e, nel caso, nell'intero rapporto controverso, costituito per provvedere l'Ente di un immobile da utilizzare per i suoi fini istituzionali.

In connessione con il primo motivo del ricorso principale vanno esaminati i ricorsi incidentali della Regione e della cooperativa Gran Sasso, in quanto inerenti alla legittimazione passiva (*rectius*: alla titolarità passiva del rapporto controverso).

La Regione — denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 117, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 1 *novies* del d.l. 18 aprile 1978 n. 481 nel testo introdotto con la legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 (primo motivo); la violazione e

falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. (secondo motivo); e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (terzo motivo) — sostiene: a) che la Corte d'appello, pur avendo correttamente escluso la legittimazione passiva della Regione medesima con riguardo alla quasi totalità delle domande della cooperativa, abbia erroneamente ritenuto sussistente tale legittimazione, in solido con il Ministero, per i danni connessi al protrarsi oltre il dovuto dell'assistenza tecnica e della guardiania dell'immobile, del nolo delle attrezzature, delle riparazioni, smontaggi, magazzinaggi ecc., omettendo di considerare che il passaggio dei beni patrimoniali dell'ONPI alla Regione era avvenuto dopo la proposizione della domanda di risarcimento dei danni e che le passività dell'Ente soppresso, fra le quali i danni in questione, dovevano gravare sull'Ufficio Liquidazioni, non essendo conseguenti ad una inadempienza contrattuale della Regione né ad alcuna responsabilità extracontrattuale della stessa; b) che la Corte d'appello abbia imputato il danno subito dalla cooperativa alla Regione, per avere provocato la ingiustificata interruzione dei lavori e per avere omesso di definire il rapporto contrattuale, senza spiegare come la Regione, che non aveva adottato alcun provvedimento e non aveva preso possesso dell'immobile o svolto alcuna attività ad esso relativa, potesse avere provocato l'interruzione dei lavori e l'omessa definizione del rapporto contrattuale, sul quale soltanto il Ministero poteva incidere come successore dell'ONPI; e senza fornire alcuna motivazione in ordine al riconoscimento a carico dei debitori solidali (Regione e Ministero) dell'obbligo di pagare L. 24.000.000 a titolo di rivalutazione del credito della cooperativa.

Quest'ultima, contro il Ministero, ha proposto ricorso incidentale condizionato per violazione e falsa applicazione degli artt. 117 del d.P.R. 616/77 e 1, *sexies* e *novies*, del decreto 481/78 sub. art. 1 della legge di conversione 641/78, deducendo che, nel caso di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, dovrebbe affermarsi che, se mai, entrambi gli Enti (Ministero e Regione) sono responsabili dei debiti verso la società, in solido o a titolo parziale diverso: il Ministero, per quelli già sorti al momento della soppressione dell'ONPI; la Regione, per quelli inerenti alla proprietà dell'immobile. Le stesse deduzioni, sempre in relazione al primo motivo del ricorso principale, la cooperativa ha formulato « per doverosa cautela » contestualmente al controricorso proposto in risposta al ricorso incidentale della Regione, del quale, peraltro, eccepisce la tardività sul presupposto che esso debba considerarsi autonomo e non dipendente dalla proposizione del ricorso principale del Ministero.

Quest'ultimo deduce la inammissibilità del ricorso incidentale della Regione, nella parte in cui collegherebbe le questioni di diritto a presupposti di fatto non discussi in sede di merito (anteriorità del danno al passaggio di proprietà; mancata presa di possesso prima della con-

danna) e introdurrebbe argomenti giuridici non svolti nelle fasi di merito.

A sua volta la Regione eccepisce la inammissibilità del ricorso incidentale condizionato della cooperativa, in quanto prospetterebbe una questione nuova.

3. — Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Com'è noto, con legge 22 luglio 1975 n. 382 furono emanate norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Con l'art. 1 di detta legge il Governo fu delegato ad emanare, per le regioni a statuto ordinario, decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti, fra l'altro, a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'art. 117 Cost., esercitate da enti pubblici nazionali e interregionali, nonché gli uffici e i beni relativi.

All'attuazione della delega si provvede con il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 615, il quale, con riguardo agli enti indicati in apposita tabella (B), fra i quali era l'ONPI, regolò, all'art. 113, la procedura necessaria per accertare la natura pubblica o privata dell'ente, individuandone le funzioni esercitate, i beni, il personale e le entrate, e per stabilire se tali funzioni fossero, oppure no, integralmente comprese in quelle trasferite o delegate alle regioni, con la previsione della estinzione, da dichiararsi con decreto, di quegli enti che non svolgessero funzioni residue.

Il successivo art. 117 dispose il trasferimento alle regioni, secondo il criterio della inerenza territoriale, dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti compresi nella tabella B, precisando che, fatta eccezione per i beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti (che rimanevano nell'amministrazione, con facoltà di alienazione, dell'ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404), tutti gli altri beni immobiliari sarebbero stati trasferiti alle regioni e sarebbero stati amministrati dalla regione nel cui territorio fossero situati (quarto comma) e che i residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sarebbero stati attribuiti alle regioni, fra le quali sarebbero state pure ripartite le passività, con criteri proporzionali alle attribuzioni patrimoniali: ciò analogamente a quanto stabilito con riferimento ad altri settori, ad esempio dall'art. 68 in relazione alla soppressione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali.

Senonché, quest'ultima disposizione è stata modificata con il d.l. 18 agosto 1978 n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, che, dopo avere disposto (art. 1 *bis*) la soppressione dell'ONPI e di altri enti compresi nella tab. B allegata al decreto 616/77 e dopo avere precisato che entro il 31 marzo 1979 si sarebbe provveduto al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti (e, in realtà, per l'ONPI si provvede con decreto presidenziale del 9 marzo

1979, pubblicato nella G.U. del 31 marzo) ha stabilito: a) che il patrimonio e le entrate dell'ONPI sarebbero stati interamente ripartiti tra le regioni e che, fino alla emanazione delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, le entrate sarebbero rimaste destinate all'assistenza degli anziani (art. 1 *sexies*); b) che i residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sarebbero stati attribuiti all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro e che questo avrebbe «altresì» provveduto ad assumere le eventuali passività, per la cui copertura avrebbe potuto destinare, in tutto o in parte, i proventi netti derivanti dall'amministrazione e dalla eventuale alienazione dei beni costituenti le sedi centrali degli enti, rimasti nell'amministrazione, con facoltà di alienazione, dell'Ufficio liquidazioni (art. 1 *novies*, che espressamente ha sostituito il sesto comma dell'art. 117 del d.P.R. n. 616 del 1977, secondo cui le passività erano ripartite fra le regioni).

Il chiaro dettato normativo e la esplicita volontà legislativa di modificare la preesistente disposizione, attributiva alla regione delle passività ricollegantisi a fonti obbligatorie anteriori al trasferimento del bene, non consentono soluzioni della questione diverse da quella accolta dalla Corte d'appello, la quale ha individuato la *ratio* delle norme sopra esaminate nella circostanza che le regioni destinatarie del patrimonio dell'ONPI non avrebbero potuto far fronte ad eventuali passività, avendo la legge destinato le entrate dell'Opera all'assistenza degli anziani e non alla estinzione delle passività e non avendo previsto alcun'altra entrata che potesse essere destinata al pagamento di tali passività da parte della regione; ed ha correttamente ritenuto che il d.P.R. 9 marzo 1979, nell'attribuire il complesso immobiliare, di cui si controverte, alla regione, ha presupposto che esso fosse già entrato a far parte del patrimonio dello ONPI, il che, del resto, era aderente al contenuto del contratto stipulato dall'ente con la cooperativa Gran Sasso.

Deve aggiungersi che la esistenza di una particolare disciplina *ad hoc* esclude che possa farsi applicazione nel caso in esame dei principi (eventualmente diversi, ma giustificati da una differente disciplina normativa) elaborati in altre ipotesi di successione fra enti pubblici (cfr. sent. 5558/79, 3850/80, 217/81, 5770/81, 3178/81; ma, per una ipotesi analoga a quella in esame, con riferimento alla soppressione dell'ente « Gioventù italiana » nel quadro della legge 18 novembre 1975 n. 764, v. sent. 3318/82, pervenuta alle stesse conclusioni sopra accolte). Né potrebbero in contrario invocarsi quelle decisioni — relative agli effetti della soppressione dell'E.C.A. (sent. 4121/82) e dell'azienda di Stato per le foreste demaniali (sent. 3110/83) — adottate nell'ambito di applicazione del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, poiché rispetto alla disciplina delle ipotesi suddette (v. rispettivamente, artt. 22 ss. e 66 e ss. del citato decreto), quella dettata per l'ONPI (e per altri enti consimili) è diversa per mani-

festo intento legislativo e per la particolare giustificazione razionale della disciplina in tal caso voluta dal Legislatore.

Atteso il chiaro dettato normativo, le obiezioni formulate (peraltro in modo ipotetico e, quindi, non incidenti concretamente nella controversia in esame) dal Ministero, che prospetta pretesi inconvenienti che deriverebbero dal postulare un acquisto a titolo originario del bene da parte della regione (esperibilità delle azioni di garanzia; esercizio della facoltà di recesso; scelta della *reductio ad aequitatem* nel caso di proposizione dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità), cadono di fronte alla considerazione che, avendo la legge espressamente e compiutamente regolato la materia, la fattispecie sfugge alla logica negoziale cui si richiama il Ministero. La disciplina normativa speciale, ispirata ad esigenze e a finalità di diritto pubblico, fa sì che le norme privatistiche o non hanno alcuna possibilità di operare o devono, comunque, far salvi gli effetti del trasferimento voluti dalla legge, con la conseguenza che le eventuali azioni nascenti dai precedenti rapporti obbligatori dell'ente soppresso non potrebbero in nessun modo incidere sull'acquisto (da parte della Regione) del bene, che è trasferito come tale, a prescindere dal permanere di obbligazioni, anteriori al trasferimento, a carico dei soggetti del relativo rapporto (v., per una ipotesi analoga, la già citata sentenza n. 3318/82).

4. — In conseguenza del rigetto del primo motivo del ricorso principale, devono dichiararsi assorbiti i due ricorsi incidentali, proposti dalla cooperativa Gran Sasso condizionatamente all'accoglimento di quel motivo. Non se ne può, infatti, ritenere la inammissibilità, come infondatamente sostiene la Regione sul presupposto della sua novità, in quanto la tesi della responsabilità solidale dei due enti (Ministero e Regione), riproposta dalla cooperativa nei suoi ricorsi incidentali, era stata posta sin dall'inizio a fondamento della domanda e mantenuta ferma nei confronti degli enti medesimi.

5. — Deve, invece, esaminarsi il ricorso incidentale proposto dalla Regione, del quale la cooperativa Gran Sasso e il Ministero eccepiscono, sotto profili diversi, la inammissibilità, precisandosi subito che tali eccezioni sono infondate.

Con riguardo all'eccezione formulata dalla cooperativa Gran Sasso, occorre richiamare il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui l'art. 334 cod. proc. civ., nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che questa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, e che inoltre si ricolleggi ad un interesse insorto proprio per effetto dell'impugnazione principale (v. sent. 1619, 5417 e 5741/81 e 1231/82).

Nel caso in esame, nel contrasto esistente tra Regione e Ministero in relazione alla legittimazione passiva (*rectius*: alla titolarità passiva del rapporto controverso), la Corte d'appello ha ritenuto che la domanda proposta dalla cooperativa Gran Sasso, al fine di ottenere la condanna di entrambi gli enti al pagamento dei maggiori corrispettivi dovuti ai sensi dell'art. 1664 cod. civ. e al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento colposo degli enti suddetti nel provocare la ingiustificata interruzione dei lavori e nell'omettere la definizione del rapporto controverso, dovesse accogliersi, per la prima parte, nei confronti del solo Ministero, per le ragioni da questo infondatamente censurate con il primo motivo del ricorso principale; e che dovesse, invece, accogliersi, per la parte residua, nei confronti di entrambi gli enti, ritenuti solidalmente responsabili, l'uno come parte del contratto d'appalto e l'altro come proprietario dell'immobile, del danno provocato dalla interruzione dei lavori e dalla omessa definizione del rapporto contrattuale. Ne consegue che, attenendo la decisione al tema della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, scaturente in tutti i suoi aspetti dal contratto d'appalto, l'interesse della Regione ad impugnare la statuizione è insorto per effetto della impugnazione principale, che tendeva a rimettere in discussione l'intero problema della responsabilità verso l'appaltatrice cooperativa, e che l'impugnazione incidentale è diretta contro una medesima statuizione (non importa se distinta in due capi nel dispositivo della sentenza), che aveva visto la Regione in gran parte vittoriosa e, in parte minore, soccombente, ed ha natura di impugnazione incidentale dipendente, proponibile tardivamente a norma dell'art. 334 cod. proc. civ.

L'ammissibilità del ricorso incidentale della Regione non può essere, poi, contestata sotto il profilo, dedotto dal Ministero, del collegamento di questioni di diritto a presupposti di fatto non discussi in sede di merito e dell'introduzione di argomenti giuridici nuovi. Basta considerare, al riguardo, che la Regione aveva contestato la propria titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso in base alle norme che avevano disposto la soppressione dell'ONPI, con conseguente attribuzione del suo patrimonio alla Regione medesima e dell'onere delle passività anteriori all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, e che, quindi, presupposto implicito ma necessario era la estraneità della Regione al rapporto dal quale quelle passività erano scaturite e l'antiorità delle stesse al trasferimento dell'immobile nel patrimonio della Regione: cioè quanto con il ricorso incidentale questa continua a sostenere, deducendo che la Corte del merito non avrebbe tratto, come doveva, alcuna conseguenza a favore della Regione da elementi acquisiti al processo, quali l'antiorità del danno al trasferimento dell'immobile alla Regione stessa, avvenuta con decreto del 9 marzo 1979 emanato successivamente alla proposizione della domanda nella quale il danno era già stato dedotto, e che

non avrebbe correttamente applicato, come doveva di ufficio, le norme che regolano la responsabilità solidale da fatto illecito.

Il ricorso incidentale della Regione, oltre che ammissibile, è — nei termini che saranno di seguito precisati — fondato.

Che il trasferimento dell'immobile costruito dalla cooperativa Gran Sasso e già compreso nel patrimonio dell'ONPI (ente committente) fosse stato trasferito alla Regione con decreto presidenziale del 9 marzo 1979 (pubblicato nella *G.U.* del 31 marzo) è un dato risultante dalla stessa sentenza impugnata; e che il danno lamentato dalla cooperativa fosse stato dedotto con l'atto di citazione (notificato il 26 marzo 1979) è elemento che si desume, anch'esso, dalla sentenza della Corte d'appello.

In presenza di queste circostanze, in una alla considerazione della estraneità della Regione al rapporto di appalto, la Corte d'appello avrebbe dovuto svolgere una più penetrante indagine al fine di giustificare l'affermazione (che non appare sorretta da sufficiente motivazione) della responsabilità della Regione, quale proprietaria dell'immobile, in solido con il Ministero, quale successore nelle passività dell'ONPI, per i danni subiti dalla cooperativa appaltatrice in conseguenza della ingiustificata interruzione dei lavori e della omessa definizione del rapporto contrattuale. Avrebbe dovuto, cioè, dare più persuasiva giustificazione della ritenuta responsabilità della Regione, accertando l'anteriorità, o meno, del verificarsi del danno rispetto alla presa di possesso dell'immobile da parte della Regione e precisando in virtù di quali poteri e di quali doveri di iniziativa essa potesse incidere sul regolare svolgimento dei lavori e sulla definizione del rapporto contrattuale; dopo di che avrebbe potuto quantificare il danno da porre eventualmente a carico della Regione e procedere alla rivalutazione di esso (come ha correttamente fatto, contrariamente a quanto sostiene l'ente ricorrente incidentale nell'ultima parte del terzo motivo, trattandosi di debito di valore e con il richiamo degli indici di svalutazione forniti dall'Istat).

6. — Con il secondo motivo del ricorso principale il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1346, 1467, 1469 e 1664 cod. civ.; la violazione dell'art. 1363 dello stesso codice e dei principi in tema di interpretazione, nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della clausola contenuta nel contratto stipulato dall'ONPI con la cooperativa Gran Sasso, a termini della quale non era applicabile al contratto stesso la disposizione di cui all'art. 1664 cod. civ. All'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che le parti possono, sì, convenire che tale disposizione non si applichi al rapporto scaturito dal contratto, ma soltanto quando si siano rappresentate la possibilità di sopravvenienze onerose (senza di che il contratto sarebbe aleatorio e la rinuncia pre-

ventiva alla revisione del corrispettivo rimarrebbe senza causa), il Ministero, dopo avere rilevato che la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa motivazione per non avere esaminato le altre ragioni poste dal tribunale a sostegno della decisione di primo grado (inesistenza della clausola; superamento della stessa dal comportamento successivo delle parti), oppone le seguenti osservazioni: *a)* nell'autonomia negoziale rientra anche la possibilità di stipulare validamente contratti aleatori; *b)* una clausola diretta a rendere inoperante il temperamento di cui all'art. 1664, primo comma, cod. civ. non implica alterazione della struttura ovvero della funzione dell'appalto nel senso di renderlo aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo esorbiti dall'alea normale, né, di conseguenza, postula un particolare rigore d'indagine sulla volontà delle parti; *c)* la nullità della clausola, che escluda l'applicabilità dell'art. 1664 cod. civ., non può essere affermata sotto il profilo che essa conterrebbe una rinuncia a un diritto futuro; d'altra parte, non sarebbe corretto ragionare in termini di rinuncia preventiva a un diritto che la legge riconosce, in quanto il contratto, sin dal suo venire in essere, resta sottratto, per questa parte, alla disciplina legale e l'unica indagine da fare è di stabilire se le parti abbiano voluto tale sottrazione (e su ciò la Corte del merito ha omesso di motivare); *e)* l'affermazione della nullità della clausola siccome implicante una rinuncia pura e semplice priva di causa, contenuta nella sentenza impugnata, non è sorretta da alcuna motivazione in ordine alla ricerca del ruolo della causa nel contesto complessivo del contratto, che trovava giustificazione nell'anticipazione, sia pure parziale, del prezzo.

7. — La Cooperativa Gran Sasso eccepisce la inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale, assumendo che la Corte d'appello aveva fondata la sua statuizione su tre distinte argomentazioni, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione (nullità per mancanza di oggetto, in quanto le parti avevano escluso l'applicabilità dell'art. 1664 cod. civ. senza essere in grado di conoscere con sufficiente approssimazione la perdita che, per l'effetto, la cooperativa avrebbe subito; nullità per mancanza di causa; nullità per mancanza di volontà, in quanto, per effetto della clausola, l'appalto si sarebbe trasformato, contro la volontà delle parti, in contratto aleatorio); e che la censura del Ministero è rivolta unicamente a provare l'esistenza della causa.

L'eccezione è infondata. Invero, la Corte d'appello ha impostato il suo ragionamento muovendo dalla premessa che le parti del contratto di appalto possono escludere la revisione del corrispettivo purché siano in condizione di conoscere con sufficiente approssimazione la perdita che per l'effetto subiscono, ma che, nel caso in esame, trattavasi di una rinuncia preventiva *sine causa* a un diritto riconosciuto dalla legge, che alterava il sinallagma e rendeva aleatorio il contratto. Il ragionamento

della Corte d'appello — così come unitariamente svolto per giungere alla conclusione della nullità della clausola — è stato censurato dal Ministero in ciascuno dei passaggi in cui esso si articola, negandosi che sia inibito alla volontà delle parti di configurare come aleatorio il contratto d'appalto e che, comunque, la rinuncia all'applicazione della revisione implichi la trasformazione del contratto da commutativo in aleatorio; sostenendo che tale rinuncia non ha ad oggetto un diritto che la legge riconosce, posto che il contratto resta sottratto per questa parte alla disciplina legale sin dal suo venire ad esistenza; dolendosi, infine, della mancanza o, quanto meno, insufficienza della motivazione circa il ruolo che la clausola assumeva nel contesto complessivo del contratto, tenuto conto dell'anticipazione, sia pure parziale, del prezzo.

8. — Oltre che ammissibile, il secondo motivo del ricorso principale è fondato.

Punto fermo della decisione (in quanto non investito da censure) è la qualificazione del contratto intercorso tra l'ONPI e la cooperativa come appalto di diritto privato, il che esclude che possano ad esso applicarsi le disposizioni concernenti la revisione dei prezzi degli appalti pubblici e assoggetta il rapporto alla disciplina dettata dal codice civile per il contratto d'appalto. Questa, all'art. 1664, primo comma, stabilisce che, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo, che può essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo.

È opinione unanimemente ricevuta (anche nella giurisprudenza di questa Corte: v. sent. 529/74, 5137/77, 4514/80) che tale norma ha carattere dispositivo e che, pertanto, se l'appaltatore, con apposita clausola, si sia accollato i rischi del maggior costo che può determinarsi per il verificarsi o lo scoprirsi di circostanze imprevedibili nel momento della conclusione del contratto (fra le quali si è da taluno inclusa la svalutazione monetaria, anche se già in corso al momento di tale conclusione), egli perde il diritto alla revisione se in seguito si verificano o si scoprono circostanze del genere.

Il ritenere, quindi, che la clausola di esclusione sia valida solo quando il maggiore rischio sia stato previsto ed accettato dai contraenti (come sembra si sia ritenuto con la precedente decisione n. 529/74, in ipotesi, peraltro di pattuizione « forfettaria » del prezzo e di rimozione convenzionale del limite legale di un decimo) equivale ad attribuire alla norma un carattere inderogabile, che invece non ha, e a privare la clausola stessa di qualsiasi significato, posto che, operando l'art. 1664 solo per i rischi imprevedibili, l'esclusione della revisione per i rischi preve-

dibili (per i quali essa non può essere chiesta ai sensi della citata norma) non potrebbe avere alcun effetto derogatorio del precetto dalla norma stessa sancito.

Trattandosi di norma dispositiva, la clausola che ad essa deroghi, più che contenere una rinunzia in senso tecnico a un diritto attribuito dalla legge, ne impedisce il sorgere: la regola del rapporto è, invero, quella che le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, stabiliscono con il contratto e in tale disciplina — la quale può essere integrata dalla legge per ciò che esse non avrebbero potuto prevedere in contrasto con norme imperative — nessun diritto (cui l'appaltatore abbia rinunciato) poteva a suo favore derivare dalla « legge », che fra le parti è il contratto, poiché l'art. 1664 non contiene una norma imperativa e le parti ne hanno espressamente escluso l'applicabilità.

Né la validità della clausola di esclusione della revisione può essere contestata sotto il profilo della sua incompatibilità con la natura commutativa dell'appalto.

Come questa Corte ha ritenuto, con l'adesione di qualificata dottrina, l'alea connaturale al contratto d'appalto non incide sulle prestazioni delle parti in modo da renderle quantitativamente e qualitativamente incerte, ma investe soltanto la sfera economica dei contraenti, restando estranea al contenuto giuridico del rapporto, in nulla differendo, se non per la maggiore intensità e latitudine, dall'alea economica presente in ogni contratto a prestazioni corrispettive, e, in particolare, in quelli ad esecuzione differita, periodica o continuativa, nei quali le vicende economiche sopravvenute possono alterare la situazione di equilibrio fra le prestazioni considerate dalle parti al momento della stipulazione. Rientrano, pertanto, nell'alea normale del contratto anche le sopravvenienze imprevedibili, rispetto alle quali i rimedi previsti dall'art. 1664 cod. civ. sono finalizzati esclusivamente al contenimento del rischio economico (sentenza 1818/80 e, sostanzialmente conf., 2845/76, 3754/79 e 4339/79). Nel solco di questa impostazione si è poi precisato che la clausola con la quale le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, escludono, in deroga all'art. 1664 cod. civ., il diritto dell'appaltatore ad ulteriore compenso in conseguenza di circostanze che influiscono sui costi di esecuzione dell'opera non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell'appalto nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio naturalmente insito in questo tipo di contratto (sent. 2405/81 e, sostanzialmente conf., 2325/77 e 1364/79, quest'ultima a proposito del rischio geologico).

Di tali principi — che il giudice di rinvio dovrà avere presenti nel riesaminare la controversia in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale — la Corte d'appello di Roma non ha tenuto conto, pervenendo, in base a ragioni di diritto che non possono

essere in questa sede condivise, all'affermazione della nullità della clausola.

Tale errore ha negativamente influito sull'indagine di merito dalla quale il giudice di appello, coerentemente con le premesse di diritto che aveva accolto, si è ritenuto dispensato, dopo avere interpretato il contratto ai fini della qualificazione, ad esso riconosciuta, di appalto e non (secondo il *nomen juris* che le parti vi avevano dato) di vendita di cosa futura.

È tuttavia evidente che l'affermazione della validità, in astratto, della clausola non priva il giudice di rinvio del potere di stabilire se essa precluda altri rimedi apprestati dall'ordinamento (e se essi siano ancora esperibili) né del potere di verificare la rispondenza in concreto della clausola e la portata derogatoria di essa, che dovrà essere apprezzata nel contesto contrattuale in cui fu inserita ed in relazione al *nomen juris* che le parti (erroneamente, secondo la statuizione del giudice d'appello non censurata in questa sede) avevano dato al contratto, indagandosi sulla sua portata in relazione alla prevedibilità o meno delle eventuali sopravvenienze che potessero incidere sull'equilibrio economico del contratto e, come sostiene il Ministero, anche in relazione alla parziale anticipazione del corrispettivo: tutto ciò attraverso la complessiva considerazione della peculiarità del caso concreto e del ruolo che la clausola assumeva nella economia del contratto.

9. — L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento del terzo motivo (concernente il momento — offerta o stipulazione del contratto — al quale devono riferirsi le variazioni dei prezzi) e del quarto motivo (con il quale si deduce la tardività dell'appello incidentale della cooperativa relativo alla richiesta di liquidazione del maggior danno derivante dal ritardato pagamento degli importi revisionali), trattandosi di questioni il cui esame è subordinato alla decisione che in sede di rinvio sarà adottata sugli effetti della clausola cui fa riferimento il secondo motivo.

10. — Pertanto — rigettato il primo motivo del ricorso principale (con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati della cooperativa Gran Sasso) e accolto il secondo, con assorbimento del terzo e del quarto; accolto, inoltre, il ricorso incidentale della Regione nei limiti precedentemente precisati — la sentenza impugnata dev'essere cassata nelle parti investite dalle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che riesaminerà la controversia, tenendo conto delle osservazioni svolte a sostegno dell'accoglimento del ricorso della Regione e uniformandosi, nei sensi già precisati, ai principi di diritto sui quali si fonda l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. (*omissis*)

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 20 settembre 1984, n. 18 - *Pres. Pratis - Rel. Reggio D'Acì - Venino Spinola* (avv. F. Paoletti e Baroni) c. Comune di Milano (avv. Marchese, Tucci, Sindaco e Pirocchi), Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Vittoria), Regione Lombardia (n.c.) e Comune di Settimo Milanese (n.c.).

Acque pubbliche - Giudizio e procedimento - Tribunale superiore in sede di cognizione diretta - Ricorso - Termine - Decorrenza - Piena conoscenza - Rilevanza.

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, secondo comma).

Espropriazione per pubblica utilità - Autorizzazione all'occupazione d'urgenza - Competenza - Sindaco - Opere di spettanza comunale - Condizioni.

(d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, art. 106, terzo comma).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Durata - Scadenza della dichiarazione di pubblica utilità - Termine massimo.

Espropriazione per pubblica utilità - Autorizzazione all'occupazione d'urgenza - Fissazione del termine - Motivazione - Necessità.

(l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20).

Il termine di 60 giorni per il ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche previsto dall'art. 143, secondo comma, del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 decorre, in mancanza di precedente notifica, dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato (1).

L'art. 106, terzo comma, del d.P.R. 27 luglio 1977 n. 616 non legittima il sindaco ad adottare provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di urgenza per realizzare opere pubbliche che interessino anche il territorio di altri comuni (2).

All'occupazione d'urgenza non può essere assegnato un termine finale che vada oltre quello stabilito per il completamento di lavori ed espropriazioni nell'atto che dichiara la pubblica utilità (3).

Nello stabilire la durata dell'occupazione d'urgenza, l'autorità che emette il relativo provvedimento non può limitarsi a consentirne la protrazione sino a 5 anni dalla presa di possesso, con generico richiamo

(1) Nello stesso senso, Trib. Sup. Acque, 26 aprile 1979, n. 14, in *Cons. Stato* 1979, II, 459; 8 novembre 1963, n. 26, in *Cons. Stato* 1963, II, 465; 7 maggio 1938, in *Foro it. Rep.* 1938, *acque pubbliche*, 43.

(2) Nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I, 2 maggio 1979, n. 410, *Trib. Amm. Reg.*, 1979, I, 1465.

(3) Nello stesso senso, T.A.R. Piemonte, 13 luglio 1983, n. 477, e 12 ottobre 1983, n. 625, *Trib. Amm. Reg.*, 1983, I, 2423 e 3470.

In senso contrario, Cons. St., Sez. IV, 17 giugno 1975, n. 594, *Cons. Stato* 1975, I, 729; T.A.R. Lombardia - Brescia, 16 dicembre 1980, n. 387, *Trib. Amm. Reg.* 1981, I, 506.

al disposto dell'art. 20 legge 22 ottobre 1971 n. 865, ma deve fissarla in base ad un concreto e specifico apprezzamento delle esigenze dell'intervento da operarsi (4).

(omissis) L'eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato è fondata nella parte in cui il gravame si rivolge avverso gli atti (delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 925 del 3 dicembre 1979 e decreto del Magistrato per il Po di Parma n. 13080 dell'8 ottobre 1980) con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del canale derivatore del fiume Olona (3° lotto, 5° stralcio).

Ciò in quanto, come si evince anche dalle premesse in fatto, con il primo ricorso datato 9 aprile e notificato il 9-20 aprile 1982 (ma mai depositato nei termini prescritti a pena di decadenza dall'art. 194 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775), la ricorrente ha dimostrato di conoscere esattamente nelle sue caratteristiche essenziali gli atti menzionati, tant'è che li impugnava, deducendo gli stessi vizi in prosieguo proposti col ricorso ora in esame (quello del giugno 1982). Sicché il termine di 60 giorni di cui all'art. 143 del medesimo t.u. deve farsi decorrere dalla data di sottoscrizione di tale primo ricorso (8 aprile 1982), poi non coltivato, e scadeva l'8 giugno successivo; essendo stato il nuovo ricorso notificato il 14-23 giugno esso è, quindi, tardivo nelle parti in cui impugna i due atti già impugnati con il primo.

Né a diversa conclusione può portare l'argomentazione difensiva svolta dalla ricorrente, secondo la quale il termine stabilito dall'art. 143 del t.u. sulle acque pubbliche si applicherebbe solo nei casi di « notificazione » del provvedimento (notificazione che nella specie non c'è stata). In proposito basta osservare che la notificazione di un atto costituisce un mezzo per realizzare in modo certo la piena conoscenza dell'atto da

(4) In materia di termini di durata dell'occupazione la giurisprudenza più recente è nel senso che il decreto d'occupazione debba contenere una predeterminazione della durata dell'occupazione consentita, non potendo questa essere desunta dalla legge, giacché le norme in materia si limitano a stabilire il periodo massimo oltre il quale non può esser protratta: in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 280, in *Cons. Stato* 1977, I, 295; T.A.R. Lombardia - Milano, 16 luglio 1980, n. 884, *Trib. Amm. Reg.* 1980, I, 3545; T.A.R. Sardegna, 25 febbraio 1981, n. 88, *ivi*, 1981, I, 1454; T.A.R. Sicilia - Catania, 5 aprile 1982, n. 170, *ibidem* 1982, I, 1707; T.A.R. Piemonte 6 giugno 1983, n. 415, *Trib. Amm. Reg.* 1983, I, 2404.

In senso contrario, cfr. però, Cons. St., Sez. IV, 18 novembre 1980, n. 1082, *Cons. Stato* 1980, I, 1532; T.A.R. Piemonte, 1° dicembre 1981, n. 945, *Trib. Amm. Reg.* 1982, I, 432; T.A.R. Sardegna, 29 ottobre 1982, n. 389, e 22 ottobre 1983, n. 517, *ivi*, 1982, I, 3665 e 1983, I, 3725; T.A.R. Lombardia - Milano, 22 ottobre 1983, n. 1449, *ibidem*, 1983, I, 3504; T.A.R. Lazio Sez. I, 25 gennaio 1984 n. 79, *Trib. Amm. Reg.* 1984, I, 443; T.A.R. Campania, 22 dicembre 1983, n. 1310,

parte del destinatario, ma non si pone come condizione necessaria ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnabilità di esso da parte di chi vi abbia interesse. I termini in parola, fissati come è noto a pena di decadenza dall'ordinamento per circoscrivere nel tempo la possibilità per i privati di farne valere le eventuali illegittimità che possano inficiarli e garantirne, quindi, la certezza giuridica in brevi spazi, decorrono, invece, per tutti (e quindi anche per i soggetti diversi dai destinatari) dalla piena conoscenza dell'atto, con qualunque mezzo essa sia realizzata; sarebbe del resto palesemente irragionevole pretendere che l'Amministrazione sia costretta, allo scopo di far decorrere i termini di impugnativa e di conseguire la sicurezza della situazione giuridica, alla notifica dei propri provvedimenti nei confronti di tutti coloro che comunque siano da essi interessati e siano legittimati a gravarsene.

Per quel che concerne l'impugnativa del decreto di occupazione numero 233366 del 5 maggio 1982 e le censure nei confronti di questo avanzate (pag. 16-25 del ricorso) ritiene il Tribunale che siano fondate e assorbenti quelle di cui ai motivi n. 2, 4 e 5.

Si rileva, infatti, che il provvedimento in parola è stato emesso dal Sindaco di Milano ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 27 luglio 1977 n. 616, così come si evince dalle sue premesse. Ora la norma in parola, come ha esattamente messo in evidenza la ricorrente, è del tutto inapplicabile al caso, in quanto nella specie l'opera da realizzare non è di stretto interesse comunale, ma investe aree site in diversi comuni e, in particolare, in quello di Settimo Milanese. Né può seguirsi la difesa dell'Amministrazione comunale allorché questa sostiene che in realtà il Sindaco si è avvalso dei poteri concessigli dallo Stato con il decreto del Magistrato per il Po di Parma n. 13080 in data 8 ottobre 1980. Sta di fatto, invece, che il citato atto di concessione non è affatto menzionato nel provvedimento di occupazione d'urgenza tanto da far ritenere che il Sindaco lo

ivi, 1984, I, 679 (con riferimento all'art. 71 legge 25 giugno 1865, n. 2359); T.A.R. Toscana 14 gennaio 1984, n. 7, *ibidem*, 1984, I, 995.

Richiedono, poi, in conformità della decisione in rassegna, un'espressa motivazione, T.A.R. Emilia-Romagna 7 maggio 1975, n. 194, *Trib. Amm. Reg.* 1975, I, 2127; T.A.R. Piemonte 23 giugno 1981, n. 482, *ivi*, 1981, I, 2553; T.A.R. Toscana 2 luglio 1981, n. 301, *ibidem*, 1981, I, 2714; T.A.R. Piemonte 13 luglio 1983 n. 477, *Trib. Amm. Reg.* 1983, I, 2423.

La necessità della motivazione è esclusa da T.A.R. Piemonte 16 dicembre 1980, n. 1148, *Trib. Amm. Reg.* 1981, I, 444; T.A.R. Lombardia - Milano 4 marzo 1981, n. 261, e 1° aprile 1981, n. 442, *ivi*, 1981, I, 1614 e 1658; T.A.R. Toscana 30 settembre 1981, n. 378, *ibidem*, 1981, I, 3367; T.A.R. Lombardia - Milano 4 dicembre 1981, n. 1532, *Trib. Amm. Reg.* 1982, I, 492; T.A.R. Liguria 15 aprile 1982, n. 194, *ivi*, 1982, I, 1551; T.A.R. Sicilia - Catania 5 aprile 1982, n. 161, *ibidem* 1982, I, 1705; T.A.R. Campania 12 aprile 1983, n. 334, *Trib. Amm. Reg.* 1983, I, 1669; T.A.R. Puglia - Bari 30 maggio 1983, n. 296, *ivi*, 1983, I, 2270; T.A.R. Puglia - Lecce 12 dicembre 1983, n. 401, *ibidem* 1984, I, 1101.

abbia ignorato e abbia inteso invece servirsi di competenze diverse (quelle di cui all'art. 106 citato) che non gli spettavano.

In materia di termini risultano pure violati da parte del Comune quelli fissati dal decreto di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità (decreto del Magistrato per il Po di Parma n. 13080 dell'8 ottobre 1980), che statuiva (art. 3) che « ai soli fini espropriativi i lavori e le procedure di esproprio avevano... termine entro il 31 dicembre 1984 ». Il decreto d'occupazione d'urgenza in esame ha, infatti, stabilito (art. 2) che l'occupazione avrebbe potuto essere protratta fino a 5 anni dalla presa di possesso degli immobili (e cioè fino al 1987) e quindi ben oltre la data ultima prescritta per il compimento degli espropri. Né la circostanza che il Comune avrebbe potuto ottenere una proroga del termine indicato nel provvedimento del Magistrato alle acque del 1980 (così si legge a pag. 21 della comparsa conclusionale del Comune) può evidentemente comportare la legittimità della fissazione di tempi successivi all'epoca per intanto determinata come ultima; solo dopo l'auspicata proroga poteva semmai il Comune agire in conseguenza.

Del resto anche la determinazione del termine come possibilità di « protrazione dell'occupazione fino a 5 anni » si rivela illegittima perché con ciò si dimostra che l'Amministrazione non ha operato un concreto e specifico apprezzamento delle particolari circostanze di fatto al fine di stabilire il tempo occorrente per l'esecuzione di lavori, ma si è genericamente e senza motivazione alcuna rifatta al termine massimo di 5 anni che l'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 fissa come limite all'esercizio del potere dell'Amministrazione. Sicché in definitiva la durata della occupazione non è stata determinata dalle esigenze effettive dell'intervento da operarsi, ma dalla intenzione dell'Amministrazione di prolungarla comunque fino al periodo massimo ammesso. (*omissis*)

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 21 settembre 1984, n. 20 - *Pres. Pratis - Rel. Reggio D'Acì - ENEL (avv. Bortoluzzi ed E. Conte) c. ing. designato Prov. Verona del Magistrato delle acque (avv. dello Stato Fiumara), Cartiere di Verona S.p.A. e Cartiere Fedrigoni S.p.A. (avv. Boneschi e Lais).*

Acque - Acque pubbliche - Competenza e giurisdizione - Cognizione diretta del Tribunale superiore - Ricorso contro ordinanza di ammissione ad istruttoria - Sussiste - Presenza di questioni preliminari o incidentali di diritto soggettivo - Irrilevanza.

(R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 28; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 197).

Acque - Acque pubbliche - Concessione - Ammissione ad istruttoria - Immediata impugnabilità.

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 7).

Acque - Acque pubbliche - Concessione - Ammissione ad istruttoria in concorrenza - Domande di voltura o rinnovo - Illegittimità.

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 7, 25 e 30).

Appartiene alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche il ricorso proposto contro l'ordinanza che ammette ad istruttoria domande di concessione né la giurisdizione del Tribunale è esclusa nel caso in cui, per risolvere la questione se il concorrente ammesso potesse o no partecipare all'istruttoria, si debba stabilire se esiste o meno in capo a quello un diritto soggettivo, trattandosi al più di questione da decidere in via incidentale (1).

L'ordinanza che ammette ad istruttoria in concorrenza tra loro domande di concessione di acque pubbliche costituisce un provvedimento ed è immediatamente impugnabile (2).

È illegittima l'ordinanza che ammette ad istruttoria domanda non intesa a una nuova concessione d'acqua pubblica, ma alla voltura o rinnovo di precedente concessione (3).

(omissis) Vanno in via preliminare esaminate le questioni di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse proposte dalle parti resistenti (dalla Cartiera Fednigoni la prima e da tutti gli opposenti la seconda).

Per ciò che concerne la giurisdizione, l'assunto secondo cui nella specie si farebbe questione di diritti soggettivi — dovendosi discutere se titolare della Concessione fosse il Consorzio Camuzzoni ovvero i soci pro-quota del Consorzio stesso nonché se le due Società abbiano o meno diritto al rinnovo in loro favore delle due concessioni di piccole derivazioni di cui erano già titolari — e non già di interessi legittimi non può essere condiviso. L'oggetto immediato del presente giudizio, infatti, così come risulta dal ricorso introduttivo presentato dall'ENEL, è costituito dalla richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 2 emessa in data 3 gennaio 1981 dell'Ingegnere designato per la provincia di Verona e relativa all'ammissione a istruttoria a fini concessivi, delle domande di deriva-

(1-3) L'immediata impugnabilità dell'ordinanza di ammissione ad istruttoria in concorrenza — enunciata dalla seconda massima — è da lungo tempo affermata dalla giurisprudenza: cfr. Trib. Sup. Acque 1° giugno 1966, n. 16, *Foro Amm.* 1966, I, 1, 483; Trib. Sup. Acque 29 maggio 1969, n. 16, *Cons. Stato* 1969, II, 621.

Per varie fattispecie in cui si è discusso della sussistenza di un interesse alla impugnazione, cfr. Cass., 7 ottobre 1969, n. 3194, in questa *Rassegna* 1969, I, 965; Trib. Sup. Acque 27 ottobre 1977, n. 32, *ivi* 1978, I, 394; Trib. Sup. Acque 6 maggio 1980, n. 10, e 19 gennaio 1974, n. 1, *ibidem*, 1980, I, 861 e 1974, I, 499, relative alla carenza di legittimazione dei proprietari di aree interessate dalle opere da costruirsi per stabilire la derivazione, rispetto ai quali l'ordinanza rileva come atto preparatorio ordinato alla dichiarazione di pubblica utilità; Trib. Sup. Acque 6 maggio 1980, n. 11, *Cons. Stato* 1980, II, 746.

zione d'acqua dal fiume Adige in località Chievo del Comune di Verona. Ciò stante è evidente come di fronte al provvedimento in parola, che costituisce il primo atto dell'iter procedimentale previsto per farsi luogo alla concessione di acqua pubblica, gli interessati non vantino né possono vantare diritti di sorta, non avendo essi capacità di avanzare pretese di nessun genere, ma essendo semmai titolari di una legittima aspettativa al corretto uso, da parte dell'autorità, del potere concessorio.

Né muta tale situazione la circostanza che si possa, in ipotesi, far questione dell'idoneità o meno di un certo soggetto a partecipare alla istruttoria per la concessione d'acqua pubblica facendo leva sull'esistenza o inesistenza in capo ad esso della titolarità di un diritto soggettivo; tratterebbesi nella specie di controversia che comunque non costituirebbe l'oggetto principale del giudizio (determinato dalla legittimità d'ammissione all'istruttoria), ma tutt'al più una questione pregiudiziale o incidentale la cui risoluzione potrebbe essere in ipotesi necessaria per pronunciare sulla questione principale di competenza di questo Tribunale (art. 28 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e art. 197 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775).

Quanto all'interesse al ricorso è ben vero quanto sostengono gli opposenti — che cioè, nella specie, l'ingegnere designato per la provincia di Verona ha, proprio con l'ordinanza impugnata, dato espressamente atto che le domande presentate dalle Cartiere di Verona e Fedrigoni non costituivano istanze di concessione d'acqua — ma è altrettanto vero che l'affermazione in parola è contenuta nella parte motiva e preliminare del provvedimento, mentre il dispositivo di quest'ultimo è nel senso di ammettere a istruttoria, ai sensi dell'art. 7 e ss. del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, tutte le domande presentate (ivi comprese quelle delle due Cartiere) e ciò allo scopo di porle tra loro in concorrenza in relazione alla derivazione d'acqua considerata. Ciò è sufficiente per radicare nell'ENEL, presentatore anch'esso di una autonoma domanda, l'interesse a contestare la legittimità del provvedimento.

Questo Tribunale ha, infatti, più volte avuto modo di affermare che l'ordinanza di ammissione ad istruttoria delle domande di concessione di derivazione di acque pubbliche, emessa ai sensi dell'art. 7 del t.u. n. 1775 del 1933, produce l'effetto procedimentale di preparazione del provvedimento concessorio ed è immediatamente impugnabile da parte di chi si dolga dell'uso fatto del potere di ammissione ad istruttoria lamentando, ad esempio, l'ammissione dell'altrui domanda.

Nel merito appare fondato e assorbente il primo motivo del ricorso con il quale l'Ente ricorrente lamenta la violazione del citato art. 7 per essere le due domande delle Cartiere, ammesse a istruttoria, dirette non già a ottenere una nuova concessione d'acqua, ma la voltura in proprio favore e pro-quota della precedente concessione di cui era titolare il Consorzio Camuzzoni.

Il procedimento, infatti, previsto dall'art. 7 e seguenti del t.u. sulle acque pubbliche, è finalizzato, come si evince dalla stessa lettera della legge, all'istruttoria e selezione delle domande per nuove concessioni e utilizzazione d'acqua e ciò allo scopo di consentire all'autorità in proposito preposta di valutare i vari interessi in gioco e di individuare quale sia la soluzione più idonea a soddisfare nel contempo l'interesse pubblico e quello privato allo sfruttamento dell'acqua. In tale situazione appare evidente che in esso non possono essere coinvolte istanze che nulla hanno a che fare con una nuova concessione d'acqua, ma si riferiscono, invece, come nel caso di specie, alla voltura o rinnovo di precedenti concessioni. In particolare queste ultime domande non possono essere poste in concorrenza con quelle che siano dirette a ottenere nuove derivazioni, poiché i problemi che in tal caso si pongono sono due e tra loro diversi: da una parte quelli relativi all'esistenza o meno di un diritto alla voltura o al rinnovo di precedenti concessioni in favore di chi lo richieda; dall'altra quelli concernenti il rilascio di una nuova concessione. Il primo problema va risolto con applicazione delle norme che regolano l'argomento della scadenza e del rinnovo delle concessioni d'acqua (es. art. 25 e 30 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775) e pone, quindi, solo questioni interpretative della legge e di mera legittimità; il secondo, invece, deve necessariamente trovare la sua soluzione a mezzo dello svolgimento di un apposito procedimento che metta tra loro in concorrenza tutte le domande alla concessione e comporta, perciò, anche (o soprattutto) valutazioni di opportunità tecnica e amministrativa. La commistione tra le due questioni non è possibile, trattandosi di affari aventi diversa natura e richiedenti l'applicazione di norme e procedure *ad hoc*.

Nel caso in esame che le due domande delle Cartiere di Verona e Fedrigoni non fossero tese a ottenere la concessione di una nuova derivazione d'acqua, ma solo la voltura pro-quota della precedente concessione del Consorzio Camuzzoni è dimostrato inequivocamente dagli atti e di tale circostanza, del resto ha dato anche atto nella premessa dell'ordinanza impugnata (come si è già visto) l'Ingegnere designato per la provincia di Verona. Il ricorso va dunque accolto per violazione dell'art. 7 più volte citato con assorbimento degli altri motivi. (*omissis*)

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sez. I penale, 18 maggio 1984,
n. 309 - Pres. Fasani - Rel. Molinari - Ric. Ceriani Sebregondi
Paolo (1).

Prova penale - Interrogatorio libero di imputato di reato connesso - Condizioni di ammissibilità - Connessione sostanziale di reati - Necessità.

Reato - Reati associativi - Banda armata - Organizzazione - Requisiti.

Reato - Reati contro la personalità dello Stato - Banda armata - Concorso morale in delitti rientranti nel programma criminoso del sodalizio - Concorso desunto dal vincolo di partecipazione al sodalizio - Illegittimità.

Per l'applicabilità dell'art. 348 bis C.P.P., in istruzione, e dell'articolo 450 bis stesso codice, nel dibattimento, è necessario che le persone da sentire, con interrogatorio libero, siano imputate di reati connessi, con riferimento a tutte le ipotesi previste dall'art. 45 C.P.P., e che si tratti di connessione sostanziale di reati e non di riunione occasionale, per ragioni di economia processuale, di procedimenti.

In una banda armata il ruolo di organizzatore, che è da distinguersi da quello di capo o dirigente, va attribuito a chi svolge attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza dell'organizzazione, promuovendone eventualmente anche l'incremento.

Nell'ipotesi di banda armata, perché possa ascriversi a carico di un soggetto che fa parte della banda il concorso morale nell'impresa criminosa commessa materialmente da altri membri del sodalizio, non è sufficiente il solo elemento dell'appartenenza alla struttura unitaria ma è necessaria la prova che il soggetto abbia voluto l'evento ed abbia ad esso — e non a generici indeterminati propositi criminosi, pur se finalizzati ad un comune scopo — apportato consapevolmente un contributo casuale.

(omissis) In ordine logico deve essere ora trattato il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell'art. 348 bis c.p.p., deducendo che Barbone Marco sarebbe stato sentito, con interrogatorio libe-

(1) Si segnala la sentenza soprattutto per la terza massima, che rappresenta un mutamento del precedente orientamento del S.C.

ro, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, mentre poteva essere sentito come testimone, prestando però, giuramento, con assunzione delle relative responsabilità.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente non contesta il presupposto di fatto in base al quale fu disposta l'audizione, ossia che in un procedimento, all'epoca pendente presso l'ufficio di istruzione di Milano, Barbone Marco e Ceriani Sebregondi Paolo erano entrambi coimputati sotto l'accusa di partecipazione alla banda armata « formazioni combattenti comuniste », ma assume che Barbone era estraneo alla vicenda di Patrica e che i due procedimenti, per i quali non era stata disposta alcuna separazione, non sono strettamente connessi, come richiede la legge.

Tali deduzioni, rimasta ferma l'esistenza di quel procedimento, sono giuridicamente inconsistenti.

Per l'applicabilità dell'art. 348 *bis* c.p.p., in istruzione, e dell'art. 450 *bis* stesso codice, nel dibattimento, la legge richiede che le persone da sentire, con interrogatorio libero, siano imputate di reati connessi, con riferimento a tutte le ipotesi previste dall'art. 45 c.p.p. Non ha rilevanza, ai fini che qui interessano, la ragione per la quale si procede separatamente, ossia se si tratti di un procedimento cumulativo dal quale sia stata separata una parte, relativa ad alcuni reati e ad alcuni imputati, oppure di procedimenti fin dall'origine separati, ad esempio perché iniziati da autorità giudiziarie con diversa competenza territoriale.

È necessario, invece, che si tratti di connessione sostanziale di reati e non di una riunione occasionale, per ragioni di economia processuale, di procedimenti. Infatti in quest'ultimo caso, anche se si procede cumulativamente, tra i reati oggetto dei procedimenti riuniti non esiste il vincolo della connessione, con la conseguenza che, nei confronti di chi risponde di reati non connessi agli altri reati di cui sono accusati altri imputati, non opera l'eccezionale limitazione, alla generale capacità di testimoniare, prevista dal comma 3° dell'art. 348 c.p.p.

Ciò posto, poiché Ceriani Sebregondi in questo procedimento è accusato anche di partecipazione alla banda armata « formazioni combattenti comuniste », sussiste evidentemente connessione, ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 45 c.p.p., con il reato di partecipazione alla stessa banda oggetto dell'altro procedimento, pendente a Milano e nel quale, oltre lo stesso Ceriani Sebregondi, figura imputato Barbone Marco.

E tanto basta per giustificare l'audizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 *bis* e 450 *bis* c.p.p., di Barbone Marco nel presente procedimento, mentre non è necessario che la connessione riguardi tutti gli altri reati dei quali deve rispondere l'attuale ricorrente, con conseguente irrilevanza dell'estraneità di Barbone agli omicidi commessi a Patrica.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alle norme sul *concorso di persone nel reato* e vizi di motivazione in punto di prova della responsabilità, deducendo che il giudice d'appello, espressamente prescindendo dal collegamento — ritenuto, invece, essenziale dal primo giudice — tra l'autovettura Fiat 131 in sosta alla stazione di Latina e l'agguato mortale di Patrica, aveva attribuito egualmente all'imputato la partecipazione a banda armata, con qualifica di organizzatore, essenzialmente in base alle dichiarazioni di Marco Barbone, peraltro accentuandole nelle parti apparentemente accusatorie ed omettendo di considerare le parti favorevoli, dichiarazioni delle quali non era stata vagliata l'attendibilità in base agli elementi di riscontro; che, in relazione agli omicidi ed ai reati ad essi strettamente connessi, il giudice d'appello aveva, da un lato, ribaltato i principi in materia di prova, attribuendo alla possibilità di non esclusione di un evento il valore di certezza della verifica dell'evento stesso e, d'altro lato, aveva erroneamente applicato i principi in materia di concorso morale nel reato, in quanto financo dalle dichiarazioni di Marco Barbone non erano desumibili gli elementi necessari per tale concorso sotto qualsiasi aspetto; che peraltro, anche il prelievo dell'autovettura alla stazione di Latina era, successivo all'azione criminosa di Patrica, mentre il collegamento tra quell'autovettura e gli omicidi nemmeno avrebbe potuto essere preso in considerazione, dato che nei motivi di appello, ignorati dal giudice di appello, era stata dedotta, e dimostrata, l'insussistenza di un valido e legittimo giudizio di identità tra le chiavi del Capone e quelle del Sebregondi.

Il motivo è parzialmente fondato, nei limiti appresso precisati.

Per una esatta comprensione delle questioni vanno premesse le circostanze che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, introdussero nel processo Ceriani Sebregondi Paolo.

I colpi mortali in agro di Patrica vennero esplosi da Roberto Capone, rimasto ucciso per errore ad opera dei correi, da Valentino Nicola, da Biondi Maria Rosaria e da un uomo non identificato, ma comunque non corrispondente ai tratti somatici di Ceriani Sebregondi Paolo. Dopo l'eccidio gli autori materiali si allontanarono con una autovettura Fiat 125, poi abbandonata, con a bordo il cadavere di Capone, in contrada « Illori » poco distante da Patrica. Dall'identificazione di Capone gli inquirenti risalirono ai suoi intimi amici Biondi e Valentino; nell'abitazione di quest'ultimo, nella quale, in Napoli, i tre si erano trasferiti, venne tra l'altro, ritrovato un biglietto ferroviario, rilasciato il 7 novembre 1978, giorno precedente l'eccidio, per la tratta Latina-Napoli. Gli inquirenti ritennero che da quel biglietto fosse desumibile una prova generale, effettuata il giorno precedente, e che gli autori dell'impresa criminosa si fossero recati con altra autovettura dalla contrada « Illori » alla stazione di Latina. Estese le ricerche in tale località venne accertato

che sullo spiazzale di detta stazione era in sosta una autovettura Fiat 131 (di provenienza furtiva e con targhe sottratte ad altro veicolo), che, per i segni sul frontale e sulla carrozzeria, faceva pensare ad una sosta o ad un transito in zona coperta da ricca vegetazione, come appunto la contrada « Illori ». Effettuati continui appostamenti, nel pomeriggio dell'11 novembre 1978 si avvicinò al veicolo un giovane, il quale si accingeva ad aprirlo, quando, alla intimazione dei carabinieri, si dava alla fuga e veniva poi arrestato dopo essere stato ferito alle gambe. In possesso del giovane, munito di documenti falsi, ma identificato per Paolo Ceriani Sebregondi — da Milano ma residente a Roma — vennero trovate le chiavi originali dell'autovettura Fiat 131, copia delle quali era stata trovata addosso al cadavere di Capone unitamente ad altre chiavi, alcune delle quali aprivano i lucchetti di una catena insanguinata trovata nell'abitacolo della stessa Fiat 131.

Ciò posto, va anzitutto precisato che il motivo di ricorso, pur investendo genericamente tutti i capi d'imputazione, in concreto e specificamente non contiene alcuna censura in relazione alla ricettazione di un modulo di carta d'identità (capo F) ed alla falsità materiale, commessa da privato, di una carta d'identità e di una patente di guida (capo G), per fatti accertati in relazione ai documenti trovati addosso all'imputato al momento del suo arresto.

E appena il caso di aggiungere che il delitto di falsità materiale in certificati amministrativi commesso da privato (artt. 477 e 462 c.p.p.), pur essendo astrattamente compreso, in relazione alla pena edittale, nell'amnistia concessa con il d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, tuttavia è, in concreto, oggettivamente escluso dall'amnistia, che, ai sensi dell'art. 2, lettera d), del citato decreto non si applica ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Non occorre, poi, che tale finalità sia contestata sotto forma della circostanza aggravante di cui all'art. 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1980, n. 15, circostanza nella specie non applicabile perché introdotta successivamente alla consumazione dei reati contestati. È sufficiente, infatti, perché operi l'esclusione, che in concreto sia accertata detta finalità. E, nella specie, è stata addirittura contestata e ritenuta la circostanza aggravante del nesso teleologico con il delitto di banda armata con finalità di sovversione violenta degli ordinamenti dello Stato, sicché, essendo infondato il ricorso relativo alla banda armata, come subito si vedrà, resta esclusa l'applicazione del decreto di clemenza.

Quanto alla banda armata, contestata o ritenuta nell'ipotesi di cui al comma 1° dell'art. 306 c.p. con l'attribuzione della qualità di organizzatore (Capo A), le censure sono infondate.

Il giudice di merito ha desunto che l'imputato fosse un componente, con funzioni organizzative, della banda armata denominata « for-

mazioni combattenti comuniste» (che subito rivendicò l'eccidio di Patricia) in base a diversi elementi probatori, e precisamente:

a) il fatto certo costituito dal tentativo di recupero dell'autovettura Fiat 131, di cui la banda aveva la disponibilità;

b) le risposte date dallo stesso imputato ad una intervista al giornale «Lotta Continua» del fratello Filiberto (il quale in sostanza escludeva l'appartenenza di Paolo al terrorismo organizzato), risposte, consistenti in un comunicato indirizzato allo stesso giornale ed in una lunga lettera al fratello, nelle quali l'imputato smentiva il fratello e rivendicava la militanza accanto a Roberto Capone (comunicato) ed inoltre (nella lettera) rimproverava aspramente il fratello (per avere tentato di accreditare una sua presa di distanza dalla lotta armata, dalle organizzazioni combattenti e da Roberto Capone) ed affermava, tra l'altro di non essere capitato per caso allo scalo di Latina e di rappresentare nell'organizzazione un « polo », un « punto di riferimento »;

c) le attendibili dichiarazioni di Marco Barbone, dalle quali era risultato, per dirette personali conoscenze di Barbone, che Paolo Ceriani Sebregondi teneva i contatti tra le « formazioni combattenti comuniste » del sud e quelle del nord e con altre organizzazioni eversive.

Si tratta di prove che, provenienti finanche dallo stesso imputato (l'autenticità del comunicato e della lettera sono del tutto pacifiche), il giudice di merito ha valutato, con adeguata motivazione priva di vizi logici o giuridici, anche per quanto riguarda la attendibilità, per questa parte, di Marco Barbone, inserendosi le dichiarazioni di questi in un già sufficiente complesso probatorio con reciproci riscontri.

Quanto alla qualità di organizzatore la censura del ricorrente è del tutto generica. Tuttavia è opportuno precisare che tale ruolo, che è distinto da quello di capo o dirigente, deve essere attribuito a chi svolge attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza dell'organizzazione, promuovendone eventualmente anche l'incremento, mentre il semplice partecipante svolge soltanto attività fungibili tipicamente esecutive.

Non è poi necessario, al fine della qualifica di organizzatore, che l'attività consista nell'organizzare il lavoro di altri, requisito che attiene piuttosto alla qualifica di dirigente, in quanto rilevante è la quantità dell'attività svolta, che può essere anche solitaria, purché sempre inquadrata in quella generale della banda.

Quindi del tutto correttamente il giudice di merito ha ritenuto organizzatore l'imputato, dopo avere accertato, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, che costui, qualificatosi egli stesso un « punto di riferimento » delle « formazioni combattenti comuniste », ha di fatto svolto, a livello nazionale, l'importante funzione di collegamento tra i vari gruppi della stessa organizzazione ed anche con altre associazioni eversive.

Per quanto, invece, riguarda gli omicidi volontari pluriaggravati (Capo B), i reati sulle armi (capo C), le ricettazioni delle autovetture e delle targhe (capo D) ed il favoreggiamento personale (capo E), la sentenza impugnata deve essere annullata.

In seguito alle ordinanze di rinvio a giudizio — del giudice istruttore e della sezione istruttoria — relativamente a tali reati al giudice del dibattimento veniva lasciata, anche attraverso imputazioni alternative, la scelta, oltre che dell'assoluzione in ordine a tutti i reati sopra elencati, tra queste varie ipotesi: a) condanna per favoreggiamento personale, con esclusione del concorso negli altri reati; b) condanna per il favoreggiamento personale ed anche, ricorrendone autonomamente gli estremi; per la ricettazione dell'autovettura Fiat 131 e delle relative targhe, con esclusione del concorso negli altri reati; c) condanna per ricettazione dell'autovettura e delle relative targhe, con assoluzione dal favoreggiamento e dal concorso negli altri reati; d) condanna per concorso negli omicidi volontari, nei reati sulle armi e nelle ricettazioni delle autovetture e delle targhe, con esclusione del favoreggiamento.

Il giudice d'appello ha ritenuto, contrariamente al primo giudice che aveva optato per l'ipotesi sub a), che ricorresse l'ultima ipotesi, sotto l'aspetto del concorso morale di Ceriani Sebregondi nell'impresa criminosa, commessa materialmente da altri (Capone, Valentino, Biondi ed ignoti).

Per pervenire a questa conclusione il giudice d'appello ha affermato che la prova del concorso morale in delitti inquadrabili in un generico programma di una associazione criminosa possa essere desunta dal vincolo derivante dalla sola partecipazione a tale sodalizio, qualora, per i rapporti interpersonali, ciascuno dei soggetti eserciti una attiva influenza sull'altro, orientandone, rafforzandone ed agevolandone i propositi criminali.

Siffatta affermazione, nella sua astratta formulazione — ed anche, come si vedrà nella concreta applicazione che ne ha fatto il giudice d'appello — coinvolge automaticamente, come concorrenti morali, in tutti i reati commessi, entro l'ambito dei fini del sodalizio criminoso, tutti i partecipanti al sodalizio stesso, purché abbiano avuto rapporti non occasionali con gli autori materiali dei reati.

Pertanto non può essere condivisa, perché contrasta con i principi fondamentali del vigente ordinamento giuridico penale, che hanno trovato anche solenne affermazione nel primo comma dell'art. 27 della Costituzione, il quale proclama che la responsabilità penale è personale; nonché con l'autonomia dei delitti associativi in genere e della banda armata in particolare, della quale si risponde unicamente per averne fatto parte (lo dispone espressamente l'art. 306 c.p. con le parole « per ciò solo »), con la conseguenza che come, da un lato, la partecipazione alla banda armata non è esclusa dal fatto che il partecipante non abbia commesso alcuno dei reati genericamente programmati, così, d'altro

lato, la sola partecipazione al sodalizio criminoso non implica necessariamente il concorso nei delitti, pur rientranti nel generico programma criminoso, commessi da altri partecipanti, che ne rispondono personalmente unitamente al delitto associativo. Deve essere, quindi, riaffermato il principio che anche in tali casi il concorso di persone nel reato, previsto dall'art. 110 c.p., non si sottrae alle regole probatorie proprie del processo penale e che può essere ritenuto soltanto se risulta provato.

Ovviamente la prova, in applicazione del principio del libero convincimento del giudice, può essere desunta anche da indizi e presunzioni, come da tutte le cosiddette prove critiche ed indirette, a condizione che gli elementi indiretti, giudizialmente accertati — ossia costituiti da fatti certi nella loro esistenza — risultino, attraverso un vaglio accurato ed una logica coordinazione, con compiuta e rigorosa disamina critica, gravi, univoci e convergenti, sicché possano confluire, nel loro complesso, in un giudizio di certezza del fatto ignoto cui l'indagine è diretta.

Quanto all'indagine probatoria diretta ad accertare la partecipazione criminosa di una persona nel reato, devono essere tenuti presenti i principi in materia di concorso di persone nel reato, previsto nel nostro ordinamento con riferimento ad una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono nello stesso tempo loro propri ed anche degli altri. Perché ricorra tale concorso mentre non ha rilevanza in quale fase — ideazione, organizzazione ed esecuzione — della condotta criminosa l'atto del singolo intervenga (quindi basta l'intervento anche in una sola di dette fasi) e non è richiesto che l'atto sia indispensabile ai fini della realizzazione dell'evento, è sempre, invece, necessario: sotto l'aspetto oggettivo che tra gli atti dei singoli sussista una connessione causale rispetto all'evento; sotto l'aspetto soggettivo che ciascuno sia consapevole del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o unicamente psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto. Entro quest'ambito l'apporto del singolo può presentarsi anche sotto il profilo della determinazione e del rafforzamento o dell'agevolazione di uno specifico proposito criminoso di altri, senza nemmeno che sia necessario un previo accordo, dato che l'adesione all'altrui condotta, purché non successiva all'esecuzione del reato, può essere anche istantanea. Ma anche sotto tale profilo è sempre necessario dimostrare che il singolo abbia voluto quel determinato evento ed abbia ad esso — e non a generici indeterminati propositi criminali, pur se finalizzati ad un comune scopo — apportato consapevolmente un contributo causale.

Ciò posto, nella specie il giudice d'appello, fuorviato dalla inesatta affermazione di principio di cui si è detto, ha ritenuto, da un lato, irrilevanti l'accertamento di circostanze e la valutazione di risultanze probatorie, che, invece, non potevano essere trascurate al fine di una

ricostruzione completa della vicenda per poterne poi trarre le conclusioni giuridiche, e, d'altro lato, ha attribuito, in via presuntiva, significato decisivo ad elementi indiziari senza il necessario esame approfondito e completo.

Infatti ha espressamente escluso la necessità di accertare se l'autovettura Fiat 131, in sosta sul piazzale della stazione di Latina, fosse stata impiegata nell'eccidio di Patrica, come uno dei veicoli predisposti per assicurare la fuga degli autori del delitto; conseguentemente ha omesso totalmente di prendere in esame quanto in proposito aveva riferito, sia pure « de relato », Marco Barbone (al quale aveva appreso che l'autovettura sarebbe stata estranea all'eccidio di Patrica) e di accertare se esistessero elementi obiettivi di collegamento tali da superare le informazioni che Barbone aveva ricevuto da altri. Eppure proprio tale collegamento era stato posto a base dell'accusa, come elemento concreto per ancorare l'azione di recupero dell'autovettura agli omicidi, anche se tale azione, effettuata dall'imputato dopo l'esecuzione del delitto, imponeva, comunque, un accurato e penetrante vaglio delle risultanze processuali al fine di accertare se rientrasse nello schema del concorso di persone nel reato, sia pure come assicurazione di aiuto data prima della consumazione del delitto, oppure riferibile ad una attività di favoreggiamento personale.

Inoltre il giudice di appello ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso negli omicidi e nei reati connessi, considerando: che la preminenza dell'imputato nel gruppo eversivo dimostrasse che il collegamento operativo con Capone non poteva essere stato interrotto in relazione allo eccidio di Patrica, che di quel gruppo è stata la più rilevante manifestazione; e che con la rivendicata « militanza accanto al Capone » l'imputato in effetti avesse proclamato la volontà, comune ad entrambi, diretta alla consumazione dell'efferata impresa criminosa.

Tale motivazione — in definitiva unico sostegno alla decisione in punto di concorso di persone nel reato — si presenta: non sorretta da un adeguato vaglio delle risultanze processuali, delle quali alcune vengono del tutto trascurate, pur essendo rilevanti nella necessaria disamina, compiuta e rigorosa, degli elementi indiziari posti a base della decisione; contraddetta da altri accertamenti della stessa sentenza; illogica nella parte finale.

Anzitutto, nell'ambito dell'argomentazione del giudice di appello, la ritenuta preminenza di Ceriani Sebregondi nell'organizzazione eversiva, sul piano logico richiedeva, per avere rilevanza ai fini del concorso morale nel reato, l'accertamento sia del ruolo effettivamente svolto e sia dell'appartenenza non solo ad un gruppo ristretto ma anche allo stesso gruppo di Capone e degli altri autori materiali dell'impresa criminosa.

Quanto al ruolo lo stesso giudice di appello ha accertato, in base a puntuali risultanze processuali, che Ceriani Sebregondi svolgeva fun-

zioni di collegamento in sede nazionale tra i vari gruppi eversivi costituenti le « formazioni combattenti comuniste » ed operanti sia nel settentrione che nel meridione d'Italia.

Quindi il giudice per pervenire a quelle conclusioni, doveva accertare l'adempimento anche di funzioni diverse oppure spiegare le ragioni per le quali quell'unico ruolo imponesse, da un lato, necessariamente la partecipazione, od almeno l'assenso preventivo, alle decisioni dei singoli gruppi e si conciliasse, d'altro lato, con l'appartenenza al gruppo di Capone, tanto più in considerazione del fatto che, secondo gli accertamenti dello stesso giudice di appello, Capone e gli altri autori materiali risiedevano a Napoli, mentre Ceriani Sebregondi risiedeva a Roma.

Poiché, sempre secondo gli accertamenti del giudice d'appello, Valentino e Biondi, dopo quell'impresa criminosa nella quale aveva trovato la morte per imperizia degli esecutori, anche il loro compagno Capone, si erano trasferiti a Roma, ove erano poi trasmigrati nelle « brigate rosse », doveva lo stesso giudice porsi il quesito, che, invece, ha del tutto trascurato, se il possesso delle chiavi originali dell'autovettura Fiat 131 da parte di Ceriani Sebregondi, residente in Roma, non trovasse una spiegazione diversa da quella di un possesso anteriore alla consumazione del delitto, dal quale soltanto sarebbe stata deducibile una precedente stretta unità operativa con Capone, in possesso di una copia di dette chiavi. Non senza considerare che, in un processo di natura indiziaria, di fronte alle specifiche deduzioni difensive che contestavano, nei motivi di appello, l'identità tra le chiavi rispettivamente in possesso dell'imputato e di Capone, il giudice d'appello, sia pure al fine di dimostrarne l'infondatezza, non poteva esimersi dal prenderle in considerazione.


Infine il giudice d'appello non ha spiegato per quale ragione la rivendicata comune militanza con Capone, correttamente ritenuta valida ai fini dell'appartenenza di entrambi alla banda armata « formazioni combattenti comuniste », debba anche assumere il significato di una proclamazione di un concorso criminoso nell'eccidio di Patrica, sicché tale conclusione si configura, in mancanza della necessaria adeguata spiegazione, come un vero e proprio salto logico.

Ed è appena il caso di aggiungere che finanche l'approvazione dell'operato di altri successiva alla consumazione del reato non costituisce, da sola, concorso nel reato, ma può eventualmente, qualora ricorrano i requisiti richiesti, configurare un autonomo delitto, quale ad esempio l'apologia nelle varie ipotesi criminose previste dal codice penale (artt. 303, comma secondo, oppure art. 327, seconda ipotesi, oppure 414, comma terzo, c.p.) o da leggi speciali (art. 4 legge 20 giugno 1952 n. 645); che, nella specie, l'approvazione, ed anche l'esaltazione, dell'impresa criminosa trovava, peraltro, spiegazione nel comune generico programma crimi-

noso della banda armata, sicché da essa soltanto non poteva essere desunto il concorso nel reato.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai capi più sopra precisati, con rinvio, ad altra corte di assise di appello, che si reputa designare in quella di Perugia.

Il giudice di rinvio, nei limiti dell'annullamento parziale ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà per il resto in piena libertà ad accertare, dopo più accurato e completo vaglio delle risultanze processuali, quale delle varie ipotesi, anche alternative, prospettabili sia stata realizzata nella specie, traendone, anche in relazione alle questioni conseguenziali, tutte le necessarie conseguenze giuridiche. *(omissis)*



PARTE SECONDA

ALSO SEE BYNA

RASSEGNA DI DOTTRINA

DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

GABRIELLA VENTURINI, *Sulla diretta applicabilità delle norme del G.A.T.T.*, in *Rivista di Diritto Internazionale* n. 4/83, pp. 784-825.

Nell'articolo si affronta, con ampi riferimenti di giurisprudenza, il problema della applicabilità nell'ordinamento interno delle norme GATT con riferimento alla successiva emanazione di norme statali contrastanti con quelle pattizie ed alla c.d. «presunzione di conformità» del diritto interno al diritto internazionale; si esaminano quindi i requisiti richiesti alla normativa GATT affinché abbia diretta efficacia nell'ordinamento interno, nonché il problema della natura ed efficacia della «clausola di riserva limitativa» e di altre specifiche pattuizioni: tutto ciò alla luce dei rapporti con la normativa comunitaria e delle più recenti pronunzie della Corte di Giustizia CEE. (M. Salvatorelli).

DIRITTO COSTITUZIONALE

GIULIO CORREALE, *La legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale ed i limiti del sindacato di legittimità: aspetti problematici*, in *Giurisprudenza Costituzionale* 1983, pag. 1544.

L'A., nella nota alla decisione della Corte dei conti — adunanza del 27 maggio 1983 — pone l'accento sull'orientamento più volte espresso dalla Corte Costituzionale (da ultima sent. 12 novembre 1976, n. 226) in ordine al riconoscimento della legittimazione della C.d.c. a sollevare questioni di legittimità costituzionale quando essa eserciti la sua funzione di controllo su atti puntuali oltretutto nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Passa poi ad esaminare gli aspetti problematici relativi ai limiti del sindacato di legittimità della Corte stessa. (N. Palmieri).

GAETANO D'AURIA, *L'organizzazione dei ministeri: norme e prassi applicative*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.* 1983, pagg. 1347 ss.

L'Autore, esaminata preliminarmente la nozione teorica di attività organizzativa della P.A., ne tenta una ricostruzione storica a partire dall'epoca della costituzione c.d. oligarchica, ossia dal 1848. Particolare attenzione viene dedicata al problema delle fonti, in quanto a giudizio dell'Autore la materia dell'organizzazione si pone ai confini tra la legge ed il regolamento. Con riferimento alla normazione primaria sono esaminate le varie leggi di delega per

la riforma dell'amministrazione statale, il d.P.R. 748/72 sulla dirigenza ed il d.P.R. 617/77 sulla soppressione di uffici centrali. Con riferimento a quella secondaria l'Autore tratta della categoria dei regolamenti organizzatori ai sensi della legge n. 100/26 e dell'art. 97 Cost., soffermandosi sulla giurisprudenza costituzionale in materia. (V. *Nunziata*).

GIUSTINO D'ORAZIO, *In tema di rapporti tra Presidenza della Repubblica e Governo nella più recente esperienza costituzionale italiana*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.* 1983, pagg. 1181 ss.

L'Autore, traendo spunto dalle vicende politiche del periodo 1978-82, sottolinea il maggior grado di «presidenzialità» delle ultime crisi di governo, esaminando lo stato della dottrina in merito alla natura (parlamentare e non) delle stesse. Sempre in base alla prassi costituzionale di questi ultimi anni, vengono descritti gli ambiti di intervento del Presidente della Repubblica in materia di controllo sugli atti del Governo ex art. 87 Cost. e specificamente in materia di decreto-legge, esaminandosi infine il contenuto dei più recenti messaggi di rinvio alle Camere. (V. *Nunziata*).

AMEDEO FRANCO, *Natura e profili costituzionali del canone di abbonamento nel quadro del rapporto di utenza radiotelevisiva*, in *Giurisprudenza Costituzionale* 1983, pag. 1629.

L'A. trae spunto dalla vicenda giudiziaria dei cittadini di Marcheno per analizzare la natura e i presupposti dell'obbligo di pagamento del canone di abbonamento nel quadro del rapporto di utenza radiotelevisiva. In particolare si sofferma sulla evoluzione della normativa e sullo stato attuale della disciplina, sulla natura e presupposti della licenza d'uso e della tassa di concessione governativa, sugli abbonamenti alle radioaudizioni, per poi passare ad analizzare criticamente le tesi che riconoscono al canone di abbonamento la natura di «imposta» o «tassa» o «tributo in genere». L'A. esclude, infatti, che il canone abbia natura tributaria ed auspica in proposito maggiori approfondimenti dottrinari, ripensamenti giurisprudenziali e razionalizzazioni e semplificazioni da parte del Legislatore nel settore. Afferma la necessità del presupposto della possibilità di godimento individualizzato del pubblico servizio radiotelevisivo.

L'articolo termina con ulteriori considerazioni sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 14 maggio-27 settembre 1982. (N. *Palmieri*).

GIORGIO LOMBARDI, *Riproduzione transitoria di norme illegittime ed elusione di giudicato costituzionale tra Junctim-Klausel e «serio ristoro»*, in *Giurisprudenza costituzionale* 1983, pag. 1338.

L'articolo trae spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale del (15) 1° luglio 1983, n. 223, per trattare del contrasto che insorge tra Corte e Legislatore quando quest'ultimo tenda a disapplicare o a sospendere l'efficacia delle pro-

nuncie di quella riproponendo le norme dichiarate illegittime. Il problema è affrontato, in particolare, con riferimento all'annoso problema dell'indennizzo in materia espropriativa.

Esaminato l'attuale ruolo assunto dalla Corte di legislatore sussidiario, l'A. passa in rassegna, nelle esperienze straniere, i diversi effetti di pronuncie di incostituzionalità per giungere, alla luce di esse, a criticare la proposizione da parte del Legislatore italiano di soluzioni provvisorie e temporanee.

Aderisce al contenuto della sentenza che vede nell'indennizzo la realizzazione di un serio ristoro commisurato al valore di mercato del bene assoggettato ad espropriazione. (N. Palmieri).

STELIO MANGIAMELI, *Indennizzo e serio ristoro, ovvero: della impossibilità di dare un seguito legislativo ad una sentenza-indirizzo della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale* 1983, pag. 1347.

Con nota alla sent. della Corte Costituzionale del (15) 1° luglio 1983, n. 223, l'A. analizza i passaggi logici e la motivazione della stessa, confrontandola con altre pronuncie in cui la Corte si è ugualmente determinata, almeno nell'impostazione dei problemi.

Criticata la nozione di serio ristoro come contenuto che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione per l'indennizzo espropriativo, stante la indeterminatezza e la elasticità e la non facile applicazione concreta di tale nozione, vede in questa proposta della Corte uno straripamento dai suoi compiti naturali.

Conclude, dopo aver esaminato varie dottrine, proponendo come base per la determinazione dell'indennizzo il valore reale del bene. (N. Palmieri).

SERGIO MATTARELLA, *Il bicameralismo*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.* 1983, pagg. 1161 ss.

L'Autore analizza dettagliatamente il sistema parlamentare italiano, esaminando le ragioni che indussero l'Assemblea Costituente all'adozione di questo sistema e le sue attuali disfunzioni, prevalentemente dovute alla sostanziale identità dei poteri esercitati e della struttura rappresentativa delle due Camere.

Segue un esame ragionato delle principali proposte di modifica suggerite negli ultimi anni. (V. Nunziata).

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH, *Legittimità del suggellamento dell'apparecchio radio-televisivo e natura giuridica del cosiddetto canone R.A.I.*, in *Giurisprudenza Italiana* 1984, III, 1, col., 179 ss.

L'autore trae spunto da una recente decisione del TAR della Lombardia (25 maggio 1983, n. 1040) per ricostruire la storia della legislazione e tracciare le linee generali dell'attuale situazione normativa in materia di canone radio-televisivo.

Pur dopo aver rilevato che, con consolidato orientamento, la giurisprudenza (ed in particolare quella della Corte di Cassazione) ribadisce la natura di tributo del canone radiotelevisivo e l'obbligo del suo pagamento per il mero fatto della detenzione — così facendo proprie, sul punto, le tesi e le argomentazioni tradizionali dell'Avvocatura dello Stato — l'Autore suggerisce al lettore spunti di riflessione critica, proponendo una diversa qualificazione dell'istituto tolto in esame.

In particolare, richiamate le posizioni dottrinali che attenuano il momento tributario, dando al contrario rilevanza al momento contrattuale-privatistico, l'Autore propone di riconoscere al canone radiotelevisivo la natura di corrispettivo per la prestazione fornita dalla RAI e la sua qualità di « prezzo amministrato ».

La soluzione proposta consentirebbe di risolvere in senso positivo il problema della possibilità giuridica di sottoporre a suggellamento i soli canali della RAI, lasciando liberi gli altri, nonché consentendo gli « usi alternativi » del televisore. (A. Palmieri).

RAPPORTI FRA GIURISDIZIONI

LUIGI GIAMPAOLINO, *Ripartizione di giurisdizione tra Consiglio di Stato e Corte dei Conti in materia pensionistica*, in *Rivista della Corte dei Conti*, gennaio-aprile 1983, I, 248-250.

Ogni controversia vertente sul rapporto pensionistico del pubblico dipendente rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, anche se concernente il recupero di somme indebitamente erogate al pensionato. (E. Figliolia).

DIRITTO AMMINISTRATIVO

MICHELE ANNUNZIATA, *Disciplina delle cave secondo la normativa vigente*, da *Il Foro Amm.vo* n. 12, dicembre 1983, pag. 2513.

L'articolo esamina lo stato attuale della normativa inerente alle cave e l'elaborazione che dottrina e giurisprudenza hanno fatto delle principali questioni che si pongono nella materia. In particolare, l'Autore tratta il problema della necessità o meno (a seconda del diverso inquadramento che venga dato all'attività estrattiva rispetto alle nozioni di « costruzione », di « trasformazione urbanistica » ecc.) della concessione edilizia, e giunge alla conclusione negativa.

Si riporta il sommario:

1. Le cave nel regime urbanistico. Limiti e metodo d'indagine.
2. La nozione di costruzione nella dottrina e nella giurisprudenza, con riferimento alle cave.

3. La nozione « trasformazione urbanistica » nella legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le cave.
4. La legislazione regionale in materia di cave.
5. Le opere di impianti necessari per l'attività estrattiva e loro regime urbanistico.
6. Abusi edilizi da parte del titolare della cava.
7. Teorie contrastanti e loro diverse conseguenze.
8. Nostra opinione.
9. Urgenza di intervento legislativo per disciplinare le cave dal punto di vista urbanistico. (A. D'Elia).

PIETRO CARNEVALE, *La legge quadro sul pubblico impiego. I poli della nuova normativa*, in *TAR*, gennaio 1984, parte II, pp. 21-31.

L'autore delinea brevemente gli aspetti principali della nuova normativa, soffermandosi in particolare sulle materie delegificate, oggetto di contrattazione collettiva, e sui principi normativi di omogeneità in materia di pubblico impiego. (M. Salvatorelli).

GAETANO CAROTENUTO, *L'intervento del giudice nella tutela dell'ambiente*, in *Impresa, Ambiente e Pubblica Amministrazione*, 1982, 91-99.

L'autore esamina l'attività di contemperamento di interessi contrastanti propria dello Stato (come legislatore, amministratore e giudice), in tema di industrie insalubri, nell'ambito dei limiti posti dalla Costituzione (artt. 32, 41 e 2) e alla luce dell'art. 216 T.u.l.s. e della legge Merli, nonché dell'art. 844 c.c.; concludendo nel senso che proprio questa ultima norma, una volta superata la fase dell'identificazione della posizione giuridica soggettiva, è lo strumento più duttile e sapiente di tutela. (G. Palmieri).

ALBERTO DE ROBERTO, *Appunti in tema di silenzio-rigetto*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 1984, 197 ss.

Dopo aver tracciato un breve excursus sull'evoluzione storica dell'istituto, soffermandosi in particolare sull'art. 5 del T.U. n. 383/34 e sugli artt. 6 del d.P.R. 1199/71 e 20 del d.P.R. 1034/71, nonché sulle note pronunce dell'Adunanza Plenaria n. 8/60 e n. 4/78, l'Autore sottopone a critica l'impostazione seguita da quest'ultima decisione. (V. Nunziata).

PIER GIORGIO FERRI, *Il Ministero dell'Ecologia*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 1984, 226 ss.

L'Autore esamina struttura e compiti del Ministero dell'Ecologia, sottolineando come la legge istitutrice non abbia semplicemente attuato una riorganizzazione di funzioni già esistenti, ma si sia posta l'ambiziosa finalità di

fondare, secondo una visione organica, una funzione pubblica di tutela dell'ambiente.

Viene così messo in evidenza lo sforzo legislativo di intervento nel settore dell'assetto e utilizzazione al territorio, anche attraverso un richiamo coordinato al d.P.R. 616/77. Analogamente, e più diffusamente, viene trattato il più generale profilo della tutela ambientale, da un lato aderendosi a quell'impostazione dottrinale che ne nega la natura di materia organica, definendolo invece come un connotato finalistico che prevede i più disparati settori del diritto, dall'altro sottolineandosi però l'opportunità di un assetto organizzativo unitario. (V. *Nunziata*).

MICHELE UMBERTO FRANCESE, *Brevi note sull'oggetto del giudizio amministrativo-contabile*, in *Rivista della Corte dei Conti*, gennaio-aprile 1983, III, pp. 296-301.

L'illecito amministrativo costituisce fattispecie diversa da quella dell'illegittimità dell'atto amministrativo. Nel giudizio in esame non è possibile fare applicazione né dell'istituto della disapplicazione di cui all'art. 5, legge 2245/1865, all. E, né sono operanti i limiti di cui agli artt. 4 e 5 stessa legge.

L'indagine di questo giudizio consiste nell'accertamento dell'attività dolosa o colposa realizzata dall'impiegato, e non sulla eventuale irrazionalità delle scelte da questo operate. (E. *Figliolia*).

GIUSEPPE GRECO, *Come la normativa di origine europea incide sulle posizioni soggettive di accesso e/o sulla legittimazione dei privati a negoziare con la pubblica amministrazione*, da *Il Foro Amministrativo* n. 12, dicembre 1983, pag. 2526.

Si esamina l'influenza che la normativa comunitaria ha sulla disciplina interna della contrattazione fra privati e P.A., e che si manifesta attraverso il perseguimento della *par condicio* dei privati di tutti i Paesi membri della Comunità che vogliono stipulare con l'Amministrazione di ciascuno di detti Paesi.

Tra i mezzi per l'attuazione della *par condicio* vengono in rilievo la pubblicità dei bandi di gara, l'estensione soggettiva ed oggettiva dell'applicazione delle normative di origine comunitaria, la diversa qualificazione di alcune posizioni soggettive private, e la disciplina dell'appalto-concorso e dell'albo nazionale dei costruttori.

Si esaminano infine i vari profili di una figura derivata dal sistema anglosassone, la « Joint venture », ossia il raggruppamento temporaneo di imprese. (A. *D'Elia*).

TEODORO KLITSCHKE DE LA GRANGE, *Gli organi amministrativi straordinari*, in *Il Consiglio di Stato*, 1984, n. 3 (marzo), pagg. 431-49.

L'A., si sofferma ai fini della precisa definizione dell'organo amministrativo straordinario, sui problemi connessi alla individuazione dell'Autorità costituzionale straordinaria.

Operate talune precisazioni circa i rapporti fra altri istituti di emergenza e gli organi in esame, illustra brevemente le funzioni più frequentemente ad essi affidate, taluni principi ad essi relativi, la tipologia che può farsene rispetto alle competenze, alla discrezionalità ecc. L'A. infine trae spunto dall'analisi effettuata per talune considerazioni generali sull'ordinamento giuridico. (G. Lancia).

ANDREA LUGO, *Giudizio di ottemperanza ed esecuzione per rilascio*, in *Giustizia civile*, aprile 1984, pp. 1376-1378.

A seguito della sentenza n. 15/83 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si svolgono alcuni brevi rilievi sulla progressiva estensione — ad opera della giurisprudenza — dell'area di utilizzazione del giudizio di ottemperanza, in alternativa con i rimedi esecutivi ordinari, per l'esecuzione di sentenze di condanna a carico della P.A. (M. Salvatorelli).

FORTUNATO PAGANO, *Riflessioni sui programmi poliennali di attuazione*, in *Riv. giur. ed.*, 1983, I, 1095.

Sorta di bilancio (degli effetti) della programmazione urbanistica, anche alla luce degli interventi dei Comuni in sede di formazione dei p.p.a., prescritta dall'art. 13, legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'A. esamina anche i profili attinenti alla mancata attuazione da parte dei privati, configurando, in tal caso, l'esproprio come obbligatorio. (G. Palmieri).

FRANCO FIGA, *Attività di impresa, funzioni pubbliche e responsabilità civile verso lo Stato* (nota a Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1983, n. 6177), da *Foro amm.vo* n. 12, dicembre 1983, 2348.

La sentenza viene annotata con riferimento specifico al punto relativo alla natura del rapporto fra lo Stato e le banche agenti dell'U.I.C., che la Corte ha ritenuto *lato sensu* « di servizio », in quanto inserirebbe quegli Istituti di credito nell'organizzazione valutaria pubblica (con la conseguente estensione al rapporto medesimo della giurisdizione della Corte dei Conti). Il notista si discosta da questa visione, e ritiene preferibile l'inquadramento dei suddetti rapporti nell'ipotesi di esercizio privato di pubbliche funzioni. (A. D'Elia).

FILIPPO SATTA, *La legge 25 marzo 1982, n. 94, ed il governo del territorio*, in *Impresa, Ambiente e Pubblica Amministrazione*, 1982, 131-147.

Si tratta della relazione tenuta al Convegno di Perugia del maggio 1982 « Innovazioni urbanistiche nell'ultima legge "Nicolazzi" ».

Affronta i problemi dei rapporti fra Stato e Regione nel periodo antecedente alla legge c.d. Bucalossi, mentre dopo la legge Nicolazzi-bis, i conflitti

di competenza fra i due Enti finiscono per celare conflitti di interessi sull'uso del territorio.

Dopo aver segnalato i limiti del concetto di demanio e di patrimonio indisponibile dato l'evolversi della situazione sociale, l'A. evidenzia il problema del territorio e, cioè, il problema del coordinamento e della graduazione degli interessi che lo investono. (G. Palmieri).

MIRKO TRAPÉ, *L'Istituto Autonomo per le Case Popolari: un ente pubblico in cerca di autore*, in *Riv. giur. ed.*, 1983, II, 435.

Revisione critica della tradizionale impostazione del problema circa la natura giuridica degli I.A.C.P., esamina i compiti istituzionali che essi svolgono e si sofferma, in particolare, sulla posizione degli I.A.C.P. nel diritto tributario. (G. Palmieri).

GIOVANNI VERDE, *Rimozione degli atti amministrativi ed effettività della tutela*, in *Rivista di diritto processuale* 1984, 42 ss.

L'Autore esamina lo stato della dottrina e della giurisprudenza in tema di disapplicazione degli atti amministrativi, sottoponendo a critica sia la tesi che esclude la possibilità per il g.o. di disapplicare l'atto amministrativo ove questo sia emanato in carenza assoluta di potere, sia quella che individua il criterio discriminatore della cognizione del g.o. sul fatto che l'atto gli sia sottoposto *principaliter* o *incidenter tantum*.

Viene quindi esaminata una serie di fattispecie concrete a dimostrazione della impossibilità di operare una ricostruzione unitaria dell'istituto, con particolare riferimento alle ipotesi in cui risulti possibile la sospensione del giudizio ordinario ex art. 295 c.p.c. al fine di attendere la definizione di quello amministrativo, ovvero a quelle, a giudizio dell'Autore, di notevole attualità, in cui sia il giudice penale a disapplicare l'atto. (V. Nunziata).

ACQUE ED APPALTI

PAOLO CARBONE, *Brevi considerazioni circa il valore probatorio del certificato di ultimazione dei lavori*, in *Giustizia Civile*, aprile 1984, pp. 1188-1192.

Prendendo spunto dalla sentenza n. 6108/83 della Cassazione, si affronta il problema della natura sostanziale degli atti di certificazione — distinti in certificazioni proprie (produttive di certezza legale) ed improprie (produttive di certezza informativa) — e si conclude per la appartenenza del certificato di ultimazione del direttore dei lavori alla seconda categoria, mancando i requisiti della destinazione a pubblica fede e della provenienza da pubblico ufficiale, individuato non secondo la nozione ricavabile dalla normativa penale, bensì da quella amministrativistica. (M. Salvatorelli).

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

CARLO MARIA BARONE, *Nota a Cass., Sez. Un. Civili, 12 gennaio 1984, n. 222, e id., 2 aprile 1984, n. 2145, in Foro it. 1984, maggio, I, 1242-1244.*

L'autore della nota critica la impostazione data dalle pronunce del Supremo Collegio alla operatività della sospensione ex art. 367 c.p.c. a seguito di proposizione di regolamento di giurisdizione nel corso di un processo amministrativo ed ordinario. Vengono altresì prospettate perplessità sulle conclusioni a cui addiventano le sentenze annotate, che da un lato sanciscono il principio che il giudicante a seguito del regolamento di giurisdizione perde la *potestas iudicandi*, dall'altro attribuiscono al magistrato il potere di accertare l'ammissibilità e procedibilità del regolamento di giurisdizione e di procedere ad indagini più complesse. (E. Figliolia).

FEDERICO CARPI, *Gli aspetti processuali della riforma dell'arbitrato*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1984, 1, 47-65.

L'autore analizza le modifiche apportate dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28, alla disciplina codicistica dell'arbitrato (in particolare agli articoli 812, 823, 825 e 829, n. 5, c.p.c.) e si sofferma sulla efficacia vincolante della decisione arbitrale, posto che la riforma ha eliminato l'obbligatorietà del deposito del lodo, passando in rassegna le opinioni in proposito recentemente espresse da autori quali Ricci, Punzi e aderendo, infine, all'ipotesi intermedia formulata da Montesano. (G. Palmieri).

CIPRIANO COSSU, *Diritto pretorio e impresa radiotelevisiva privata: ancora sulla nozione di ambito locale e sulla liceità della interconnessione funzionale*, in *Giustizia Civile*, aprile 1984, pp. 1362-1368.

Partendo dalle opposte conclusioni raggiunte dai Pretori di Palestrina e Milano sulla rilevanza penale degli attuali sistemi di diffusione di programmi su scala nazionale adottati dalle televisioni private, si porta un contributo alla determinazione del concetto di « ambito locale » alla luce della giurisprudenza costituzionale; in particolare, si esamina il problema della delimitazione dell'attività con riferimenti strettamente territoriali, nonché il fenomeno della c.d. « interconnessione funzionale » fra le emittenti. (M. Salvatorelli).

FRANCESCO P. LUISO, *Azione di reintegrazione e successione nel diritto controverso*, in *Giustizia Civile*, aprile 1984, pp. 1264-1266.

Partendo da una rapida indagine sullo stato della dottrina e della giurisprudenza relative al trasferimento del possesso del bene dall'autore dello spoglio al terzo nel corso del giudizio di reintegra ed alla opponibilità della successiva sentenza, si conclude per la efficacia del titolo anche nei confronti dell'avente causa; si svolgono infine alcune generali considerazioni sul campo di applicazione dell'art. 111 c.p.c. (M. Salvatorelli).

Laura Salvaneschi, *Riflessioni sulla conversione degli atti processuali di parte*, in *Rivista di diritto processuale*, 1984, 121 ss.

Dopo aver esaminato i vari orientamenti dottrinali in riferimento all'applicabilità dell'istituto della conversione alla materia processuale, l'Autore si sofferma su talune concrete ipotesi; in particolare viene affrontato il problema della conversione dell'atto di citazione in ricorso e viceversa, della impugnazione principale tardiva in incidentale, del regolamento di competenza inammissibile in regolamento di giurisdizione e viceversa, nonché del ricorso ordinario per cassazione in regolamento di competenza e viceversa. (V. Nunziata).

Chiara Rigasi, *Spunti critici sulla natura e sul regime della ordinanza di assegnazione del credito*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, 1, 208-314.

L'autrice, prendendo spunto dalla sentenza Cass., 24 novembre 1980, n. 6254, in *Foro It.*, 1980, I, 1101, ed esaminando le singole opinioni dottrinali, riconosce l'istituto sotto il profilo della natura giuridica (pronuncia di carattere costitutivo non incidente sui diritti soggettivi delle parti), dei mezzi d'impugnazione (ex art. 617 c.p.c.) e della efficacia preclusiva. (G. Palmieri).

Vincenzo Zeno-Zencovich, *Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale: il problema del bilanciamento degli interessi*, in *Giustizia Civile*, aprile 1984, pp. 1328-1336.

Si esaminano criticamente alcuni dei problemi posti al vaglio della recente giurisprudenza in materia di diritto di rettifica, con particolare riferimento alla c.d. «equivalenza informativa», al principio dell'arricchimento notiziale, alla problematica coesistenza tra diritto alla libertà di stampa e diritto alla tutela della dignità personale. (M. Salvatorelli).

SEGNALAZIONI DI NUOVE PUBBLICAZIONI RECENSITE DALLE RIVISTE ESAMINATE

DIRITTO COSTITUZIONALE

Alessandro Pace, *Stampa, giornalismo, radiotelevisione (Problemi costituzionali e indirizzi di giurisprudenza)*, Padova, 1983.

L'Autore affronta la complessa problematica dei rapporti tra art. 21 della Costituzione e mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo alla stampa ed alla radiotelevisione. Il discorso argomentativo prende le mosse

dalla individuazione del fondamento giuridico della libertà e del diritto all'informazione, snodandosi nell'analisi della disciplina processuale del segreto professionale, per giungere alla trattazione dei difficili problemi costituzionali dell'informazione radiotelevisiva, compresi tra i profili inerenti all'«accesso» al mezzo radiotelevisivo pubblico e all'individuazione dei c.d. «diritti dell'utente». (V. *Nunziata*).

DIRITTO AMMINISTRATIVO

DIEGO CORAPI, *Le Associazioni temporanee di imprese*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. VIII-154.

La monografia affronta la problematica delle associazioni temporanee d'impresa alla luce della storia della legislazione, della giurisprudenza e della prassi, soprattutto in riferimento agli appalti pubblici. (G. *Palmieri*).

VIRGILIO ILARI, *Impiego pubblico - Manuale teorico-pratico*, Milano, 1983.

Il volume, dopo una introduzione sul rapporto di lavoro subordinato, tratta nella prima parte del rapporto giuridico di pubblico impiego, evidenziandone la natura giuridica ed i caratteri essenziali. La seconda parte è costituita da un modulo dei principali atti concernenti le vicende del pubblico impiego.

In appendice sono indicate le principali fonti di leggi in materia. (V. *Nunziata*).

LUCIO MAROTTA, *I nuovi profili dell'espropriazione per pubblica utilità*, Padova, Cedam, 1983, pp. 173.

Oltre a ripercorrere le tappe successive alla ben nota sentenza della Corte Costituzionale n. 5/80, la monografia analizza il problema della occupazione illegittima della P.A., condividendo appieno i principi espressi dalle Sez. Un. della Cassazione nella recente e anch'essa ormai ben nota sentenza 26 febbraio 1983, n. 1464. (G. *Palmieri*).

LUIGI PAPPANO, *Il funzionario delegato*, Editrice Compositori, Bologna 1984, pp. 512.

L'opera, giunta alla terza edizione, è una completa guida tecnico-amministrativa del funzionario delegato. (G. *Lancia*).

R. POGGI, *Rassegna di giurisprudenza sull'urbanistica*, secondo aggiornamento al 31 dicembre 1982, Milano, Giuffr , 1983, pp. 1546.

Nuova appendice della seconda edizione della nota Rassegna curata da Poggi. (G. Palmieri).

FEDERICO TEDESCHINI, *Turismo e pubblici poteri*, ed. Angeli, Milano 1983, pp. 160.

Trattasi di una raccolta di scritti vari, tutti aventi riferimento alla problematica del turismo nei rapporti con l'autorit  pubblica, materia particolarmente trascurata dai giuristi. (M. Salvatorelli).

TITOMANLIO, PISELLI, SELLA, VIGNA, *Appalto privato e pubblico*, dizionario di giurisprudenza 1970-1982, Milano, 1983.

L'opera esamina i profili giurisprudenziali dell'appalto relativamente ad un periodo indubbiamente fervido di elaborazioni sul punto.

La consultazione si presenta molto agevole essendo stata la materia distribuita in pi  di settecento voci e sottovoci. Ampie sono le indicazioni bibliografiche. (V. Nunziata).

DIRITTO PENALE

S. VINCIGUERRA, *La riforma del sistema punitivo nella legge 24 novembre 1982, n. 689*, ed Cedam, Padova, 1983, pp. 452.

L'autore approfondisce alcuni aspetti della problematica scaturente dalla c.d. « legge sulla depenalizzazione », affrontando la materia con una suddivisione per argomenti. (M. Salvatorelli).

DIRITTO SANITARIO

VIRGILIO ANDRIOLI, *Le unit  sanitarie locali, Profili processuali e sostanziali*, Jovene, Napoli, 1982, pp. 1-293.

L'ispirazione di fondo dell'opera   di verificare l'applicazione delle norme fondamentali del processo civile alle U.S.L. (G. Palmieri).

DIRITTO TRIBUTARIO

ANTONIO CICOGNANI, *L'imposizione del reddito d'impresa*, Cedam, Padova, 1980, pp. 1-400.

L'autore si propone il fine di determinare il più esattamente possibile il concetto di reddito di impresa e di diversificare il concetto di reddito civile da quello di reddito fiscale, nonché di esaminare analiticamente le norme fiscali sul bilancio. (G. Palmieri).

VARIE

VINCENZO NAPOLETANO, *Dizionario bibliografico delle Riviste giuridiche italiane*, ed. Giuffré, Milano 1983, pp. 844.

L'opera, giunta alla XXVI Edizione, è aggiornata al 31 gennaio 1983 e porta i riferimenti di circa 10.000 tra studi, note e articoli, nonché di oltre 1.200 testi giuridici italiani e stranieri. (M. Salvatorelli).



RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (*)

D.P.R. 15 marzo 1984, n. 218, «Regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli Uffici del Ministero delle partecipazioni statali» (*G. U.* n. 161 del 13 giugno 1984);

legge 31 maggio 1984, n. 193, «Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.» (*G. U.* n. 153 del 5 giugno 1984);

legge 4 giugno 1984, n. 194, «Interventi a sostegno della agricoltura» (*G. U.* n. 153 del 5 giugno 1984);

legge 8 giugno 1984, n. 212, «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese» (*G. U.* n. 158 del 9 giugno 1984);

legge 12 giugno 1984, n. 219, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza», (*G. U.* n. 163 del 14 giugno 1984);

legge 12 giugno 1984, n. 222, «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile», (*G. U.* n. 165 del 16 giugno 1984);

d.l. 29 giugno 1984, n. 273, «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali», (*G. U.* n. 179 del 30 giugno 1984).

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura penale, art. 384, n. 2, nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di proscioglimento per infermità psichica, preclude al giudice istruttore di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del c.p. tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 del codice penale.

Sentenza 30 luglio 1984, n. 233, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

(*) Si segnalano alcuni tra i provvedimenti normativi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* nel mese di giugno.

codice penale militare di pace, art. 48, limitatamente all'inciso « e salva la disposizione dell'articolo seguente ».

Sentenza 18 luglio 1984, n. 213, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

codice penale militare di pace, art. 49.

Sentenza 18 luglio 1984, n. 213, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, art. 4.

Sentenza 30 luglio 1984, n. 239, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti « G. Amendola », negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Sentenza 18 luglio 1984, n. 209, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo comma [come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23 e dall'art. 20 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34].

Sentenza 30 luglio 1984, n. 231, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 13, primo comma [come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, e dall'art. 7 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23].

Sentenza 30 luglio 1984, n. 231, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 15, terzo comma [come modificato dall'art. 9 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10].

Sentenza 30 luglio 1984, n. 231, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, sesto comma, nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie.

Sentenza 18 luglio 1984, n. 214, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

d.l. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma [come modificato dall'art. 1 legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689], nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicito all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana.

Sentenza 27 giugno 1984, n. 180, *G.U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.l. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma [come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863] nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo,

previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicito all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana.

Sentenza 27 giugno 1984, n. 180, *G.U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, artt. 1, 2, primo comma, lettere c) e d) e 11.

Sentenza 18 luglio 1984, n. 212, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 8 nella parte in cui non fa salva la competenza della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della regione.

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 9.

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 10, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla «disciplina di legge» in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché dalle disponibilità del bilancio regionale.

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

codice di procedura penale, artt. 151, secondo e terzo comma, e 263-bis (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 225, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

codice di procedura penale, artt. 378 e 381, secondo comma, ultima parte (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 233, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93, n. 1 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 226, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 42, punto 3, e 58, allegato A (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 240, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 53, ottavo e nono comma, allegato A (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1984, n. 208, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, secondo comma, allegato A (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1984, n. 208, *G. U.* 25 luglio 1984, n. 204.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 100 (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 222, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 18 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 11 luglio 1984, n. 192, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 20 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 226, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 10 (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 225, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma (art. 97 della Costituzione).

Sentenza 11 luglio 1984, n. 191, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1984, n. 181, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

legge 2 aprile 1968, n. 468 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1984, n. 210, *G. U.* 25 luglio 1984, n. 204.

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 37 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1984, n. 183, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 111, primo comma; 149, primo e secondo comma; 153, secondo comma (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 220, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, artt. 1 e 2 (artt. 25, 76 e 134 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 217, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

d.P.R. 29 ottobre 1972, n. 636, art. 2, secondo comma (artt. 25, 76 e 134 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 217, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 748, art. 65 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 220, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183 e 195 [nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 237, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 [i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 237, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 184 e 195 [nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 237, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 [nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 237, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 218, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 65, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 11 luglio 1984, n. 193, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 19, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 238, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 19, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 238, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.l. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma [come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1984, n. 180, *G.U.* 4 luglio 1984, n. 183.

legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, quinto comma, seconda parte [nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689] (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 236, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.l. 10 dicembre 1976, n. 798, art. 1, terzo comma [convertito in legge 8 febbraio 1977, n. 16] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 238, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 8 febbraio 1977, n. 16 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 luglio 1984, n. 238, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (artt. 117 e 118 della Costituzione).

Sentenza 11 luglio 1984, n. 188, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 29 marzo 1983, n. 93, titolo I (artt. 117, 118, 119, 120 e 121 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 1 (art. 117 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93 art. 1 (artt. 4 e 5 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 1, secondo comma (artt. 4 e 5 dello statuto reg. Valle d'Aosta e 4, n. 1 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 3, 5, 6, 10, 11 e 15 (artt. 117, 118, 119, 3 e 97 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma (art. 89 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983 n. 93, art. 14 (art. 89 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 26, primo comma (art. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 27, quarto comma (artt. 118, 124, 125 e 127 della Costituzione).

Sentenza 25 luglio 1984, n. 219, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

III - QUESTIONI PROPOSTE

codice civile, art. 263 (art. 30 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 17 gennaio 1984, n. 313, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

codice civile, art. 894 (artt. 9 e 42 della Costituzione).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 12 dicembre 1983, n. 370/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

codice civile, art. 2106 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Saronno, ordinanza 17 gennaio 1984, n. 556, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

codice di procedura civile, artt. 140, 313 e 663 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Mestre, ordinanza 28 febbraio 1984, n. 547, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

codice di procedura civile, artt. 140, 313, secondo comma, e 660 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 9 dicembre 1983, n. 202/84, *G.U.* 14 agosto 1984, n. 224.

codice di procedura civile, art. 404 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 24 novembre 1983, n. 342/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Verona, ordinanza 12 ottobre 1983, n. 346/84, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Pretore di Firenze, ordinanza 23 novembre 1983, n. 571/84, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

codice di procedura civile, art. 635, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 25 giugno 1983, n. 215/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

codice di procedura civile, art. 648, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice istruttore presso Tribunale di Genova, ordinanza 12 marzo 1980, n. 339/84, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

codice procedura civile, art. 657 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Nuoro, ordinanza 2 febbraio 1984, n. 314, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Pretore di Nuoro, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 404, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

codice di procedura civile, art. 700 (artt. 3, 24, e 113 della Costituzione).

Pretore di San Pietro Vernotico, ordinanza 2 marzo 1984, n. 559, *G. U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

codice penale, art. 2, ultimo comma (art. 77 della Costituzione).

Tribunale di Udine, ordinanza 6 marzo 1984, n. 503, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

codice penale, art. 57 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 6 aprile 1982, n. 315/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

codice penale, art. 333 (artt. 3, 39 e 40 della Costituzione).

Pretore di S. Donà di Piave, ordinanza 12 gennaio 1984, n. 362, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

codice penale, art. 519, secondo comma, n. 1 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 408/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

codice penale, art. 590 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 23 dicembre 1983, n. 246/84, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

codice penale, art. 699 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Spilimbergo, ordinanza 5 gennaio 1984, n. 243, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

codice di procedura penale, art. 41-bis (artt. 3, 24 e 97 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il tribunale di Belluno, ordinanza 12 gennaio 1984, n. 354, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

codice di procedura penale, art. 41-bis (artt. 3, 97 e 101 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 30 ottobre 1982, n. 232/84, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

Corte di cassazione, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 497, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, ordinanza 19 novembre 1983, n. 584/84, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

codice di procedura penale, art. 263-bis (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Teramo, ordinanza 18 febbraio 1984, n. 589, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

codice di procedura penale, art. 281, secondo comma [come sostituito dall'art. 16 legge 12 agosto 1982, n. 532] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Napoli, ordinanza 14 dicembre 1983, n. 138/84, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

codice di procedura penale, art. 387, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 9 maggio 1984, n. 928, *G. U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

codice di procedura penale, art. 435 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'assise di Roma, ordinanza 14 gennaio 1984, n. 220, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

codice di procedura penale, art. 502 (artt. 3, 13 e 24 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 348/84, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 347/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

codice di procedura penale, art. 576, secondo comma (art. 27 della Costituzione).

Pretore di Alatri, ordinanza 20 giugno 1983, n. 205/84, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Pretore di Alatri, ordinanza 24 giugno 1983, n. 280/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

codice penale militare di pace, art. 180 (artt. 2, 3, 21 e 52 della Costituzione).

Tribunale militare di Cagliari, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 486, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

codice penale militare di pace, art. 191 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale militare di Bari, ordinanza 9 febbraio 1984, n. 385, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

codice penale militare di pace, art. 195, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale militare di Verona, ordinanza 27 gennaio 1984, n. 260, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 11, all. T, all'art. 39 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Pescara, ordinanza 26 maggio 1983, n. 381/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 7 luglio 1901, n. 283, artt. 6, lett. b), 7 e 9 (artt. 3, 24 e 33 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 28 luglio 1983, n. 95/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Lecco, ordinanza 3 febbraio 1984, n. 434, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

r.d. 17 novembre 1924, n. 2367, art. 130 (art. 3 e 98 della Costituzione).

Consiglio nazionale dei geometri, ordinanze (sei) 3 maggio 1983, nn. 446-451/84, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 artt. 1, primo comma, 2 e 3 (artt. 3, 24 e 33 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 28 luglio 1983, n. 95/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

legge 28 giugno 1928, n. 1415, art. 1 (artt. 3, 24 e 33 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 28 luglio 1983, n. 95/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 15 dicembre 1981, n. 231/84, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Tribunale di Roma, ordinanza 25 dicembre 1981, n. 230/84, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18 all. A (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 26 gennaio 1984, n. 312, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, art. 18 regolamento allegato A (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 16 novembre 1983, n. 570/84, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, all. A (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 11 maggio 1983, n. 431/84, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1983, n. 430/84, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione).
Pretore di Città di Castello, ordinanza 6 aprile 1984, n. 834, *G. U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 23, primo comma [conv. in legge 2 giugno 1939, n. 739] (art. 53 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 6 marzo 1984, n. 829, *G. U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 24 aprile 1941, n. 633, art. 51 e seguenti (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Novara, ordinanze (due) 19 ottobre 1983, nn. 500 e 501/84, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54 e 55, ultimo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 16 settembre 1983, n. 592/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 23 novembre 1983, n. 571/84, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 59 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Verona, ordinanza 12 ottobre 1983, n. 346/84, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Pretore di Firenze, ordinanza 23 novembre 1983, n. 571/84, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte d'appello di Caltanissetta, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 544, *G. U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, primo comma (artt. 24, 25 e 112 della Costituzione).

Pretore di Massa Marittima, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 585, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

Pretore di Massa Marittima, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 790, *G. U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

d.l.l. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 13 febbraio 1984, n. 521, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

legge 8 febbraio 1948, n. 47 artt. 1, 9 e 13 (artt. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 6 aprile 1982, n. 315/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 2 marzo 1949, n. 144, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Vicenza, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 318/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 29 aprile 1949, n. 221, art. 23 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 10 novembre 1983, n. 337/84, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Catania, ordinanza 16 gennaio 1984, n. 254, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

legge 11 aprile 1950, n. 130, art. 4, quarto comma [nel testo sostituito dall'art. 8 legge 8 aprile 1952, n. 212] (artt. 3, 36 e 37 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 25 maggio 1983, n. 143/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 23 maggio 1950, n. 253, artt. 4 e 7 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Lucera, ordinanza 4 aprile 1977, n. 835/83, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Forlì, ordinanze (tre) 10 novembre 1983, nn. 573-575/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 39 (artt. 70 e 72 della Costituzione).

Tribunale di Lucca, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 562, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

legge 20 dicembre 1954, n. 1181, art. 7 (artt. 3 e 98 della Costituzione).

Consiglio nazionale dei geometri, ordinanze (sei) 3 maggio 1983, nn. 446-451/84, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

legge 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 30 marzo 1984, n. 833, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Agrigento, ordinanza 14 marzo 1984, n. 791, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 27 dicembre 1956, n. 1441, art. 4 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 27 febbraio 1984, n. 826, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 (artt. 3, 24 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 12 luglio 1983, n. 591/84, *G. U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

d.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 15, primo comma [conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474] (art. 53 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 6 marzo 1984, n. 829, *G. U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 4 febbraio 1958, n. 87, art. 11, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 24 marzo 1983, n. 400/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 23 dicembre 1983, n. 246/84, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

Pretore di Firenze, ordinanza 23 febbraio 1984, n. 519, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Caltagirone, ordinanza 22 dicembre 1983, n. 421/84, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

t.u. approvato con d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 6, 8 e 9 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Patti, ordinanza 26 ottobre 1983, n. 203/84, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

d.p. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 18, lett. c) (art. 15 dello Statuto speciale reg. Sicilia e 3 e 7 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 455, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 14, secondo comma (artt. 3 e 108 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 341/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 14, quarto comma (artt. 3 e 108 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanze (due) 19 ottobre 1983, nn. 165 e 166/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 17 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Piombino, ordinanza 22 novembre 1983, n. 167/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Palermo, ordinanza 10 gennaio 1984, n. 262, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 16 gennaio 1984, n. 241, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Potenza, ordinanza 26 gennaio 1984, n. 294, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

Pretore di Trento, ordinanza 27 gennaio 1984, n. 338, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

Pretore di Modena, ordinanza 29 febbraio 1984, n. 405, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Pretore di Brindisi, ordinanza 6 marzo 1984, n. 545, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

Tribunale di Torino, ordinanza 14 marzo 1984, n. 795, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 1° luglio 1983, n. 516/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

Pretore di Palermo, ordinanza 28 febbraio 1984, n. 396, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2 cpv. lett. a) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Siena, ordinanza 12 dicembre 1983, n. 160/84, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Pretore di Siena, ordinanza 14 febbraio 1984, n. 437, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 (artt. 3, 24 e 38 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 17 dicembre 1982, n. 821/84, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge 22 novembre 1962, n. 1646 art. 7, primo comma (artt. 2, 30 e 31 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 5 ottobre 1983, n. 398/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma [come modif. e integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646] (artt. 41 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Catanzaro, ordinanza 29 dicembre 1983, n. 248/84, *G.U.* 22 agosto 1984, n. 231.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 6 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Piacenza, ordinanza 15 novembre 1983, n. 168/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 17 febbraio 1984, n. 436, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 1° luglio 1983, n. 516/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

legge 6 dicembre 1966, n. 1077, art. 4 (art. 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 10 novembre 1983, n. 374/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 13 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 24 marzo 1983, n. 400/84, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 22, terzo comma (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 6 aprile 1984, n. 831, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, lett. a) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 15 febbraio 1984, n. 364, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lett. a) (art. 3 della Costituzione).

Pretore de L'Aquila, ordinanza 18 ottobre 1983, n. 583/84, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lett. a) (artt. 3, 29 e 37 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 19 dicembre 1983, n. 593/84, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17 (artt. 3 e 23 della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 483/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5 (artt. 3, 4 e 38 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 3 aprile 1984, n. 564, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 111 (artt. 3, 35 e 41 della Costituzione).

Pretore di Ancona, ordinanza 28 febbraio 1984, n. 498, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 17 febbraio 1984, n. 436, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 1° luglio 1983, n. 516/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, artt. 10 e 11 [conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83] (artt. 4 e 41 della Costituzione).

Pretore di Minervino Murge, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 546/84, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Saronno, ordinanza 17 gennaio 1984, n. 556, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

d.l. 19 giugno 1970, n. 370, art. 2, secondo comma [conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576] (artt. 3, 97 e 116 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 11 luglio 1983, n. 222/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.l. 5 luglio 1971, n. 429, art. 1 [convertito con modif. nella legge 4 agosto 1971, n. 589] (art. 81 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 279/84, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, art. 14 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Sala Consilina, ordinanza 2 febbraio 1984, n. 407, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 29 settembre 1971, n. 587, art. 9 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Potenza, ordinanza 26 gennaio 1984, n. 294, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 558, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4 e 10 (artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 151/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

d.l. 30 giugno 1972, n. 267, art. 7 [conv. nella legge 11 agosto 1972, n. 485] (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 24 marzo 1983, n. 400/84, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, tabella VI, quadro C (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 febbraio 1983, n. 399/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 8 agosto 1972, n. 459 (artt. 4 e 41 della Costituzione).

Pretore di Minervino Murge, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 546/84, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo comma, primo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 6 marzo 1984, n. 406, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo comma, primo periodo e terzo comma, e 24, primo comma, primo e secondo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 31 gennaio 1984, n. 379, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 2.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 6 marzo 1984, n. 494, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 21 febbraio 1984, n. 422, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo comma, primo periodo [come modif. dall'art. 20, primo comma, legge prov. di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34] e terzo comma, e art. 24, primo comma, primo e secondo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 6 marzo 1984, n. 549, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 6 marzo 1984, n. 576, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo e terzo comma, e 24, primo comma, primo e secondo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 27 marzo 1984, n. 565, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41 e segg. del titolo terzo (artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 28 novembre 1983, n. 507/84, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Cremona, ordinanza 7 novembre 1983, n. 288/84, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis, secondo comma (artt. 76 e 87 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Cremona, ordinanza 7 novembre 1983, n. 287/84, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, primo comma [nel testo sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739] (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 19 dicembre 1983, n. 289/84, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17 (artt. 53, 97 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Novara, ordinanza 1° marzo 1982, n. 216/84, *G. U.* 14 agosto 1984, n. 224.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 1, secondo comma (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 14 febbraio 1979, n. 509/84, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 3 ottobre 1977, n. 293/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Matera, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 282/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 70 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 29 dicembre 1983, n. 796/84, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Saluzzo, ordinanze (due) 15 dicembre 1983, nn. 258 e 259/84, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 [modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Chioggia, ordinanze (tre) 14 febbraio 1984, nn. 415-417, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

Pretore di Saluzzo, ordinanza 26 ottobre 1983, n. 257/84, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Pretore di Chioggia, ordinanza 13 dicembre 1983, n. 278/84, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

Pretore di Chioggia, ordinanza 5 marzo 1984, n. 550, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

Pretore di Chioggia, ordinanze 1° marzo 1984, n. 552 e 8 marzo 1984, n. 551, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 395, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

Pretore di Prato, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 420, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 11 gennaio 1984, n. 465, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 185 e 193 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Vicenza, ordinanza 28 dicembre 1983, n. 350/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, primo comma, n. 2 (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Legnano, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 153/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. l) (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Novara, ordinanza 3 ottobre 1983, n. 343/84, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12 e 46 (artt. 38 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Trieste, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 292/84, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, lett. e) (artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Rimini, ordinanza 23 luglio 1983, n. 798/84, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

Commissione tributaria di primo grado di Rimini, ordinanza 26 maggio 1982, n. 794/84, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), 14 e 46, secondo comma (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Firenze, ordinanza 30 dicembre 1983, n. 543/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, primo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 30 novembre 1983, n. 290/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 15 dicembre 1983, n. 291/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e) e 46 cpv. (artt. 3, 38, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 28 aprile 1983, n. 344/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 26 maggio 1983, n. 345/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e) e 46, secondo comma (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 24 giugno 1983, n. 411/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e) e 46, secondo comma (artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 10 dicembre 1983, n. 83/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46 e 48 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 16 settembre 1983, n. 412/84, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46, primo comma e 48 (artt. 36 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanze (cinque) 11 gennaio 1984, nn. 322-326, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 11 gennaio 1984, n. 477, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 51 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Terni, ordinanza 31 marzo 1983, n. 554/84, *G. U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 10 dicembre 1983, n. 98/84, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Commissione tributaria di secondo grado di Macerata, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 336/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

Commissione tributaria di primo grado di Terni, ordinanza 31 marzo 1983, n. 554/84, *G. U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

Commissione tributaria di primo grado di Terni, ordinanza 31 marzo 1983, n. 553/84, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, secondo comma, lett. c) (artt. 3, 38, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 28 aprile 1983, n. 344/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 26 maggio 1983, n. 345/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 47 e 55 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 30 gennaio 1980, n. 413/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47 e 55 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Imperia, ordinanza 8 febbraio 1984, n. 542, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Siracusa, ordinanza 6 aprile 1981, n. 87/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, ultimo comma (artt. 3, 38, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 28 aprile 1983, n. 344/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 26 maggio 1983, n. 345/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (artt. 36 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanze (cinque) 11 gennaio 1984, nn. 322-326, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 11 gennaio 1984, n. 477, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 16 settembre 1983, n. 412/84, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (artt. 3 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 97/84, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92 (artt. 3 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Cosenza, ordinanza 14 febbraio 1980, n. 327/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 21 marzo 1979, n. 508/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569/84, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma (artt. 3, 24, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569/84, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge reg. Lombardia 25 novembre 1973, n. 48, art. 85, primo comma (art. 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 26 aprile 1983, n. 401/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 457/84, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 456/84, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92, settimo comma (artt. 3 e 98 della Costituzione).

Consiglio nazionale dei geometri ordinanze (sei) 3 maggio 1983, nn. 446-451/84, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 133, primo comma (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 441/84, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge reg. Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, art. 14 (art. 117 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 8 giugno 1983, n. 376/84, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

Tribunale di Como, ordinanze (due) 10 giugno 1983, nn. 377 e 378/84, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 44 (artt. 3, 21 e 41 della Costituzione).

Tribunale di Alessandria, ordinanza 15 marzo 1984, n. 452, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Bergamo, ordinanza 26 settembre 1983, n. 442/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, ultimo cpv. (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Breno, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 439, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 15 (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 20 gennaio 1984, n. 249, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge reg. Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30, art. 15, quarto comma (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Forlì, ordinanza 29 dicembre 1983, n. 482/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Arezzo, ordinanza 23 febbraio 1984, n. 472, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, quinto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 1° dicembre 1983, n. 213/84, *G. U.* 14 agosto 1984, n. 224.

legge 8 luglio 1975, n. 306, artt. 8, 9, 10, 11 e 12 (artt. 10 e 11 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ordinanza 27 aprile 1983, n. 204/84, *G. U.* 14 agosto 1984, n. 224.

legge prov. di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, art. 14-bis (artt. 8 e 9 dello statuto speciale reg. Trentino-Alto Adige).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 7 febbraio 1984, n. 444, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 22 luglio 1975, n. 319, art. 7 (artt. 2, 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 27 dicembre 1983, n. 164/84, *G. U.* 14 agosto 1984, n. 224.

legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47 cpv. e 50, secondo comma (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 26 settembre 1983, n. 171/84, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 70 (art. 102 della Costituzione).

Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 4 ottobre 1983, n. 822/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 14 (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 457/84, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 22, ultimo comma (art. 81 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 279/84, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma (artt. 27 e 41 della Costituzione).

Pretore di Pietrasanta, ordinanze (tre) 31 gennaio 1984, nn. 473-475, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 476, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

d.l. 13 maggio 1976, n. 227, art. 42, settimo comma [convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336] (artt. 3, 51 e 120 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 24 novembre 1983, n. 581/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1-quater (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Verona, ordinanza 9 febbraio 1984, n. 340, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

Tribunale di Verona, ordinanza 9 febbraio 1984, n. 479, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, art. 28 (artt. 97, 118 e 128 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, ordinanza 24 febbraio 1983, n. 366/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

d.l. 3 dicembre 1977, n. 876, art. 1 [conv. in legge 3 febbraio 1978, n. 18 e prorogato con legge 26 novembre 1979, n. 598] (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 20 ottobre 1983, n. 200/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 42 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 558, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, art. 5 (artt. 3 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Catania, ordinanza 24 febbraio 1982, n. 144/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 26 ottobre 1983, n. 163/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

legge 9 dicembre 1977, n. 903, artt. 6 e 8 (artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 19 ottobre 1983, n. 151/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 [conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41] (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Alessandria, ordinanza 10 novembre 1983, n. 316/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 2 febbraio 1978, n. 30, art. 9 (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 16 novembre 1983, n. 570/84, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 (art. 81 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 25 ottobre 1983, n. 279/84, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 27 luglio 1978, n. 392 (artt. 70 e 72 della Costituzione).

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 20 maggio 1983, n. 393/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 3 (artt. 2, 3, 31, 32 e 42 della Costituzione).

Pretore di Guardia Sanframondi, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 261, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore di Tivoli, ordinanze (tre) 10 dicembre 1983, nn. 139-141/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanze (dieci) 28 gennaio 1984, nn. 529-538, *G.U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Pretore di Napoli, ordinanze (due) 3 febbraio 1984, nn. 539 e 540, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Pretore di Napoli, ordinanze (sei) 8 febbraio 1984, nn. 523-528, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Pretore di Napoli, ordinanza 10 febbraio 1984, n. 541, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Pretore di Napoli, ordinanza 20 settembre 1983, n. 827/84, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

Pretore di Napoli, ordinanza 28 gennaio 1984, n. 828, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3, 58 e 65 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di San Severo, ordinanza 15 dicembre 1983, n. 240/84, *G. U.* 14 agosto 1984, n. 224.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 478, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Valentano, ordinanza 5 dicembre 1983, n. 351/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 16 marzo 1982, n. 361/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 30, 46 e 84 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Pizzo Calabro, ordinanze (sette) 3 marzo 1984, nn. 386-392, *G. U.* 1° agosto 1984, n. 211.

Pretore di Pizzo Calabro, ordinanza 4 febbraio 1984, n. 515, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 58 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Aversa, ordinanze (due) 25 gennaio 1984, nn. 352 e 353 *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

Pretore di Aversa, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 142/84, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Pretore di Aversa, ordinanza 23 gennaio 1984, n. 247, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Pretore di Alessandria, ordinanza 6 dicembre 1983, n. 266/84, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Pretore di Milano, ordinanza 14 dicembre 1983, n. 410/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Tribunale di Roma, ordinanza 6 febbraio 1984, n. 454, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 65 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Palermo, ordinanza 26 settembre 1983, n. 284/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

Pretore di Palermo, ordinanza 31 ottobre 1983, n. 286/84, *G. U.* 4 luglio 1984, n. 183.

Pretore di Palermo, ordinanza 31 ottobre 1983, n. 285/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

Pretore di Brindisi, ordinanze (due) 14 febbraio 1984, nn. 800 e 801, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

Pretore di Maglie, ordinanza 5 aprile 1984, n. 572, *G. U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 60 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Sassari, ordinanza 25 febbraio 1984, n. 496, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 15 dicembre 1983, n. 804/84, *G. U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 27 luglio 1978, n. 392 artt. 67 e 68 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 20 maggio 1983, n. 393/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, primo comma (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Belluno, ordinanza 15 novembre 1983, n. 384/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge prov. Trento 18 novembre 1978, n. 47, art. 3 (art. 24 Cost. e 8 e 9 statuto di autonomia).

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanza 10 dicembre 1983, n. 86/84, *G. U.* 11 luglio 1984, n. 190.

legge 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 16 e 18 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Alessandria, ordinanza 10 novembre 1983, n. 316/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 1° dicembre 1983, n. 96/84, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Pretore di Forlì, ordinanze (tre) 10 novembre 1983, nn. 573-575/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 394/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 27 dicembre 1983, n. 194/84, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57, primo e secondo comma (art. 3, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 8 marzo 1984, n. 792, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

Pretore di Pisa, ordinanza 16 marzo 1984, n. 793, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 76 (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, *G. U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge reg. Basilicata 2 febbraio 1979, n. 4, art. 15, primo comma (art. 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, ordinanza 27 gennaio 1984, n. 806, *G. U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge reg. Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, artt. 2, 3 e 8 (artt. 3, 16, 31, 32, 35, 41 e 117 della Costituzione).

Tribunale di Siena, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 235/84, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 26 novembre 1983, n. 502/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge reg. Toscana 17 agosto 1979, n. 38, artt. 40 e 48 (artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Toscana, ordinanza 11 novembre 1982, n. 596/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge reg. Veneto 24 agosto 1979, n. 64, art. 4 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Venezia, ordinanza 26 marzo 1984, n. 495, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

legge reg. Lazio 6 dicembre 1979, n. 93, art. 2 (art. 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 8 aprile 1983, n. 234/84, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

legge reg. Lazio 6 dicembre 1979, n. 94, art. 1, n. 2 (art. 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 8 aprile 1983, n. 234/84, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 394/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. con modif. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Alessandria, ordinanza 30 novembre 1983, n. 265/84, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Pretore di Milano, ordinanza 28 dicembre 1983, n. 317/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3, primo comma, lettera b) [conv. con modif. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 250, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

legge 21 febbraio 1980, n. 28 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 23 febbraio 1983, n. 256/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge 29 febbraio 1980, n. 33 [di conversione dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 633] (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 3, punto b) (artt. 2, 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 21 novembre 1983, n. 365/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 29 febbraio 1980, n. 33 art. 14 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Forlì, ordinanze (tre) 10 novembre 1983, nn. 573-575/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Forlì, ordinanze (quattro) 1° marzo 1984, nn. 458-461, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1, terzo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Sondrio, ordinanza 21 marzo 1984, n. 506, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 11 luglio 1980, n. 312, artt. 46, 51, 152 e 160 (artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 11 gennaio 1984, n. 433, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 23 febbraio 1983, n. 256/84, *G. U.* 25 luglio 1984, n. 204.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo e terzo comma (artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 14 dicembre 1983, n. 453/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 31 dicembre 1983, n. 363/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, 5 e 7 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 25 novembre 1983, n. 382/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 22 (artt. 3, 31, 33, 35, e 38 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 24 gennaio 1983, n. 397/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10, terzo comma, e 24 (artt. 2, 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 27 dicembre 1983, n. 164/84, *G. U.* 14 agosto 1984, n. 224.

legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 30 novembre 1983, n. 419/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 1° dicembre 1983, n. 96/84, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 9 novembre 1982, n. 432/84, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 2, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 394/84, *G. U.* 19 settembre 1984, n. 259.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. nella legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1984, n. 195, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Pretore di Alessandria, ordinanza 30 novembre 1983, n. 265/84, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Pretore di Milano, ordinanza 28 dicembre 1983, n. 317/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

Pretore di Sondrio, ordinanza 21 marzo 1984, n. 506, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Forlì, ordinanze (quattro) 1° marzo 1984, nn. 458-461, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12, sesto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 27 dicembre 1983, n. 194/84, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 1° dicembre 1983, n. 96/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Biella, ordinanza 10 gennaio 1984, n. 480, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Piacenza, ordinanza 29 novembre 1983, n. 170/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

Pretore di Modena, ordinanza 11 gennaio 1984, n. 255, *G.U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Pretore di Piacenza, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 306, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Montecchio Emilia, ordinanza 12 dicembre 1983, n. 102/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Tribunale di Modena, ordinanza 27 gennaio 1984, n. 418, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Pretore di Livorno, ordinanza 28 marzo 1984, n. 518, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Assisi, ordinanza 31 gennaio 1984, n. 356, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 77 e 126 (artt. 3 e 101 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 settembre 1983, n. 245/84, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, 54 e 77, primo e secondo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Gubbio, ordinanza 11 novembre 1983, n. 162/84, *G. U.* 25 luglio 1984, n. 204.

Tribunale di Modena, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 283/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, e 77 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 355/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, e 77 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Frattamaggiore, ordinanze (due) 26 marzo 1984, nn. 560 e 561, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, e 77 primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sondrio, ordinanza 12 gennaio 1984, n. 224, *G. U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Tribunale di Forlì, ordinanza 11 luglio 1983, n. 223/84, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Pretore di Gubbio, ordinanze (due) 10 febbraio 1984, n. 492 e 493, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo e secondo comma, e 77, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Vigevano, ordinanza 22 novembre 1983, n. 281/84, *G. U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, penultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Chioggia, ordinanza 16 febbraio 1984, n. 520, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Vigevano, ordinanza 13 ottobre 1983, n. 92/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

Pretore di Livorno, ordinanza 15 dicembre 1983, n. 137/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Pretore di La Spezia, ordinanze (due) 14 febbraio 1984, nn. 467 e 468, *G.U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Pretore di Catanzaro, ordinanza 23 novembre 1983, n. 360/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

Pretore di Camposampiero, ordinanze (tre) 10 gennaio 1984, nn. 371-373, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

Pretore di Fidenza, ordinanza 18 ottobre 1983, n. 471/84, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 226.

Pretore di Mantova, ordinanza 21 gennaio 1984, n. 469, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Pretore di Gavirate, ordinanza 6 febbraio 1984, n. 445, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Tribunale di Padova, ordinanza 23 febbraio 1984, n. 517, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Pretore di La Spezia, ordinanza 13 marzo 1984, n. 499, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Pretore di Mantova, ordinanza 27 febbraio 1984, n. 555, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Gubbio, ordinanza 10 febbraio 1984, n. 492, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Pretore di Siena, ordinanza 17 febbraio 1984, n. 595, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 23 marzo 1984, n. 580, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Acqui Terme, ordinanza 2 febbraio 1984, n. 443, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo comma (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione).

Pretore di Grumello del Monte, ordinanze (tre) 7 giugno 1983, nn. 577-579/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 16 gennaio 1984, n. 320, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 321, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo e secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 5 marzo 1984, n. 522, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 92 (artt. 2, 3 e 32 della Costituzione).

Giudice istruttore Tribunale di Novara, ordinanza 3 febbraio 1984, n. 466, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 98 (art. 2 e 112 della Costituzione).

Pretore di Napoli-Barra, ordinanza 6 gennaio 1984, n. 548, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 139 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione).

Pretore di Città di Castello, ordinanza 6 aprile 1984, n. 834, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6 [conv. in legge 26 febbraio 1982, n. 54] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 27 dicembre 1982, n. 582/84, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b) [convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94] (artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanze (due) 29 novembre 1983, nn. 358 e 359/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 15-bis [convertito con modif. nella legge 25 marzo 1982, n. 94] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 23 dicembre 1983, n. 211/84, *G.U.* 14 agosto 1984, n. 224.

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 21 gennaio 1984, n. 263, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Pretore di Monza, ordinanza 19 gennaio 1984, n. 357, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

Tribunale di Sanremo, ordinanza 25 febbraio 1984, n. 484, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

Tribunale di Sanremo, ordinanza 21 marzo 1984, n. 485, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

Pretore di Pavia, ordinanza 25 febbraio 1984, n. 594, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 15-bis (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanze (due) 1° febbraio 1984, nn. 367-368, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 13 dicembre 1983, n. 369/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

Pretore di Roma, ordinanza 3 novembre 1983, n. 83/84, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

Pretore di Milano, ordinanza 15 dicembre 1982, n. 219/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Pretore di Fidenza, ordinanza 2 novembre 1983, n. 155/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

Pretore di Roma, ordinanza 23 dicembre 1983, n. 233/84, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

Pretore di Ravenna, ordinanza 30 gennaio 1984, n. 349, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

Pretore di Roma, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 380, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

Pretore di Parma, ordinanza 6 maggio 1983, n. 409/84, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Como, ordinanza 20 febbraio 1984, n. 414, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 8 marzo 1984, n. 792, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

Pretore di Pisa, ordinanza 16 marzo 1984, n. 793, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1984, n. 195, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Pretore di Milano, ordinanza 28 dicembre 1983, n. 317/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

Pretore di Sondrio, ordinanza 21 marzo 1984, n. 506, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Forlì, ordinanze (quattro) 1° marzo 1984, nn. 458-461, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, primo e quarto comma (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 394/84, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 27 dicembre 1983, n. 194/84, *G. U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Pretore di Alessandria, ordinanza 30 novembre 1983, n. 265/84, *G. U.* 29 agosto 1984, n. 238.

legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25 (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Tribunale di Fermo, ordinanze (due) 16 dicembre 1983, nn. 463-464, *G. U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

Tribunale di Fermo, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 487, *G. U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

Tribunale di Fermo, ordinanze (quattro) 20 gennaio 1984, nn. 488-491, *G. U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 27 e 29 (artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 della Costituzione).

Corte d'appello di Venezia, ordinanza 16 novembre 1983, n. 423/84, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 28 e 30 (artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Chieti, ordinanze (due) 21 dicembre 1983, nn. 512 e 513/84, *G. U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Tribunale di Chieti, ordinanza 21 dicembre 1983, n. 514/84, *G. U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 28, 30 e 31 (artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanze (tre) 7 novembre 1983, nn. 586-588/84, *G. U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26 e 29 (artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione).

Corte d'appello di Venezia, ordinanza 15 febbraio 1984, n. 403, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 31, terzo comma, u. p. (artt. 24 e 102 della Costituzione).

Tribunale di Lecce, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 440, *G. U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 5, secondo e terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 1° marzo 1984, n. 470, *G. U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Pretore di Saluzzo, ordinanza 27 febbraio 1984, n. 566, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

Pretore di Frosinone, ordinanza 12 marzo 1984, n. 563, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 5, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Montecchio Emilia, ordinanza 14 dicembre 1983, n. 103/84, *G.U.* 18 luglio 1984, n. 197.

Pretore di Cortelona, ordinanza 17 febbraio 1984, n. 510, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

Pretore di Cortelona, ordinanza 23 febbraio 1984, n. 511, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Firenze, ordinanza 20 dicembre 1983, n. 810/84, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 12 agosto 1982, n. 532, art. 17 (artt. 3, 13 e 24 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 348/84, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 16 dicembre 1983, n. 347/84, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge reg. Piemonte 27 agosto 1982, n. 22, art. 3, secondo comma (artt. 41 e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 25 gennaio 1984, n. 837, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 9 (artt. 3, 77 e 79 della Costituzione).

Pretore di S. Donà di Piave, ordinanza 9 novembre 1983, n. 85/84, *G.U.* 4 luglio 1984, n. 183.

d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19 [convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3, 11, 23 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 8 giugno 1983, n. 435/84, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19 [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 11, 23 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Ancona, ordinanza 13 febbraio 1984, n. 590, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3, 11 e 24 della Costituzione).

Corte d'appello di Brescia, ordinanza 14 marzo 1984, n. 557, *G.U.* 17 ottobre 1984, n. 287.

Corte d'appello di Firenze, ordinanze (due) 3 febbraio 1984, nn. 567 e 568, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Ancona, ordinanza 11 novembre 1983, n. 812/84, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, primo comma, e 23 (art. 38 della Costituzione).

Pretore di Ancona, ordinanza 11 novembre 1983, n. 812/84, *G.U.* 31 ottobre 1984, n. 301.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1984, n. 195, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14, primo comma [conv. con modif. nella legge 11 novembre 1983, n. 638] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 250, *G.U.* 29 agosto 1984, n. 238.

d.l. 12 settembre 1983, n. 464, art. 4, quarto comma [e legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638] (artt. 3, 32, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 7 dicembre 1983, n. 152/84, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

d.l. 5 ottobre 1983, n. 529 (artt. 2 e 97 della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 11 ottobre 1983, n. 481/84, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di La Spezia, ordinanza 6 febbraio 1984, n. 383, *G.U.* 19 settembre 1984, n. 259.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 20 febbraio 1984, n. 402, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3, 53 e 101 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 24 dicembre 1983, n. 236/84, *G.U.* 22 agosto 1984, n. 231.

Pretore di La Spezia, ordinanza 18 gennaio 1984, n. 462, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

Pretore di Pisa, ordinanza 8 marzo 1984, n. 792, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

Pretore di Pisa, ordinanza 16 marzo 1984, n. 793, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 13 gennaio 1984, n. 244, *G.U.* 22 agosto 1984, n. 231.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 20 febbraio 1984, n. 402, *G.U.* 26 settembre 1984, n. 266.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Forlì, ordinanze (quattro) 1° marzo 1984, nn. 458-461, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, art. 3 (artt. 3, 36 e 39 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 12 marzo 1984, n. 505, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Pretore di Bologna, ordinanza 16 marzo 1984, n. 504, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

d.l. 17 aprile 1984, n. 70, art. 3 [così come convertito dalla legge 12 giugno 1984, n. 219] (artt. 3, 36 e 39 della Costituzione).

Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 5 luglio 1984, n. 1071, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

d.l. 17 aprile 1984, n. 70, art. 3 (art. 39 della Costituzione).

Pretore di Pavia, ordinanza 21 maggio 1984, n. 932, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

d.l. 17 aprile 1984, n. 70, artt. 3 e 4 (artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanze (tre) 11 giugno 1984, nn. 1048-1050, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 16 maggio 1984, n. 138, art. 5 (artt. 97, 117 e 123 della Costituzione).

Regione Lombardia, ricorso 5 luglio 1984, n. 18, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge 16 maggio 1984, n. 138, art. 5, primo ed ultimo comma (art. 3 statuto speciale regione Sardegna).

Regione Sardegna, ricorso 19 giugno 1984, n. 16, *G.U.* 11 luglio 1984, n. 190.

d.l. 24 maggio 1984, n. 153 (artt. 77, 115, 116, 119 e 136 della Costituzione e 2, 12, 14 e 50 dello statuto della reg. aut. Valle d'Aosta).

Regione aut. Valle d'Aosta, ricorso 28 giugno 1984, n. 17, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

d.l. 24 maggio 1984, n. 153, artt. 1, terzo comma, 2, 3 e 4 (artt. 119, 3 e 97 della Costituzione).

Regione Toscana, ricorso 6 luglio 1984; n. 19, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

d.l. 29 maggio 1984, n. 176 (artt. 117, 118, 124, 97 e 77 della Costituzione).

Regione Toscana, ricorso 12 luglio 1984, n. 22, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 3, primo e secondo cpv., 5, 6, 7, 9, 11, primo, secondo, quarto e quinto comma, 13, primo comma e 17 (artt. 117, 118, 119 e 136 della Costituzione).

Regione Lombardia, ricorso 12 luglio 1984, n. 23, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

Regione Emilia-Romagna, ricorso 12 luglio 1984, n. 24, *G.U.* 8 agosto 1984, n. 218.

legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma (artt. 3; 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16; 78 e 79 dello statuto Trentino-Alto Adige).

Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 12 luglio 1984, n. 20, *G.U.* 25 luglio 1984, n. 204.

legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma (artt. 8, n. 21; 16 e 78 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Provincia aut. di Trento, ricorso 12 luglio 1984, n. 21, *G.U.* 1° agosto 1984, n. 211.

legge 15 giugno 1984, n. 245 (artt. 4, n. 11 e 12, 44 e 47 dello statuto speciale reg. Friuli-Venezia Giulia).

Regione Friuli-Venezia Giulia, ricorso 27 luglio 1984, n. 25, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 15 giugno 1984, n. 245, art. 2 nel suo complesso e, in particolare, terzo ed ultimo comma (artt. 8, n. 5, n. 17, n. 18; 14, primo comma e 16, primo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 27 luglio 1984, n. 26, *G.U.* 5 settembre 1984, n. 245.

legge 15 giugno 1984, n. 246, art. 3, terzo e sesto comma (artt. 8, n. 14 e n. 17; 9, n. 8; e 16 dello statuto speciale reg. Trentino-Alto Adige).

Provincia autonoma di Trento, ricorso 27 luglio 1984, n. 28, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 15 giugno 1984, n. 246 nel suo complesso e, in particolare, artt. 3, terzo e sesto comma; 6, primo, quinto e sesto comma, e 7 (artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19; 9, n. 3 e n. 8; 15, primo comma; 16, primo comma, e 78 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 27 luglio 1984, n. 27, *G.U.* 12 settembre 1984, n. 252.

legge 4 agosto 1984, n. 424, art. 1 (art. 117 della Costituzione).

Regione Liguria, ricorso 6 settembre 1984, n. 29, *G.U.* 3 ottobre 1984, n. 273.

legge 4 agosto 1984, n. 464, artt. 1, 2 e 3 (artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 17 settembre 1984, n. 30, *G.U.* 10 ottobre 1984, n. 280.

d.l. 29 agosto 1984, n. 519, art. 3 (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione).


Regione Lombardia, ricorso 11 ottobre 1984, n. 33, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.l. 29 agosto 1984, n. 519, art. 3 (artt. 2 e 4 dello statuto della regione Valle d'Aosta).

Regione autonoma Valle d'Aosta, ricorso 5 ottobre 1984, n. 32, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.

d.l. 29 agosto 1984, n. 521 (artt. 3, 97, 117 e 119 della Costituzione).

Regione Toscana, ricorso 2 ottobre 1984, n. 31, *G.U.* 24 ottobre 1984, n. 294.



INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite dalla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato

NUOVE ACQUISIZIONI DELLA BIBLIOTECA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Atti del convegno C.I.D.I.S. (Iesolo, 21-23 settembre 1979) Investimento e patrimonio edilizio nell'ordinamento vigente e nelle prospettive di evoluzione.* Padova, Cedam, 1983.
- Atti del convegno di studi (Napoli, 26-28 novembre 1981), Beni culturali ed interessi religiosi.* Napoli, Jovene, 1983.
- Atti del XXVII convegno di studi di scienza dell'Amministrazione (Varenna, Villa Monastero, 17-19 settembre 1981), Il giudizio di ottemperanza.* Milano, Giuffrè, 1983.
- CARULLO Antonio, *L'edificabilità dei suoli dalla « legge Bucalossi » al « decreto Nicolazzi ».* Padova, Cedam, 1983.
- CAVALLO Bruno, DI PLINIO Giampiero, *Manuale di diritto pubblico dell'economia.* Milano, Giuffrè, 1983.
- CICALA Mario. *Le trasformazioni urbanistiche e edilizie.* Padova, Cedam, 1983.
- Codice della legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.* Roma, Casa ed. Stamperia Nazionale, 1983.
- D'ALESSIO Gianfranco, *I centri storici - Aspetti giuridici.* Milano, Giuffrè, 1983.
- DI GRAVIO Dario, *L'Amministrazione controllata.* Padova, Cedam, 1982.
- GALLO Carlo Emanuele, *Contributo allo studio della invalidità degli atti processuali nel giudizio amministrativo.* Milano, Giuffrè, 1983.
- GUARINO, Giuseppe, *Dizionario amministrativo.* 2 v. Milano, Giuffrè, 1983.
- MAROTTA, Lucio, *I nuovi profili dell'espropriazione per pubblica utilità.* Padova, Cedam, 1983.
- MICANTI Pietro, *La contrattazione collettiva nel servizio sanitario nazionale e nella prospettiva della legge-quadro sul pubblico impiego.* Milano, Giuffrè, 1983.
- NIGRO Mario, *Giustizia amministrativa.* Bologna, Il Mulino, 1983.
- PARENZAN Tullio, *Profili del sistema dei controlli esterni sulla pubblica amministrazione con riferimenti di diritto comparato.* Milano, Giuffrè, 1983.
- QUAGLIA Mario Alberto, *L'onerosità della concessione edilizia.* Milano, Giuffrè, 1983.
- QUARANTA Alfonso, *Lineamenti di diritto amministrativo.* Novara, Edipem, 1982.

- SANDULLI Maria Alessandra, *Le sanzioni amministrative pecuniarie*. Napoli, Jovene, 1983.
- STICALI DAMIANI Ernesto, *La dichiarazione di pubblica utilità*. Milano, Giuffrè, 1983.
- TITOMANLIO F., SELLA G., PISELLI P.L., VEGNA M.L., *Appalto privato e pubblico. Dizionario di Giurisprudenza 1970-1982*. Milano, Giuffrè, 1983.
- VIRGA Pietro, *Diritto amministrativo - I principi*. Milano, Giuffrè, 1983.

DIRITTO CIVILE

- L'informazione e i diritti della persona*. A cura di Alfa, Bassone, Boneschi, Caiaffa. Napoli, Jovene, 1983.
- AA. VV., *Le successioni testamentarie* (artt. 624-712 c.c.), coord. Massimo Bianca. Torino, Utet, 1983.
- Problemi delle locazioni e del condominio*. A cura di Autori vari. Milano, Giuffrè, 1983.
- CARROZZA Antonio, *Diritto agrario* (dizionari del diritto privato, 4). Milano, Giuffrè, 1983.
- CASELLI Giovanni, *La multiproprietà - Problemi giuridici*. Milano, Giuffrè, 1983.
- COSENTINO PATTI Mario, *La compensazione nei suoi aspetti giuridici con repertorio di giurisprudenza*. Napoli, Jovene, 1983.
- Le locazioni alberghiere*. A cura di Domenico Cupido, Innocenzo Militerni. Milano, Giuffrè, 1983.
- DE NOVA Giorgio, *Il contratto di leasing, con 80 sentenze ed altri materiali*. Milano, Giuffrè, 1982.
- GARDANI CONTURSI-LISI Lycia, *Dell'istituzione di erede e dei legati - Disposizioni generali*. Artt. 624-632. Bologna, Zanichelli - Soc. Ed. del Foro Italiano, 1983.
- GENTILE Aurelio, *Il contratto simulato*. Napoli, Jovene, 1982.
- IRTI Natalino, *Scuole e figure del diritto civile*. Milano, Giuffrè, 1982.
- LAZZARO Fortunato, PREDEN Roberto, *Codice delle locazioni*. Milano, Giuffrè, 1983.
- MASTROPAOLO Fulvio, *Il risarcimento del danno alla salute*. Napoli, Jovene, 1983.
- PALAZZO Antonio, *Autonomia contrattuale e successione anomala*. Napoli, Jovene, 1983.
- ROSSELLI Federico, *Il controllo della cassazione civile sull'uso delle clausole generali*. Napoli, Jovene, 1983.
- SANTOSUOSSO Fernando, *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*. Torino, Utet, 1983.

- SCHIZZEROTTO Giovanni, *Il collegamento negoziale*. Napoli, Jovene, 1983.
- TRIMARCHI Pietro, *Istituzioni di diritto privato* (VI ed.). Milano, Giuffrè, 1983.
- ZACCAGNINI Mario, PALATIELLO Antonio. *Il lastrico solare negli edifici in condominio*. Napoli, Jovene, 1983.
- ZACCAGNINI Mario, PALATIELLO Antonio. *L'amministratore giudiziario nella comunione e nel condominio di edifici*. Napoli, Jovene, 1983.

DIRITTO COMMERCIALE

- AA.VV., *I bilanci consolidati in Europa - Gli effetti della settima direttiva C.E.E. sulla prassi corrente di consolidamento*. Milano, Mondadori, 1982.
- CASELLA Mario, *Impresa e società - Cronache di diritto, di costume e di varia umanità 1976-1983*. Milano, Giuffrè, 1983.
- CASELLA Paolo, *Le obbligazioni convertibili in azioni*. Milano, Giuffrè, 1983.
- CIRENEI Maria Teresa, *Le imprese pubbliche*. Milano, Giuffrè, 1983.
- Codice dei titoli di credito annotato con la dottrina e la giurisprudenza* a cura di Uberto Tedeschi. Torino, Utet, 1983.
- DE MARTINI Angelo, *Corso di diritto commerciale*. Parte generale. Milano, Giuffrè, 1983.
- DI CATALDO Vincenzo, *L'originalità dell'invenzione*. Milano, Giuffrè, 1983.
- GALGANO Francesco, *Storia del diritto commerciale*. Bologna, Il Mulino, 1980.
- INZITARI Bruno, VISENTINI Gustavo, DI AMATO Astolfo, *La moneta - La valuta* (Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, vol. VI). Padova, Cedam, 1983.
- MARINI Francesco, *La funzione delle società nei suoi aspetti tributari*. Padova, Cedam, 1982.
- MORELLO Aurelio, *Le società atipiche*. Milano, Giuffrè, 1983.
- PIEPOLI Gaetano, *Interessi individuali e interessi collettivi nel risanamento della grande impresa*. Milano, Giuffrè, 1983.

DIRITTO COMUNITARIO

- AA.VV., *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*. Milano, Giuffrè, 1982.
- BIANCHI Paolo, CARDINI Giovanni, *Comunità europea e protezione dell'ambiente*. Padova, Cedam, 1983.
- CAPELLI Fausto, *Le direttive Comunitarie*. Milano, Giuffrè, 1983.
- CERRAI Alessandro, *Concentrazioni di imprese e concorrenza nella normativa del trattato C.E.E.* Milano, Giuffrè, 1983.

CHITI-BATELLI Andrea, *Il parlamento europeo. Struttura - procedure - Codice parlamentare*. Padova, Cedam, 1982.

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. *Diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee 1983*. Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1984.

DIRITTO COMUNITARIO

DE PONTI Ubaldo, *I fondi comuni di investimento con la nuova legge italiana*. Milano, Giuffrè, 1983.

JACOBS F. G., *European Law and the individual*. Amsterdam, North-Holland, 1976.

GOLDMAN Berthold, LYON-CAEN Antoine, *Droit commercial européen*.

Manuale di diritto comunitario. A cura di E. Pennacchini, R. Monaco, L. Ferrari Bravo. Vol. I. Torino, Utet, 1983.

POCAR Fausto, *Codice delle convenzioni sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze straniere nella C.E.E. Appendice di aggiornamento al 31 dicembre 1982*. Milano, Giuffrè, 1983.

POCAR Fausto, *Diritto comunitario del lavoro*. Padova, Cedam, 1983.

SANSON-HERMITTE Marie-Angéle, *Droit européen de la concurrence. Cohérence économique sécurité juridique*. Dijon, Librairies Techniques, 1981.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Il servizio pubblico radiotelevisivo, a cura di Autori vari. Napoli, Jovene, 1983.

BENTLEY Arthur, *Il processo di governo*. Milano, Giuffrè, 1983.

CARLASSARE Lorenza, CHELI Enzo, *Il presidente della Repubblica*, Artt. 88-91. Bologna, Zanichelli, Soc. Ed. Foro Italiano. Roma, 1983.

KELSEN Hans, *Il primato del parlamento*. Milano, Giuffrè, 1982.

La legislazione vigente. Repertorio delle norme legislative vigenti, 1981: 1) *Le leggi dello Stato aggiornato al 30 giugno 1981*. Torino, Utet, 1981.

LUCIFREDI Piergiorgio, *Atlante costituzionale*. Milano, Giuffrè, 1983.

MARZANATI Anna, *Lavori pubblici e regioni a statuto ordinario*. Padova, Cedam, 1983.

REGGIO D'ACI Enzo, *La regione Trentino-Alto Adige*. Milano, Giuffrè, 1982.

Repertorio delle decisioni della Corte Costituzionale 1980-1981. Tomo I e II. A cura di Nicola Lipari. Milano, Giuffrè, 1982.

SPAGNA MUSSO Enrico, *Diritto costituzionale - Ordinamento costituzionale italiano*. Padova, Cedam, 1981.

TRAVERSO Carlo Emilio, *Partito politico e ordinamento costituzionale*. Milano, Giuffrè, 1983.

DIRITTO INTERNAZIONALE

AA.VV., *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, a cura di Vincenzo Starace. Milano, Giuffrè, 1983.

CASSESE A., *Parliamentary foreign affairs committees*, 3 v.: *The national setting*. Padova, Cedam, 1982.

GARCIA DE ENTERRIA Eduardo, RAMON FERNANDEZ Tomas, *Principi di diritto amministrativo*. Milano, Giuffrè, 1983.

GIULIANO Mario, SCOVAZZI Tullio, TREVES Tullio, *Diritto internazionale - Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati*. Milano, Giuffrè, 1983.

HAY Peter, *An introduction to United States Law*. Amsterdam, North Holland, 1976.

MARESCA Adolfo, *La successione internazionale nei trattati*. Milano, Giuffrè, 1983.

PIZZORUSSO Alessandro, *Corso di diritto comparato*. Milano, Giuffrè, 1983.

Il controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa in Inghilterra. Quaderni della Scuola superiore di studi universitari e di perfez., scienze giuridiche, economiche, e politiche. Milano, Giuffrè, 1983.

SINAGRA Augusto, *Controversie territoriali tra stati e decolonizzazione*. Milano, Giuffrè, 1983.

STROZZI Girolamo, *Regioni e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*. Milano, Giuffrè, 1983.

TONIATTI Roberto, *Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America*. Milano, Giuffrè, 1983.

TREVES Tullio, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*. Milano, Giuffrè, 1983.

Università degli studi di Trieste, Annali della Facoltà di scienze politiche. Milano, Giuffrè, 1982.

DIRITTO DEL LAVORO

ASSINI Nicola, ROSSELLI Giovanni, *Rapporto di lavoro tra pubblico e privato*. Milano, Giuffrè, 1983.

BALLESTRERO M.V., FREY, L., *Lavoro femminile, formazione e parità uomo-donna*. Milano, Angeli, 1983.

- CIPRESSI Pierpaolo, *I comportamenti antisindacali del datore di lavoro*. Milano, Giuffrè, 1983.
- DE ANGELIS Luigi, *Il processo del lavoro nella giurisprudenza e nella dottrina*. Padova, Cedam, 1982.
- LISO Francesco, *La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale*. Milano, Angeli, 1982.
- PERSIANI Mattia, *I nuovi problemi della retribuzione*. Padova, Cedam, 1982.
- SCARFAT Orlando, *La politica delle retribuzioni nel pubblico impiego*. Milano, Giuffrè, 1983.
- SUPPIEI Giuseppe, *Il rapporto di lavoro (costituzione e svolgimento)*. Padova, Cedam, 1982.
- TRANQUILLO Tullio, *L'accertamento dell'evento negli infortuni sul lavoro*. Milano, Giuffrè, 1983.

DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE

- ANGIONI Francesco, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*. Milano, Giuffrè, 1983.
- BETTIOL Giuseppe, *Diritto penale*. Padova, Cedam, 1982.
- CAPALDO Rita, *Rilevanza penale delle opere edilizie illegittimamente assentite*. Milano, Giuffrè, 1983.
- CARLI GIARDINO Adriana, *Il diritto di difesa nell'istruttoria penale. Saggio sull'art. 24/2 Cost.* Milano, Giuffrè, 1983.
- CATELANI Giulio, STRIANI Daniele, *L'extradizione*. Milano, Giuffrè, 1983.
- CHELAFFI Gabriele, *La dissociazione dal terrorismo*. Milano, Giuffrè, 1981.
- CHIARAVIGLIO Luigi, *Le responsabilità penali nelle aziende*. Milano, Giuffrè, 1983.
- CONVEGNI DI STUDIO «ENRICO DE NICOLA», *Problemi attuali di diritto e procedura penale. Disfunzioni del processo penale e difesa della società: i provvedimenti provvisori*. Milano, Giuffrè, 1983.
- CORDERO Franco, *Procedura penale*. Milano, Giuffrè, 1982.
- GIULIANI-BALESTRINO Ubaldo, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*. Milano, Giuffrè, 1983.
- LANDI Maurizio, *I casi di non punibilità dei terroristi «pentiti»*. Milano, Giuffrè, 1983.
- PAOLOFFI Giovanni, *La tutela processuale del segreto di stato*. Milano, Giuffrè, 1983.
- VIGNA Pier Luigi, *La finalità di terrorismo ed eversione*. Milano, Giuffrè, 1981.

PROCEDURA CIVILE

- Formulario della procedura civile*, a cura di Autori vari. Milano, Giuffrè, 1982.
- BALBI Celso Edoardo, *La decadenza nel processo di cognizione*. Milano, Giuffrè, 1983.
- MAZZARELLA Ferdinando, *Analisi del giudizio civile di Cassazione*. Padova, Cedam, 1983.
- SPANO Leonardo, *Guida alle notificazioni all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale*. Roma, s.c., 1982.
- TOMMASEO Ferruccio, *I provvedimenti d'urgenza*. Padova, Cedam, 1983.

DIRITTO TRIBUTARIO

- ALIBRANDI Tommaso, FERRI Piergiorgio, PASOLINI DALL'ONDA Nicolò, *Il nuovo regime tributario dei beni culturali* (Commento alla legge 2 agosto 1982, n. 512). Milano, Giuffrè, 1983.
- AA.VV., *Giurisprudenza tributaria di merito. Decisioni delle Commissioni Tributarie di merito commentate e coordinate 1981-1982*. Milano, Giuffrè, 1983.
- GIULIANI Giuseppe, *Violazioni e sanzioni delle leggi tributarie, v. 2. I nuovi reati fiscali dal 1° gennaio 1983*. Milano, Giuffrè, 1983.
- MILITERNI Innocenzo, VELLA Antonio, *Il processo tributario, aggiornato al D.P.R. 739/1981 e alle leggi 516 e 890/1982 e 27/1983*. Napoli, Jovene, 1983.

VARIE

- BELLARINO Tito, *Diritto aeronautico*. Milano, Giuffrè, 1983.
- NAPOLETANO Vincenzo, *Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane con i sommari analitici 1982*. Milano, Giuffrè, 1982.
- Studi e ricordi Mario Lauria*. Napoli, Jovene, 1983.

THE [illegible] OF [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]